



Geraldina Boni

(professoressa ordinaria di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

con la collaborazione di

Manuel Ganarin* e **Alberto Tomer****

(*professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico, e **assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

Il 'processo del secolo' in Vaticano e le violazioni del diritto***

*The 'trial of the century' in the Vatican and the violations of law****

ABSTRACT: The clamor that has been caused by the sequence of events resulting in the judgement by the Vatican City State Tribunal of December 16, 2023 is well reflected in the name itself of 'trial of the century' that is commonly used by the international press in its regard: a sequence of events which has aroused serious doubts concerning a procedural development that was characterized by many gray areas, which, by casting themselves onto the tiny State beyond the Tiber, also affects a plurality of levels from a legal point of view. The essay (that was born as a *pro veritate* opinion) intends to address these critical issues and to investigate their extension: starting from what emerges from canon law (that is notoriously "the first normative source and the first interpretative reference criterion" of the Vatican legal system, but still has been the 'great absent' in this framework), according to which the principles of due process that here appear to be at least questioned are directly linked to divine natural law, up to the implications of the increasingly organic participation of the Vatican State in the international community, with the obligations that these dynamics inevitably imply. By comparing the problems of the trial in question with such parameters, the examination not only explores the depth of the above-mentioned deficiencies, but also highlights the risks that their consequences may entail for the existence itself of the Vatican 'State-instrument'.

ABSTRACT: È già nella denominazione di 'processo del secolo', ormai comunemente impiegata dalla stampa, che si riflette il clamore sollevato dalla vicenda sfociata nella sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano del 16 dicembre 2023: una vicenda che fin dagli esordi ha suscitato seri dubbi circa uno svolgimento processuale connotato da numerose zone d'ombra, le quali, proiettandosi sul minuscolo Stato d'Oltretevere, investono una molteplicità di piani dal punto di vista giuridico. È proprio a tali criticità che il presente contributo (nato come parere *pro veritate*) intende rivolgersi, indagandone l'estensione: a partire da quanto emerge dal diritto canonico (notoriamente 'prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo' dell'ordinamento vaticano, eppure 'grande assente' in questa cornice), dove i principi del giusto processo che qui appaiono quantomeno



messi in discussione si legano direttamente al diritto divino naturale, per arrivare fino ai risvolti dell'inserimento sempre più organico dello stesso Stato vaticano nella comunità internazionale, con gli obblighi che per esso da tali dinamiche inevitabilmente discendono. Ponendo a confronto le problematiche segnalate nel processo *de quo* con simili parametri, la disamina non solo scandaglia la profondità delle carenze lamentate, ma rileva i rischi che le loro conseguenze possono comportare per l'esistenza stessa dello Stato-mezzo vaticano.

SOMMARIO: PRIMO ESAME: L'ORDINAMENTO GIURIDICO VATICANO E IL DIRITTO CANONICO - 1. Un convitato di pietra dimenticato e maltrattato: l'ordinamento canonico' come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo - 1.1. I principi del 'giusto processo' nell'economia giuridica vaticana. L'incidenza del diritto divino naturale e la convergenza con i sistemi sovranazionali di tutela dei diritti - 1.2. Il processo penale vaticano alla prova dei fatti. Anomalie e criticità scaturite dai quattro *Rescripta ex audientia Sanctissimi* di papa Francesco - 1.2.1. Considerazioni su legalità processuale, *ius defensionis* e principio di eguaglianza - 1.2.2. I *Rescripta* quali atti giuridici del romano pontefice. Implicazioni del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nel diritto vaticano - 1.3. La giusta comprensione del primato del successore di Pietro nell'ordinamento canonico e nell'ordinamento statale. L'implosione dello Stato della Città del Vaticano - SECONDO ESAME: L'ORDINAMENTO GIURIDICO VATICANO, L'ITALIA, L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE - 2. *Parallelamente al processo*: la stipulazione della Convenzione monetaria e le sue conseguenze per lo Stato della Città del Vaticano - 2.1. La fine dell'isolamento dello Stato del papa - 2.2. La firma della Convenzione monetaria e lo Stato della Città del Vaticano quale Stato di diritto: un processo alla sbarra tra Comitato misto e Corte di giustizia europea - 2.3. Profili strutturali dell'ordinamento giudiziario vaticano e principi del giusto processo. Uno sguardo critico sulle recenti riforme e sul loro impatto nei procedimenti penali pendenti - 2.3.1. L'indipendenza della magistratura e il principio di precostituzione (o di immutabilità) del giudice - 2.3.2. Nomine pontificie e sostenibilità del sistema giudiziario: tra esigenze di giustizia e ragioni di opportunità - 3. *Nell'immediato post-processo*. La giustizia vaticana sotto la lente, mediata ma invasiva, della Corte europea dei diritti dell'uomo - 3.1. Il vaglio della sentenza in Italia - 3.2. Il vaglio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - 3.3. Dal vaglio del processo *de quo* a quello generale della giustizia vaticana - 4. *In un futuro molto prossimo*. Le ripercussioni sul piano della credibilità internazionale della Santa Sede: la fine dell'affidabilità del foro vaticano in relazione ai contratti; i controlli in materia economico-finanziaria - 4.1. Il giudizio di affidabilità del foro vaticano e la sua possibile compromissione - 4.2. Contrattazione pubblica nello Stato del papa e clausola del foro vaticano: una crisi annunciata - 4.3. Le potenziali implicazioni sulla vigilanza in materia economico-finanziaria: tra la supervisione di Moneyval e le norme europee antiriciclaggio.

PRIMO ESAME: L'ORDINAMENTO GIURIDICO VATICANO E IL DIRITTO CANONICO

1 - Un convitato di pietra dimenticato e maltrattato: l'ordinamento canonico' come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo



1.1 - I principi del 'giusto processo' nell'economia giuridica vaticana. L'incidenza del diritto divino naturale e la convergenza con i sistemi sovranazionali di tutela dei diritti fondamentali

Il particolare rapporto che lega funzionalmente lo Stato della Città del Vaticano alla Santa Sede, essendo stata la *Civitas* vaticana creata al solo scopo di supportare la missione spirituale della Santa Sede medesima che su di essa esercita la propria sovranità - secondo quanto stabilito nell'art. 3 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929¹ -, scolpisce perentoriamente sul piano strutturale l'assetto del sistema delle fonti del diritto vaticano. Come pertanto consequenzialmente prevede l'art. 1, primo comma, della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto "L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo"². La disposizione, che ha mera portata ricognitiva -

***Contributo sottoposto a valutazione – Peer reviewed paper.

ANNOTAZIONE PRELIMINARE: *Questo lavoro nasce come parere pro veritate a sostegno dell'appello alla sentenza del Tribunale vaticano, datata 16 dicembre 2023, predisposto dagli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, che patrocinano il cardinale Giovanni Angelo Becciu. È stata Sua Eminenza a contattarmi personalmente e a sollecitarmi affinché assumessi questo incarico. Ma, dopo aver letto tutti gli atti processuali, a spingermi a tale impegno non è stata la reverenza nei confronti del cardinale (che peraltro non ho mai incontrato), e neppure la convinzione progressivamente da me maturata della sua totale innocenza: ma la preoccupazione per la giustizia, quella stessa che mi spinge alla pubblicazione. Per questo dedico il presente lavoro - nella cui stesura mi hanno validamente affiancato Manuel Ganarin e Alberto Tomer - al mio Maestro, il professor Giuseppe Dalla Torre e al caro professor Piero Antonio Bonnet, a lungo presidente, il primo, e giudice, il secondo, del Tribunale vaticano, colpiti entrambi da una morte precoce: che pur li ha preservati dall'assistere a vicende processuali che li avrebbero amareggiati.*

Non ci si inoltrerà in alcun modo in questioni sul merito delle accuse: la difesa predisposta dagli avvocati contesta dettagliatamente ed eccellentemente tutte le imputazioni addebitate al cardinale Becciu. Le ragioni di diritto sviluppate, tuttavia, presuppongono e si basano sugli atti processuali, come non può non essere: arrivando a conclusioni che inficiano radicalmente la validità di questo processo.

Le quattro parti in cui è diviso il parere, pur essendo tra loro strettamente legate e consequenziali, attengono peraltro a quadranti giuridici distinti e conservano perciò una certa indipendenza: per questo si è ritenuto conveniente presentare l'esposizione in maniera tale che ciascuna di esse risultasse leggibile in maniera relativamente autonoma, ripetendo all'occorrenza i principali dati informativi ovvero i riferimenti al processo, nell'ottica di un'indagine che di volta in volta viene condotta sotto una prospettiva diversa, sia pur alle altre coordinata.

Si segnala che, stante la destinazione di questo studio, le citazioni dottrinali sono ridotte all'essenziale. Inoltre, per permetterne la comprensione anche a chi non ha accesso agli atti processuali, si è cercato di evitare il richiamo diretto a questi ultimi laddove fosse possibile un riferimento alternativo.

¹ "L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato".

² **BENEDETTO XVI**, Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto vaticano, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LXXIX (2008), pp. 65-70.



emergente del resto dall'impiego del verbo 'riconoscere'³ -, esprime con nitore l'originalità della correlazione tra i due sistemi giuridici implicati: nonostante la loro autonomia radicata nel dualismo cristiano volto a distinguere ciò che è di Cesare da ciò che è di Dio⁴, sussiste infatti un "collegamento fondante e prezioso", messo bene in evidenza da papa Francesco nel preambolo della nuova Legge sull'ordinamento giudiziario, laddove incoraggia gli operatori del diritto vaticano a esplorarlo "al fine di esprimerne le potenzialità ad esso sottese e che la norma giuridica rimette all'opera dell'interprete"⁵. Autorevole dottrina ha asserito, in merito al quadro ordinamentale così configurato, che "la legge canonica non appare come corpo estraneo all'ordinamento giuridico vaticano, bensì come un elemento integrante che, pur con le necessarie autonomie, ne è sua parte necessaria"⁶ *auctoritate propria*⁷, mentre la rilevanza ermeneutica dello *ius Ecclesiae* preserva "l'identità del sistema, sicché il dovere di osservare tale criterio interpretativo rappresenta, anche, un chiaro limite per il legislatore dello Stato, costretto a seguire in materia l'indirizzo segnato dal diritto canonico"⁸: d'altronde, a monte, "la stessa sovranità della Santa Sede implica il ricorso ad un ordinamento differente e superiore rispetto a quello vaticano"⁹.

Un esempio oltremodo significativo nel quale si realizza tale convergenza pregnante, di portata assiologica, tra diritto canonico e diritto vaticano, con la preminenza 'gerarchica' del primo specie nella sua componente divina¹⁰, è dato dal *corpus* normativo sul processo penale che necessariamente deve coniugare le istanze di tutela del bene pubblico, da soddisfarsi mediante l'accertamento e la repressione dei reati, con quelle dei diritti delle vittime e pure di coloro che sono chiamati a partecipare al processo, prima indagati e in seguito come imputati. Posto che sono in gioco la libertà e la dignità delle persone, queste non possono non essere circondate da una serie di garanzie procedurali,

³ Su questa preesistente 'connaturalità' cfr. **W. HILGEMAN**, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione, Presentazione* di S.E. Mons. G. CORBELLINI, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012, p. 211 ss.

⁴ Cfr. Mt 22,15-22; Mc 12,13-17; Lc 20,20-26.

⁵ Così nel preambolo della Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, XCI (2020), pp. 57-68.

⁶ **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, 2ª ed., Edusc, Roma, 2022, p. 175.

⁷ Cfr. le ineccepibili spiegazioni di **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CCXXIX (2009), p. 343.

⁸ **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, cit., p. 179.

⁹ **P. GALLO**, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2020, p. 58.

¹⁰ Così **P. PAROLIN**, *Normativa vaticana e controllo di conformità canonica*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, II, a cura di J. MIÑAMBRES, B. EJEH, F. PUIG, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 1446: "il diritto canonico ha una preminenza, non solo quantitativa in ragione del numero delle disposizioni richiamate o richiamabili, ma anche logica e quindi anche, in qualche misura, gerarchica".



ciascuna delle quali costituisce il corollario di un diritto che spetta all'uomo in quanto tale e perciò è 'metapositivo', cioè attribuibile e giustiziabile pure laddove il legislatore non lo avesse formalizzato in una norma scritta. Così, nella Chiesa la centralità, superiormente fondata¹¹, dello *ius defensionis* nell'"ecosistema" processuale¹² è stata ribadita, per esempio, da Giovanni Paolo II nell'allocuzione al Tribunale apostolico della Rota romana del 26 gennaio 1989, ove il pontefice puntualizzava che tale diritto "deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo"¹³. Più di recente, papa Francesco, senza soluzione di continuità¹⁴, ha valorizzato il diritto di difesa in occasione della riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*¹⁵, ad esempio codificando la presunzione d'innocenza (can. 1321 § 1)¹⁶ ovvero rimarcandone l'osservanza nella procedura penale amministrativa (can. 1342 § 1)¹⁷.

Ma è soprattutto il can. 221 § 2 del *Codex Iuris Canonici* del 1983 che, nel riconoscere il diritto di essere giudicati secondo *iuris praescripta* da applicare con equità, sanziona ciò che Giovanni Paolo II ha definito il

"giusto processo [...] oggetto di un diritto dei fedeli", il quale "costituisce al contempo un'esigenza del bene pubblico della Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale"¹⁸.

¹¹ Cfr., per tutti, G. ERLEBACH, *Defensa [derecho de]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, II, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 999 ss.

¹² Così lo definiva uno dei più grandi esperti di diritto processuale canonico, Joaquín Llobell: cfr. quanto abbiamo riferito in G. BONI, *La tutela dei diritti e il giudizio penale nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIII (2021), p. 412 ss., con citazione dei numerosi e pregnanti contributi di questo illustre giurista, specialmente quanto al giusto processo penale.

¹³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 26 gennaio 1989, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXI (1989), p. 923, n. 4.

¹⁴ Cfr. il volume di G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991.

¹⁵ Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-4 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXIII [2021], pp. 534-555).

¹⁶ "Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur".

¹⁷ "Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium, servato can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608. Remedia poenalia et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu". Ci permettiamo di rinviare al nostro commento G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2022, pp. 1-131.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), p. 876, n. 7.



Un diritto che, essendo appunto riconducibile allo *ius divinum*, da una parte, non investe soltanto il *modus agendi* degli operatori di giustizia bensì innerva pure la legislazione di rito nel suo complesso affinché ogni fase processuale rifletta e attui i postulati del 'giusto processo ecclesiale'¹⁹; e, dall'altra, costituisce il coronamento del diritto del fedele al giudizio di cui al § 1 del can. 221. Il processo, del resto, è giusto nella misura in cui non si limita a conseguire la 'verità processuale' ma addviene, pur sempre attingendo la certezza morale "ex actis et probatis" (can. 1608 § 2), all'accertamento della 'verità sostanziale'²⁰: al tempo stesso, però, 'giusto' deve essere anche il processo, nel senso che va concepito e realizzato quale itinerario veritativo ove le esigenze di giustizia sono in primo luogo soddisfatte nelle 'tappe' che lo scandiscono, così da non disattendere e frustrare le spettanze intrasgredibili di ogni persona umana²¹. Riprendendo le parole di Giovanni Paolo II, nelle aule dei tribunali la giustizia sostanziale deve integrarsi con quella strumentale per la promozione e la salvaguardia di valori di ordine superiore: poiché un provvedimento giudiziario mai può dirsi autenticamente giusto quando calpesta e mortifica la posizione *in iudicio* del soggetto accusato di essere penalmente responsabile di un reato, procurando la lesione di 'beni' di primaria rilevanza tra cui emerge la libertà personale²².

¹⁹ "Questo diritto comprende quello al 'giusto processo', cioè di essere giudicato dal giudice competente (nonché imparziale), nel rispetto del diritto di difesa nella lite processuale (che comprende la possibilità di apportare prove, di godere di un'ulteriore istanza, di trovarsi su un piano di uguaglianza nel processo e tante altre esigenze). La legge processuale si deve basare su questi principi giuridici, in modo tale che il diritto al giusto processo si concretizza nel diritto al processo rispettoso della legge processuale (can. 221, § 2)": E. BAURA, T. SOL, *Chiesa, persone e diritti. Corso introduttivo al diritto canonico*, Edusc, Roma, 2022, p. 104. Non si può non ricordare il magistero sul punto di Joaquín Llobell, che abbiamo ripercorso in G. BONI, *Il contributo di Joaquín Llobell riguardo al giudizio penale nella Chiesa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini online*, I (2022), pp. 1-65.

²⁰ Al riguardo cfr. ampiamente G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: i principi, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 79-184.

²¹ Come osserva recentemente P. LO IACONO, *Applicazione della sanzione penale ed equità sostanziale: considerazioni canonistiche sul «giusto processo»*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), p. 137, il processo è "strumento volto ad accertare la verità nel pieno rispetto della dignità della persona umana. Il processo è però idoneo a svolgere siffatta duplice funzione - assicurare l'effettività dell'ordine giuridico garantendo al contempo i diritti fondamentali dell'uomo - soltanto se può essere qualificato 'giusto'".

²² Come, d'altronde, evidenziava BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII (2006), p. 136, "L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di



I principi del giusto processo, peraltro, sono stati vastamente esplicitati altresì nel magistero ecclesiastico rivolto *ad extra* nei confronti della comunità politica, ammonendosi che “L’attività degli uffici preposti all’accertamento della responsabilità penale, che è sempre di carattere personale, deve tendere alla rigorosa ricerca della verità e va condotta nel pieno rispetto della dignità e dei diritti della persona umana”²³. Vi sono, dunque, finalità precise e confini non varcabili che connotano l’esercizio della giurisdizione penale a presidio dei diritti fondamentali anche nelle realtà secolari, non escluso lo Stato della Città del Vaticano, ove le norme processuali devono essere elaborate in funzione di tali diritti specialmente sulla base del raccordo tra le norme medesime e il diritto canonico, come esplicitato nella Legge sulle fonti del diritto del 2008: *ius Ecclesiae* che è, inopinatamente, il grande assente nel processo che ha sollecitato queste riflessioni²⁴.

conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l’oggettività, la tempestività e l’efficacia delle decisioni dei giudici”.

²³ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio di dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 220, n. 404.

²⁴ Il raccordo tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano, tra l’altro, si è intensificato nel corso degli ultimi quindici anni a seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione di parte della legislazione vaticana - specialmente in materia penale, economica e finanziaria - e della giurisdizione degli organi di giustizia vaticani a soggetti ed enti afferenti alla Santa Sede in senso lato. Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “La Sede Apostolica” per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, 30 dicembre 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), pp. 7-8; **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Ai nostri tempi” sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale*, 11 luglio 2013, *ivi*, CV (2013), pp. 651-653; **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “La promozione dello sviluppo” per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, 8 agosto 2013, *ivi*, CV (2013), pp. 811-813; **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “La tutela dei minori” sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, *ivi*, CXI (2019), pp. 485-487. Si veda anche **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “La diligenza” sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, 19 maggio 2020, *ivi*, CXII (2020), pp. 487-489, con la quale il pontefice ha varato una normativa comune per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano e disposto l’estensione della giurisdizione dei tribunali vaticani alle controversie circa atti e provvedimenti delle procedure regolate dalle norme sui contratti pubblici: cfr. *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, 19 maggio 2020, *ivi*, CXII (2020), pp. 489-533; *Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, 19 maggio 2020, *ivi*, CXII (2020), pp. 533-539. Di tale normativa ci occuperemo in seguito, nell’ultima parte di questo lavoro (cfr. *infra*, § 4.2). Sono poi seguite altre disposizioni: da ultimo, cfr. **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio con la quale vengono modificati e integrati il Motu Proprio “sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, del 19 maggio 2020, e le relative “Norme” e “Tutela giurisdizionale”*, 27 novembre 2023, in *L’Osservatore Romano*, 16 gennaio 2024, pp. 7-11.



Della sua priorità e preminenza ha invece sempre tenuto debitamente conto in passato la giurisprudenza penale vaticana, nella consapevolezza dell'irripetibilità del relativo impianto statutale. Basti qui solo ricordare le pronunce redatte dal compianto professor Piero Antonio Bonnet, giudice del Tribunale di prima istanza, il quale ribadiva che lo *ius divinum* "alimenta contenutisticamente ogni prescrizione normativa" in vigore in un ordinamento, come quello vaticano, nel quale il *munus legiferandi* rinviene nella "norma divina [...] un limite insuperabile, ma anche un *paradigma* obbligato per il Legislatore umano"²⁵: il diritto positivo dunque poggia su fondamenta oggettive, sulla *rationabilitas* che salvaguarda tanto l'ordine sociale quanto il bene individuale. L'autorità legislativa vaticana, di conseguenza, non può che fare proprio il giusto processo e i suoi corollari, stabilendone in via determinativa i contenuti e le garanzie così da mutuare, con gli opportuni adattamenti, principi e istituti innestati nell'esperienza giuridica della Chiesa e volti a tutelare, tra l'altro, proprio per il loro inscindibile ancoramento alla legge divina, il diritto di difesa²⁶ e il "diritto ad avere giustizia"²⁷. Trattasi di limitazioni connaturate al concreto dispiegarsi della funzione legislativa che parimenti la Corte d'Appello vaticana non ha potuto fare a meno di rilevare, ponendo in risalto l'impossibilità di "negare valore preminente ai principi di diritto naturale"²⁸.

Segnatamente, a parere della Corte, con riguardo alle "norme procedimentali" l'influsso di questi principi "si esercita prevalentemente, se non esclusivamente, nei confronti del Legislatore positivo, il quale a quei principi deve dare concreta articolazione attraverso le norme di diritto positivo", mentre a livello giurisprudenziale è possibile farvi ricorso "come criterio guida dell'attività ermeneutica delle norme positive che disciplinano la materia

²⁵ **TRIBUNALE**, sentenza 7 luglio 2016, proc. penale Prot. N. 71/15 Reg. Gen. Pen., in *Annali di diritto vaticano 2017*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 157 e 176 (nn. 46 e 53 - *In fatto e in diritto*).

²⁶ Come si legge in **TRIBUNALE**, sentenza 25 luglio 2008, causa N. 107/2008 Ruolo Generale, in *Annali di diritto vaticano 2016*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 165, "Essendo dunque il diritto canonico fonte primaria, non può dubitarsi dell'applicazione [...] delle norme e dei principi di quell'ordinamento, nell'ambito del quale un principio fondamentale è costituito dal diritto di difesa, anche questo basato sul *ius divinum* (inteso quale giustizia ed equità)" (*Diritto*). Ancora, in **TRIBUNALE**, sentenza 29 novembre 2008, procedimento penale Prot. n. 117/03 Reg. Gen. Pen., in *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, a cura di G. DALLA TORRE, G. BONI, Giappichelli, Torino, 2014, p. 311, si ribadisce "l'impreteribile diritto di difesa radicato nello stesso diritto divino" (n. 11 - *Fatto e diritto*).

²⁷ **TRIBUNALE**, sentenza 6 giugno 2009, causa n. 109/2008 Ruolo Generale, in *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., p. 322, ove si rammenta che "il diritto ad avere giustizia è un diritto naturale, quindi, come tale, non preteribile e comunque presente nell'ordinamento canonico" (n. 5 - *Diritto*).

²⁸ **CORTE D'APPELLO**, sentenza 3 ottobre 1995, causa N. 44/1995 Ruolo Generale, in **C. VENTRELLA MANCINI**, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, Cacucci, Bari, 2020, p. 243 (n. 3.2 - *Motivi della decisione*).



specificata²⁹. La giurisprudenza vaticana è, sul punto, coralmente unanime³⁰.

Sussiste del pari, negli estensori di queste sentenze, la lucida consapevolezza che il pontefice, anche nel suo ruolo di legislatore, non possa esercitare incondizionatamente le proprie prerogative sovrane, nonostante sia titolare della “pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”, come recita anche l’art. 1 della nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023³¹. Il sovrano dello Stato d’altronde soggiace a talune condizioni cui anche il pastore della Chiesa universale non può non essere astretto: suggellando ancora una volta il nesso, peculiare e indissolubile, tra l’ordinamento vaticano e quello canonico. Infatti, lo *ius Ecclesiae* e i testi ascrivibili al *munus docendi* forniscono la griglia di lettura del diritto e dell’assetto istituzionale vaticano: così è acquisizione consolidata e indiscussa che il papa, come affermò Benedetto XVI all’alba del suo pontificato, “non è un sovrano assoluto il cui pensare e volere sono legge”³². E, qualche anno prima, la Congregazione per la dottrina nella fede, cui all’epoca era preposto lo stesso cardinale Joseph Ratzinger, nel solco delle fonti della divina rivelazione, poté ribadire con fermezza che “Il Romano Pontefice è - come tutti i fedeli - sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica”, “non decide secondo il proprio arbitrio” e si attiene a “limiti che procedono dalla legge divina e dall’inviolabile costituzione divina della Chiesa”³³. Da ultimo, Francesco non ha esitato a ricordare che il successore di Pietro, pur essendo al vertice della gerarchia ecclesiastica, “non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma

²⁹ CORTE D’APPELLO, sentenza 22 luglio 1998, causa N. 61/1997 Ruolo Generale, in C. VENTRELLA MANCINI, *La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 345 (n. 4.3 - *Motivi della decisione*). Altrove l’organo di giustizia ha puntualizzato che “le norme positivamente esistenti e vigenti, ove si appalesi la necessità od anche l’opportunità di interpretarle anche sul piano operativo ed applicativo, trovino mezzo legittimo ermeneutico anche e in primo luogo in quell’insegnamento Pontificio, di valore universale ed in qualche modo attingente lo stesso diritto naturale, che il messaggio evangelico illumina, ispira ed alimenta. /Questo anche in una prospettiva di adeguamento equitativo di norme positive le quali non possono, nell’ordinamento in cui si muovono gli organi giurisdizionali, cui è sottoposta la questione in esame o altre similari, scostarsi dall’insegnamento di quel Supremo magistero”: CORTE D’APPELLO, sentenza 14 dicembre 1998, causa N. 62/1998 Ruolo Generale, *ivi*, p. 370 (n. 30 - *Motivi della decisione in fatto e in diritto*).

³⁰ Si veda anche CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 11 dicembre 2015, Prot. pen. N. 10/2015 Reg. Pen. Gen., in *Annali di diritto vaticano 2016*, cit., pp. 242-243, ove, tra le altre affermazioni, si precisa che il diritto di difesa postula la garanzia di “un tempo congruo per valutare, prima, e interloquire, poi, efficacemente [...] come richiesto dai principi generali del diritto processuale penale [...] e comunemente richiesto anche negli ordinamenti processuali moderni” (n. 15 - *In diritto*).

³¹ FRANCESCO, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 13 maggio 2023, in *L’Osservatore Romano*, 13 maggio 2023, pp. 10-11.

³² BENEDETTO XVI, *Omelia nella Messa di insediamento alla Cattedra episcopale romana*, 7 maggio 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII (2005), p. 752.

³³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Considerazioni «Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa»*, 31 ottobre 1998, in *L’Osservatore Romano*, 31 ottobre 1998, p. 7 (n. 7).



dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati”³⁴. Egli, pertanto, se per un verso ha potestà suprema sulla Chiesa medesima (can. 331 del *Codex Iuris Canonici*) e può modificare le norme di produzione umana ovvero derogare a esse, per l’altro è in linea di principio tenuto alla loro osservanza - “*Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti*” (can. 11 del *Codex Iuris Canonici*) -, posto che definiscono razionalmente e *secundum iustitiam* il retto ordine della società ecclesiale³⁵. E comunque non è ammissibile il travalicamento delle frontiere tracciate dallo *ius divinum* perché la potestà primaziale “è certamente suprema ma non affatto assoluta”³⁶: se così non fosse, si assisterebbe al capovolgimento e al tradimento della connotazione ministeriale che riflette la vocazione del primato petrino al servizio del popolo di Dio³⁷, pure attraverso il dovuto ossequio agli “ambiti di legittima autonomia dei fedeli”³⁸.

Nonostante le bizzarre asserzioni che sono circolate, spesso frutto di incompetenza e ignoranza sulla genuina realtà ecclesiale assisa sulla *Traditio*, tali granitiche acquisizioni sono trasponibili nella Città del Vaticano, ove il monarca non è certamente *legibus solutus*³⁹, sia in ragione della centralità dello *ius canonicum* nell’economia giuridica vaticana, sia “altresì per la natura ed i fini del Vaticano [...] in relazione alla Santa Sede”⁴⁰. In altre parole, il diritto canonico, segnatamente nel suo

³⁴ FRANCESCO, *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi*, 17 ottobre 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), p. 1144. Suscita una certa perplessità, perché incompatibile con tali affermazioni che rischiano di apparire vuotamente retoriche, l’ostinazione del Tribunale vaticano a ritenere aprioristicamente impossibile chiamare il papa a testimoniare - naturalmente senza poterlo in alcun modo obbligare -, ma pure che ogni riferimento al ruolo da lui svolto nelle vicende *de quibus* debba essere ottenebrato, vietando ogni domanda al riguardo.

³⁵ Come osserva efficacemente E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 312, “Un tema ricorrente nella dottrina canonistica è la soggezione o meno del legislatore alla sua propria legge. La questione deve essere affrontata superando una concezione della legge che possa essere in qualche modo volontaristica o ricondotta ad una visione in cui la legge sarebbe un atto di dominio personale volontario in cui il legislatore sarebbe il padrone. Al contrario, poiché il legislatore in quanto persona fisica è anche membro della comunità, egli è sottoposto all’ordine giusto stabilito per la società”.

³⁶ Così G. BONI, *La potestà del Papa è suprema, ma non assoluta o illimitata*, in *La Nuova Bussola Quotidiana*, 5 dicembre 2023, consultabile all’indirizzo internet www.lanuovabq.it (nello stesso sito *web* è disponibile anche la seconda parte dell’articolo, dal titolo *Il potere del Papa: servizio alla trasmissione della fede*, 6 dicembre 2023).

³⁷ “L’ufficio di presidenza e di governo universale tuttavia non può che svolgersi nella Chiesa e per la Chiesa. Tale subordinazione concettuale esprime la *concezione funzionale o ministeriale della società ecclesiastica*. La gerarchia non è evidentemente uno *status* personale di dominio e superiorità ma uno specifico compito di cura e di servizio, per quanto (a maggior ragione nel caso del Papa) assistito da singolari onori e prerogative”: M. DEL POZZO, *L’estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 212.

³⁸ J.I. ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, Edusc, Roma, 2023, p. 257.

³⁹ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 45.

⁴⁰ G. BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in *Il*



costituente divino, è garante dell'innata strumentalità dell'apparato e del diritto statuali che non può essere in alcun modo sovvertita. Ma se, in virtù del diritto canonico, l'ipotetica rivendicazione di un prepotente 'L'État c'est moi' o di altro motto simile, nella loro autocratica (e rozza) categoricità sarebbe, con riferimento al papa, prima ancora che stigmatizzabile, neppure concepibile, d'altro canto non sarebbe neppure plausibile "assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale"⁴¹ qualora, all'interno delle mura leonine, si insediassero l'arbitrio e la prevaricazione: conculcando quel 'catalogo' di diritti e libertà individuali al contrario difeso tenacemente e orgogliosamente dalla Santa Sede *ad intra* e *ad extra Ecclesiae*⁴². Il romano pontefice e, non dissimilmente, le strutture vicarie che reggono lo Stato secondo la triplice articolazione della potestà di governo devono allora maturare costantemente "una capacità di discernimento e una sensibilità del tutto peculiari" che si manifesta appieno tanto nel procedimento nomopoietico, cosicché si confermi che il diritto canonico è prima fonte normativa nell'ordinamento vaticano: quanto nella successiva fase di applicazione della prescrizione legislativa, durante la quale la valenza ermeneutica del diritto ecclesiale attinge il suo momento culminante, "permettendo a quello vaticano di mantenere la stessa direzione, correndo entrambi su binari paralleli, rivolti a un traguardo ontologicamente coincidente"⁴³. Una coincidenza ontologica che deve quindi ineluttabilmente materializzarsi nell'operato dei magistrati vaticani, dimodoché il "controllo di conformità canonica"⁴⁴ - per parafrasare il titolo indovinatissimo di un saggio del cardinale Parolin - non cada in una sorta di 'oblio pratico', tale da travisare lo 'statuto deontico' del diritto vaticano nonché, al contempo e inevitabilmente, la funzione servente dello Stato nel quale esso è concretamente applicato⁴⁵: inverandosi cioè

diritto penale della Città del Vaticano, cit., pp. 94-95.

⁴¹ Così recita la premessa al Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXI (1929), p. 209.

⁴² Come abbiamo commentato, "un ordinamento vaticano che col suo diritto - e la sua giurisdizione - travalicasse, alterasse, addirittura calpestasse e asfissiasse quello canonico *cui prodest*, anzi *cui bono*? Qualora la sovranità e la realizzazione dei fini della Santa Sede fossero scalfite o messe a repentaglio dallo Stato o dal diritto vaticano - il cui scopo non può in alcun modo essere divergente -, per ciò stesso essi risulterebbero depauperati se non proprio spogliati d'ogni ragion d'essere: tanto più se le involuzioni giuridiche fossero in qualche modo subite perché intime *ab extrinseco*": G. BONI, *L'ordinamento canonico' come 'primo criterio di riferimento interpretativo' del diritto vaticano: una rilevanza crescente*, in *Jus-Online. Rivista di scienze giuridiche*, rivista telematica (<https://jus.vitaepensiero.it>), VIII (2022), 6, p. 164.

⁴³ G. BONI, *L'ordinamento canonico'*, cit., p. 134.

⁴⁴ Cfr. P. PAROLIN, *Normativa vaticana e controllo di conformità canonica*, cit.

⁴⁵ Come si è osservato in G. BONI, *L'ordinamento canonico'*, cit., pp. 147-148, "La regola aurea del diritto canonico come primo criterio di riferimento interpretativo si innalza [...] a clausola di sicurezza che è stata stilata *expressis verbis* dal legislatore vaticano davvero provvidenzialmente: nonostante tale positivizzazione non fosse, a rigore, indispensabile. Perché, a monte, la *ratio* intrinseca a questo congegno di salvaguardia di una non frangibile compattezza ordinamentale consiste proprio in quel



eminentemente nel procedimento penale a riprova dell'effettività del 'giusto processo vaticano'. Come risalta senza ombra di dubbio, ci troviamo, a queste latitudini, al cuore della sussistenza stessa dello Stato del papa.

Volgendo ora rapidamente lo sguardo sul quadro delle fonti positive vaticane, viepiù incrementatosi nell'intensa stagione riformatrice degli ultimi vent'anni, che ha subito un'accelerazione a seguito della stipulazione della Convenzione monetaria con l'Unione Europea del 17 dicembre 2009⁴⁶, si può ricavare agevolmente come siano state introdotte importanti 'dichiarazioni di principio' in materia processualpenalistica. Anzitutto attraverso l'art. 35 della Legge 11 luglio 2013, n. IX, rubricato significativamente *Giusto processo e presunzione d'innocenza*, con il quale è stato introdotto nel Codice di procedura penale applicato in Vaticano l'art. 350 *bis*, che recita:

"Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire. /Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata"⁴⁷.

L'art. 26, primo comma, della Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario invece afferma, nel Titolo VI *Degli avvocati*, che "Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Da ultimo, la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano stabilisce, in riferimento alla funzione giudiziaria, che "In ogni processo è garantita l'imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti" (art. 21, quarto comma): una puntualizzazione, questa, assente nella precedente Legge fondamentale del 2000⁴⁸. Tuttavia, celebrare come una 'rivoluzione copernicana' ovvero come traguardi epocali tali previsioni normative pare davvero, più che esagerato, inconsapevole della *substantia* dell'ordinamento vaticano: la promulgazione di tali norme è stata forse pubblicitariamente efficace, ma sostanzialmente nulla ha aggiunto a principi che già vigevano appieno nell'ordinamento canonico⁴⁹ - anzi in

riportare il diritto vaticano - e quindi ogni norma - in esso acclusa nonché lo Stato che di esso si giova al fine strumentale per il quale è stato concepito e per il quale vale la pena perseverare".

⁴⁶ Cfr. Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano, 17 dicembre 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CII (2010), pp. 60-65.

⁴⁷ **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**, Legge 11 luglio 2013, n. IX recante modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LXXXIV (2013), pp. 109-131. Sul tema rinviamo, per tutti, a **M. PISANI**, "Giusto processo" e "presunzione d'innocenza" nella recente legislazione vaticana, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, VIII (2013), p. 609 ss.

⁴⁸ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2000, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LXXI (2000), pp. 75-83.

⁴⁹ Abbiamo sottolineato lo stesso concetto riferendo della previsione relativa alla presunzione di innocenza inserita nel § 1 del can. 1321 dalla recente e già citata riforma



esso addirittura sovente affondano le loro più risalenti matrici⁵⁰ - e, dunque, nell'ordinamento vaticano. Nella legislazione del quale, proprio per essere dal primo nutrito, da sempre vige

“una nozione assai più ampia e impegnativa, in quanto corrispondente a quella di ‘processo giusto’. Un processo - si vuol dire - dove la ‘giustizia’ consiste non tanto, non soltanto, nella corretta applicazione delle regole (poniamo: le regole del pluriemendato codice italiano del 1913), ma in particolare e soprattutto nella giustizia del risultato, cioè della sentenza finale. Il tutto in sintonia con le antiche tradizioni e con la disciplina del canone 221 § 2, del Codice di Diritto Canonico del 1983, il quale conferisce ai fedeli il diritto di essere giudicati nel rispetto della legge applicata secondo equità (*‘... iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis’*)⁵¹.”

Cadenzando la riserva di legge, la ragionevole durata del processo, il diritto di difesa, l'imparzialità del giudice e il contraddittorio, il legislatore vaticano ha semplicemente formalizzato e implementato nella minuscola realtà giuridica d'Oltretevere il modello del giusto processo: seguendo il *trend* ampiamente invalso in numerosi Paesi, in particolare in quelli aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che dedica un intero articolo al *Diritto a un equo processo* enumerando prima i diritti di ogni persona e poi quelli dell'accusato nel giudizio penale⁵², nonché negli Stati membri

del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*: cfr. **G. BONI**, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus* in *Ecclesia*, cit., p. 55 ss.

⁵⁰ Cfr. **K. PENNINGTON**, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano, 2005, p. 43 ss.; **V. PALESTRO**, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993)*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 102 ss.

⁵¹ **M. PISANI**, “Giusto processo” e “presunzione d'innocenza”, cit., p. 616.

⁵² Rileva perentoriamente **J.I. ARRIETA**, *Codice di norme vaticane*, 2^a ed., Edizioni Santa Croce, Roma, 2021, p. 244, nel commentare il nuovo art. 350 bis c.p.p.: “Seguendo i criteri tracciati dall'art. 6 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* [...], la norma afferma il diritto ad un equo processo”. Riportiamo per comodità l'art. 6 Cedu: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. /2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. /3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore,



dell'Unione Europea che aderiscono alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione medesima, la quale include ben quattro articoli nel Capo VI, rubricato *Giustizia*⁵³. Il sistema stabilito nella Cedu e monitorato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, analogamente, quello incentrato sulla Carta dei diritti e presidiato dalla giurisdizione della Corte di giustizia lussemburghese dispiegano, del resto e come si vedrà in seguito⁵⁴, un'efficacia persuasiva e pervasiva nella Città del Vaticano, sebbene la Santa Sede non abbia formalmente aderito né alla Convenzione né alla Carta. Questo anche perché, nell'età della globalizzazione, i sistemi giuridici sono tra loro interdipendenti o comunque interconnessi, partecipando a un processo graduale e oramai inarrestabile di uniformazione che rifugge l'isolamento e favorisce l'integrazione nella comunità internazionale tramite l'accettazione di un patrimonio giuridico comune⁵⁵. In questo modo, è possibile non solo incentivare forme di cooperazione tra soggetti di diritto internazionale, statuali e non, ma soprattutto presentarsi sullo scenario internazionale come attori affidabili che fanno propri e attuano i principi e i valori di tale patrimonio condiviso. Come ha di recente rilevato anche l'attuale promotore di giustizia vaticano, Alessandro Diddi, la *Civitas* vaticana può sottrarsi alla "censura di autoreferenzialità", mossa da coloro che lamentano l'assenza di controlli interni ed esterni sui provvedimenti legislativi e giudiziari vaticani, recependo e dipanando i principi del giusto processo e coniugandoli con le peculiarità irripetibili dello Stato e del suo diritto per scongiurare "un *vulnus* dell'intero sistema giudiziario in termini analoghi a quanto avviene negli altri ordinamenti"⁵⁶. La Legge sulle fonti del diritto comprova dunque l'intento del legislatore di adeguare il diritto vaticano agli *standards* normativi e assiologici ampiamente diffusi su scala globale nel prevedere che "L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e

poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

⁵³ Si vedano in particolare gli artt. 47 (*Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*), 48 (*Presunzione di innocenza e diritti della difesa*), 49 (*Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene*) e 50 (*Diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato*) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

⁵⁴ Cfr. *infra*, §§ 2 e 3.

⁵⁵ Alla luce delle recenti riforme del diritto penale vaticano sostanziale e processuale, J.I. ARRIETA, *Introduzione*, in *Codice vaticano di procedura penale*, a cura di J.I. ARRIETA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, p. 9, ha osservato che "le modifiche al Codice di procedura penale hanno comportato l'abrogazione dei vecchi testi e la loro sostituzione con nuove disposizioni condivise universalmente dagli Stati. Di conseguenza, tali nuove norme promulgate dal Legislatore vaticano assumono la condizione di norme primarie dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1, 2° della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto".

⁵⁶ A. DIDDI, *I novant'anni del codice di procedura penale dello Stato vaticano*, in *Diritto e religioni*, XIV (2019), 1, p. 173.



altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1" (art. 1, quarto comma)⁵⁷.

La clausola di salvaguardia posta a chiusura della disposizione previene peraltro l'applicazione di norme di diritto internazionale che contrastino con i principi generali del diritto della Chiesa e perciò con l'„ordine pubblico interno" vaticano⁵⁸: ma richiama ancora una volta quella preminenza dello *ius canonicum* che pure, nell'esaltazione talora acritica delle fonti esterne, si fatica a interiorizzare e a percepire nella sua priorità. Del resto, le stesse interrelazioni sempre più frequenti tra diritto vaticano e diritto internazionale non possono non essere influenzate dal diritto canonico, il quale tuttavia, pur precedendo, per così dire, il secondo, non si pone in antitesi bensì converge con il nucleo fondamentale di garanzie che definiscono i tratti essenziali del giusto processo⁵⁹: i cui principi sono, sia per la Chiesa sia per lo Stato vaticano, a monte invariati nel diritto divino naturale. Tutto ciò rende permeabile l'ordinamento canonico, che "risente dello spirito del tempo"⁶⁰, alle conquiste tecniche volte a meglio orchestrare e a rinsaldare gli strumenti di tutela della dignità della persona umana: sospingendo il legislatore canonico e, a seguire, quello vaticano a compiere uno sforzo di traduzione normativa all'insegna dell'efficienza dei presidi che nel processo proteggono l'individuo dai soprusi dell'autorità, non tanto (o meglio: non solo) per osservare in modo scrupoloso gli obblighi internazionalmente assunti⁶¹, quanto piuttosto per cogliere appieno lo 'spirito' che informa, ferme restando le proprie specificità, l'edificio

⁵⁷ Cfr. G.P. MILANO, *La conformazione del diritto vaticano al diritto internazionale*, in *Diritto e religioni*, XV (2020), 1, p. 88 ss.

⁵⁸ Così A. SARAIS, *Il rapporto tra diritto vaticano e diritto internazionale, con particolare riferimento ad alcuni recenti sviluppi normativi*, in *Finanze vaticane e Unione Europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, a cura di E. BANI, P. CONSORTI, il Mulino, Bologna, 2015, p. 116.

⁵⁹ "È indubbio che, da un punto di vista generale, quei valori non sono estranei all'ordinamento il quale, a norma dell'art. 4 della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI, ha subordinato i fenomeni di recepimento normativo della legislazione italiana alla condizione che le leggi importate non risultino contrarie ai precetti di diritto divino ed ai principi generali del diritto canonico, fonti nelle quali quei principi su cui si fonda il giusto processo possono essere certamente rinvenuti": A. DIDDI, *I novant'anni*, cit., p. 173.

⁶⁰ G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, III, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 1308.

⁶¹ Tra le numerose convenzioni internazionali alle quali la Santa Sede ha aderito e che richiamano in qualche modo il giusto processo si possono ricordare, a titolo esemplificativo: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, che salvaguarda il diritto di difesa (art. 11, terzo paragrafo; art. 25, terzo paragrafo) e i principi del giusto processo (art. 24, secondo paragrafo); o la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, che tutela i diritti di difesa (art. 30, quarto paragrafo; art. 32, quinto paragrafo) e fa salvo il principio della presunzione d'innocenza (art. 30, sesto paragrafo). Cfr. quanto si osserverà anche in seguito (§§ 2.1 e 2.2).



normativo ecclesiale e quello vaticano, tra loro distinti ma in alcun modo separati⁶².

1.2 - Il processo penale vaticano alla prova dei fatti. Anomalie e criticità scaturite dai quattro *Rescripta ex audientia Sanctissimi* di papa Francesco

Premesse queste indispensabili delucidazioni sul diritto vigente in Vaticano, volte a correggere affermazioni equivoche e ambigue, se non marchianamente errate, che sono state propalate al riguardo, va notato come la sentenza del 16 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano dopo oltre ottanta udienze⁶³, sia rimbalzata immediatamente alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali, suscitando un'eco massmediatica senza precedenti per la notizia, tra l'altro, della condanna inflitta Oltretevere, per la prima volta nella storia da un organo giudiziario vaticano, a un cardinale, dunque a un ecclesiastico di alto rango. Ne *L'Osservatore Romano*, il quotidiano ufficiale della Santa Sede, è apparso un articolo dai toni quasi apologetici, intitolato *Un processo che ha garantito i diritti di tutti*, nel quale il giornalista Andrea Tornielli ha asseverato senza tentennamenti che "Si è intrapresa la via trasparente e necessaria di un regolare processo di fronte alle denunce presentate e agli elementi emersi nella fase delle indagini e dell'istruttoria": papa Francesco, si prosegue, "ha lasciato che la giustizia seguisse il suo corso ordinario e istituzionale" non interferendo nella celebrazione di un

"processo equo, che si è interamente giocato nel dibattito, nel pieno rispetto delle garanzie per gli imputati [...] avendo preso in debita considerazione le istanze dei loro difensori e soprattutto senza mai plasmare le norme alle convenienze dell'accusa".

⁶² Come affermava con chiarezza G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione*, cit., p. 1308, il diritto della Chiesa "partecipa della più ampia esperienza giuridica, e come nel divenire della storia ha ceduto valori, principi, norme, istituti ai diritti secolari, così ha anche recepito quanto la civiltà giuridica raggiunta negli ordinamenti secolari ha via via espresso, seppure compatibilmente con la propria peculiare identità e le proprie peculiari esigenze. Non deve quindi sorprendere se nella nostra età, che per reazione alle degenerazioni del positivismo giuridico è venuta ad affermare con forza, tra le spettanze fondamentali ed inviolabili della persona umana, quella al 'giusto processo', il legislatore ecclesiastico abbia ulteriormente sviluppato in senso garantistico le norme regolative del processo".

⁶³ Cfr. il comunicato del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano apparso nel bollettino della sala stampa della Santa Sede del 16 dicembre 2023, consultabile all'indirizzo internet <https://press.vatican.va>: "Con la sentenza emessa oggi, dopo 86 udienze, il Tribunale ha definito il giudizio di primo grado del processo a carico di dieci imputati e quattro società, che - come è noto - aveva ad oggetto plurime vicende (distinte, pur se con profili di connessione oggettiva e soggettiva), la principale delle quali è nota con riferimento al palazzo sito in Londra, 60 Sloane Avenue". Nel medesimo bollettino è stato pubblicato anche il dispositivo della sentenza.



Se ne trae quindi la conclusione che nella Città del Vaticano “la giustizia viene amministrata senza scorciatoie, seguendo il codice di rito, nel rispetto dei diritti di ogni persona e della presunzione di innocenza”⁶⁴.

Ci si deve tuttavia domandare, come giuristi, se queste apodittiche affermazioni corrispondano davvero a quanto accaduto nel procedimento in questione. Infatti, anche prescindendo dall’analisi sia degli atti processuali sia dei profili di merito della vicenda e concentrando l’attenzione solamente su alcuni documenti che già sono trapelati all’esterno nel corso della fase dibattimentale, risultano facilmente individuabili talune macroscopiche e sconcertanti trasgressioni dei capisaldi elementari del giusto processo con cui abbiamo esordito, *in primis* ascrivibili al diritto divino naturale e condivisi a livello internazionale: correndo il rischio di compromettere gravemente la credibilità *ad extra* della *Civitas* vaticana, ma soprattutto - ciò che è molto più dirompente e devastante - con nefaste ripercussioni pure sulla Santa Sede in conseguenza del sostanziale sovvertimento del rapporto di ancillarità che lega la prima alla seconda. Una vicenda che non solo potrebbe confinare la Santa Sede ai margini della comunità internazionale a motivo della violazione di precisi obblighi pattizi - fra tutti, quelli sanciti nella Convenzione monetaria con l’Unione Europea del 2009 - e, comunque, di quel nucleo di principi e valori che accomunano le legislazioni e le prassi processuali invalse negli Stati di diritto: ma, ben più rovinosamente, deve sospingere a interrogarsi sulla sopravvivenza stessa dello Stato d’Oltretevere, che avrebbe smarrito la sola funzione per cui è stato creato.

Ci riferiamo in particolare a quattro *Rescripta ex audientia Sanctissimi*⁶⁵, concessi da papa Francesco ‘in via riservata’ al promotore di giustizia vaticano in un arco temporale compreso tra luglio 2019 e febbraio 2020 e resi di pubblico dominio nel dicembre 2021⁶⁶ solamente dopo la loro produzione in giudizio nel precedente mese di giugno⁶⁷: a riprova che mentre era in corso la fase istruttoria⁶⁸ gli indagati e i rispettivi difensori legali erano del tutto all’oscuro di questi provvedimenti che hanno inciso in misura considerevole sulla

⁶⁴ A. TORNIELLI, *Un processo che ha garantito i diritti di tutti*, in *L’Osservatore Romano*, 18 dicembre 2023, p. 10.

⁶⁵ A tali *Rescripta* ha fatto recentemente riferimento il presidente del Tribunale vaticano, G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, in *Diritto e religioni*, XVII (2022), 2, p. 237.

⁶⁶ Cfr. *Processo fondi Segreteria di Stato: istituito il regime speciale* (articolo firmato G.M.), in *Silere non possum*, 16 dicembre 2021, consultabile all’indirizzo internet <https://silerenonpossum.com>.

⁶⁷ Ciò è quanto ha rivelato l’avvocato L. PANELLA, difensore dell’imputato E. Crasso: cfr. l’intervista rilasciata a P. NANO e pubblicata con il titolo *Al processo Becciu, la difesa di Enrico Crasso, Luigi Panella: “Processo privo di ogni fondamento”*, in *Prima Pagina News*, 13 novembre 2023, all’indirizzo www.primapaginaneews.it.

⁶⁸ S. CERNUZIO, *Condanne per 37 anni di carcere agli imputati. Il cardinale Becciu riconosciuto colpevole di truffa e peculato*, in *L’Osservatore Romano*, 18 dicembre 2023, p. 10, ove si informa che, terminata la fase istruttoria, il “processo” è “iniziato il 27 luglio 2021”.



medesima, a grave discapito della posizione processuale dei soggetti coinvolti. Il primo *Rescriptum* del 2 luglio 2019 fa seguito a un'informativa dell'Istituto per le opere di religione circa "la richiesta di effettuare un finanziamento consistente 'per ragioni istituzionali'", in relazione alla quale occorre verificare sia i profili di legittimità e di liceità della somma e delle finalità dell'investimento sia "la piena conformità alla vigente normativa valutaria e bancaria". Allo scopo di permettere all'Istituto di effettuare gli accertamenti necessari "con il massimo rigore e la massima riservatezza a tutela del superiore interesse della Santa Sede e dello Stato", il pontefice dispone che l'Istituto medesimo possa agire "in deroga agli obblighi di segnalazione ad altre Autorità dello Stato di cui all'art. 40 e ss. della Legge n. XVIII dell'8 agosto 2013", benché debba "dare dettagliata notizia di quanto a sua conoscenza all'Ufficio del Promotore di Giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 del c.p.p.", vale a dire del Codice di rito applicato in Vaticano⁶⁹ che obbliga il pubblico ufficiale a fare denuncia tramite rapporto quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio. Infine, "per le attività di indagine necessarie", si sono ampliate notevolmente le attribuzioni del promotore di giustizia, stabilendo che questi possa procedere

"nelle forme del rito sommario [in luogo dell'istruzione formale: N.d.A.⁷⁰] sino alla conclusione delle indagini stesse. Con facoltà di adottare direttamente, ove necessario, in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare"⁷¹,

pure particolarmente afflittivo e dunque limitativo della libertà personale - con effetti intimidatori alquanto invasivi -, senza alcuna supervisione⁷².

Il secondo *Rescriptum* sopraggiunge il 5 luglio 2019 e, riferendosi specificatamente

"alle indagini in corso da parte dell'Ufficio del Promotore di Giustizia riguardanti attività finanziarie che vedono coinvolte autorità interne della Santa Sede" nonché "alle prerogative concesse all'Ufficio del Promotore di Giustizia ed all'Istituto per le Opere di Religione con *Rescriptum ex audientia* del 2 luglio 2019",

⁶⁹ L'art. 8 della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto vaticano stabilisce che "Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane", ossia il Codice di Procedura Penale entrato in vigore in Italia nel 1913 (il cosiddetto 'Codice Finocchiaro Aprile').

⁷⁰ Per la disciplina dell'istruzione formale e di quella sommaria si vedano rispettivamente gli artt. 187-276 e 277-294 del Codice di Procedura Penale.

⁷¹ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 2 luglio 2019.

⁷² Cfr. art. 303 ss. del Codice di Procedura Penale. Per una sintetica analisi della disciplina prevista nel Codice di Procedura Penale applicato in Vaticano sull'istruzione sommaria e formale nonché sull'adozione di misure cautelari si rinvia ad A. DIDI, *I novant'anni*, cit., pp. 176-187.



conferisce penetranti poteri istruttori sino ad allora non contemplati nella legislazione processuale in vigore: così, si prevede

“che tra i poteri di cui all’art. 2387 [il riferimento è in realtà all’art. 238: N.d.A.], ultimo comma, c.p.p.⁷³ siano compresi l’adozione di strumenti tecnologici idonei ad intercettare utenze fisse, mobili, nonché ogni altra comunicazione anche di tipo elettronico; / che tali poteri potranno essere esercitati nei confronti di soggetti le cui attività di comunicazione siano ritenute utili per lo svolgimento delle indagini”.

Infine, il papa autorizza lo svolgimento di tali attività “con il più assoluto riserbo” per un periodo massimo di trenta giorni “a partire dalla data della loro attivazione”, eventualmente “prorogabile a seconda delle esigenze istruttorie”: fermo restando che il promotore avrebbe potuto individuare “le modalità più adeguate per l’acquisizione, utilizzazione e conservazione delle prove raccolte”⁷⁴. Gli ultimi due *Rescripta* del 9 ottobre 2019 e 13 febbraio 2020 consolidano il peculiare assetto impresso alla fase istruttoria. Nel primo caso, si autorizza il promotore di giustizia

“a procedere nell’esercizio delle prerogative assegnateGli *ex lege*, alla visione e conseguente utilizzazione a fini giudiziari di tutti i documenti e materiali - cartacei ed elettronici - sequestrati nel corso degli adempimenti istruttori ad oggi compiuti”, e ciò “senza che sia opponibile al riguardo alcun vincolo di segretezza da Autorità interessate”⁷⁵.

Da ultimo, si proroga quanto concesso nel secondo *Rescriptum* del 5 luglio 2019 in ordine alle attività di intercettazione “per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data odierna [...] con tutte le prerogative assegnate all’Ufficio del Promotore di Giustizia, ed altre che si riterranno necessarie per l’accertamento dei fatti”⁷⁶: insomma totale (e un poco surreale) ‘carta bianca’.

Dalla sola lettura degli atti *de quibus* si evince in modo evidente l’annientamento e la vanificazione *de facto* di alcuni essenziali corollari del giusto processo, consolidati nell’ordinamento giuridico canonico e in quello vaticano, nonché diffusamente sedimentati nei sistemi processuali secolari. Nel processo in esame i difensori, come anche ha riferito il presidente del Tribunale vaticano in un saggio pubblicato, hanno

⁷³ Secondo tale art. 238, ultimo comma, del Codice di Procedura Penale, “Il giudice [istruttore] può accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni, o assumerne cognizione”.

⁷⁴ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 5 luglio 2019.

⁷⁵ Così FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 9 ottobre 2019, ove con maggiore precisione rispetto ai *Rescripta* precedenti si circoscrive l’ambito di applicazione dell’atto pontificio “alle attività istruttorie in corso, riguardanti il procedimento n. 47/2019 a carico di dirigenti e funzionari della I^a sezione della Segreteria di Stato e dell’Autorità di Informazione Finanziaria”.

⁷⁶ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 13 febbraio 2020. Anche in questo caso vi è un riferimento esplicito “alle indagini in corso da parte dell’Ufficio del Promotore di Giustizia riguardanti attività finanziarie che vedono coinvolte Autorità interne della Santa Sede”.



dunque eccepito la nullità sia dei *Rescripta* sia del procedimento penale nel suo complesso⁷⁷, ma le doglianze sono state respinte con ordinanza del 1° marzo 2022⁷⁸. Un rigetto che suscita serie perplessità principalmente dal punto di vista dello *ius canonicum* e di quello *vaticanum*, ma anche alla luce della riflessione unanime offerta dalla dottrina, specie costituzionalistica e processualpenalistica, non escluso l'apporto della giurisprudenza sovranazionale: lenti attraverso le quali si scandaglierà il testo e segnatamente l'impatto endoprocessuale dei quattro rescritti in oggetto. Precisando *in limine* come questi rimandi non daranno luogo a speculazioni ultronee o avulse dal tema investigato, innestandosi al contrario a pieno titolo nella minuscola realtà giuridica d'Oltretevere, seppure in misura proporzionata e configurata a essa: perché se è vero che lo Stato della Città del Vaticano aspira a integrarsi nella comunità internazionale e a sviluppare i principi del giusto processo penale che ivi sono comunemente riconosciuti, è altrettanto vero che un'operazione preventiva di 'filtraggio' *anzitutto canonico* di tutto ciò che è di provenienza non solo 'interna' ma anche 'esterna' si rende indispensabile per preservare l'identità e le specificità che contraddistinguono l'"ossatura" istituzionale e giuridica dello Stato del papa sin dalla sua creazione nel 1929.

1.2.1 - Considerazioni su legalità processuale, *ius defensionis* e principio di eguaglianza

Un primo elemento di forte criticità che connota ciascuno dei quattro *Rescripta* dati dal pontefice nel biennio 2019-2020 è la manifesta violazione del principio di legalità in materia processuale, positivizzato nel Codice di Procedura Penale adottato in Vaticano con la Legge 11 luglio 2013, n. IX ("Ogni imputato ha diritto ad un giudizio secondo le norme del presente codice": art. 350 *bis*), ma già in esso vigente *ex iure canonico*. Vi sono in particolare due aspetti rilevanti, circa il regime di pubblicità e il contenuto sostanziale dei provvedimenti sottoscritti da Francesco, che meritano di essere attentamente esaminati. Anzitutto non si può non constatare come i *Rescripta* siano stati concessi '*sub secreto*', omettendo di divulgarne il testo. Un *modus procedendi* diametralmente contrastante con un profilo inscindibile del principio di legalità, la riserva di legge, che attribuisce in via esclusiva al detentore del potere legislativo la prerogativa di varare la regolamentazione positiva delle fattispecie delittuose, delle sanzioni applicabili⁷⁹ e del processo penale al fine di

⁷⁷ "I difensori degli imputati nel processo citato hanno diffusamente contestato la validità degli atti posti in essere dal Promotore di Giustizia in forza di quanto previsto dai *Rescripta*, facendone derivare addirittura la nullità dell'intero procedimento, perché essi sarebbero in contrasto con il principio del giusto processo": G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 238.

⁷⁸ Cfr. TRIBUNALE, ordinanza 1° marzo 2022, Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.

⁷⁹ Per quanto concerne il diritto penale sostanziale, è noto che nello Stato della Città del Vaticano trova applicazione il Codice Penale italiano del 1889 (cosiddetto 'Codice



delineare un sistema garantista che salvaguardi i cittadini nei confronti dell'autorità pubblica. Lo stesso Tribunale vaticano (in altra composizione), d'altronde, ha in passato perspicacemente evidenziato come il principio di legalità scaturisca dal "diritto naturale, che ponendo come valore giuridico essenziale e fondamentale la dignità della persona umana, interdice per ciò stesso un esercizio discrezionale della *potestas puniendi*, che potrebbe degenerare nell'arbitrio": pertanto, "il principio della riserva di legge tende a sottrarre la funzione punitiva [...] all'arbitrio del potere giudiziario, richiedendo il previo intervento del legislatore nella configurazione di una fattispecie criminosa"⁸⁰. Si tratta di argomentazioni concernenti la tipizzazione dei reati e delle rispettive pene ma estensibili pianamente all'*iter* giudiziale, considerato peraltro il nesso che sussiste tra le norme di diritto penale sostanziale e processuale⁸¹: le quali si intersecano e si miscelano nelle aule di giustizia e, nel contenere e indirizzare l'operato degli organi giurisdizionali, assicurano a baluardi dei diritti e delle libertà fondamentali.

Il principio di legalità si rivolge ai soggetti attivi del procedimento penale, che sono tenuti ad agire *secundum legem*, e involge anche i soggetti passivi del procedimento medesimo al fine di tutelare i loro diritti, tra tutti lo *ius defensionis*, la cui effettività dipende dalla "particolare cura della legalità 'processuale' (procedurale)"⁸². Una premura che, oltre alla *rationabilitas* che irrorà il nucleo delle prescrizioni di rito, il legislatore deve dimostrare osservando una serie di formalità essenziali e adeguate ai beni coinvolti, ma soprattutto rispondenti a un ordine superiore di giustizia che innalza la certezza del diritto a valore primario irrinunciabile⁸³. Gli interventi volti a formalizzare e pubblicizzare la

Zanardelli'), in virtù del rinvio operato dall'art. 7, primo comma, della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto vaticano, peraltro ampiamente modificato e integrato nell'ultimo decennio da diverse leggi promulgate dal legislatore vaticano. L'art. 1 del Codice Penale stabilisce chiaramente che "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".

⁸⁰ **TRIBUNALE**, sentenza 5 maggio 2007, procedimento penale Prot. n. 31/03 riunito al procedimento penale Prot. n. 5/04 Reg. Gen. Pen., in *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., pp. 281-282 (n. 10 - *In diritto*).

⁸¹ Cfr. **A. CAMON**, *La disciplina costituzionale. Il principio di legalità processuale*, in **A. CAMON, C. CESARI, M. DANIELE, M.L. DI BITONTO, D. NEGRI, P.P. PAULESU**, *Fondamenti di procedura penale*, 4ª ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2023, pp. 93-94: "Oggi l'art. 111 comma 1 Cost. stabilisce che il processo dev'essere 'regolato dalla legge', cosicché il principio di legalità abbraccia l'intera esperienza penalistica (artt. 25 comma 2 e 111 comma 1 Cost.), disegnando un sistema governato dalla legge sia nel procedere sia nel punire. E anche per la materia processuale, sullo sfondo si vede la stessa ideologia che tradizionalmente regge il principio in campo sostanziale: come bene s'è detto, il processo non dovrebbe essere 'luogo ed occasione per l'esercizio del potere, ma struttura normativa entro cui il potere s'incanala' e dalla quale dev'essere imbrigliato".

⁸² **J. LLOBELL**, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, XVI (2004), p. 366.

⁸³ Cfr. **G. BONI**, *La certezza del diritto nell'ordinamento canonico: una lettura diacronica tra dottrina e normativa vigente*, in corso di pubblicazione in *Ius canonicum*.



legge processuale, infatti, ne assicurano la conoscenza potenziale da parte dei suoi destinatari, specie di coloro che versano in una situazione di vulnerabilità all'interno del procedimento - ossia gli imputati -, gettando le basi per la pianificazione di un'appropriata strategia difensiva che altrimenti risulterebbe vulnerata al cospetto di norme poco chiare o addirittura riservate, immesse in processi in corso e perciò efficaci all'insaputa dei loro protagonisti⁸⁴. Ciò esige di conseguenza che la norma processuale sia promulgata nelle forme prescritte e in conformità alla riserva di legge che *in subiecta materia* si impone per soddisfare un'esigenza affondante le proprie radici nel diritto naturale. Anche in questo caso, dunque, lo *ius divinum* è decisivo per la retta comprensione del giusto processo e ribadisce la centralità dell'ordinamento canonico, cui l'interprete deve rifarsi quale chiave di lettura del diritto vaticano: il can. 221 § 2 del *Codex Iuris Canonici*, nel prevedere il diritto del fedele di essere giudicato "servatis iuris praescriptis", sebbene si riferisca esplicitamente allo *ius*, "cioè alla giuridicità anche naturale del giudizio", sussume in esso altresì la necessaria "regolamentazione legale"⁸⁵ del giudizio medesimo, codificando perciò la riserva di legge processuale⁸⁶: come d'altronde suggerisce l'interpretazione sistematica del canone, da ricollegarsi ad esempio al can. 1311 § 2, per il quale le pene canoniche devono essere inflitte o dichiarate "iuxta legis praecepta", e soprattutto al principio, *ab antiquo* solidificato nella tradizione giuridica della Chiesa, secondo cui "Lex instituitur cum promulgatur" (can. 7). In effetti, solamente la promulgazione dà autenticità e pubblicità al testo legale e perciò non va tralasciata⁸⁷: in particolare e proprio nel settore processuale, ove la conoscibilità della legge non può essere circoscritta a una sola parte, dando luogo a uno sbilanciamento pesantemente e intollerabilmente lesivo del diritto di difesa⁸⁸. In tale prospettiva, la riserva di legge costituisce sia un *limite deontico* che vincola rigorosamente l'attività

⁸⁴ Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Coëme e Altri c. Belgio*, 22 giugno 2000, § 102, ove si rileva che "the primary purpose of procedural rules is to protect the defendant against any abuse of authority and it is therefore the defence which is the most likely to suffer from omissions and lack of clarity in such rules" (consultabile all'indirizzo [internet hudoc.echr.coe.int](https://www.echr.coe.int)).

⁸⁵ M. DEL POZZO, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio. Compendio di diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma, 2023, p. 153.

⁸⁶ Cfr. G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione*, cit., p. 1301.

⁸⁷ Cfr. E. BAURA, *Attività normativa dell'amministrazione ecclesiastica*, in J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, 3ª ed., Edusc, Roma, 2023, p. 106.

⁸⁸ Si rinvia sul punto alle lucide considerazioni di E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 265, il quale osserva che, in assenza di promulgazione della norma processuale, "se tale norma non è conoscibile da tutti coloro che possono far parte del processo, è chiaro che essa non può essere considerata 'legge'. D'altronde, un processo la cui regolamentazione non è conosciuta, per quanto essa sia sostanzialmente giusta, limita in grande misura il diritto di difesa". E infine conclude: "Se la generalità è una caratteristica essenziale della legge, ne segue che la sua conoscibilità deve essere altrettanto generale".



normativa affinché appaia razionale e coerente⁸⁹, sia un *principio non derogabile* che condiziona la validità dell'atto giuridico posto dal legislatore competente (can. 124 §§ 1 e 2)⁹⁰.

Lo *ius Ecclesiae*, quindi, informa la disciplina sulla promulgazione delle leggi vaticane stabilita nell'art. 2, terzo comma, della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto⁹¹, e la sua inosservanza non può non ripercuotersi sull'integrità giuridica dei *Rescripta ex audientia Sanctissimi*, i quali hanno penalizzato indebitamente la difesa a favore esclusivo dell'accusa che ha sollecitato e beneficiato di decisioni concesse sia *contra legem*, per procedere nelle forme del rito sommario e per disporre provvedimenti finanche di natura cautelare⁹²; sia *praeter legem*, avendo introdotto, nelle more dell'indagine, un nuovo mezzo di ricerca della prova del tutto invasivo, l'intercettazione, all'epoca non previsto nella legislazione

⁸⁹ Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'estensione della potestà primaziale*, cit., p. 218.

⁹⁰ Si veda anche **B. ESPOSITO**, *Le radici del diritto naturale alla difesa nell'insegnamento e nella disciplina recente della Chiesa cattolica*, in *Folia theologica et canonica*, VIII (2019), p. 242, il quale non a torto annota che "lo stesso diritto di difesa richiede come condizione previa ed essenziale che si dia un'applicazione piena del principio di legalità riguardo i modi di produzione e promulgazione della normativa. Infatti, come è solo possibile pensare che possa darsi un reale diritto di difesa quando non si ha chiarezza e certezza [e - aggiungiamo noi - *a fortiori* anzitutto conoscenza: N.d.A.] della norma in base alla quale si dovrebbe essere giudicati e, segnatamente nel diritto penale, imputati?"

⁹¹ L'art. 2 della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI stabilisce: "1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato. /2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine. /3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione". Di recente papa **FRANCESCO**, *Decreto relativo alla pubblicazione di provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano*, 16 gennaio 2024, in *L'Osservatore Romano*, 17 gennaio 2024, p. 8, al fine di rendere un "un'opportuna chiarificazione per consentire l'efficace e tempestiva entrata in vigore dei provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano", ha disposto che "tutti i provvedimenti normativi, di qualsiasi natura, devono ritenersi pubblicati al momento della loro affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, prescindendo dalla data di effettiva pubblicazione nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*". Il decreto non trova applicazione nella vicenda *de qua*, ma è segno della preoccupazione del sovrano di individuare chiaramente uno specifico *modus promulgandi* degli atti normativi vaticani: a riprova che sussistono formalità volte virtuosamente a tutelare il principio di certezza del diritto e, dunque, la dignità stessa dei destinatari delle disposizioni normative. Il testo tuttavia precisa: "fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008", anche se in realtà è stata introdotta una deroga talmente ampia da avere probabilmente determinato l'abrogazione di quanto previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 della Legge n. LXXI.

⁹² Si ricordi che la riserva di legge per regolare l'imposizione di misure restrittive della libertà personale è prevista, ad esempio, nella Costituzione italiana (art. 13, secondo comma: "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge") e nell'art. 5, primo paragrafo Cedu ("Nessuno può essere privato della libertà, se non [...] nei modi previsti dalla legge").



processuale: si è infatti dovuto attendere l'entrata in vigore, nel corso del dibattito, della Legge 6 settembre 2022, n. DXXXI⁹³, che "per la prima volta" ha definito *per modum legis* "la possibilità di eseguire intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche"⁹⁴. La prosecuzione del procedimento penale è stata in altri termini influenzata in modo decisivo dalle reiterate interferenze del romano pontefice, essendosi questi avvalso dei suoi poteri sovrani per ingerirsi nelle attività investigative e rafforzare la parte pubblica. Si è così provocato un notevole squilibrio compromettente un altro caposaldo del giusto processo, quello di parità tra le parti (o di *'equality of arms'*), del pari assicurato fermamente dal diritto canonico⁹⁵, che non disconosce una certa asimmetria esistente tra le stesse parti, ma postula un ineludibile "contro-bilanciamento: ai poteri autoritativi dell'accusa devono corrispondere garanzie difensive che, nelle varie fasi del processo, siano capaci di moderare i primi"⁹⁶. È evidente che, nel caso di specie, le persone indagate siano state poste in una situazione di sostanziale e oneroso svantaggio⁹⁷, essendo rimaste completamente ignare dei nuovi poteri istruttori del promotore di giustizia e dunque impossibilitate a prevedere ragionevolmente gli effetti delle sue azioni.

Papa Francesco invero ha dichiarato, rivolgendosi nel 2023 al Tribunale vaticano, che occorre "evitare il rischio di 'confondere il dito con la luna': il problema non sono i processi, ma i fatti e i comportamenti

⁹³ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge 6 settembre 2022, n. DXXXI, recante modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale, in *Communicationes*, LIV (2022), pp. 456-471.

⁹⁴ Così G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 240. La Legge n. DXXXI è stata approvata dal papa il 22 agosto 2022 ed è in vigore dal 15 settembre 2022. In particolare, l'art. 18 introduce nel Codice di Procedura Penale applicato nello Stato della Città del Vaticano il Capo VII *bis*, dal titolo "Delle intercettazioni telefoniche e telematiche" (artt. 259 *bis* - 259 *decies*), prescrivendo quando e come effettuare le intercettazioni. Si segnala, tra l'altro, che le conversazioni e comunicazioni del sommo pontefice non possono essere intercettate a pena di inutilizzabilità delle medesime (art. 259 *septies*). Inoltre, l'art. 17 integra il disposto dell'art. 238, primo comma, del Codice di Procedura Penale, prevedendo che il giudice possa ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o di altra corrispondenza "anche se inoltrata per via informatica o telematica" se si ritiene siano spediti all'imputato o a lui diretti anche sotto nome diverso ovvero comunque attinenti al reato. Infine, si ricorda la modifica, attraverso gli artt. 13 e 19, degli artt. 187 e 277 dello stesso Codice, secondo i quali si deve procedere con istruzione formale solamente per i reati per i quali la legge stabilisce la pena superiore nel massimo a quindici anni, mentre per i reati diversi "si procede con citazione diretta o direttissima, eccettuati i casi nei quali la legge espressamente dispone il procedimento per decreto".

⁹⁵ Cfr. da ultimo la trattazione di P. LO IACONO, *Applicazione della sanzione penale ed equità sostanziale*, cit., p. 128 ss., con l'ampia dottrina ivi citata.

⁹⁶ M. DANIELE, *La disciplina costituzionale. Il principio di parità fra le parti*, in A. CAMON, C. CESARI, M. DANIELE, M.L. DI BITONTO, D. NEGRI, P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 154.

⁹⁷ "The principle of equality of arms requires that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent": CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Coëme e Altri c. Belgio*, cit., § 102.



che li determinano e li rendono dolorosamente necessari⁹⁸. Eppure, anche i processi giudiziari possono rivelarsi altamente problematici laddove il sistema delle garanzie fondamentali degli indagati e degli imputati ceda, mediante l'adozione di anomali *Rescripta* dettati dall'emergenza e dalla contingenza, dinanzi all'esigenza avvertita come impellente di "realizzare direttamente ed efficacemente le istanze di giustizia sostanziale che ne [hanno sollecitato] l'emanazione e ne costituiscono la causa motiva"⁹⁹. Questa deriva, probabilmente etichettabile come 'giustizialista', è assai preoccupante, finendo per giustificare qualsiasi condotta e qualsiasi uso del potere sovrano al fine della ricerca del colpevole a ogni costo, nel caso accentuando il divario tra le parti così profondamente da ingenerare una disparità oggettiva di trattamento al punto da divenire irreparabile: e ciò resta indiscutibile sebbene alla compressione eccessiva delle garanzie difensive nella fase istruttoria abbia fatto seguito, nel corso del dibattimento, una qualche espansione delle garanzie medesime a titolo di compensazione degli inaccettabili abusi perpetrati in precedenza¹⁰⁰. Le anomalie sono state infatti talmente vistose da avere inficiato la giustizia complessiva del processo, prospettando una violazione del diritto divino, cui anche il papa soggiace, in alcun modo rimediabile: violazione insanabile che preclude *a priori* l'apporto 'sanante' di rimedi perequativi sopravvenuti, ancorché previsti nel Codice di rito¹⁰¹, in questo caso palmarmente recessivo rispetto alla fonte normativa superiore.

⁹⁸ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 25 febbraio 2023, in *L'Osservatore Romano*, 25 febbraio 2023, p. 11.

⁹⁹ TRIBUNALE, ordinanza 1° marzo 2022, cit., C. 10, p. 23.

¹⁰⁰ Così sostiene G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 239, quando asserisce che il Codice di Procedura Penale in vigore in Vaticano "delinea una fase istruttoria sostanzialmente inquisitoria, cui segue però la fase dibattimentale ispirata al principio dell'oralità e del più ampio contraddittorio delle parti". Argomentazioni che sembrano avallate da A. TORNIELLI, *Un processo che ha garantito i diritti di tutti*, cit., p. 10, quando scrive che è stato celebrato "un processo equo, che si è interamente giocato nel dibattimento, nel pieno rispetto delle garanzie per gli imputati: lo dimostra non solo il numero di udienze, di documenti e di testimoni esaminati, ma anche il fatto che i testimoni apparsi come fondamentali all'inizio sono poi diventati irrilevanti a motivo del confronto in aula e delle prove documentali". Secondo quanto riferisce S. CERNUZIO, *Condanne per 37 anni di carcere agli imputati*, cit., p. 10, il processo si è articolato "in 86 udienze, per 29 mesi, con una media di oltre 600 ore trascorse in Aula, 69 testimoni ascoltati, circa 150 mila pagine cartacee e informatiche analizzate".

¹⁰¹ Può essere utile sul punto rifarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Stando, infatti, alla ricostruzione di R. CHENAL, A. TAMIETTI, *Art. 6. Diritto a un equo processo - XII. La nozione di «equità» e il metodo di valutazione globale*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Cedam, Padova, 2012, p. 189, "non può essere escluso che un fattore specifico rivesta un'importanza tale da risultare decisivo per la determinazione del carattere equo della procedura, anche se verificatosi in uno stadio iniziale della stessa (C.edu, S. c. Svizzera, 28.11.1991, §§46-51; Quaranta c. Svizzera, 24.5.1991, §§28 e 36; Delta c. Francia, 19.12.1990, §36; Lamy c. Belgio, 30.3.1989, §37; Campbell e Fell c. Regno Unito, 28.6.1984, §§95-99; Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, 28.11.1978, §48; Engel e Altri c. Paesi Bassi, 8.6.76, §91). [...] Pertanto, in linea generale



Al di là del carattere di segretezza¹⁰², i *Rescripta ex audientia* presentano un ulteriore e palese aspetto controverso qualora si presti attenzione al loro ambito concreto di applicazione, precisato facendo esplicito richiamo “alle attività istruttorie in corso, riguardanti il procedimento n. 47/2019”¹⁰³, nonché, da ultimo, “alle indagini in corso da parte dell’Ufficio del Promotore di Giustizia riguardanti attività finanziarie che vedono coinvolte Autorità interne alla Santa Sede”¹⁰⁴. Sono puntualizzazioni che escludono *ictu oculi* la portata legislativa o comunque normativa di questi provvedimenti, giustapponendo una duplice trasgressione del principio di legalità processuale scaturente da disposizioni che si pretende essere vincolanti sebbene, oltre a difettare di promulgazione, mancano pure di generalità e di astrattezza, cioè dei crismi fondamentali della prescrizione legislativa inerente al processo.

In effetti, le disposizioni concesse al promotore di giustizia vaticano non sono generali, in quanto non si rivolgono a una comunità e quindi alla pluralità - per sé indeterminata ma determinabile - di persone che ne fanno parte, bensì ai soggetti coinvolti in un procedimento allora pendente, risultando perciò di natura singolare; né tantomeno esse sono astratte, perché non danno luogo alla sussunzione, entro una cornice normativamente predefinita, di fattispecie rispondenti a tale schema e verificabili in futuro: ponendosi all’opposto quali norme concrete emanate *ad causam* e, dunque, di portata meramente transitoria, la cui efficacia non può non esplicitarsi e inevitabilmente esaurirsi in un solo procedimento penale¹⁰⁵. Addurre semplicisticamente e un poco protervamente l’elasticità del diritto canonico che permetterebbe senza restrizioni leggi *ad personam* - evocando arditamente il ‘sentiero equitativo’ segnato dai papi medievali¹⁰⁶ - sinceramente pare, in questa evenienza processuale, quantomeno una forzatura artificiosa.

Si può poi facilmente desumere dai quattro *Rescripta* come sia stata disattesa pure un’altra impreteribile appendice della legalità processuale, e pure essa ancorata al fondo allo *ius divinum*: quella concretantesi nel principio di eguaglianza che previene l’esercizio arbitrario del potere per mezzo dell’approntamento di misure normative uniformi volte a stabilire una disciplina omogenea della condizione

sono costitutive di una violazione dell’art. 6 solo le limitazioni che hanno creato, per la difesa, uno svantaggio sostanziale non eliminabile e suscettibile di ripercuotersi nel suo complesso della procedura nazionale, riducendo in modo significativo le *chances* dell’imputato”.

¹⁰² In generale sui limiti canonici alla segretezza nel processo cfr. di recente P. LO IACONO, *Applicazione della sanzione penale ed equità sostanziale*, cit., p. 132 ss.

¹⁰³ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 9 ottobre 2019.

¹⁰⁴ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 13 febbraio 2020.

¹⁰⁵ Sulle caratteristiche di generalità e di astrattezza nonché di singolarità e di concretezza, ancorché riferite alla distinzione tra atti e norme amministrative ma comunque valevole anche per gli atti legislativi, in particolare processuali, rinviamo, per tutti, a E. BAURA, *Attività normativa dell’Amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 101.

¹⁰⁶ L’espressione, come noto, è di P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2017, p. 211 ss.



processuale delle parti¹⁰⁷. La necessità che la legge introduca ragionevolmente un regime giuridico comune per situazioni analoghe ha del resto, anch'essa, robustissime radici canonistiche, segnatamente nel principio di vera eguaglianza nella dignità e nell'agire di cui al can. 208 che assurge a pilastro della codificazione canonica del 1983¹⁰⁸ nel solco degli insegnamenti del Concilio ecumenico Vaticano II, rivolti *ad intra*¹⁰⁹ ma invero anche *ad extra Ecclesiae*¹¹⁰: e che a sua volta si inserisce eufonicamente nella biblica unitarietà del *populus Dei* e pertanto nella veneranda *Traditio*. Se ciò vale per la Chiesa, *a fortiori* non può non valere per lo Stato della Città del Vaticano, cui si richiede un "più adeguato conformarsi" del proprio ordinamento giuridico al diritto canonico. Lo attesta lo stesso *Motu Proprio* del 30 aprile 2021¹¹¹ con il quale papa

¹⁰⁷ Circa tale aspetto, rileva in merito all'art. 111, primo comma, della Costituzione italiana, con argomenti di carattere generale in parte riferibili anche al diritto vaticano, **G. SORRENTI**, *Articolo 111*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Parte II - Ordinamento della Repubblica (Articoli 55-139) e Disposizioni transitorie e finali*, a cura di F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 314-315: "La riserva di legge assoluta per la regolamentazione del processo riflette l'esigenza di contenimento della discrezionalità degli organi del potere giudiziario, in nome dell'eguaglianza di trattamento dei cittadini, vincolando i primi a convogliare l'accertamento sostanziale ad essi dedotto, ovvero il giudizio, entro una griglia democraticamente predeterminata [nel caso dello Stato della Città del Vaticano, si potrebbe dire 'sovranamente': N.d.A.] (sia pure in modo non asfissiante) di forme, scansioni temporali, *chances* di ricerca di elementi di fatto, ecc., uniforme per tutti gli utenti, a prescindere dalle differenti qualità soggettive delle parti interessate e dai mutevoli termini oggettivi della controversia".

¹⁰⁸ Cfr. can. 208 del *Codex Iuris Canonici*: "Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneration, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi coperantur". In tema cfr., per tutti, **G. BONI**, *Uguaglianza fondamentale dei fedeli nella dignità e nell'azione*, in *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 29-114.

¹⁰⁹ "Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volentieri la loro collaborazione ai pastori e ai maestri": **CONCILIO ECUMENICO VATICANO II**, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, 21 novembre 1964, n. 32.

¹¹⁰ "Tutti gli uomini, dotati di un'anima razionale e creati ad immagine di Dio, hanno la stessa natura e la medesima origine; tutti, redenti da Cristo godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino: è necessario perciò riconoscere ognor più la fondamentale uguaglianza fra tutti": **CONCILIO ECUMENICO VATICANO II**, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, n. 29.

¹¹¹ Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano*, 30 aprile 2021, in *L'Osservatore Romano*, 30 aprile 2021, p. 6 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXIII [2021], pp. 445-446: si noti l'anomalia per la quale una legge vaticana è stata pubblicata nella parte del bollettino ufficiale della Santa Sede ove compaiono atti di rilevanza canonica anziché nel supplemento riservato ai provvedimenti normativi vaticani). Sulla



Francesco ha emendato la Legge di riforma del sistema giudiziario vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, richiamando il principio di eguaglianza battesimale dei *christifideles* per abrogare l'art. 24, che riservava il giudizio sulle cause penali di cardinali e vescovi alla Corte di Cassazione vaticana¹¹²: in modo che tali soggetti siano sottoposti, alla pari di chiunque altro, alla giurisdizione del Tribunale vaticano di prima istanza¹¹³ e, al contempo, abbiano la possibilità di usufruire, a differenza del passato, di "un giudizio articolato in più gradi"¹¹⁴. Il pontefice aveva del resto in qualche modo preannunciato il *Motu Proprio* quando, nel marzo 2021, manifestò il bisogno che

"nel sistema processuale vigente emerga l'uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono nell'edificazione della Chiesa"¹¹⁵.

Insomma, non si può sottrarre surrettiziamente con la sinistra quello che si è accordato con la destra, ponendosi peraltro più fedelmente nel solco della tradizione ecclesiale: meraviglia e impressiona dunque come, da una parte, una legge vaticana, applicata in concreto a un porporato sottoposto a procedimento penale al momento della sua entrata in vigore¹¹⁶, abbia reso quest'ultimo 'uguale' agli altri, e pertanto giudicabile dal Tribunale, ma, dall'altra, egli risultasse già 'diversificato' - e discriminato - alla luce di *Rescripta* ottenuti riservatamente dal promotore di giustizia e, in aggiunta, efficaci in un unico processo con l'ulteriore conseguenza di peggiorare la sua posizione difensiva insieme a quella degli altri imputati. Una discrasia che si somma alle altre anomalie di una vicenda ove, secondo l'angolo visuale offerto dallo *ius Ecclesiae*, si è estrinsecato un *modus procedendi* assai distante dai paradigmi giusnaturalistici del giusto processo: e proprio per questo indisponibili, anche da parte del supremo pastore della Chiesa e sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

conformità del *Motu Proprio* ai principi del giusto processo indugeremo *infra*, § 2.3.

¹¹² L'art. 24, rubricato *Riserva di competenza*, prescriveva che "La corte di cassazione è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405, § 1 del *Codex Iuris Canonici*".

¹¹³ Il nuovo quarto comma dell'art. 6 della Legge n. CCCLI ora dispone che "Nelle cause che riguardino gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, fuori dei casi previsti dal can. 1405 § 1, il tribunale giudica previo assenso del Sommo Pontefice".

¹¹⁴ Così riporta il preambolo del *Motu Proprio*, ove si precisa che la misura in oggetto è stata adottata "in linea con le dinamiche seguite dalle più avanzate esperienze giuridiche a livello internazionale".

¹¹⁵ **FRANCESCO**, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 27 marzo 2021, in *L'Osservatore Romano*, 27 marzo 2021, p. 12.

¹¹⁶ Ci riferiamo al cardinale Giovanni Angelo Becciu, tenuto conto che le indagini che lo hanno visto coinvolto sono iniziate nel 2019 mentre il processo ha avuto inizio, come sopra riportato, il 27 luglio 2021, cioè tre mesi dopo l'entrata in vigore del *Motu Proprio*.



Il contributo “*insostituibile*”¹¹⁷ sul piano ermeneutico del diritto canonico, stante quanto esposto sino a ora, può infine essere utilmente invocato per l’esatta qualificazione giuridica dei *Rescripta* pontifici, a rettifica di molte ricostruzioni non troppo pertinenti, se non un poco fantasiose. Muovendo, infatti, dalla premessa - come illustrato - che essi non sono formalmente né sostanzialmente prescrizioni di rango normativo, va anzitutto constatato come si discostino dalla prassi invalsa da secoli nelle strutture apicali di governo della Chiesa universale per la quale il *Rescriptum ex audientia Sanctissimi* consta di un’attestazione, normalmente redatta per iscritto, firmata da un cardinale ovvero da un capo dicastero che svolge una sorta di funzione notarile e comprovante una concessione orale imputabile al papa, la quale può sostanziarsi in un atto singolare ovvero in una norma generale da promulgarsi nelle modalità stabilite dal can. 8 § 1 del *Codex Iuris Canonici*¹¹⁸. Gli atti del 2 luglio, 5 luglio e 9 ottobre 2019 nonché del 13 febbraio 2020, infatti, sono accomunati dall’intestazione “*Rescriptum ex audientia SS.mi*” ma dalla sottoscrizione, in calce al documento, di “Francesco”, non già di colui che ha inoltrato la richiesta concessiva all’autorità suprema, il quale è il probabile ‘artefice’ della stesura dei medesimi: è infatti alquanto improbabile, data la tecnicità delle questioni implicate, che il papa abbia agito di propria iniziativa stabilendo deroghe alla legislazione processuale e innovazioni *praeter legem*, come nel caso delle intercettazioni, al fine di agevolare l’andamento delle operazioni istruttorie, senza peraltro, questa volta probabilmente, essere edotto delle implicazioni a cascata di tali atti nell’ordinamento vaticano. Comunque sia, a livello formale essi non assolverebbero alla funzione probatoria, certificativa, che è loro tipica¹¹⁹; anzi, la firma apposta dal papa potrebbe rivelare l’intenzione di fare proprio, *ex auctoritate sua*, quanto è stato avanzato dall’autore della *prex*. Ciò peraltro non impedisce di ricondurre tali atti tra i cosiddetti ‘oracoli a viva voce’ ai quali il Codice di Diritto Canonico estende il regime giuridico del rescritto (can. 59 § 2), vale a dire di un atto amministrativo singolare, avendone la canonistica scorto le somiglianze con il *Rescriptum ex audientia*¹²⁰: poiché l’oracolo è, parimenti a quello, pur sempre una grazia

¹¹⁷ Così specifica il preambolo della già citata Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023.

¹¹⁸ In argomento rinviamo, per tutti, a E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 960-961.

¹¹⁹ Infatti, “i *rescripta ex audientia Sanctissimi*” si contraddistinguono come “modo di far constare documentalmente una concessione orale del Sommo Pontefice. In tal senso la canonistica si è espressa, affermando che il *rescriptum ex audientia Sanctissimi* contiene un’attestazione cardinalizia che fa prova piena”, la quale si pone come “prova utile per rendere pienamente efficace nel foro esterno una concessione orale del Sommo Pontefice”: J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 170-171.

¹²⁰ Cfr. J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo*, cit., pp. 171-172, secondo il quale “Sebbene sia accettata senza difficoltà la tesi della non appartenenza dei ‘*rescripta ex audientia Sanctissimi*’ alla categoria dei rescritti, risulta evidente uno stretto



data a voce e formalizzata *ad probationem* qualora espliciti i suoi effetti nel foro esterno benché rimanga, in linea di principio, ai sensi delle regole rinvenibili nel Libro I del *Codex* del 1983, un atto singolare e concreto¹²¹.

Riteniamo, in definitiva e alla luce delle considerazioni svolte, che i *Rescripta* siano invalidi e privi di carattere normativo. E ciò, ricapitolando, principalmente per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché essi si sono rivelati ingiusti e irrazionali, essendo stati posti in spregio della legalità processuale quale supplemento basilare e non contravvenibile del giusto processo che proibisce di innovare la legislazione processuale se non per tramite di norme generali, astratte e debitamente promulgate dall'autorità competente; in secondo luogo, perché con i *Rescripta* sono state accordate grazie (can. 59 § 1), come tali non esigibili né tantomeno dovute¹²², che hanno favorito le attività d'indagine svolte dall'accusa in relazione a un solo *iter* penale nei confronti di persone determinate¹²³, ledendo irrecuperabilmente i loro

collegamento fra di essi e gli oracoli a viva voce ed è quindi lecito chiedersi se i 'rescripta ex audientia Sanctissimi' non rientrino comunque, secondo il disposto del can. 59 § 2, nella categoria degli atti amministrativi singolari, all'interno della disciplina giuridica dei rescritti-atti amministrativi", sebbene occorra fare le dovute distinzioni: poiché "gli atti giuridici del Romano Pontefice possono avere natura legislativa, giudiziaria o amministrativa, a seconda del provvedimento, del destinatario, della materia nonché del contenuto. È chiaro che quando l'oracolo di viva voce, attribuito al Papa, trasmette una disposizione di contenuto generale, si tratterà di un'attuazione pontificia legislativa. Se invece si tratta di una concessione singolare, rientrerà negli oracoli previsti dal § 2 del can. 59, a meno che non sia un atto giudiziario".

¹²¹ D'altronde, il can. 37 del *Codex Iuris Canonici* stabilisce che l'atto amministrativo riguardante il foro esterno debba essere consegnato per iscritto, mentre il can. 74 obbliga la persona destinataria della concessione a provarla in foro esterno ogniqualvolta ciò sia legittimamente richiesto. Tuttavia l'oracolo a viva voce e il *rescriptum ex audientia Sanctissimi* non sono del tutto sovrapponibili, perché con entrambi si potrebbe concedere una grazia efficace nel solo foro interno ma solamente con il secondo sarebbe possibile introdurre una norma generale che per sua natura dovrà essere provata in foro esterno. Sul punto cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, *Tipologie di atti amministrativi nel CIC: il decreto singolare e il rescritto*, in J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, cit., pp. 290-292.

¹²² Sintetizzano J. MIRAS, J. CANOSA, *Tipologie di atti amministrativi nel CIC*, cit., p. 270: "Quando l'autorità, su richiesta dell'oratore, concede qualcosa che - benché previsto dal diritto - non è dovuto, ma viene dato come un favore, o quando accorda qualcosa di non previsto o perfino contrario a una norma, si tratta di una concessione graziosa. Tale è, in effetti, l'oggetto del rescritto, prima di tutto nel senso che si dirige a favorire un soggetto particolare, ampliando la sua sfera di diritti o di facoltà; in secondo luogo, perché la concessione in parola comporta, da parte dell'autorità che l'accorda, un'ampia valutazione discrezionale delle circostanze che la rendono giusta ed opportuna".

¹²³ Per quanto concerne le cause che hanno motivato i quattro *Rescripta* di papa Francesco, è interessante notare come il can. 63 § 1 del Codice di Diritto Canonico preveda come si opponga alla validità del rescritto singolare la sussistenza di un vizio di surrezione (*subreptio*) o reticenza del vero, cioè quando nella petizione l'interessato non ha espresso uno o più elementi per la validità dell'atto, specialmente se previsti dalla legge. Potrebbe ritenersi che l'autorità pontificia non abbia deliberato *ex certa scientia*, inconsapevole dell'impatto che i *Rescripta* avrebbero esercitato sui principi del giusto processo ricavabili in via interpretativa dall'art. 350 *bis* del Codice di Procedura Penale? Invero, sempre il can. 63 § 1 esclude che il rescritto sia invalido per surrezione



diritti. Vi è, perciò, un duplice dato, uno giuridico (violazione del principio di legalità) e l'altro reale (singolarità e concretezza delle decisioni impartite), che non può essere misconosciuto né confutato. Appare quindi del tutto inconsistente e inconferente propugnare la conformità dei *Rescripta* ai "principi di legalità e della riserva di legge", sostenendo che questi sarebbero stati rispettati per l'„intervento della Suprema Autorità, detentrica (anche) del potere legislativo"¹²⁴, da cui proverrebbe un atto "espressione di una *potestas sacra* unitaria che vanifica il senso della distinzione di funzioni e dunque neutralizza il criterio soggettivo della provenienza di un'autorità amministrativa"¹²⁵. Sono, queste, dichiarazioni opinabili che veicolano una concezione autoritaria e puramente volontaristica e funzionale del potere per la quale ogni atto è giustificato in quanto tale solo in ragione del soggetto dal quale promana, cioè meramente *ratione auctoris*: e ciò a prescindere tanto dai suoi contenuti, sebbene l'individuazione della natura giuridica di un atto di governo, strumentale alla salvaguardia dei diritti dei fedeli, sia stato un obiettivo solennemente incluso nella stagione post-conciliare tra i *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*¹²⁶; quanto soprattutto dal plesso di garanzie che postula un ineludibile raccordo sistematico con le norme di diritto processuale penale che formalizzano principi sgorganti dallo *ius divinum*. Nulla di più lontano, in questa visione deformata del *munus* del papa, dall'autentica concezione diaconica del potere nella Chiesa, anche di quello del successore di Pietro: integrandone anzi un'aberrante contaminazione.

D'altronde, la concentrazione della potestà di governo, nella sua pienezza, tanto nella Chiesa (can. 331 del *Codex Iuris Canonici*) quanto nello Stato della Città del Vaticano (art. 1 della Legge fondamentale) nelle mani di una sola persona - come già è stato segnalato¹²⁷ - non concreta un

quando sia stato dato '*motu proprio*' dall'autorità competente, ma ciò supporrebbe "un atto accessorio di sanazione da parte dell'autorità che concede il rescritto, la quale, mediante gli strumenti propri dell'amministrazione, supplisce alla mancanza delle necessarie informazioni da cui era viziata l'istanza dell'oratore" (J. MIRAS, J. CANOSA, *Tipologie di atti amministrativi nel CIC*, cit., p. 283). Comunque sia, tale circostanza risulta nel caso di specie del tutto irrilevante, attesa - come qui si sostiene - la radicale invalidità dei *Rescripta* per violazione del diritto divino naturale.

¹²⁴ TRIBUNALE, ordinanza 1° marzo 2022, cit., C. 10, p. 23.

¹²⁵ G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 238, che riprende le argomentazioni di TRIBUNALE, ordinanza 1° marzo 2022, cit., C. 10, pp. 22-23, ove si aggiunge: "Nel merito si deve invece considerare che nell'ordinamento giuridico vaticano, che come è noto riconosce 'nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo' (art. 1 Legge sulle fonti del 2008), il *Rescriptum ex audientia Santissimi* - in forza dell'Autorità da cui promana [corsivo nostro: N.d.A.], titolare della *Suprema potestas* (cfr. canoni 331 e seguenti), e in considerazione del suo possibile contenuto - può anche assumere valore normativo".

¹²⁶ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENTO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Pontificia Commissione proposita et primi generalis coetus «Synodi Episcoporum» examini subiecta*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXVII, pp. 13-14 (in particolare si vedano i principi nn. VI, *De tutela iurium personarum* e VII, *De ordinanda procedura et tuenda iura subiectiva*).

¹²⁷ Cfr. *supra*, § 1.1.



modello assolutista legittimante *l'arbitrium* a detrimento della *iustitia*: non è *l'intentio legislatoris* che 'fa' da sola la legge processuale, la quale non può essere concepita in senso riduzionistico come atto d'imperio del sovrano (legge in senso formale), dovendo invece essa possedere talune 'qualità' oggettive (generalità e astrattezza) e osservare quella condizione (*promulgatio legis*) che la rende davvero idonea a vincolare in misura eguale tutti i membri della comunità coinvolti in processi (legge in senso materiale¹²⁸): ed essere, in definitiva, conforme a *iustitia*. Non è quindi sostenibile che, "trattandosi di leggi processuali, è naturale che si applichi il principio '*tempus regit actum*'"¹²⁹, perché quando non si è dinanzi a una legge - che sarebbe pure ingiusta, dunque *corruptela legis* - essa non può pretendere neppure di alterare, a processo in corso, il quadro normativo applicabile¹³⁰.

¹²⁸ A ben vedere, in tale prospettiva una legge in senso materiale è efficace anche laddove non corrisponda a una legge in senso formale, mentre mai una legge (solo) in senso formale può esplicare i suoi effetti se, sostanzialmente, non è tale. Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 176: "Qualsiasi norma generale e astratta, dunque, promulgata dall'autorità competente, è sostanzialmente legge o, per utilizzare una terminologia ricorrente nell'ambito della scienza giuridica, è *legge in senso materiale*. Ma, a partire dalla divisione di funzioni, accanto a questa nozione sostanziale di legge ne esiste un'altra, che è appunto quella di *legge in senso formale*. Con questa espressione si intende l'aspetto formale dell'atto emanato dalla competente autorità con funzione legislativa. Legge in senso formale sarebbe, quindi, l'atto tipico emanato dall'autorità legislativa nell'esercizio della sua funzione, il quale dovrà possedere i requisiti formali previsti per questo tipo di atti".

¹²⁹ TRIBUNALE, ordinanza 1° marzo 2022, cit., C. 10, p. 23. Sul punto G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., pp. 238-239, asserisce: "In alcuni casi il *Rescriptum* può avere valore normativo. In particolare, questa particolare valenza emerge nei casi in cui esso possa prevalere sulle leggi precedenti o anche future (salvo che sia stabilito diversamente: cfr. can. 73); nei casi in cui si concedono per il suo tramite grazie generali (cioè rivolte a categorie di soggetti individuabili ma non individuati)". Occorre tuttavia evidenziare che il can. 73 del Codice di Diritto Canonico regola il rapporto tra la legge e il rescritto ad essa anteriore quale atto amministrativo singolare; inoltre, la concessione di una 'grazia generale' presuppone che il rescritto - *rectius* il *Rescriptum ex audientia Sanctissimi*: si ha l'impressione che l'Autore confonda i due atti, tenuti invece ben distinti dalla scienza canonistica - debba essere necessariamente promulgato.

¹³⁰ Il principio '*tempus regit actum*', secondo cui trova applicazione la legge in vigore nel momento in cui l'atto processuale è posto in essere, riflette il principio di irretroattività della legge, ossia che questa di regola non possa che disporre per le cose future (cfr. can. 9 del *Codex Iuris Canonici*). D'altronde, si osserva che "Se la legge processuale è cambiata, ciò è avvenuto cercando una maggiore perfezione nella tutela dei diritti, e perciò la legge processuale posteriore (che si presume più perfetta) ha la precedenza sull'anteriore" (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 7ª ed., Edurcla, Roma, 2020, p. 92). Tuttavia, non è mancato chi ha addotto alcuni problemi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale principio in quanto in certi casi il rapporto tra legge nuova ed eventi presenti e passati esige un giudizio prudente, ad esempio in merito al rispetto del principio di certezza del diritto applicato a processi pendenti, poiché "è diritto dei membri della comunità conoscere la normativa applicabile, godere della certezza relativa alle conseguenze giuridiche della loro situazione e del loro agire" (E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 302). In Italia il tema è, come noto, largamente discusso - cfr., per tutti, G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, 15ª ed., Giappichelli, Torino, 2023, p. 27 ss. - specie in relazione a



1.2.2 - I *Rescripta* quali atti giuridici del romano pontefice. Implicazioni del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nel diritto vaticano

Vi sono, dunque, molteplici e fondate ragioni, *in iure divino et canonico fundatae*, che possono essere addotte dalle difese delle parti coinvolte in quello che è stato battezzato il 'processo del secolo', celebrato tra le mura del piccolo Stato avverso i *Rescripta* pontifici. Ciò nonostante, l'effettività dei rimedi di giustizia regolati nel Codice di Procedura Penale - in particolare l'appello (art. 477 ss.) e il ricorso alla Corte di Cassazione (art. 500 ss.) - è condizionata ancora una volta dal peculiarissimo assetto 'costituzionale' della *Civitas* vaticana, conformato dal nesso inscindibile tra ordinamento vaticano e ordinamento canonico. In effetti, nella Chiesa il romano pontefice è titolare della potestà suprema (can. 331 del *Codex Iuris Canonici*) e in specie di una potestà che è al contempo ordinaria, perché annessa all'ufficio primaziale, e propria, in quanto viene esercitata 'in nome proprio' e perciò non vicaria, vale a dire non esercitata in nome e per conto di un'autorità umana sovraordinata (can. 131 §§ 1 e 2). Questo fa sì che tanto la persona del pontefice quanto tutti gli atti giuridici a lui imputabili non siano assoggettabili alla giurisdizione di nessun tribunale, ecclesiastico ovvero civile, abilitato ad adottare provvedimenti vincolanti nei suoi confronti: perché in tale eventualità si integrerebbe la violazione di un principio, saldamente ancorato al diritto divino, questa volta non naturale ma positivo¹³¹, che riflette il carattere di supremazia proprio della potestà del successore di Pietro e sintetizzato nel disposto del can. 1404 secondo cui "Prima Sedes a nemine iudicatur" o, sulla base di quanto prevede analogamente il *Codex Canonum*

mutamenti legislativi investenti il regime probatorio o della custodia cautelare che potrebbero rivelarsi sfavorevoli per l'imputato. A questo proposito si rinvia alla ricostruzione di G. TRINTI, *Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell'imputato*, in *Diritto penale contemporaneo*, VIII (2017), 9, p. 15 ss., che pone in evidenza i rischi sottesi all'immediata applicazione di una nuova legge processuale lesiva del "principio dell'affidamento: si viola la fiducia di coloro che avevano regolato il loro agire in base alla normativa previgente, oggetto di imprevisto mutamento" (*ivi*, p. 22); pertanto, si propone come soluzione di "fissare un momento a partire dal quale venga a cristallizzarsi la normativa processuale per un dato soggetto ed è proprio su questa sulla quale il soggetto farà affidamento: in questo modo, al fine di tutelare il singolo, si verrebbe a sancire l'ultrattività di ogni norma sulla quale possa ragionevolmente fare affidamento" (*ivi*, p. 34), posto che "non si deve sacrificare gratuitamente la libertà di un individuo per l'inutile smania di voler trovare a tutti i costi un colpevole e pervenire ad una verità processuale che soddisfi esclusivamente le pretese della pubblica opinione poiché, in conclusione, risulterebbero esserci non più una ma ben due vittime: la prima lesa dal reato, la seconda lesa dal sistema" (*ivi*, p. 37). Esigenze e rischi che reputiamo si siano presentati nel recente processo penale celebrato nello Stato della Città del Vaticano.

¹³¹ Cfr., per tutti, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, 5ª ed., a cura di G. BONI, P. CAVANA, Giappichelli, Torino, 2022, p. 61 ss.



Ecclesiarum Orientalium promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1990, “Romanus Pontifex a nemine iudicatur” (can. 1058).

La formulazione testuale di entrambi i canoni comprova cristallinamente come il principio in esame faccia riferimento soltanto al romano pontefice, dunque alla Santa Sede *stricto sensu* nel contesto del Codice per la Chiesa di rito latino (can. 361)¹³². Le implicazioni derivanti dal *Prima Sedes a nemine iudicatur*, regola di antichissima ascendenza¹³³, sono bene individuate nella vigente codificazione canonica laddove si ribadisce che non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del papa (can. 333 § 3; cfr. anche i cann. 1629, n. 1 e 1732)¹³⁴, il quale è peraltro il giudice supremo di tutto l’orbe cattolico (can. 1442); mentre il can. 1406 § 1 dispone in materia processuale che, violato quanto sancito nel can. 1404, “acta et decisiones pro infectis habentur”¹³⁵, essendo considerati dal legislatore canonico non già atti o decisioni nulle, bensì inesistenti, a riprova della gravità delle conseguenze che possono derivare dalla trasgressione di un canone che ha un “fondamento teologico”¹³⁶ desumibile dalla costituzione divina della Chiesa.

In modo non dissimile da quanto si verifica nella Chiesa, il romano pontefice è posto al vertice dello Stato della Città del Vaticano e non è tenuto a rispondere del proprio operato a nessuna autorità interna allo Stato medesimo, in quanto assume “la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”, come sancisce l’art. 1 della Legge fondamentale il cui preambolo ricorda - invero con un’espressione piuttosto infelice e deviante¹³⁷ - che tale potestà viene esercitata “in forza del munus petrino”, il quale ne costituisce

¹³² “Ci si può chiedere ancora se il termine *Prima Sedes* equivalga a *Sede Apostolica* o *Santa Sede*, secondo quanto recita il c. 361, per il quale detta terminologia comprende non solo la persona del Romano Pontefice ma anche altri organismi che compongono la Curia Romana. A tale questione, si risponde negativamente giacché, sebbene questo organismo agisca in nome e per autorità del Romano Pontefice, tuttavia opera in ragione di potestà vicaria poiché a lui soggetta”: **A. FADDA**, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Rilevanze e conseguenze giuridiche di un principio ecclesiologico*, in *Il papato di San Simmaco (498-514)*. Atti del Convegno Internazionale di studi. Oristano 19-21 novembre 1998, a cura di G. MELE, N. SPACCAPELO, Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Cagliari, 2000, p. 340.

¹³³ Per una ricostruzione storica cfr. **S. VACCA**, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell’assioma fino al Decreto di Graziano*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1993; **ID.**, “*Prima Sedes a nemine iudicatur*”. *Aspetti del primato del Vescovo di Roma*, in *Laurentianum*, LIX (2018), pp. 503-563. Ci permettiamo poi di rinviare al nostro recente volume **G. BONI, I. SAMORÈ**, *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2024, specialmente p. 321 ss.

¹³⁴ Agli effetti penali, il can. 1366 del Codice di Diritto Canonico punisce inoltre con la pena della censura chi contro un atto del romano pontefice ricorre al concilio ecumenico o al collegio dei vescovi.

¹³⁵ Cfr. **P. BIANCHI**, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), pp. 75-77.

¹³⁶ **Z. GROCHOLEWSKI**, *Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, VII (1995), p. 41.

¹³⁷ Cfr. *Quali le vere novità della nuova Legge fondamentale dello Stato di Città del Vaticano?*, intervista di A. GAGLIARDUCCI a **G. BONI**, in *ACI Stampa*, 26 maggio 2023, consultabile all’indirizzo internet www.acistampa.com.



piuttosto il presupposto ai sensi del Trattato lateranense, accordo di diritto internazionale: e non certo il fondamento, nel senso che le prerogative sovrane sullo Stato non derivano direttamente dalla titolarità dell'ufficio primaziale, essendo del resto storicamente contingenti. Il papa è semplicemente il titolare, per così dire, 'originario' del potere temporale cui nel 1929 si è dato origine, e tutte le istituzioni vaticane - dalla Pontificia Commissione al Governatorato, sino agli organismi giudiziari - ne partecipano derivativamente per tramite di una potestà che si esplica nei rispettivi ambiti ed è, oltre che ordinaria, di natura vicaria (can. 131 § 2) poiché esercitata nel nome e con l'autorità di colui che ha attribuito loro stabilmente specifiche funzioni di governo.

Attesa l'incancellabile 'fisionomia' strutturale della Città del Vaticano, ci si è posto il quesito se il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* costituisca oppure no parte integrante dell'economia giuridica vaticana. Un interrogativo che la dottrina non ha esitato a sollevare soprattutto negli ultimi quindici anni alla luce dell'avvio del graduale allineamento della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano a norme e *standards* internazionali via via accresciutosi anche con la stipulazione della Convenzione monetaria con l'Unione Europea nel 2009. C'è chi, dinanzi a queste 'cessioni di sovranità', ha colto l'occasione per prendere atto in linea generale "dell'inarrestabile tramonto della regola espressa nel can. 1404 c.j.c."¹³⁸; e chi ritiene non si possa frapporre "all'applicazione nell'ordinamento vaticano dei principi" delle convenzioni internazionali cui la Santa Sede è parte, anche a nome dello Stato della Città del Vaticano,

"quanto meno di quelli garantistici posti a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, il principio canonistico '*Prima Sedes a nemine iudicatur*' (can. 1404 CIC), in quanto esso è enunciato e vale solo nell'ambito dell'ordinamento canonico, ossia nell'ambito delle prerogative spirituali e disciplinari, divinamente fondate, proprie del Pontefice in quanto capo della Chiesa cattolica e successore di Pietro, sulla base del mandato conferito da Cristo (cfr. can. 331 CIC), non certo in quanto sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano, titolo di carattere meramente storico e umano derivante dal Trattato lateranense"¹³⁹.

Infine, v'è chi ha sposato una tesi mediana, per così dire, per la quale, pur non escludendo l'applicazione del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur*, si dovrebbe supporre che

¹³⁸ G. CASUSCELLI, "La prima Sede non è giudicata da nessuno" (can. 1404 c.j.c.): verso il tramonto di un'utopia, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2014, p. 13.

¹³⁹ P. CAVANA, *Prime osservazioni sulla nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, XXXV (2023), p. 701. Altrove peraltro lo stesso Autore aveva affermato, replicando a Casuscelli, che "tale principio appartiene all'ordinamento canonico, ove la Santa Sede conserva intatte tutte le sue prerogative": ID., *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione Europea tra continuità e innovazione*, in *Ephemerides iuris canonici*, LV (2015), p. 267.



“il Romano Pontefice esercita il potere temporale con modalità e (potremmo anche dire) con prerogative diverse da quelle che gli sono proprie quale suprema autorità della Chiesa universale. Ciò non sorprende soprattutto se si tiene ben presente la distinzione delle funzioni che assolve il Romano Pontefice nelle due vesti di Capo della Chiesa universale e di Sovrano dello S.C.V.”¹⁴⁰;

per poi concludere, alla luce delle ‘autolimitazioni’ cui si sarebbe sottoposta la Città del Vaticano nel recepire diversi obblighi internazionali, che

“Ovviamente il Pontefice può autolimitarsi in quanto Capo di Stato e con riferimento a problematiche di natura temporale e senza l’influsso di coercizioni esterne; diversa cosa sarebbe invece l’autolimitazione del Pontefice quale suprema autorità della Chiesa”¹⁴¹.

Per parte nostra, ma con l’avallo di autorevolissima dottrina e, come si vedrà, della totalmente concorde giurisprudenza vaticana, riteniamo senza esitazioni che debba essere riconosciuta la piena vigenza e applicazione del *Prima Sedes a nemine iudicatur* nell’ordinamento giuridico vaticano. E ciò sostanzialmente per tre ordini di ragioni, distinte ma tra loro inscindibilmente legate. Anzitutto perché occorre ribadire ancora una volta il primato dello *ius Ecclesiae* nell’ordinamento vaticano come ribadisce l’art. 1, primo comma, della Legge sulle fonti del diritto del 2008 e, in particolare, dello *ius divinum*, che ne costituisce l’‘intelaiatura’ giuridica impretebibile da cui non possono prescindere tanto il legislatore statale quanto gli operatori del diritto vaticano. In secondo luogo, ma con argomentazione di per sé assorbente e insuperabile, perché non si può obliare che il principio *de quo*, ancorandosi al diritto divino, è per sua natura

“indisponible por parte del mismo Romano Pontífice”: e quindi “no es posible afirmar que el principio ‘Prima Sedes a nemine iudicatur’ pueda sufrir alguna limitación proveniente de los convenios internacionales ratificados por la Santa Sede, los cuales son parte del ordenamiento canónico (c. 3)”¹⁴².

Questo argomento si ricollega all’ultima - ma all’atto pratico per nulla marginale, anzi dirimente - ragione per la quale il medesimo assunto deve dispiegarsi senza remore nell’impianto istituzionale e giuridico vaticano: cioè l’esigenza capitale di preservare la posizione strumentale dello Stato rispetto alla Santa Sede. Tale finalità, alla quale il Vaticano è ordinato e per la quale unicamente è stato costituito, lo intride indelebilmente: essendo qui, per così dire intrinsecamente, il potere temporale totalmente piegato al potere spirituale, senza il quale il primo

¹⁴⁰ F. RICCIARDI CELSI, *Il principio Prima Sedes a nemine iudicatur nell’ordinamento vaticano*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* CCXXXVI (2016), p. 546.

¹⁴¹ F. RICCIARDI CELSI, *Il principio Prima Sedes a nemine iudicatur*, cit., p. 548.

¹⁴² J. LLOBELL, *Sub can. 1404*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, 3ª ed., IV/1, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCANA, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 699.



resterebbe destituito di ogni legittimazione. A ben vedere, infatti, se si trascurasse il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* al punto, ad esempio, di autorizzare i giudici vaticani a sindacare gli atti del papa o addirittura a citarlo in giudizio, si assisterebbe alla negazione *de facto* e a un annientamento della funzione essenzialmente servente dell'entità sorta con la stipulazione del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929, che

“non poteva né può quasi neogiurisdizionalisticamente interferire negli *interna corporis* della Chiesa, tradendo tra l'altro, in tal modo, e frontalmente, il mandato, ricevuto il giorno del suo battesimo, di porsi accessoriamente a scudo e usbergo dell'assoluta e visibile indipendenza della Sede di Pietro proprio da ogni opprimente aggressione secolare”¹⁴³.

un'aggressione che potrebbe essere determinata da un miope e passivo adeguamento del diritto vaticano ai vincoli europei e internazionali, colpendo però al fondo la libertà del successore di Pietro e dunque la *libertas Ecclesiae*, con esiti del tutto imprevedibili.

Insomma non si possono contestare le incisive (e, a nostro avviso, tecnicamente irritanti) 'incursioni' pontificie nel processo attaccando e minando l'ultrattività del *Prima Sedes a nemine iudicatur* nel Vaticano, ove dovrebbero valere le usuali regole dello Stato di diritto. Si incorre in tal modo, a nostro parere, in un'incomprensione deleteria, in uno strabismo accecante che disconosce l'atipicità di questo Stato e soprattutto corrode e sgretola quell'unico scopo per il quale esso è stato eretto e senza il quale resterebbe sguarnito di ogni giustificazione: custodire e difendere la libertà e l'indipendenza di quella stessa *Prima Sedes*. In caso contrario, il Vaticano fagociterebbe e distruggerebbe proprio la sovranità della Sede Apostolica a cui è teleologicamente preordinato. Senza che ciò debba indurre in alcun modo a gridare alla resurrezione di arcaiche e obsolete teocrazie medievali: dimostrando, così, un insipiente svisamento non solo delle scaturigini della potestà pontificia ma altresì delle più recenti congiunture che hanno segnato la nascita dello Stato nel 1929 e l'unico ed esclusivo scopo per il quale esso vale la pena permanga.

Eppure, benché l'assioma dell'immutata vigenza del *Prima Sedes a nemine iudicatur* in Vaticano non sia in alcun modo discutibile, ciò non si traduce né può tradursi in un'acquiescenza all'ingiustizia: lo preclude ancora una volta la retta comprensione della *potestas* primaziale, anch'essa radicata nello *ius divinum*.

1.3 - La giusta comprensione del primato del successore di Pietro nell'ordinamento canonico e nell'ordinamento statale. L'implosione dello Stato della Città del Vaticano

¹⁴³ G. BONI, *L'ordinamento canonico*, cit., p. 118, con ampia citazione di dottrina cui si rinvia.



Si tratta, pertanto, come già delucidato nel corso di queste pagine, di intendere correttamente il fondamento delle prerogative del papa e il suo ruolo insostituibile di ‘cerniera’ e ‘anello di congiunzione’ tra la Santa Sede e la *Civitas* vaticana quali entità tra loro distinte ma non separate, perché la seconda è posta al servizio della prima: come ha annotato incontrovertibilmente la Corte d’Appello vaticana in una decisione del 2015, allorquando ha puntualizzato che

“la funzione di Sovrano dello Stato Città del Vaticano, dominata pur essa dal principio irriformabile (supremo) *‘Prima Sedes a nemine iudicatur’*, di cui al can. 1404 CIC [...], appare per dir così sussidiaria o, appunto, *strumentale* rispetto all’ufficio di Vescovo di Roma, di Capo del Collegio dei Vescovi e di Pontefice della Chiesa universale; rispetto, in altre parole, a ciò che soltanto conta, ossia la missione salvifica del Pastore della Chiesa con quel che ne consegue sul piano giuridico interno delle relazioni, che devono intercorrere fra Chiesa Cattolica e Stato Vaticano”¹⁴⁴.

Sulla scorta della medesima premessa anche il Tribunale di prima istanza si è in passato dimostrato assai attento a contenere il proprio sindacato al cospetto, ad esempio, di un atto del presidente del Governatorato in materia di lavoro, che fu adottato in attuazione di quanto comunicatogli dalla Segreteria di Stato in qualità di ‘rappresentante’ (o di *‘nunciatus’*¹⁴⁵) della volontà del papa all’epoca regnante, Benedetto XVI: infatti, nonostante l’oggetto del giudizio fosse una decisione dell’autorità di governo del Vaticano, i giudici preliminarmente constatarono una “connessione, sia pure indiretta, del citato provvedimento amministrativo con la volontà pontificia”, la quale “necessariamente esclude che questo Tribunale possa giudicare sulla legittimità dello stesso provvedimento”¹⁴⁶. Si può facilmente

¹⁴⁴ CORTE D’APPELLO, sentenza 8 giugno 2015, Prot. N. 17/2014 Ruolo Gen. Pen., in C. VENTRELLA MANCINI, *La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 632-633 (§ 7 - *Motivi della decisione*). Significativamente l’estensore della decisione giudiziale ha riportato l’aggettivo ‘strumentale’ in carattere corsivo.

¹⁴⁵ La Segreteria di Stato, del resto, coadiuva ‘da vicino’ il romano pontefice e dunque può farsi ‘portavoce’ della sua volontà decisionale. Questo legame di prossimità era peraltro esplicitato nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia romana di Giovanni Paolo II del 26 giugno 1988 (cfr. art. 39) e, senza soluzione di continuità, è stato confermato nella nuova Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo di papa Francesco del 19 marzo 2022 (cfr. art. 44), in *L’Osservatore Romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXIV [2022], pp. 375-455).

¹⁴⁶ Così TRIBUNALE, sentenza 5 ottobre 2013, causa civile n. 116/12 Reg. Gen. Il passo è riportato in F. RICCIARDI CELSI, *Il principio Prima Sedes a nemine iudicatur*, cit., pp. 550-551, che riassume la vicenda nei seguenti termini: “Motivo del contendere della causa è la presunta illegittimità di un provvedimento con il quale l’attore era stato dichiarato cessato da un importante incarico presso il Governatorato. Infatti, il ricorrente era stato nominato il 1° luglio 2005, con nomina pontificia, Vice-Direttore dei Servizi di Sanità del Governatorato. Alla scadenza del 1° quinquennio (30 giugno 2010), con provvedimento di Sua Santità Benedetto XVI, era stato riconfermato nelle predette funzioni con formula *‘donec aliter provideatur’*; il 7 marzo 2011, con lettera del Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone, gli veniva comunicata la cessazione dell’incarico,



comprendere come, nel caso in cui al vaglio dei giudici vaticani fosse sottoposto un atto espressione della volontà diretta del papa, essi sarebbero tenuti a dichiarare la propria incompetenza assoluta e perciò ad astenersi da qualsivoglia giudizio in ottemperanza altresì a quanto stabilito nell'art. 52, § 1 n. 2 del Codice di Procedura Civile vaticano - promulgato da Papa Pio XII¹⁴⁷ -, a tenore del quale "L'incompetenza del giudice è assoluta: [...] 2° nelle liti di cui ai canoni 1556 e 1557 del Codice di diritto canonico [... il can. 1556 del *Codex* del 1917 corrisponde al can. 1404 del Codice attuale: N.d.A.]": dimostrazione eloquente di come il legislatore vaticano abbia sempre ritenuto pacificamente applicabile il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nell'ordinamento giuridico vaticano.

Risolta siffatta questione 'pregiudiziale', si deve evincerne, relativamente al processo recentemente conclusosi nel primo grado con sentenza del 16 dicembre 2023, che i quattro *Rescripta ex audientia Sanctissimi* del 2019-2020 non possano essere né impugnati dinanzi ai magistrati vaticani né da questi valutati circa la loro conformità oppure no al diritto vaticano e perciò al diritto canonico e allo *ius divinum* (anche se - lo rileviamo a margine - il Tribunale vaticano si è in realtà prodigato per difenderne la validità al fine di confutare le eccezioni dei difensori nella parte motiva dell'ordinanza del 1° marzo 2022, sebbene con argomentazioni oltremodo zoppicanti¹⁴⁸). Tuttavia, va nettamente puntualizzato, per evitare letture false e fuorvianti delle dinamiche ecclesiali, come il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur*, se per un verso rappresenta un possente scudo della libertà della Santa Sede specialmente *ab extra* per l'esercizio della sua missione spirituale nel mondo, per l'altro non possa in alcun modo sostanzarsi in una sorta di 'privilegio' volto a bloccare e paralizzare qualsivoglia 'reazione' verso ogni decisione dell'autorità pontificia, anche laddove essa sia manifestamente ingiusta e irrazionale così da veicolare e promuovere una concezione dittatoriale, e quindi distorta, del potere temporale del papa, adulterandolo irrecuperabilmente. E esso, al contrario, rinviene nell'ordinamento canonico, e quindi in quello vaticano, il proprio *sensus plenior* segnatamente nella *diakonia* che informa il *munus regendi* secondo la logica della *necessitas Ecclesiae*¹⁴⁹, ma anche del servizio, del dono, dell'ascolto, della carità e della sollecitudine nei confronti del popolo di Dio, come ha insegnato il Concilio ecumenico Vaticano II¹⁵⁰ e quotidianamente rammemora papa Francesco. In un'ottica, poi, lo si è

mentre in data 17 marzo 2011, il Presidente del Governatorato disponeva la cessazione dell'incarico con la fine del mese di marzo 2011" (*ivi*, p. 549).

¹⁴⁷ Il Codice di Procedura Civile vaticano è stato promulgato con il *Motu Proprio Con la legge* del 1° maggio 1946, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXXVIII (1946), pp. 170-172.

¹⁴⁸ Su questo cfr. *supra*, § 1.2.1.

¹⁴⁹ Cfr. sul punto la sintesi di M. MOSCONI, *La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), p. 26 ss.

¹⁵⁰ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, 21 novembre 1964, n. 27.



già sottolineato, che non può che precludere energicamente e drasticamente la sola ipotesi di un'infrazione e disobbedienza alla legge divina compiuta dal vicario di Cristo. Si rende perciò necessario individuare soluzioni che, sebbene non possano astringere la potestà del papa, sia come pastore della Chiesa universale, sia come sovrano della Città del Vaticano¹⁵¹, facciano sì che la "potestà primaziale" sia effettivamente "verificabile o riscontrabile giuridicamente"¹⁵², appellandosi anzitutto al senso di responsabilità di chi attualmente detiene quella potestà e abitualmente se ne avvale: ammettere il contrario, e dunque ratificare e 'legittimare' una lapalissiana ferita allo *ius divinum* secondo cui *veritas et non auctoritas facit legem*¹⁵³, inferta poi a opera del supremo detentore umano del potere ecclesiale, cagionerebbe una micidiale 'autorottura' costituzionale, con contraccolpi letali sullo Stato, del tutto accidentale e transeunte¹⁵⁴, nato nel 1929.

Ma, nella coscienza che questi moniti all'intangibile superiorità della tavola fondativa, divinamente informata, della Chiesa possano risuonare agli orecchi dei non canonisti astratti e teorici - non certo agli imputati e condannati che li hanno con sofferenza patiti e subiti sulla loro carne -, nonché per chiudere il cerchio e suggellare il discorso, ci si permettano alcune riflessioni ulteriori sul ruolo del romano pontefice. Al riguardo, nelle considerazioni della Congregazione per la dottrina della fede dal titolo *Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa* (1998) si ricorda che "Per il carattere supremo della potestà del Primato, non v'è alcuna istanza cui il Romano Pontefice debba rispondere giuridicamente dell'esercizio del dono ricevuto: '*prima sedes a nemine iudicatur*'", pur precisando che

"ascoltare la voce delle Chiese per il Papa è un contrassegno del ministero dell'unità, una conseguenza anche dell'unità del Corpo episcopale e del *sensus fidei* dell'intero Popolo di Dio. L'ultima ed inderogabile responsabilità del Papa trova la migliore garanzia, da

¹⁵¹ Osserva al riguardo **P. RODRÍGUEZ**, *Natura e fini del primato del Papa: il Vaticano I alla luce del Vaticano II*, in *Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa. Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede. Testo e commenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 99-100: "Quel che succede è che i veri limiti della *episcopè* del Primato sono di altro ordine: sono quelli che precedono dalla stessa Parola di Dio, dal Vangelo di salvezza, che indica ai credenti tanto la inviolabile costituzione divina della Chiesa come le esigenze proprie dell'ufficio primaziale e dei suoi limiti immanenti. Fa parte del mistero del Primato il fatto che il dono ed il compito della sua *episcopè* siano inseriti nella *episcopè* concessa da Cristo a tutto il ministero episcopale e consistano proprio nell'onorare e difendere quella stessa cosa che ne costituisce il limite inviolabile: la Parola salvatrice e misericordiosa di Dio. /Questo è il paradosso e il mistero del Successore di Pietro: che il Papa, proprio per il fatto di essere Papa, non può tutto. Detto in altro modo: può tutto ciò che sia richiesto dal servizio dell'unità di fede e di comunione della Chiesa inviata ad evangelizzare il mondo".

¹⁵² **M. DEL POZZO**, *L'estensione della potestà primaziale*, cit., pp. 215-216.

¹⁵³ Si veda sul punto, per tutti, **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, cit., p. 518 ss.; **ID.**, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in *Ephemerides iuris canonici*, LV (2015), p. 355 ss.

¹⁵⁴ Cfr. quanto abbiamo rilevato, col supporto di ampia letteratura, in **G. BONI**, *L'ordinamento canonico*, cit., nell'ultimo paragrafo dello studio.



una parte, nel suo inserimento nella Tradizione e nella comunione fraterna e, dall'altra, nella fiducia nell'assistenza dello Spirito Santo che governa la Chiesa"¹⁵⁵.

È interessante soffermarsi su un avvertimento del documento risalente ormai a più di venticinque anni fa, vale a dire sull'ascolto, una dinamica sulla quale papa Francesco indugia a più riprese nel suo magistero richiamando insistentemente una categoria ecclesiologicala, la sinodalità, che ha fatto assurgere persino a "dimensione costitutiva della Chiesa"¹⁵⁶: ponendo le basi per una "Chiesa dell'ascolto [...] in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo"¹⁵⁷. Uno stile che lo stesso Francesco ha auspicato sia promosso pure nello Stato della Città del Vaticano e in particolare nell'„ambito giudiziario“ mediante

“un esercizio di ascolto, che [...] appartiene alla natura stessa di un giusto processo. Nell'attività giudiziale è richiesto ai magistrati un esercizio costante di ascolto onesto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti, senza pregiudizi e precomprensioni nei loro confronti. Con la stessa disponibilità all'ascolto, che richiede tempo e pazienza, ogni membro del collegio giudicante deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri, per arrivare a un giudizio ponderato e prudente. Ascoltare tutti"¹⁵⁸.

È evidente che un insegnamento così esigente postula l'esemplarità di chi lo impartisce, affinché davvero nelle strutture giudiziarie vaticane possa consolidarsi uno 'stile' sinodale che presti attenzione, nel processo penale, anzitutto alle richieste della difesa per concedere una *chance* in più che rifletta il grado di civiltà - *rectius*, lo abbiamo dimostrato, di innata 'ecclesialità' - della giustizia vaticana. Un grado che tanto più è elevato quanto più è proteso a riparare le ingiustizie che sono state perpetrate nel corso del procedimento: anche in tale prospettiva si può invocare il pronto ausilio del diritto canonico, il quale è stato davvero un invitato di pietra marginalizzato e bistrattato, almeno sinora, in questo processo, smentendo e allontanandosi da una giurisprudenza canonica e vaticana che invece sul medesimo, sempre e con convinzione, ha fatto leva. Ora, nel catalogo dei diritti dei *christifideles* solennemente immesso nel Codice del 1983 è contemplato lo *ius petitionis*, cioè la libertà dei fedeli di manifestare ai pastori della Chiesa le proprie

¹⁵⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Considerazioni «Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa»*, 31 ottobre 1998, cit., p. 7 (n. 10).

¹⁵⁶ FRANCESCO, *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*, cit., p. 1141.

¹⁵⁷ FRANCESCO, *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*, cit., p. 1140. Il tema della sinodalità è stato sviluppato dalla COMMISSIONE TEOLÓGICA INTERNAZIONALE nel documento *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 marzo 2018, in *Communicationes*, L (2018), p. 180 ss.

¹⁵⁸ Così FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 12 marzo 2022, in *L'Osservatore Romano*, 12 marzo 2022, p. 12.



necessità e i propri desideri, soprattutto (e, dunque, non solo prettamente) spirituali (can. 212 § 2)¹⁵⁹. Un diritto di cui le parti processuali potrebbero bene usufruire per rivolgersi in via immediata al pontefice e chiedere che i *Rescripta* da lui stesso adottati non siano riesaminati nel merito e, se del caso, modificati¹⁶⁰ - anche perché essi hanno esaurito i loro effetti concreti -, bensì siano apprezzati dai giudici vaticani per il notevole impatto, massimamente deleterio, che hanno dispiegato durante il processo.

Del resto, se non si sovviene in qualche modo, si assisterebbe alla contemporanea e sommamente disarmonica compresenza di due principi, *hic et nunc* nel caso *de quo*, tra loro confliggenti: cioè il *Prima Sedes a nemine iudicatur*, quale principio di diritto divino positivo, e la tutela della dignità della persona umana, quale principio di diritto naturale che costituisce il *fil rouge* di tutto il ventaglio di guarentigie sottese al giusto processo. Si rende pertanto necessario che l'autorità competente effettui un prudente e trasparente bilanciamento tra i 'beni' giuridici coinvolti, dando riscontro motivato alla petizione dei soggetti interessati pure qualora fosse negativo¹⁶¹: così, almeno, da rendere esaurientemente conto delle proprie attività, permettendo alla comunità di verificare se nella vicenda giudiziaria ha prevalso la pura *ratio auctoritatis* (le prerogative giurisdizionali del papa) o per converso vi sia la possibilità che possa ancora affermarsi, anche *in extremis*, l'*auctoritas rationis* nelle argomentazioni poste a suffragio e sostegno delle decisioni degli organi di giustizia vaticani. E tutto ciò all'insegna della sinodalità, che in forza della pratica dell'ascolto può davvero rimediare all'ingiustizia, rimuovere le disparità, porre un argine all'arbitrio e alle forme di degenerazione del potere: riabilitando, a partire dal diritto canonico e dal suo sostrato divinamente alimentato, la reputazione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano su scala globale. Perché altrimenti, se per 'salvare' il secondo e l'operato dei suoi organi vicari si finisce per mettere in discussione la tenuta costituzionale della prima, il nodo del mantenimento di un'entità statuale non inutile ma pernicioso nel costringere la Santa Sede a un'irrisolvibile e scandalosa - nell'accezione propriamente canonistica del vocabolo - distonia, viene fatalmente e drammaticamente al pettine.

¹⁵⁹ Cfr. G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi, Modena, 2019, e i riferimenti dottrinali ivi citati.

¹⁶⁰ Invero, solitamente, "Para proceder a la revisión de actos del Romano Pontífice es necesario solicitar la *aperitio oris*, con la que el mismo Pontífice permite un nuevo examen de su acto": P.V. PINTO, *Los procesos en el Código de Derecho Canónico. Comentario sistemático al libro VII después de la reforma del papa Francisco con el M.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, con la colaboración de A. ARELLANO CEDILLO, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, MMXXI, p. 72.

¹⁶¹ Come annota M. DEL POZZO, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio*, cit., p. 131, lo *ius petitionis* "si concreta nell'ascolto, nell'attento esame della domanda, nello studio del caso, nel corretto riscontro, ma non necessariamente nell'approvazione della richiesta. Il diritto di petizione richiede pertanto una solerte disposizione al servizio e una mentalità di proficua collaborazione per raggiungere la piena attuazione".



Invero il diritto canonico è stato strapazzato e manomesso, nel corso di questo processo, da numerose interpretazioni del medesimo davvero stravaganti, per adoperare un eufemismo, le quali tutte meriterebbero una disamina critica che ora non è consentita ma che pure è doverosa: esso è stato sovente trattato non come un *vero* diritto volto alla *res iusta*, e neppure, talora, come un *corpus* di norme tecnicamente congruenti (ad esempio quelle sui *bona temporalia*), ma come una sorta di babele nebulosa di postulati etici e di enunciazioni general-generiche da piegare utilitaristicamente ai ragionamenti più disparati, spesso infarciti di moralismo spicciolo¹⁶². Non ci si può dilungare in questa sede: perché del tutto sovraordinato e assorbente è il sacrificio madornale che si è consumato dello *ius divinum*, come abbiamo cercato di lumeggiare, ponendo la giustizia vaticana in inconciliabile contraddizione con se stessa¹⁶³. Al di là delle vie che si percorreranno, tale ferita dolorosissima va cicatrizzata affinché non diventi una setticemia purulenta: sollecitando a porsi il quesito ultimo in ordine alla sussistenza di uno Stato che non serve il *munus* petrino ma finisce per umiliarlo e asfissiarlo, ove le ragioni dell'*imperium* contaminano e ammorbano quelle del *sacerdotium*, e del diritto canonico si fa strame in un fraintendimento mistificante. Il crollo rovinoso degli architravi che reggono lo Stato al servizio del papa, inducendolo a trasgredire lo *ius divinum* cui anch'egli è astretto, non possono che cagionarne l'implosione e il collasso, sospingendo irresistibilmente verso quella lettura provvidenzialistica della perdita del potere temporale di montiniana memoria che oggi, sia pur non auspicabile, appare però come residuale (e disperata) via d'uscita. A meno che, e ce lo auguriamo, si ponga fine a questo esiziale cortocircuito nei gradi ulteriori del giudizio.

¹⁶² Si pensi alle filippiche dell'accusa e anche degli avvocati delle parti civili, riportate ampiamente negli atti processuali (e in interviste alla stampa), contro i 'mercanti nel tempio', o alle strampalate ricostruzioni sui criteri canonici dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, talora con richiami davvero discutibili, qui, alla legge divina, ovvero a certe opinabili affermazioni sulla successione delle leggi relative alle competenze delle istituzioni curiali nella gestione economica e finanziaria. La difesa del cardinale Becciu e degli altri imputati ha replicato esaustivamente su questi punti.

¹⁶³ Scriveva **G. DALLA TORRE**, *Aspetti della Giustizia Vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 20 maggio 2013, p. 22: "In un saggio di molti anni fa sul giusnaturalismo e sul positivismo giuridico Norberto Bobbio, con la consueta lucidità, annotava che 'il giusnaturalismo è dualistico, il positivismo giuridico monistico'. /L'ordinamento giuridico vaticano è sicuramente dualistico perché attraverso il diritto canonico aperto al diritto divino, naturale e positivo, che è diritto immediatamente vigente. Ciò comporta tra l'altro, per il giudice costituito in questo ordinamento, lo sforzo costante a rapportare la norma positiva, che è chiamato ad interpretare, con quel livello superiore di giuridicità in cui legalità e legittimità, o giustizia, coincidono; ad andare oltre gli ambiti di una giustizia formale per attingere al superiore obbiettivo della giustizia vera, reale, sostanziale; a giudicare, per dirla con i canonisti antichi, *intuitu divino et amore justitiae*".



SECONDO ESAME: L'ORDINAMENTO GIURIDICO VATICANO, L'ITALIA,
L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

2 - *Parallelamente al processo: la stipulazione della Convenzione monetaria e le sue conseguenze per lo Stato della Città del Vaticano*

2.1 - *La fine dell'isolamento dello Stato del papa*

Come enunciava senza mezzi termini e senza alcuna titubanza già nel 1929 Arturo Carlo Jemolo, lo Stato della Città del Vaticano non venne eretto per avere una vita propria e autonoma¹⁶⁴: questa elementare verità, iscritta nel 'DNA' di tale Stato dal momento del suo battesimo, e che era perfettamente metabolizzata dalla scienza ecclesiasticistica del XX secolo, ha cominciato ad appannarsi e intorbidarsi. Tale carattere puramente strumentale dello Stato spiega anche, come ancora ha chiosato acuta dottrina, perché esso

“non fa parte delle istituzioni politiche europee, non ha partecipato alla formazione della Comunità europea, trasformatasi poi nell'Unione europea. [...] non potrebbe accettare di essere sottoposto alle istituzioni europee, alle loro normative, ai loro organi giurisdizionali, perché ciò finirebbe per intaccare la piena indipendenza della Santa Sede e del papa”¹⁶⁵.

Tuttavia, in circostanze e per motivazioni (del resto intuibili) su cui non possiamo ora intrattenerci¹⁶⁶, il 17 dicembre 2009 la Santa Sede ha firmato, per conto dello Stato della Città del Vaticano, la Convenzione monetaria¹⁶⁷. Essa, se non ha comportato la partecipazione *pleno iure* del Vaticano all'esperienza giuridica europea, ha peraltro implicato una pletora di effetti giuridici consistenti e davvero prorompenti nella minuscola realtà statuale sui quali pure ora non si può indugiare¹⁶⁸: salvo

¹⁶⁴ Cfr. **A.C. JEMOLO**, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXI (1929), p. 193.

¹⁶⁵ **C. CARDIA**, *Benedetto XVI - Finanze della Chiesa: una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane*, in *Il Regno. Attualità*, LVI (2011), IV, p. 73.

¹⁶⁶ Cfr., per tutti, **D. DURISOTTO**, *La nuova Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CCXXXIII (2012), pp. 61-101. Noi ce ne siamo criticamente occupati in numerosi dei nostri contributi sul tema, a partire dal saggio *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., p. 136 ss.

¹⁶⁷ Dopo la consegna alla redazione del presente lavoro è stato pubblicato su questa stessa Rivista (n. 4 del 2023, pp. 1-31) il saggio di **P. CAVANA**, *Osservazioni sul processo vaticano contro il cardinale Becciu e altri imputati*, di cui non si è potuto tener conto: si segnala però come l'Autore sostenga in maniera argomentata e assai persuasiva tesi, circa le conseguenze della sentenza sul piano sovranazionale, similari a quelle anche da noi patrocinate.

¹⁶⁸ Sul fatto che la stipula di convenzioni disciplinanti aspetti monetari non è mai un fatto innocuo o trascurabile, avendo le scelte di politica monetaria effetti sulle scelte di politica economica e sociale, e soprattutto, per quel che qui interessa, potendo implicare la compromissione della sovranità dello Stato che decide di aderire a un sistema monetario al cui vertice sono collocate istituzioni sovranazionali cfr. **D.**



porre in rilievo - ma per puro puntiglio accademico e per connessione con quanto già detto, esorbitando dalle vicende processuali qui investigate - che, tra essi, andrebbero annoverate una limitazione alla giurisdizione vaticana sia pur perimetrata¹⁶⁹, e altresì, come una perspicace dottrina ha subito verbalizzato (e senza nascondere un certo sbalordimento per l'„abbandono di tradizionali cautele”¹⁷⁰), un assenso della Santa Sede, del tutto inedito, alla presunta rinuncia, sia pur - si badi bene - con riferimento ristretto al caso specifico, al *Prima Sedes a nemine iudicatur*¹⁷¹: con la sottoposizione, per le sole questioni specifiche indicate, ai controlli giurisdizionali di un organo giudiziario terzo, la Corte di giustizia dell'Unione Europea. Ma senza qui ritornare sulla *querelle* su cui già ci siamo pronunciati, non tanto in merito all'oculatezza, quanto piuttosto alla possibilità stessa di tale abrogazione parziale di un principio risalente allo *ius divinum* - del tutto esaurientemente negata dall'autorevole dottrina già ricordata¹⁷² -, registriamo solo che tale ridotta eccezione (anche laddove possibile) non farebbe che rinsaldare la regola della vigenza generale e non scalfibile in Vaticano del *Prima Sedes* su cui sopra ci siamo intrattenuti. E certo non ne segna, né in alcun modo potrebbe, il crepuscolo, come pure si è cercato di perorare: tesi, invece, come si è visto, improponibile e inammissibile *ex iure canonico* ed *ex iure*

ANDRACCHIO, *Il sistema monetario euro-vaticano. La governance multilivello della moneta europea nello Stato pontificio*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 2/2021, p. 217 ss., il quale pure conclude che la sottoscrizione delle convenzioni monetarie ha piuttosto accentuato la sovranità della Santa Sede sullo Stato della Città del Vaticano.

¹⁶⁹ Cfr. l'esposizione di **D. DURISOTTO**, *La nuova Convenzione monetaria*, cit., p. 74 ss.

¹⁷⁰ **G. CASUSCELLI**, “La prima Sede non è giudicata da nessuno” (*can. 1404 c.j.c.*), cit., p. 8.

¹⁷¹ Sulle origini e sulla consistenza di tale principio cfr., per tutti, **P.V. AIMONE**, *Prima sede a nemine iudicatur: si Papa a fide devius*, in *Historia de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas. Trabajos en homenaje a Ferran Valls i Taberner*, X, a cura M.J. PELÁEZ, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones - Facultad de Derecho - Universidad de Málaga, Barcelona, 1989, pp. 4145-4162. In merito alle osservazioni di Casuscelli di cui alla nota precedente, replicava **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 19-20, nota 47, proprio in riferimento all'estensione di parte della legislazione penale e della giurisdizione degli organi di giustizia vaticani con *Motu Proprio* pontifici del 2010 e del 2013 a soggetti riconducibili alla Santa Sede che, “in quanto giurisdizione delegata [dal pontefice: N.d.A.], le disposizioni richiamate non ledono il principio canonistico per cui *Prima Sedes a nemine iudicatur* (can. 1404 c.i.c.). [...] Al riguardo occorre innanzitutto distinguere fra ordinamento canonico, al quale precisamente tale principio si riferisce ed è certamente di diritto divino, e ordinamenti secolari, nei quali sussiste l'immunità personale di cui il Romano Pontefice gode alla stregua di qualsiasi Capo di Stato. Sembra poi necessario distinguere la non impugnabilità di atti giuridici da lui posti personalmente o confermati ‘in forma specifica’, da atti posti da altri soggetti in qualche modo afferenti alla Santa Sede, intesa l'espressione in senso ampio (can. 361 c.i.c.). In effetti nelle disposizioni *de quibus agitur*, date peraltro dallo stesso Pontefice, non si tratta di giudicare decreti o sentenze di questi, bensì di giudicare condotte penalmente rilevanti di persone - fisiche o giuridiche - afferenti alla Santa Sede latamente intesa”.

¹⁷² Cfr. **J. LLOBELL**, *Sub can. 1404*, cit., p. 699.



vaticano, almeno entro le mura leonine e da parte di chi, entro quel recinto, deve assolvere al suo ufficio (giudicante e non).

Eppure, al di là di tale diatriba, come anticipato, la sottoscrizione della Convenzione monetaria ha comunque costituito un tornante davvero decisivo nella collocazione dello Stato vaticano sul quadrante europeo e internazionale, segnando al contempo il coronamento di una rotta già da tempo intrapresa e insieme l'avvio di un nuovo percorso - invero un poco convulso e caotico¹⁷³ - su rotaie peraltro distinte rispetto a quelle sino a quel momento calcate: e le conseguenze di gran peso di questa svolta nell'ordinamento vaticano non possono non riverberarsi sul processo del quale stiamo discutendo. È venuto meno, infatti, quell'impenetrabile isolamento della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano rispetto a quanto maturava negli ordinamenti secolari a livello continentale e planetario, e segnatamente si è aperta una breccia, destinata viepiù a ingigantirsi, nella barriera che sino a tempi non remoti inibiva recisamente l'accesso entro il portone di bronzo della normativa comunitaria e internazionale: si è al contrario dato il via - un poco affrettatamente e turbinosamente, va ammesso - a un massiccio recepimento della medesima, oltre che a plurimi rapporti di collaborazione nonché a reciproci obblighi di interventi e di scambi di informazioni, pure al di fuori dell'ambito puramente finanziario¹⁷⁴. Su questo crinale vale dunque la pena soffermarsi perché finisce per intersecare il processo di cui ci stiamo occupando.

2.2 - La firma della Convenzione monetaria e lo Stato della Città del Vaticano quale Stato di diritto: un processo alla sbarra tra Comitato misto e Corte di giustizia europea

Come già annotato, il processo sugli scandali finanziari che lo scorso 16 dicembre 2023 ha visto condannare - insieme ad altri sette coimputati - il cardinale Angelo Becciu a cinque anni e sei mesi di reclusione, ha suscitato immantinente grande clamore, sui *mass media* internazionali¹⁷⁵,

¹⁷³ Rimandiamo ancora ai nostri studi sul tema.

¹⁷⁴ Cfr. infatti quanto rileva C. CARDIA, *Benedetto XVI - Finanze della Chiesa: una piccola rivoluzione*, cit. p. 75.

¹⁷⁵ Segnaliamo, ad esempio, che nel marzo 2022 è stato pubblicato sul noto blog in molte lingue di Sandro Magister *Settimo Cielo* e ha avuto enorme diffusione il documento di un autore sconosciuto che si firmava *Demos*, il quale si presentava come un memorandum destinato ai cardinali elettori del futuro papa (cfr. *Tra i cardinali circola un memorandum sul prossimo conclave. Eccolo*, pubblicato online il 15 marzo 2022, consultabile all'indirizzo <https://web.archive.org/web/20220315112434/http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it>). In seguito si è divulgato che l'autore era il cardinale australiano George Pell, morto improvvisamente il 10 gennaio 2023 (cfr. *Gli ultimi scritti del cardinale Pell. E quei suoi diari di prigionia tanto cari a Benedetto*, pubblicato online sempre nel blog *Settimo Cielo* l'11 gennaio 2023, all'indirizzo <https://web.archive.org/web/20230112202350/https://magister.blogautore.espresso.repubblica.it>). Nel memorandum Pell - il quale tra l'altro, si ricorderà, era stato



per le manifeste incongruenze che hanno contraddistinto, sin dalla sua scaturigine, l'intero iter procedurale. Invero, già durante la prima udienza del 27 luglio 2021 gli avvocati difensori hanno lamentato gravi intralci al corretto esercizio del diritto di difesa, sollevando l'eccezione di nullità della richiesta e, in seguito, del decreto di rinvio a giudizio per l'omesso deposito di numerosissimi atti, tra i quali specialmente spiccavano le dichiarazioni rese dagli imputati e da alcuni testimoni, le intercettazioni eseguite nel corso dell'istruttoria nonché i supporti informatici sequestrati¹⁷⁶. Metodo di indagine "inammissibile"¹⁷⁷, ha denunciato alla stampa la difesa, attribuendo altresì le paralisi in cui la propria strategia si è trovata più volte costretta al materiale depositato, rivelatosi monco e notevolmente incompleto giacché su di esso il promotore di giustizia vaticano si sarebbe alacramente industriato a compiere molteplici 'tagli' e 'mutilazioni' in virtù di un asserito segreto investigativo¹⁷⁸. Un *modus operandi* dal quale, stando alle parole indirizzate all'accusa dal legale del porporato Becciu, traspare una persistente

"ritrosia nell'andare verso il giusto processo", poiché "Non si può pensare di consentire di prendere un libro di mille pagine e poi confrontarsi su dieci. Date tutto anche a noi. Magari non

opposto al cardinale Becciu che taluno aveva ipotizzato avesse tramato contro di lui - con parole durissime denunciava, in riferimento alla vicenda processuale *de qua*: "Il mancato rispetto della legge in Vaticano rischia di diventare uno scandalo internazionale. [...] Il papa ha cambiato la legge quattro volte durante il processo per aiutare l'accusa. [...] Il cardinale Becciu non è stato trattato con giustizia perché è stato rimosso dal suo incarico e privato delle sue dignità cardinalizie senza alcuna prova. Non ha ricevuto il giusto processo. Tutti hanno diritto a un giusto processo. [...] In quanto capo dello Stato vaticano e fonte di ogni autorità di legge, il papa si è servito di questo potere per interferire nei procedimenti giudiziari. [...] Il papa a volte, se non spesso, governa con decreti pontifici, motu proprio, che eliminano il diritto di appello delle persone colpite. [...] I primi compiti del nuovo papa saranno il ripristino della normalità, il ripristino della chiarezza dottrinale nella fede e nella morale, il ripristino del giusto rispetto del diritto".

¹⁷⁶ Cfr. S. CERNUZIO, *Processo per il palazzo di Londra. Prima udienza di sette ore. Si riprende il 5 ottobre, 27 luglio 2021*, consultabile online all'indirizzo www.vaticannews.va. Si rinvia altresì a ID., *Processo per il Palazzo di Londra, il Tribunale ordina di depositare gli atti mancanti*, 6 ottobre 2021, all'indirizzo www.vaticannews.va, ove si rammenta che all'udienza del 6 ottobre 2021 il Tribunale aveva ordinato all'accusa di depositare tutto il materiale che già alla prima udienza di luglio il collegio giudicante aveva chiesto di trasmettere alla cancelleria. Ma anche nelle successive udienze del 25 gennaio 2022 e del 18 febbraio 2022 la difesa ha continuato a denunciare l'omesso deposito di atti e documenti informatici, insistendo sulla nullità radicale e assoluta del rinvio a giudizio: cfr. ID., *Processo in Vaticano, nuovo rinvio a giudizio per quattro imputati*, 25 gennaio 2022, all'indirizzo www.vaticannews.va; ID., *Riuniti i "tronconi" del processo in Vaticano, le difese chiedono ancora la nullità*, 18 febbraio 2022, all'indirizzo www.vaticannews.va. Si segnala inoltre che il testo integrale della richiesta di emissione del decreto di citazione in giudizio da parte dell'Ufficio del promotore di giustizia vaticano è stato pubblicato da E. PENTIN sul proprio sito *internet* in data 3 luglio 2021, sotto il titolo *The Full Text of Indictments Against Cardinal Becciu and Others* (<https://edwardpentin.co.uk>).

¹⁷⁷ S. CERNUZIO, *Processo in Vaticano, la difesa parla di prove "mutilate". L'accusa: tutto corretto*, 17 novembre 2021, reperibile all'indirizzo web www.vaticannews.va.

¹⁷⁸ Cfr. S. CERNUZIO, *Processo in Vaticano, la difesa parla di prove "mutilate"*, cit.



sceghieremo nulla, ma permettete anche a noi di avere accesso a quelle pagine che hanno composto il vostro itinerario investigativo”¹⁷⁹.

E che gli *standards* di indagine e dello stesso intero procedimento siano rimasti ben distanti da quelli richiesti dal paradigma dell’equo processo è apparso universalmente evidente anche dai *Rescripta ex audientia* che tra il 2019 e il 2020, in corso di giudizio e derogando alle comuni regole stabilite dal Codice di rito, hanno concesso ‘pieni poteri’ al promotore di giustizia su sollecitazione di quest’ultimo. Come abbiamo già esposto¹⁸⁰, questi provvedimenti hanno conferito all’ufficio inquirente la “facoltà di adottare direttamente, ove necessario in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare” (*Rescriptum* del 2 luglio 2019), nonché di disporre - nell’ottica di un ampliamento complessivo dei poteri coercitivi e investigativi - intercettazioni telefoniche, ovvero nuovi e specifici strumenti di indagine da impiegare contro gli imputati (*Rescriptum* del 5 luglio 2019), potendo individuare “le modalità più adeguate per l’acquisizione, utilizzazione e conservazione delle prove raccolte” (*Rescriptum* del 5 luglio 2019). Per l’esercizio di siffatte prerogative si sono fissati termini di breve durata (trenta giorni), ma “prorogabili a seconda delle esigenze istruttorie” (*Rescriptum* del 5 luglio 2019), facendo “salva la possibilità di ulteriori proroghe in presenza di motivate ragioni” (*Rescriptum* del 13 febbraio 2020). Va ancora una volta segnalato come questi tipi di ‘privilegi’ siano stati accordati in via del tutto eccezionale e *ad causam*, ovverosia solo per l’indagine contro Becciu e gli altri imputati, rivelando un’eclatante anomalia che, se in un qualsiasi Paese democratico avrebbe azzerato l’intero procedimento penale, nello Stato della Città del Vaticano, per contro, non ha invalidato né scalfito neppure di un millimetro l’operato del promotore Alessandro Diddi; come, del resto, i giornali di tutto il mondo hanno impietosamente commentato. A ogni modo, è questa la ragione primaria per cui la difesa ha fermamente sostenuto, senza troppe circonlocuzioni, l’esistenza di un vero e proprio regime procedurale d’eccezione, di un “Tribunale speciale”¹⁸¹ che, imperniato sulla figura di un pubblico accusatore ‘potenziato’ e dotato di poteri smisurati, rischia di far tremare non solamente le fondamenta di tutto l’impianto processuale vaticano, ma altresì le irrinunciabili garanzie dello Stato di diritto, sia pur proporzionate alla singolare entità statutale di cui stiamo discorrendo.

Da par suo, l’accusa si è sempre mostrata imperturbabilmente serena circa la bontà del proprio operato¹⁸², che è anzi stato addirittura

¹⁷⁹ Così si esprime l’avvocato **F. VIGLIONE** in *Riuniti i “tronconi” del processo in Vaticano*, cit.

¹⁸⁰ Cfr. *supra*, § 1.2.

¹⁸¹ Sono queste le parole con cui l’avvocato L. Panella, difensore del finanziere Enrico Crasso, aveva contestato il Rescritto del 2 luglio 2019 alla prima udienza del 27 luglio 2021: cfr. **S. CERNUZIO**, *Processo per il palazzo di Londra, prima udienza di sette ore*, cit.

¹⁸² Cfr. **S. CERNUZIO**, *Il promotore di giustizia: quello in Vaticano è un giusto processo*, 28 febbraio 2022, all’indirizzo web www.vaticannews.va.



avallato da un'ordinanza del collegio giudicante, il quale, respingendo ogni rilievo difensivo, ha asserito - come pure riportato dalla stampa - che

“non c'è dubbio che il Promotore di giustizia abbia pienamente il potere di separare, anche mediante apposizione di *omissis*, quegli atti e documenti che, in tutto o in parte, siano estranei all'oggetto per cui viene richiesta la citazione a giudizio”¹⁸³.

Il Tribunale ha inoltre ostinatamente rifiutato l'audizione di testimoni a discarico con assistenza giudiziaria internazionale, pure ampiamente usata dall'accusa, malgrado l'inammissibile disparità sottesa a tale trattamento denunciata dalla difesa. Ma soprattutto, quanto ai *Rescripta* pontifici, il collegio non ha individuato alcuna trasgressione del principio di legalità, spiegando, sulla scorta di quanto riferito da Giuseppe Pignatone, che

“il *Rescriptum ex audientia Santissimi* - in forza dell'Autorità da cui promana, titolare della *Suprema potestas* (cfr. canoni 331 e seguenti), e in considerazione del suo possibile contenuto - può anche assumere valore normativo, in modo da realizzare direttamente ed efficacemente le istanze di giustizia sostanziale che ne sollecitano l'emanazione e ne costituiscono la causa motiva”¹⁸⁴.

L'ombrello dell'autorità pontificia, in quest'ottica, è reputato 'magicamente' in grado di legittimare tutto: ma non torneremo su sentieri già percorsi, salvo qui ricordare come tali dichiarazioni abbiano fatto trasecolare gli osservatori internazionali.

Abbiamo del resto in precedenza dimostrato come alla luce delle norme canoniche, anche riconducibili allo *ius divinum*, macroscopicamente violato, l'olimpica tranquillità dei magistrati vaticani circa il loro operato sia poco giustificata. Ma, pure al di là di questo scandaglio effettuato sulla griglia di quella che è la prima fonte normativa dell'ordinamento vaticano, e ponendoci ora al cospetto del mondo giuridico secolare, entro il quale pure oggi il Vaticano opera, un duplice interrogativo non può non affacciarsi impellente: s'illudono e sbagliano gli avvocati difensori ad aggrapparsi alle tutele offerte dal canone del giusto processo così come concepito nel panorama europeo e internazionale? O, piuttosto, essi dovrebbero passivamente e supinamente ammettere la '*dura lex, sed lex*' dell'onnipotenza pontificia, accettando che il minuscolo Stato d'Oltretevere sia esonerato ed esente dalle medesime garanzie dei moderni Stati democratici, da esso anzi rigettate e ripudiate?

Vero è che lo Stato della Città del Vaticano non ha formalmente aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali né all'Unione Europea: lo

¹⁸³ S. CERNUZIO, *Il processo in Vaticano va avanti, respinte tutte le eccezioni della difesa*, 1° marzo 2022, all'indirizzo web www.vaticannews.va.

¹⁸⁴ G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 238.



ripetono, fino al parossismo¹⁸⁵, i giudici vaticani, ma, invero, non molto encomiabilmente, lasciando trasparire una sorta di poco lodevole conforto per lo 'scampato pericolo' di non dover essere tenuti a principi pure universalmente accettati e celebrati anche dal magistero pontificio¹⁸⁶: del resto coincidenti con quell'equità sostanziale del processo di diritto divino naturale per la quale l'ordinamento canonico - e pertanto quello vaticano - dovrebbe essere *speculum iustitiae*, addirittura emulato da quelli secolari¹⁸⁷. Tuttavia, malgrado il dato della non formale compromissione con l'Europa dietro cui i giudici vaticani si barricano, imbracciandolo come una clava nel processo *de quo* per accamparne l'immunità, è altrettanto vero che esistono degli inconfutabili argomenti normativi che permettono di dimostrare come lo 'Stato petrino' si sia invece coattivamente obbligato a ottemperare al principio del *due process* come sancito dal diritto internazionale e comunitario, specie dall'art. 6 Cedu e dagli artt. 47-50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Difatti, la globalizzazione economica e le sue complicate dinamiche, dopo aver reso necessaria la creazione di un sistema sinergico di disciplina e controllo degli operatori e degli scambi commerciali, ha portato gradualmente ma inarrestabilmente anche lo Stato della Città del Vaticano a partecipare ai circuiti finanziari sovranazionali, con incisive ricadute pure sul piano del riconoscimento di diritti. Segnatamente, proprio la Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 stipulata tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano¹⁸⁸ - senza dubbio

¹⁸⁵ E dimenticando certi peana alla 'molto opportuna' decisione vaticana di "procedere alla graduale integrazione nell'ordinamento comunitario": G.P. MILANO, *La conformazione del diritto vaticano*, cit., p. 92.

¹⁸⁶ Anche recentemente FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 27 marzo 2021, cit., p. 13, ha esortato gli operatori della giustizia vaticana "a riflettere sul fatto che, svolgendo giorno per giorno il vostro lavoro nascosto e paziente, voi offrite un prezioso contributo affinché la Chiesa, in questo piccolissimo Stato della Città del Vaticano, possa dare buon esempio di ciò che insegna nel suo magistero sociale".

¹⁸⁷ Cfr., per tutti e recentemente, P. LO IACONO, *Applicazione della sanzione penale ed equità sostanziale*, cit., p. 115 ss., che aggiunge anche, con riferimento al diritto di difesa in particolare: "lo *ius defensionis*, oltre a trovare fondamento nel diritto divino naturale, risulta intimamente connesso con il diritto divino positivo. Il suo esercizio, infatti, se svolto in conformità alle regole poste dall'ordinamento canonico, presenta una indubitabile valenza salvifica, essendo espressione di quella sfera dell'autonomia attraverso cui ciascun fedele contribuisce al raggiungimento del *bonum Ecclesiae*: il diritto di difesa è esplicitazione del *favor veritatis* esistente nell'ordinamento canonico". Sulla Chiesa come *speculum iustitiae* non si può non richiamare GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 17 febbraio 1979, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI (1979), pp. 422-427.

¹⁸⁸ Cfr. Convenzione monetaria tra l'Unione Europea (rappresentata dalla Commissione Europea e dalla Repubblica italiana) e lo Stato della Città del Vaticano (rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell'art. 3 del Trattato) del 17 dicembre 2009, la quale è stata altresì pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, C 28/13 del 4 febbraio 2010, preceduta dalla Decisione del Consiglio 2009/895/CE del 26 novembre 2009. In argomento cfr., tra i tanti, C.-M. FABRIS, *La riforma vaticana delle norme sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in *Ephemerides*



implicata nel processo, se non altro per quanto afferisce all'acquisto del lussuoso palazzo di Londra, stanti le disposizioni antiriciclaggio e di contrasto ai reati finanziari in esso venute in rilievo - impone alle autorità vaticane non solo vincoli in materia valutaria (artt. 3-7)¹⁸⁹, dovuti all'adozione dell'euro quale moneta ufficiale anche del piccolo territorio in proprietà del papa¹⁹⁰, ma altresì una serie di gravosi obblighi attuativi di prescrizioni giuridiche europee che a loro volta richiamano, più o meno direttamente, il rispetto dei diritti fondamentali¹⁹¹. Dunque, l'alibi, continuamente e insistentemente invocato, dell'estraneità dello Stato vaticano all'Unione Europea, inizia a sgretolarsi, mostrando crepe se non spaccature.

In particolare va considerato l'art. 8 della Convenzione del 2009, il quale impegna lo Stato della Città del Vaticano "ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE" in materia monetaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo. E l'elenco delle norme da recepire è indicato nel denso allegato alla stessa Convenzione ed è revisionato annualmente "per tenere conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti": dilatandosi in maniera esponenziale le norme che in Vaticano, volenti o nolenti, non si possono ignorare. Ora, procedendo con ordine, alla luce dell'ultimo

iuris canonici, LII (2012), pp. 385-401; **D. DURISOTTO**, *La nuova Convenzione monetaria*, cit., pp. 61-101; **ID.**, *SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano*, in *Diritto e religioni*, XVIII (2023), 1, pp. 239-265; **I. CORTESI**, *La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CCXXXIV (2014), pp. 401-439; **A. FUCCILLO**, *La Convenzione monetaria Scv/UE e la concorrente sovranità finanziaria di Italia e Vaticano*, in *Finanze vaticane e Unione Europea*, cit., pp. 129-149; **D. ANDRACCHIO**, *Il sistema monetario euro-vaticano*, cit., pp. 217-278; **G. BUTLER**, *The Legal Relations of the European Union with the Vatican City State and Holy See*, in *European Foreign Affairs Review*, XXVII (2022), pp. 263-282.

¹⁸⁹ Cfr. **P. CAVANA**, *I rapporti tra lo Stato Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione Europea*, cit., p. 266.

¹⁹⁰ Invero, nello Stato d'Oltretevere è possibile impiegare l'euro sin dalla precedente Convenzione monetaria del 2000, conclusa tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana quale rappresentante della Comunità Europea in associazione con la Commissione e la Banca centrale europea. Sul tema cfr., per tutti, **F. RICCIARDI CELSI**, *La circolazione monetaria nello Stato della Città del Vaticano*, in *Annali di diritto vaticano 2018*, a cura di G. DALLA TORRE, G.P. MILANO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 69 ss.

¹⁹¹ Lo Stato della Città del Vaticano ha regolamentato la produzione di monete a partire dalla sua costituzione. Difatti, come spiega **G. DALLA TORRE**, *La nuova normativa sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), p. 109, "In quanto Stato *enclave*, tutto racchiuso all'interno di un altro Stato, l'Italia, la Città del Vaticano ha avvertito sin dall'inizio una precisa esigenza: di facilitare la circolazione monetaria con la realtà socio-economica circostante, cioè quella italiana, senza venir meno all'esercizio di una delle funzioni tipiche della sovranità, qual è quella di battere moneta. Di qui la convenzione con il Regno d'Italia del 2 agosto 1930, cui fece seguito la legge monetaria 31 dicembre 1930, n. 21, nella quale si adottava la lira come unità monetaria".



aggiornamento dell'allegato¹⁹² il secondo dei documenti posti in appendice alla Convenzione monetaria risulta essere la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 aprile 2014) relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea, la quale, al considerando n. 38 espressamente recita:

“La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la 'Carta') e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la 'CEDU'), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi”.

Ma va menzionata anche la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (20 maggio 2015) concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - quarto allegato - che, abrogando la Direttiva 2005/60/CE¹⁹³, ex primo allegato, così sancisce:

“La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti di difesa” (considerando n. 65)¹⁹⁴.

Il documento annesso all'Accordo del 2009 contiene, a ben vedere, un nutrito stuolo di disposizioni eurocomunitarie che devono essere interpretate e applicate in modo concorde con i principi della Cedu e della Carta di Nizza¹⁹⁵: segno patente, questo, che la Convenzione

¹⁹² L'aggiornamento è avvenuto con la Decisione (UE) 2024/410 della Commissione europea del 30 gennaio 2024.

¹⁹³ Si tratta della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26 ottobre 2005) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che al considerando n. 48 dichiarava: “La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo”.

¹⁹⁴ La Direttiva (UE) 2015/849 è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 - attuale allegato 4-1 della Convenzione monetaria - del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che al considerando n. 51 esplicita: “La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ('la Carta'), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta)”; vedasi altresì il considerando n. 52, il quale afferma: “Al momento di elaborare una relazione sulla valutazione dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prestare debita attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta”.

¹⁹⁵ Invero, norme dal tenore analogo a quelle sopracitate sono altresì contenute nel



monetaria, mediante l'obbligo formalmente assunto dallo Stato della Città del Vaticano di dare attuazione ai suoi allegati, ha prodotto assai cogenti riverberi non soltanto nell'ambito della specifica legislazione economico-finanziaria e della connessa normativa penale¹⁹⁶, ma ha altresì armonizzato l'ordinamento vaticano - sia pur entro la sfera di applicazione della Convenzione stessa - a quegli imprescindibili principi di civiltà giuridica che assurgono a perno portante dello Stato di diritto¹⁹⁷.

considerando n. 35 del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (allegato 3); nel considerando n. 40 del Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (allegato 5); nel considerando n. 21 della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (allegato 6); nel considerando n. 27 della Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione (allegato 9); nel considerando n. 41 della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (allegato 10); nel considerando n. 14 della Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (allegato 18-3); nel considerando n. 77 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (allegato 21); nei considerando n. 27 e n. 28 della Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (allegato 22).

¹⁹⁶ A questo proposito osserva **R. ZANNOTTI**, *Le riforme penali vaticane*, in *Diritto e religioni*, XVII (2022), 1, p. 209, che "la Convenzione del 2009 costituisce indiscutibilmente l'origine e il punto d'avvio di quel poderoso sistema di modifiche ed innovazioni legislative, soprattutto (ma non solo) nell'ambito del diritto penale, che ancor oggi non può dirsi concluso". Si rammenti che il 30 dicembre 2010, a distanza di appena un anno dalla sottoscrizione della Convenzione monetaria, sono state emanate dalla Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano quattro Leggi: la n. CXXVII sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo; la n. CXXVIII relativa alla frode e alla contraffazione delle monete in euro; la n. CXXIX riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione; e, infine, la n. CXXX relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro. Le norme così adottate hanno poi conosciuto diverse modifiche e integrazioni per allinearle sempre di più agli *standards* tecnico-giuridici internazionali. In argomento cfr., tra i molti, **M.C. FOLLIERO**, *La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TFUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiesa, Stato e Unione Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 11 novembre 2013, pp. 1-21; **F. SGUBBI, D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI**, *La legislazione antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano: una comparazione con il sistema italiano*, *ivi*, n. 9 del 2013, pp. 1-45; **G. RIVETTI**, *Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa tra specificità funzionali e complessità strutturali*, *ivi*, n. 23 del 2013, pp. 1-18; **A. BETTETINI**, *Considerazioni introduttive alla nuova normativa vaticana in materia finanziaria*, in *Banca borsa titoli di credito: rivista di dottrina e giurisprudenza*, LXVII (2014), pp. 363-371.

¹⁹⁷ Cfr. le considerazioni di **M. LUGATO**, *Lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, Atti del Convegno, Roma, Università LUMSA, 7 febbraio 2019, a cura di M.



Del resto, per l'ingresso nell'area euro non è sufficiente il recepimento degli appositi provvedimenti europei in materia di *ius monetae*, ma occorre dimostrare - parallelamente a quanto accade per l'adesione all'Unione Europea e per la permanenza in essa (cfr. Preambolo e art. 2 del Trattato sull'Unione Europea¹⁹⁸) - l'obbedienza alla *rule of law*¹⁹⁹. Se dunque Giuseppe Dalla Torre poteva lucidamente osservare che "dal

CARNÌ, Studium Edizioni, Roma, 2019, p. 138 ss.

¹⁹⁸ Si pensi a questo proposito alle procedure di infrazione ex artt. 258-260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) avviate dalla Commissione europea contro la Polonia (Commissione contro Polonia, C-619/18 e C-192/18) e l'Ungheria (Commissione contro Ungheria, C- 286/12 e C-808-/18) per presunta violazione dei principi dello Stato di diritto. In particolare, in Polonia la riforma di giustizia del 20 dicembre 2019 si reputava mettere a repentaglio i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di indipendenza dei giudici (art. 19 del Trattato sull'Unione Europea; art. 47 della Carta dei diritti dell'Unione Europea); mentre in Ungheria interventi in materia di abbassamento dell'età pensionabile di magistrati, procuratori e notai si ritenevano contravvenire al principio di non discriminazione in base all'età e - anche in questo caso - all'effettività della tutela giurisdizionale: cfr., per tutti, **P. MORI**, *L'uso della procedura d'infrazione a fronte di violazioni dei diritti fondamentali*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, XXIII (2018), pp. 363-375; **P. BOGDANOWICZ**, *The Court of Justice in Defense of the Independence of the Polish Supreme Court*, in *Quaderni costituzionali*, XXXIX (2019), pp. 920-923; **A. LANG**, *Gli obblighi si rispettano: note intorno alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 2 aprile 2020, cause riunite C-715/17, C-718/17 e C719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca*, in *AIC. Osservatorio costituzionale*, rivista telematica (www.osservatorioaic.it), n. 6/2020, pp. 260-289; **F. CASOLARI**, *Corte di giustizia e valori dell'Unione: note a margine della sentenza 5 giugno 2023 sulla riforma della giustizia polacca*, in *Quaderni costituzionali*, XLIII (2023), pp. 669-674.

¹⁹⁹ Che la tutela dei diritti fondamentali abbia rilevanza anche nell'Unione economica e monetaria lo dimostra il pronunciamento del Bundesverfassungsgericht (BVerfG) del 5 maggio 2020, il quale, pur riconoscendo - al pari della Corte di giustizia europea con sentenza *Weiss* dell'11 dicembre 2018 - che il PSPP (*Public Sector Purchase Programme*, ovvero sia il piano di acquisti di titoli di debito pubblico degli Stati membri sul mercato secondario) non ha violato il divieto di finanziamento monetario (art. 123 TFUE), ha comunque ritenuto la decisione dei giudici lussemburghesi contraria all'art. 6 della Cedu e all'art. 47 della Carta di Nizza, in quanto pronunciata '*ultra vires*': cfr. BVerfG, Secondo Senato, sentenza 5 maggio 2020, n. 2 BvR 859/15, punto 144, consultabile all'indirizzo www.bundesverfassungsgericht.de. Cfr., per tutti, **F. DONATI**, *La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020 sul PSPP: quale impatto sul processo di integrazione europea?*, in *Eurojus*, rivista telematica (rivista.eurojus.it), n. 3 del 2020, pp. 170-181; **P. MORI**, *Riflessioni sulla possibilità e sull'opportunità di aprire una procedura di infrazione nei confronti della Germania a causa della sentenza del Bundesverfassungsgericht sul PSPP*, *ivi*, pp. 112-122; **B. CARAVITA**, **M. CONDINANZI**, **A. MORRONE**, **A.M. POGGI**, *Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe meritato maggiore ponderazione*, in *federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, rivista telematica (www.federalismi.it), n. 14 del 2020, pp. IV-XIV. In merito alla 'tenuta', dinanzi ad alcuni strumenti di assistenza finanziaria adottati nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, dei diritti fondamentali dell'individuo cfr. in dottrina **R. BARATTA**, *Legal Issue of the Fiscal Compact - Searching for a Mature Democratic Governance of the Euro*, in *The Euro Crisis and the State of European Democracy*, a cura di B. DE WITTE, A. HÉRITIER, A.H. TRECHSEL, European University Institute, Firenze, 2013, pp. 31-63; **M. STARITA**, *Il Consiglio europeo e la crisi del debito sovrano*, in *Rivista di diritto internazionale*, XCVI (2013), pp. 384-423; **F. MUNARI**, *Da Pringle a Gauweiler: i tormentati anni dell'unione monetaria e i loro effetti sull'ordinamento giuridico europeo*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, XX (2015), pp. 723-755.



momento in cui l'Italia è entrata a far parte dell'Unione, la Città del Vaticano è diventata un'*enclave* anche dell'Unione"²⁰⁰, la dorata emarginazione in cui si trovava lo Stato del papa non solo è cessata, ma, contrattando oramai senza l'intermediazione dell'Italia e in prima persona con l'ordinamento comunitario nella Convenzione del 2009, si sta trasformando in una partecipazione sempre più intensa ed efficace²⁰¹: con gli indubbi vantaggi certo di questa "scelta comunitaria", entusiasticamente esaltati²⁰², ma insieme col bagaglio di doveri e oneri correlati²⁰³, i quali *simul stabunt aut simul cadent*.

Questa graduale e sempre più incisiva inserzione dell'ordinamento vaticano nella comunità europea e internazionale coi valori da essa affermati risulta peraltro del tutto coerente con quanto disposto dalla Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto dello

²⁰⁰ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 370. Cfr. altresì le - già incidentalmente emerse - considerazioni di C. CARDIA, *Benedetto XVI - Finanze della Chiesa: una piccola rivoluzione*, cit., p. 73, per cui "Lo stato del papa, che per ascendenza storica è all'origine della formazione dell'Europa, della sua spiritualità e cultura, non fa parte delle istituzioni politiche europee, non ha partecipato alla formazione della Comunità Europea, trasformatasi poi nell'Unione Europea. L'impossibilità a farne parte deriva appunto dal fatto che il Vaticano non ha una conformazione statutale classica": tuttavia "Ciò non vuol dire che non esistono rapporti con queste istituzioni, e con l'Unione Europea in particolare, dal momento che, laddove è necessario, l'Italia funge da intermediario per convenzioni che disciplinino alcune attività specifiche. Così è avvenuto per l'introduzione dell'euro, che ha sostituito in Vaticano (come in Italia) la lira, ed è avvenuto con la citata Convenzione che ha reso opportuna e necessaria la nuova normativa in materia finanziaria e monetaria".

²⁰¹ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. XII. Diversamente dalla Convenzione monetaria del 2000 conclusa, come ricordato, dallo Stato vaticano con la Repubblica italiana per conto della Comunità europea, la Convenzione del 2009 è stipulata con l'Unione stessa: dunque lo Stato vaticano ha interloquito direttamente con l'ordinamento comunitario.

²⁰² Così G.P. MILANO, *La conformazione del diritto vaticano*, cit., p. 91 ss.

²⁰³ Cfr. M. LUGATO, *Lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea*, cit., pp. 135-136: "Obblighi di conformazione definiti *ab extra* a questo livello di dettaglio, assistiti da meccanismi di controllo affidati ad istituzioni internazionali e scanditi da tempi molto stretti, predefiniti, sempre dall'esterno, in sfere delicatissime della sovranità statutale dello Stato della Città del Vaticano sono probabilmente senza precedenti nella sua attività internazionale. Va sottolineato poi che allo stato attuale dei rapporti in esame e nell'ambito di applicazione della Convenzione monetaria, lo Stato della Città del Vaticano è un mero '*rule taker*', in quanto non partecipa, nemmeno in via consultiva, all'adozione degli atti dell'Unione ai quali la Commissione estende l'obbligo di conformazione. In questo, peraltro, la sua posizione non è diversa da quella degli altri Stati terzi rispetto all'Unione che adottano l'euro come propria moneta ufficiale: nessuna delle quattro convenzioni monetarie concluse dall'Unione prevede la consultazione delle controparti nella fase della preparazione o in quella della produzione degli atti normativi. /Insomma, la stipulazione della Convenzione monetaria con l'Unione europea ha avuto come conseguenza l'adeguamento dell'ordinamento vaticano ad una mole di obblighi posti da norme di origine internazionale, di contenuto estremamente dettagliato, determinando l'avvio di una fase di riforme in profondità dei suoi settori monetario, finanziario e penale con effetti di *spill-over* sull'ordinamento canonico. Ha altresì determinato l'attribuzione di un *droit de regard* in capo ad istituzioni internazionali sulla attuazione ed osservanza degli obblighi assunti".



Stato della Città del Vaticano, la quale, all'art. 1, dopo aver fatto salvo il primato del diritto canonico ed enumerato le altre fonti principali, prevede - diversamente dalla Legge 7 giugno 1929, n. II²⁰⁴ - che "l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati ed altri accordi di cui la Santa Sede è parte" (art. 1, quarto comma). Come è stato glossato dallo stesso attuale presidente del Tribunale, tale disposto

"ha dato luogo, nel giro di pochi anni, all'immissione nell'ordinamento vaticano, con specifici provvedimenti legislativi, di una serie significativa di norme di origine internazionale e comunitaria (o ad esse ispirate), le quali devono essere considerate ormai tra le fonti principali di questo ordinamento. In tal modo, da un lato si realizza l'apertura e il confronto (seppur con le adeguate cautele) con altre esperienze giuridiche al fine di garantire una più efficace protezione di valori e beni condivisi, dall'altro lato, si assiste ad una presenza solidale e attiva della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nei più aggiornati sistemi giuridici"²⁰⁵.

Per quel che in questa sede rileva, si deve specialmente registrare che il riferimento al diritto pattizio ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI, è formulato in termini ampi: invero, l'espressione "trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte" allude sia a quelli che la Santa Sede ha espressamente stipulato per lo Stato della Città del Vaticano, ovvero per la Chiesa e lo Stato Città del Vaticano - con esclusione quindi delle convenzioni che la Santa Sede ha sottoscritto per la sola Chiesa (ad esempio i concordati²⁰⁶) -, sia a quelli "de lo que es parte el proprio Estado de la Ciudad del Vaticano"²⁰⁷. D'altronde, è proprio in forza di questo riferimento alle norme di diritto internazionale d'origine pattizia che la Convenzione monetaria, insieme a tutti i suoi allegati,

²⁰⁴ Come ricorda **J.I. ARRIETA**, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius Ecclesiae*, XXI (2009), p. 233, "La legge sulle fonti del 1929 individuava fondamentalmente tre tipi di norme applicabili nello Stato Città del Vaticano: le norme canoniche, le norme date specificatamente per lo S.C.V. - ambedue definite 'fonti principali del diritto oggettivo' (art. 1) -, e le norme italiane (non 'in blocco', ma quelle specificatamente individuate) considerate come fonte suppletiva (art. 3)". È, invero, solo "in seguito ad una dilatata esperienza giuridica internazionale della Santa Sede, e ad un notevole sviluppo del relativo settore quasi inesistente all'inizio del secolo scorso", che il diritto internazionale ha potuto fare ingresso tra le fonti del diritto vaticano. Secondo **W. HILGEMAN**, *La nuova Legge sulle fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano*, in *Apollinaris*, LXXXIII (2010), p. 64, risiede in questo aspetto la "novità assoluta" dell'art. 1, quarto comma, della nuova Legge sulle fonti. Per converso, secondo **A. SARAI**, *Le fonti del diritto vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011, p. 171 ss., la Legge del 2008 assume "un mero valore dichiarativo e non costitutivo relativamente all'applicazione del diritto internazionale nello SCV, che era tra l'altro pacificamente riconosciuto anche sotto la vigenza della precedente legge n. II del 1929, che pure non prevedeva uno specifico rimando in questo senso".

²⁰⁵ **G. PIGNATONE**, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 232.

²⁰⁶ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 81. Si rimanda altresì a **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 173-175.

²⁰⁷ **J. LANDETE**, *Las fuentes del derecho vaticano. Comentario legislativo de la nueva Ley LXXI de fuentes del derecho de 1 de octubre de 2008*, in *Ius canonicum*, XCVIII (2009), p. 628.



trova, all'interno dell'ordinamento vaticano, una specifica validità e portata giuridica: l'impegno ad attuarla in modo non incompatibile con la Cedu obbliga dunque *pleno iure* le autorità vaticane. D'altro canto, se non si assicurasse il giusto processo, la stessa efficacia dissuasiva dei meccanismi di contrasto e repressione delle violazioni alla normativa europea in materia monetaria e finanziaria innescati in forza della Convenzione medesima ne risulterebbe gravemente menomata.

Malgrado la sua centralità, peraltro, la Convenzione del 2009 non è un masso erratico. Solo per fornire un minimo assaggio, tra le disposizioni internazionali cui lo Stato della Città del Vaticano deve allinearsi si annoverano pure quelle discendenti dall'Atto finale di Helsinki, firmato dalla Santa Sede il 1° agosto 1975²⁰⁸, che impegnano gli Stati aderenti "al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo" (§ VII), e ad adempiere

"in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti. /Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa" (§ X);

nonché quelle derivanti dalla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transazionale (15 novembre 2000) - ratificata dalla Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, il 24 gennaio 2012²⁰⁹ -, le quali, promuovendo una più efficace cooperazione internazionale per la salvaguardia della "rule of law" (*Foreword*), fanno salvi "the rights of the defendant, including the right to due process" (art. 24); e ancora quelle incluse nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, che tutelano i diritti di difesa (art. 30, quarto paragrafo; art. 32, quinto paragrafo) e fanno salvo il principio della presunzione d'innocenza (art. 30, sesto paragrafo)²¹⁰.

²⁰⁸ Cfr. sul punto **G. BARBERINI**, *La Santa Sede e la Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 1° dicembre 2014, pp. 1-17.

²⁰⁹ In tale ratifica, firmata dal Segretario di Stato, significativamente si afferma: "By acceding to this Convention, the Holy See intends to contribute and to give its moral support to the global prevention, repression and prosecution of transnational organized crime and to the protection of victims of such crimes. In conformity with its own nature, its mission, and the particular character of Vatican City State, the Holy See upholds the values of brotherhood, justice and peace between persons and peoples, whose protection and strengthening require the primacy of the rule of law and respect for human rights, and it reaffirms that instruments of criminal and judicial cooperation constitute effective safeguards in the face of criminal activities that jeopardize human dignity and peace".

²¹⁰ Il 19 settembre 2016, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a New York, il cardinale



Pertanto, anche l'inserimento dello Stato della Città del Vaticano nella comunità internazionale, pure per effetto della sottoscrizione della Convenzione monetaria con l'Unione Europea, rende assolutamente erronea l'affermazione dottrinale secondo cui

“I diritti che l'ordinamento giuridico vaticano attribuisce ai cittadini dello Stato appaiono, per chi adotta la lente del costituzionalismo moderno, sostanzialmente diritti senza libertà, giacché esistono solo e in quanto vengono concessi da sovrano assoluto. [...] l'assetto di monarchia assoluta e la conseguente assenza di libertà depotenziano tali diritti e li deprimono proprio perché li svuotano da dentro dell'anima, lasciandoli comunque subordinati alla volontà altrui”²¹¹.

Radicalmente fallace anzitutto alla luce dello *ius canonicum*, come in precedenza ci siamo curati di illustrare: e già questo sarebbe sufficiente. Stupisce, anzi, che ancora la dottrina incorra in certe visioni deviate. Al riguardo si pensi che lo stesso Federico Cammeo - artefice del primo scheletro giuridico vaticano - aveva perspicacemente osservato che

“lo S.C.V. può, ancorché sia assoluto, considerarsi uno 'Stato di diritto', ossia uno Stato nel quale, salvo casi di eccezione, il diritto obiettivo impera non solo sui sudditi, ma anche sullo Stato stesso nell'esercizio della funzione amministrativa, e i diritti subiettivi dei sudditi sono riconosciuti e tutelati anche contro l'amministrazione”²¹².

Egli, in particolare, approdava a queste conclusioni partendo dal presupposto che il potere assoluto “non è totalmente illimitato nel governo della Chiesa, così come non lo è ed a più forte ragione nel governo dello Stato”²¹³. Nello 'Stato petrino', infatti, come già evidenziato²¹⁴, il sommo pontefice, pur godendo della pienezza di tutti i poteri, non è *legibus solutus*, non è cioè titolare di un potere *superiorem non recognoscens*, poiché esso incontra un limite “non rimovibile né superabile”²¹⁵: il diritto divino, naturale e positivo²¹⁶, “cui l'ordinamento

Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha depositato formalmente lo strumento di adesione della Santa Sede alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003.

²¹¹ **F. CLEMENTI**, *Città del Vaticano*, nuova edizione, il Mulino, Bologna, 2019, p. 112. Nel medesimo senso, ma con imprecisioni ed errori nella distinzione giuridica tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, **J.M. CASTILLO**, *La Chiesa e i diritti umani*, Gabrielli, S. Pietro in Cariano, 2009, pp. 49-78.

²¹² **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, ristampa anastatica dell'edizione del 1932, con *Presentazione* del cardinale A. SODANO e *Appendici* di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, G. MARRONE, N. AICARDI, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 79.

²¹³ **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 77.

²¹⁴ Cfr. *supra*, § 1.1.

²¹⁵ **G. DALLA TORRE**, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 149.

²¹⁶ Cfr. le riflessioni, insuperate per chiarezza e puntualità, di **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, cit., pp. 469-470.



giuridico vaticano è ontologicamente aperto²¹⁷, in quanto - lo rimembriamo ancora una volta - l'ordinamento canonico è "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo" (art. 1, primo comma, della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI)²¹⁸. Una riprova dell'esistenza di siffatto limite, del resto, la si può agevolmente rinvenire nella stessa Legge sulle fonti che, nel 'filtrare' l'ingresso nello Stato vaticano di norme giuridiche provenienti dall'esterno, si serve del parametro del diritto divino o, più latamente, del diritto canonico nel quale comunque esso è ricompreso²¹⁹. Si pensi, al riguardo, all'art. 3 della Legge, il quale, dopo aver disciplinato nel primo comma la recezione della legislazione italiana, pone nel secondo un argine al recepimento della stessa, individuandolo nei "precetti di diritto divino" e nei "principi generali del diritto canonico", nonché nelle "norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi"; ovvero al summenzionato art. 1, quarto comma, che, nel dare forza giuridica "alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte", fa salva la necessaria non contrarietà di queste

²¹⁷ G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 149.

²¹⁸ Cfr. G. BONI, *L'ordinamento canonico*, cit., pp. 99-170. Che il sovrano non goda nell'ordinamento vaticano di una potestà assoluta e illimitata lo si deduce in qualche modo anche dalle modalità di distribuzione dei suoi poteri. Invero, come vedremo più dettagliatamente in seguito (*infra*, § 2.3), se per la Legge 7 giugno 1929, n. I, i giudici vaticani erano investiti di una semplice potestà delegata (art. 9), ora, in base all'art. 21, primo comma, della Legge fondamentale del 13 maggio 2023 - analogamente a quanto già predisponesse l'art. 15, primo comma, della Legge fondamentale del 26 novembre 2000 - essi sono titolari di una potestà ordinaria vicaria, cioè di un potere ordinario seppur esercitato in nome di colui che possiede la potestà ordinaria propria (il pontefice). "Dunque i giudici vaticani sono giudici ordinari, nel senso che la giurisdizione di cui risultano investiti non viene affidata con speciale atto del titolare della relativa potestà, ma è annessa per legge all'ufficio del giudice, anche se tale ufficio viene esercitato non *nomine proprio*, ma *nomine alieno*": G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 155. Alla stessa stregua la funzione legislativa, "salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso", è esercitata in forma ordinaria vicaria dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (art. 7, primo comma, della Legge fondamentale del 13 maggio 2023); così come la funzione esecutiva è esercitata con potestà ordinaria vicaria dal presidente della stessa Commissione cardinalizia, coadiuvato da un segretario generale e da un vice (art. 15, primo comma; art. 16, primo comma; art. 17 della Legge fondamentale del 13 maggio 2023): vedasi sul punto, anche se in riferimento alla precedente Legge fondamentale del 2000, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 47 ss. Al riguardo cfr. P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, cit., p. 533, per cui "si potrebbe supporre, in relazione anche ad una terminologia canonicamente consolidata, di essere di fronte ad un potere non più 'delegato', ma (analogamente a quanto accade anche per gli organismi curiali) ordinario di natura vicaria, permanendo la titolarità, con la pienezza sovrana dei poteri stessi, in capo al Sommo Pontefice". Secondo N. PICARDI, *Alle origini della giurisdizione vaticana*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, rivista telematica (www.historiaetius.eu), n. 1 del 2012, p. 27, questa soluzione tenderebbe a introdurre nello Stato vaticano una forma di separazione dei poteri: "L'evoluzione complessiva dei poteri legislativo ed esecutivo sembrano, quindi, porre in evidenza una linea di tendenza ad introdurre, pur nell'ambito di uno Stato assoluto, una forma di separazione dei poteri, soprattutto per quanto concerne il loro esercizio".

²¹⁹ G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 150.



all'ordinamento canonico, *ergo* anche al diritto divino. Insomma, come spiegato già dallo stesso Cammeo,

“nello Stato vaticano si verifica quanto accade nella stessa Chiesa, nella quale il Papa certamente, in forza del suo ufficio, ‘*suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet*’ (can. 331 c.i.c.). Ma altrettanto certamente nella Chiesa il potere pontificio è limitato dalla legge divina, alla quale non può essere contraria nessuna legge positiva né alcun atto avente forza di legge”²²⁰.

Occorre quindi avere ben presente che nell'ordinamento giuridico vaticano la vigenza dei diritti fondamentali non consegue solo ed esclusivamente dal progressivo adeguamento di quest'ultimo ai paradigmi della comunità internazionale, ma anche - e prima di tutto - dal fatto che questi diritti “non sono nient'altro che la denominazione moderna delle spettanze da riconoscersi ad ogni uomo per diritto naturale”²²¹. Ciò significa, in altri termini, che i diritti di difesa e a un giusto processo, essendo estrinsecazioni del diritto divino naturale, vanno “riconosciuti a ogni uomo, cittadino o non cittadino dello Stato vaticano”²²², perché preesistono all'ordinamento giuridico positivo e,

²²⁰ G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 150. Sui limiti alla potestà del pontefice si rimanda anche a J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 273-274; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 225-226. Cfr. altresì G. BONI, *Il potere del Papa: servizio alla trasmissione della fede*, cit., ove si ricorda come sia costante nel corso dei secoli la consapevolezza per cui nell'ordinamento canonico “i limiti del potere del Papa siano frutto e conseguenza dell'*oboedientia fidei* che non può non accompagnare il cammino del successore di Pietro nella fedeltà alle orme di Cristo. Rigettandosi dunque coralmemente nella Chiesa una *potestas absolute illimitata*, si usa solitamente sottolineare che la potestà del Romano Pontefice è ‘recintata’ dal diritto divino, sia quello naturale sia quello rivelato”. Conseguenzialmente, “l'affermazione che il Papa è *legibus solutus* si può intendere esclusivamente nel senso che egli è al di sopra del solo diritto positivo - al quale resta comunque ordinariamente soggetto, sebbene, quale *suprema* autorità, possa ragionevolmente modificarlo -, restando peraltro completamente sottoposto e docilmente obbediente alla legge divina”. Vedasi anche EAD., *La potestà del Papa è suprema, ma non assoluta o illimitata*, cit., prima parte dell'approfondimento sui ‘perimetri’ del potere pontificio nello *ius Ecclesiae*. Per una comprensione storica dell'ufficio petrino e del suo primato ci permettiamo di rimandare anche a G. BONI, I. SAMORÈ, *Il diritto nella storia della Chiesa*, cit., specialmente pp. 103-111 e pp. 385-392.

²²¹ G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 150; ID., *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 45. Al riguardo specificava F. D'AGOSTINO, *Diritto naturale*, in *Dizionario delle idee politiche*, diretto da E. BERTI, G. CAMPANINI, Ave, Roma, 1993, p. 224, che “I diritti umani, infatti, altro non sono che il modo in cui si ripresentano nel nostro tempo - e in forma particolarmente agguerrita - le istanze più profonde del giusnaturalismo”. Come poi ricordava J. HERVADA, *Il diritto naturale nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, I (1989), p. 497, “La posizione della legge naturale nella Chiesa deve essere studiata alla luce dei rapporti tra natura e grazia. La grazia agisce sulla natura, arricchendola ma non alterandola. Per cui la *lex gratiae* perfeziona la *lex naturae*, senza però sostituirsi ad essa. Ciò implica l'assunzione, diciamo così, rispettosa della legge naturale da parte della legge della grazia”.

²²² G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 150.



come tali, non sono disponibili da parte del sovrano. Al riguardo non possiamo che rimandare alla prima parte di questo lavoro.

Tuttavia, come abbiamo appena recensito, non va trascurato neppure - e anzi questo è l'aspetto forse più importante, persino dirimente agli occhi degli osservatori esterni - il portato dell'uscita dall'emarginazione dello Stato della Città del Vaticano per prendere parte attiva alla vita europea e internazionale. Infatti, ulteriormente, sebbene lo Stato nato dal Trattato del Laterano possa qualificarsi dal punto di vista formale, secondo le tassonomie invalse, come una monarchia assoluta²²³ - almeno in via di prima approssimazione e salvo le necessarie puntualizzazioni - stante l'assenza di una divisione dei poteri (art. 1 della Legge fondamentale del 13 maggio 2023²²⁴) e di organi rappresentativi democraticamente eletti, non v'è dubbio che il riconoscimento dei diritti fondamentali sgorgante dall'adesione alla comunità internazionale e alle sue conquiste irreversibili in termini di diritti, lo rendano uno Stato di diritto: di cui fideiussori, garanti e controllori non possono che essere gli stessi membri della comunità medesima che l'ha accolto. Che lo Stato del papa si prospetti quindi quale Stato assoluto 'imperfetto' sembra suffragabile per ragioni, potremmo dire, "interne"²²⁵ allo stesso ordinamento giuridico vaticano, in quanto connesse al fatto che in diversi casi il potere sovrano si è autolimitato. A questo proposito, illustre dottrina ha segnalato che "lentamente e progressivamente lo S.C.V. si è andato autolimitando, sottoponendo se stesso al proprio diritto. Ne consegue che lo Stato Vaticano oggi va sempre più assumendo le caratteristiche di uno *Stato di diritto*"²²⁶.

²²³ Sul carattere 'assoluto' dello Stato della Città del Vaticano quale conseguenza della sua strumentalità e funzione di servizio nei confronti della Santa Sede si rinvia ad **A.C. JEMOLO**, *Carattere dello Stato Città del Vaticano*, cit., p. 193 ss.; **P.A. D'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994, p. 187 ss.

²²⁴ Il quale a sua volta riprende, come risaputo, l'art. 1 della Legge fondamentale del 26 novembre del 2000, nonché l'art. 1 della Legge fondamentale 7 giugno 1929, n. I.

²²⁵ Così si esprime **G. DALLA TORRE**, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 152.

²²⁶ **N. PICARDI**, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Cacucci, Bari, 2009, p. 91. Un altro chiaro esempio di autolimitazione del sovrano si riscontrava già nella Legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano del 26 novembre 2000 in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, laddove si disponeva che "Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l'Amministrazione sono di competenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), a norma del proprio Statuto" (art. 18, primo comma): cosicché, si è potuto osservare che con la legislazione laburistica gli interessi dei lavoratori "vengono assai più efficacemente presidiati e promossi anche contro l'amministrazione vaticana, imperando la legge pure nei confronti dello stesso Stato" (così **G. BONI**, *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., p. 143). Sul punto si veda anche **V. FERRANTE**, *La disciplina del rapporto di lavoro nell'ordinamento della Città del Vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2010), pp. 393-408; **N. PICARDI**, *Il collegio di conciliazione ed arbitrato dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica*, in *Rivista dell'arbitrato*, XXI (2011), pp. 1-11; **G. CORBELLINI**, **W. HILGEMAN**, *Il diritto del lavoro nello Stato della Città del Vaticano e l'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica*, in *Iura orientalia*, IX (2013), pp. 60-90; **A. SARAI**, *L'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, alla luce delle recenti modifiche statutarie e del processo di riforma della Curia romana*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), pp. 611-634. Per una dettagliata disamina della natura e delle funzioni attuali dell'ULSA si rimanda, per tutti, a **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*,



Ma l'ipotesi di autolimitazione dei poteri sovrani più rilevante e decisiva, del resto pretesa e ratificata dagli interlocutori con cui ci si è relazionati, si può riscontrare proprio nell'ambito dei rapporti internazionali con la firma e la ratifica di numerose convenzioni di cui la Santa Sede è divenuta parte anche per lo Stato della Città del Vaticano²²⁷. Ed emblematica, in questo senso, è proprio la Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 dalla quale - come acclarato - sono derivati impegni estremamente seri e vincolanti, la cui assunzione da parte dell'ordinamento vaticano (per il tramite del summenzionato art. 8) denota la recisa tendenza di tale Stato a sottoporre se stesso a un diritto esterno, sia pur non contrastante con il diritto divino²²⁸: nell'ipotesi specifica allo scopo di soddisfare la volontà dell'Unione di tutelare il sistema economico-finanziario della moneta unica tramite una più intensa cooperazione sovranazionale²²⁹.

Eppure, nonostante lo Stato vaticano possa in questo senso indubitabilmente definirsi uno Stato di diritto, il processo sull'acquisto dell'immobile londinese si è contraddistinto per un preoccupante abbassamento del livello di tutela dei diritti fondamentali, tale che nessuno Stato di diritto potrebbe mai, neppure lontanamente, accettare. In primo luogo - lo rammentiamo ancora una volta - i plurimi provvedimenti con cui il papa è intervenuto in corso di causa, e solo per questa causa, a modificare in senso enormemente ampliativo le facoltà del promotore di giustizia, a discapito della sfera di diritti e libertà degli imputati. Trattasi di interventi *ad hoc*, i già ricordati *Rescripta*, i quali sono stati adottati senza alcun preavviso, in mancanza di contraddittorio, non pubblicati né sul sito ufficiale della Santa Sede né negli *Acta Apostolicae Sedis*: rimasti quindi sostanzialmente segreti sino alla loro produzione in giudizio in data 29 giugno 2021²³⁰. La lesione del principio di legalità (art. 7, primo paragrafo Cedu; art. 49, primo comma, della Carta di Nizza) integrata da detti atti è tangibile, giacché si autorizza un modo di procedere che non è quello normalmente previsto dalla legge²³¹. In questo

cit., pp. 321-328.

²²⁷ Tra queste, ad esempio, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sui crimini di guerra; la Convenzione del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione del 2000 sui diritti del fanciullo e i suoi Protocolli facoltativi; la Convenzione del 2003 contro la corruzione.

²²⁸ Cfr. **G. BONI**, *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., p. 144.

²²⁹ Precisa tra l'altro **G. DALLA TORRE**, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 156, che "più in generale si può dire che vincoli alla piena espansione dei poteri sovrani sono da individuare in via del tutto ordinaria nello stesso atto giuridico internazionale costitutivo dello Stato, cioè il Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929. [...] Si pensi, ad esempio, al peculiare regime giuridico di Piazza S. Pietro (art. 3, secondo comma) o all'affermata giurisdizione italiana nel caso che l'autore di un delitto commesso nello Stato vaticano si sia rifugiato nel territorio italiano (art. 22, primo comma). Si tratta evidentemente di auto-limitazioni, dato che a suo tempo la Santa Sede ha deliberatamente acceduto alla firma del Trattato lateranense".

²³⁰ Cfr. **L. PANELLA**, *Al processo Becciu, la difesa di Enrico Crasso*, cit.

²³¹ Su questi aspetti rinviamo ancora a *supra*, § 1.2.1.



modo, si va ad asfissiare fino a sopprimere un caposaldo essenziale degli ordinamenti giuridici moderni, teso a garantire la tutela dell'affidamento che i cittadini ripongono nella riconducibilità delle proprie azioni e dei rapporti giuridici che li vedono coinvolti a una norma vigente, e dunque conoscibile nel momento in cui tali azioni e rapporti hanno luogo²³².

In sostanza, il cambiamento *in itinere* e *ad libitum* delle norme di un singolo procedimento contraddice inequivocabilmente le svariate garanzie che vanno sotto la nozione di 'equo' o 'giusto processo' a tenore dell'art. 6 Cedu e degli artt. 47-50 della Carta europea - il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto di eguaglianza delle parti, il principio di legalità, la presunzione di innocenza - quali basilari valori di ogni civiltà giuridica che s'inscrive in uno Stato di diritto²³³. Si staglia, così, in maniera flagrante, una concezione del potere sovrano tirannica e arbitraria, fantasma reviviscente di un arcaico *ancien régime*, che, obliterando le garanzie previste dalla stessa legge vaticana - si vedano i già citati art. 21, quarto comma, della Legge fondamentale del 13 maggio 2023, e art. 350 *bis* del Codice di Procedura Penale -, non solo è del tutto priva di legittimazione negli ordinamenti giuridici contemporanei, ma è abissalmente lontana da quel paradigma di Stato vaticano che, come si è visto, è sì assoluto (in senso canonisticamente atecnico), ma non dispotico, in quanto rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali²³⁴. In questo contesto invocare la non sottoscrizione della Cedu e l'estraneità all'Unione Europea è, e deve rimanere, se si vuole mantenere un minimo di coerenza, un *flatus vocis*.

²³² Sul principio di legalità cfr., per tutti, **L. FERRARI BRAVO, F.M. DI MAJO, A. RIZZO**, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Commentata con la giurisprudenza della Corte di giustizia CE e della Corte dei diritti dell'uomo e con i documenti rilevanti*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 190-194, e l'ampia giurisprudenza riportata. Si rinvia altresì a *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 334-340; *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, a cura di R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1002-1008, con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

²³³ Cfr. **L. FERRARI BRAVO, F.M. DI MAJO, A. RIZZO**, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Commentata con la giurisprudenza*, cit., p. 183, ove si riporta un estratto della sentenza del 17 gennaio 1970 della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Delcourt*, Serie A/11), che dichiara: "In una società democratica nel significato della Convenzione, il diritto a una buona amministrazione della giustizia occupa un posto così rilevante che una interpretazione restrittiva dell'art. 6 § 1 non corrisponderebbe allo scopo e all'oggetto di tale disposizione". Sulla panoplia di diritti che compongono il giusto processo vedasi **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**, 26 giugno 2007, *Ordre des barreaux francophones et germanophones e a.*, C-305/05, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, cit., p. 873.

²³⁴ Insiste sul punto **G. DALLA TORRE**, *Appunti sulla forma di Stato*, cit., p. 157, il quale rammenta che l'assolutismo è "una forma di governo politico caratterizzata dal fatto che il potere è accentrato ed esercitato senza dipendenze da parte di altre istanze, superiori o inferiori, il che sarebbe cosa ben diversa da quel sistema in cui tutta l'autorità è nelle mani di un'unica persona e viene da questa esercitata senza limiti e controlli, caratterizzante appunto il despotismo o la tirannia".



A minare le tradizionali garanzie della *rule of law* viene poi alla luce il fatto che in questa peculiare vicenda processuale l'accusa ha avuto la possibilità di secretare e celare alle difese cospicuo materiale di indagine, in frontale contrasto con il rispetto del diritto di difesa nel suo corollario del contraddittorio nella formazione della prova nonché di quello della parità delle armi (art. 6, primo paragrafo e terzo paragrafo, lett. b Cedu; art. 47, secondo comma, Carta di Nizza). Oltretutto, ciò potrebbe configurare anche una violazione della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (22 maggio 2012), la quale, all'art. 7, paragrafi secondo e terzo, dispone che il contenuto dell'informazione accessibile ricomprende, per ogni indagato o imputato, almeno tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro il soggetto interessato, necessario per garantire l'equità del procedimento e consentire - in un tempo congruo - la preparazione della difesa²³⁵. Alla luce di tutto quanto esposto, non può non cogliersi come diversi aspetti del processo in oggetto producano fondate perplessità circa l'effettivo e concreto ossequio da parte delle autorità vaticane dei diritti di difesa e di giusto processo di cui agli artt. 6 Cedu e 47-50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, direttamente applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio per l'effetto di quegli specifici vincoli di attuazione normativa che lo Stato del papa ha assunto attraverso la sottoscrizione della Convenzione monetaria nel 2009.

Va ricordato, in particolare, come quest'ultima ulteriormente contempli, all'art. 11, l'istituzione di un Comitato misto composto da rappresentanti dello Stato vaticano e dell'Unione Europea (la delegazione europea è a sua volta costituita da rappresentanti della Commissione, della Repubblica italiana e della Banca centrale europea), il quale, oltre a esercitare funzioni di regia, consultive e tecnico-specialistiche - quali, ad esempio, scambiare opinioni e informazioni con gli organi vaticani e altre istituzioni; calcolare e decidere il massimale annuo per l'emissione delle monete in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano -, espleta altresì determinate attività di controllo e giustiziali: giacché esamina e sorveglia la corretta applicazione delle norme della Convenzione, tentando di dirimere le eventuali controversie scaturenti da essa²³⁶. Pertanto, laddove dovessero insorgere tra le parti

²³⁵ Per un commento alla Direttiva cfr. *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Commentata con la giurisprudenza*, cit., pp. 957-963.

²³⁶ Cfr. art. 11 della Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009: "1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell'Unione europea. La delegazione dell'UE si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea. La delegazione dell'Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso. /2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dello Stato della Città del Vaticano. Il comitato misto adotta le sue decisioni all'unanimità. /3. Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 8. Esso



contraenti dispute in merito all'esatta interpretazione e applicazione dell'Accordo monetario - anche in relazione ai principi Cedu ed euro-comunitari menzionati nelle direttive e nei regolamenti a esso allegati -, queste potrebbero essere appianate dal Comitato misto (art. 11) e, solo qualora non fossero risolvibili in quella sede, passerebbero alla cognizione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, cui possono ricorrere entrambe le parti (art. 10)²³⁷. Ciò significa, in altri termini, che, essendo i valori del giusto processo fissati dalla Cedu e dalla Carta di Nizza richiamati nell'elenco in appendice alla Convenzione monetaria, una loro trasgressione nella sfera economico-finanziaria, come verosimilmente accaduto nell'ambito del processo *de quo*, potrebbe far sorgere un contrasto circa l'interpretazione e l'attuazione della stessa Convenzione, innescando un meccanismo di tutela duale: giustiziale e necessario, dinanzi al *Board*, eventuale e giurisdizionale, dinanzi ai giudici lussemburghesi. Anche, virtualmente, su impulso dell'Italia, le cui autorità sono state e saranno - lo si vedrà a breve - largamente coinvolte in questo processo e che potrebbero, forse dovrebbero, richiedere chiarimenti.

Un aspetto, quest'ultimo, di non poco rilievo, dacché in un caso come quello in esame, che solleva numerosi interrogativi circa la salvaguardia dei diritti fondamentali, permetterebbe di dischiudere una possibile strada - sia pur mediata e consequenziale all'insuccesso del Comitato misto²³⁸ - verso la Corte di giustizia europea: dunque verso un

esamina le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo. /4. L'Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l'entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell'articolo 13".

²³⁷ Cfr. art. 10 della Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009: "1. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall'applicazione della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto. /2. L'Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l'altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che devono, adottano le misure necessarie per conformarsi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa. /3. Se l'Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l'altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione".

²³⁸ Specificamente, circa le modalità del prospettato intervento della Corte di giustizia dell'Unione Europea, G. BUTLER, *The Legal Relations*, cit., pp. 278-279, ricorda che: "the parties to the monetary agreement cannot go straight to the Court, as the Joint Committee is the first place in which a dispute should be resolved. Furthermore, if a dispute is to go to the Court, the subject matter of the dispute has to be confined to the subject matter of the monetary agreement alone. The wording used in Article 10(1) of the 2009 monetary agreement is 'persisting dispute'. That is to say, a dispute must have a character that is not a once-off or short-term issue, but rather, of long duration. /Therefore, whilst the jurisdiction of the Court is confirmed with the 2009 monetary agreement, the admissibility of cases demands procedural steps. Article 10(2) demands on the EU side, for the EU to be 'acting on a recommendation of the EU delegation in the Joint Committee'. The 2009 monetary agreement also stipulates that any judgment



decisum in grado di ribaltare completamente le carte in tavola, mettendo in discussione la legittimità *ab imis* del procedimento. Quindi il processo sull' *affaire* Becciu' potrebbe ragionevolmente finire alla sbarra, dal momento che nessuno Stato, neppure quello ove risiede, *rectius* che appartiene al capo della Chiesa cattolica, se vuole a pieno titolo muoversi sul palco internazionale, può prescindere dall'obbedienza alla *rule of law* e alle sue insopprimibili garanzie. Sono, quelli che abbiamo concisamente perlustrato, snodi ineludibili a cui lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede che a esso presiede non possono sottrarsi se vogliono conservare indelebili nel tempo il proprio prestigio e la propria autorità morale dinanzi a tutti i popoli.

2.3 - Profili strutturali dell'ordinamento giudiziario vaticano e principi del giusto processo. Uno sguardo critico sulle recenti riforme e sul loro impatto nei procedimenti penali pendenti

2.3.1 - L'indipendenza della magistratura e il principio di precostituzione (o di immutabilità) del giudice

Al di là comunque di quanto annotato e dei singoli provvedimenti che hanno condizionato l'andamento del procedimento penale conclusosi (per ora) con la sentenza di primo grado del Tribunale vaticano, non possiamo, e soprattutto l'Europa non potrà, non volgere lo sguardo ai profili di ordine strutturale dell'ordinamento giudiziario della minuscola realtà statale d'Oltretevere, sul quale questo processo ha acceso i riflettori: e che, già a un primo sguardo, rivela una marcata originalità. E ciò per verificare se questo, pur nella sua specificità, risponda peraltro nel suo insieme ai principi del giusto processo, assicurando quel nucleo essenziale e intoccabile di garanzie che dovrebbe preesistere a ogni giudizio e in esso dispiegarsi: onde salvaguardare, specie in campo penale, la posizione dei soggetti indagati e imputati nei confronti di coloro che sono costituiti in autorità e degli abusi che questi ultimi potrebbero perpetrare; e pure qualora non si abbia di fronte un sistema

rendered by the Court on foot of the agreement is binding, and that both parties - the EU and VCS - 'shall take the necessary measures to comply with the judgment within a period to be decided by the Court in its judgment'. Furthermore, in addition to the binding nature of the judgment, it appears such a judgment as envisaged under the 2009 monetary agreement is declaratory in nature, akin to an infringement procedure taken by the Commission against a Member State under Article 258 TFEU. However, different from an infringement procedure, Article 10(2) of the 2009 monetary agreement explicitly asks the Court to put a date down for compliance, but also implicitly appears to imply that the Court set down what 'necessary measures' the parties must take. That appears to imply that the Court ought to set down a timeframe in its judgment, which is a practice that it, ordinarily, does not do as a matter of course. There is no basis for allowing any courts or tribunals of the VCS make a reference for a preliminary ruling to the Court. /As a safeguard measure following a judgment of the Court, if a party fails to comply with a judgment, the other party may terminate the monetary agreement immediately".



democratico fondato sulla rigida separazione dei poteri. Siamo al cospetto, come noto, di un ganglio oggetto di attenzione davvero accentuata.

Al riguardo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha consolidato un indirizzo interpretativo secondo il quale la Cedu non impone inflessibilmente un modello costituzionale *standard* che definisca minuziosamente i contatti e le interazioni tra potere esecutivo e potere giudiziario; la loro separazione, tuttavia, va assumendo una rilevanza viepiù crescente, tanto da indurre ogni Stato a prevedere meccanismi che tutelino l'indipendenza, non solo effettiva ma anche apparente, del giudice: dall'*iter* di nomina e dalla durata dell'incarico sino ai presidi contro pressioni esterne che potrebbero influenzare l'esercizio della funzione giudiziaria²³⁹. Sussiste, pertanto, un 'raggio di azione' che consente di coniugare il giusto processo con le peculiari tradizioni costituzionali di ogni Stato: purché sia fatto salvo il nocciolo duro del primo, cui, come si è visto, anche lo Stato del papa è obbligato. Un'elasticità delle soluzioni istituzionali impiegate di cui può certo avvalersi la *Civitas* vaticana per rivendicare la propria 'identità' e al contempo difendersi da eventuali contestazioni, provenienti *ab extra*, volte a delegittimarne il sistema giuridico e quello di giustizia monitorati a livello sovranazionale: sempre, peraltro, che la sostanza del *due process* non venga compressa o, peggio, compromessa.

In tale prospettiva, non si può che plaudire allo sforzo, intrapreso dal 2010, di adeguare la Città del Vaticano a parametri normativi condivisi specie nei settori economico, finanziario e monetario, stimolando un percorso graduale di integrazione nella comunità internazionale che ha investito l'intero impianto strutturale, non escluso l'ambito giudiziario. In tal modo abbiamo già notato come si sia delineato un moderno ed efficiente, sebbene del tutto atipico, Stato di diritto, nel quale le spettanze di ogni persona umana, riconducibili al diritto divino naturale, ricevono protezione dalla legge e dagli organi di giustizia: nonostante la matrice 'assoluta' - ma si vedano le precisazioni più volte

²³⁹ Si veda, in particolare, **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**, *Sacilor Lormines c. Francia*, 9 novembre 2006, § 59, ove si riassume nei seguenti termini la giurisprudenza consolidata dei giudici di Strasburgo: "In order to establish whether a tribunal can be considered 'independent' within the meaning of Article 6 § 1, regard must be had, inter alia, to the manner of appointment of its members and their term of office, the existence of safeguards against extraneous pressure and the question whether the body presents an appearance of independence (see *Findlay v. the United Kingdom*, judgment of 25 February 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-I, p. 281, § 73, and *Brudnicka and Others v. Poland*, no. 54723/00, § 38, ECHR 2005-II). As to the question of independence being defined as the separation of powers between the executive and the judiciary, neither Article 6 nor any other provision of the Convention requires States to comply with any theoretical constitutional concepts regarding the permissible limits of the powers' interaction (see *Kleyn and Others*, cited above, § 193). The Court would however emphasise that the notion of the separation of powers between the political organs of government and the judiciary has assumed growing importance in its case-law (see *Stafford v. the United Kingdom* [GC], no. 46295/99, § 78, ECHR 2002-IV)" (consultabile all'indirizzo [internet hudoc.echr.coe.int](https://www.internethudoc.echr.coe.int)).



effettuate - di un'entità statale il cui vertice concentra in sé la pienezza dei poteri (art. 1 della Legge fondamentale) e il ruolo, essenzialmente strumentale, di tale entità, che mai potrà "vulnerare [...] la sovranità della Santa Sede quale organo di governo della Chiesa cattolica"²⁴⁰. In effetti, è vero che nello Stato vaticano, così come del pari nella Chiesa, la potestà di governo è per sua natura unitaria e, in astratto, il titolare dell'ufficio capitale potrebbe avvalersene per agire come legislatore, amministratore e soprattutto - per quanto qui interessa - giudice, ma è altrettanto vero che il diritto vaticano e il diritto canonico demandano stabilmente la *potestas iudicialis* a tribunali nei quali i giudici definiscono le controversie sottoposte alla loro cognizione con potestà ordinaria vicaria (can. 131 § 2 del *Codex Iuris Canonici*)²⁴¹: così da affidare le cause a personale competente, consentire l'impugnazione delle decisioni e attuare i postulati del giusto processo riferibili alla persona del giudice²⁴², che negli ordinamenti giuridici secolari, e per la comunità internazionale, deve inderogabilmente essere indipendente e imparziale.

L'ordinamento vaticano mira ad assicurare i connotati di indipendenza e di imparzialità del magistrato, vale a dire rispettivamente nei suoi rapporti con il potere legislativo ed esecutivo, nonché la sua posizione circa una data vicenda giudiziaria. Al di là dei presupposti canonistici, giammai obliterabili, anzitutto l'art. 21, primo comma, della Legge fondamentale del 13 maggio 2023 sancisce che "La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie". Oltre alla riserva di legge prevista per stabilire la competenza degli organi giudiziari, si conferma che la loro potestà è ordinaria e vicaria, non già delegata, rivelando l'„impostazione nel modo di concepire l'organizzazione giudiziaria"²⁴³, nel senso che la potestà è attribuita non a una persona munita di delega (can. 131 § 1 del *Codex Iuris Canonici*),

²⁴⁰ G. BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., pp. 148-149.

²⁴¹ Cfr. can. 1419 ss. del *Codex Iuris Canonici*.

²⁴² Sintetizzava riguardo all'ordinamento canonico G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione*, cit., pp. 1304-1305: "Dove il processo canonico potrebbe sembrare, problematicamente, distaccarsi dal paradigma del 'giusto processo', è nel rapporto strutturale tra *iurisdictio* e la più generale *potestas regiminis*. Questa, come noto, si articola nei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, che non sono assolutamente separati tra di loro, com'è negli ordinamenti democratici secolari e come è logicamente presupposto dal principio del 'giusto processo', ma fanno unitariamente capo ad un'unica autorità: il Pontefice a livello di Chiesa universale, i Vescovi a livello di Chiese particolari. Siffatta unitarietà della *potestas regiminis*, che è sussistente nella Chiesa per la peculiare natura di questa, può riflettersi negativamente sulle esigenze postulate dal 'giusto processo': in particolare sulla condizione di terzietà del giudice nel processo o, meglio, sulla sua imparzialità, ma in qualche modo anche sulla parità tra le varie parti in causa". Cfr. P.A. BONNET, *L'attuazione e il funzionamento dell'attività giudiziaria nella Chiesa. Verità e giustizia nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, 2^a ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 85 ss.

²⁴³ J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., p. 158.



bensì al contrario a un ufficio apposito con conseguente “trasferimento giuridico di competenze. Si tratta del decentramento di una parte delle funzioni di uffici dotati di potestà propria”²⁴⁴, in specie di quello del sovrano dello Stato, così da istituzionalizzare la figura del giudice: il quale non si prospetta quale delegato personale del papa, ma è titolare di un ufficio autonomo e con proprie attribuzioni stabilite dal diritto²⁴⁵. Inoltre, la Legge fondamentale rinvia implicitamente alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario vaticano, più volte emendata ma ancora in vigore, la quale, nell’art. 2, dispone che

“I magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge” (primo comma); inoltre, “esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge” (secondo comma).

Secondo autorevole dottrina, la disposizione avrebbe rafforzato l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura vaticana poiché, da una parte, ribadisce l’assoggettamento esclusivo alla legge²⁴⁶ e, dall’altra, elimina il riferimento esplicito alla dipendenza gerarchica dei magistrati dal papa e “dagli organi per mezzo dei quali Egli esercita la potestà legislativa”²⁴⁷. Tutto questo significa che i giudici sono sostanzialmente affrancati dal potere legislativo e dal potere esecutivo²⁴⁸, benché debbano

²⁴⁴ **J.I. ARRIETA**, *Sub can. 131*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, 8^a ed., Coletti a San Pietro, Roma, 2022, p. 146.

²⁴⁵ Si ricordi, come già abbiamo appuntato, che la Legge fondamentale n. I dello Stato della Città del Vaticano del 7 giugno 1929, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, I (1929), pp. 1-4, prevedeva inizialmente che “Il potere giudiziario è delegato agli organi indicati nei seguenti articoli, che lo esercitano in nome del Sommo Pontefice” (art. 9); l’esercizio vicario della potestà giudiziale invero è stato previsto per la prima volta nella Legge fondamentale del 26 novembre 2000 (art. 15, primo comma).

²⁴⁶ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *L’indipendenza della giustizia vaticana*. Note sui magistrati addetti al Tribunale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2019, p. 23.

²⁴⁷ Così stabiliva l’art. 2, secondo comma, della Legge 21 novembre 1987, n. CXIX che approvava l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LVIII (1987), pp. 45-50, emanata dal cardinale segretario di Stato dell’epoca, A. Casaroli, in forza dei poteri conferitigli da papa Giovanni Paolo II con Chirografo del 6 aprile 1984. Invero, la prima versione dall’art. 2, primo comma, della Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI ribadiva che “I magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice”, ma l’inciso è stato abrogato da papa **FRANCESCO** con il successivo art. 4 della *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 12 aprile 2023, in *L’Osservatore Romano*, 12 aprile 2023, p. 8. Il *Motu Proprio* ha introdotto rilevanti modifiche che saranno esaminate nel prosieguo del testo.

²⁴⁸ Un’ulteriore garanzia di indipendenza dal potere esecutivo è data dalla nuova previsione del secondo comma dell’art. 3, rubricato *Autonomia di spesa*, secondo cui “Gli organi giudiziari godono di autonomia di spesa per il loro funzionamento, sulla base e nei limiti delle disposizioni contabili vigenti nello Stato. I relativi oneri gravano sul bilancio del Governatorato”. Come osservava **G. DALLA TORRE**, *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12 del 2020, pp. 104-105, “Nel precedente regime non era così, sicché si creava di fatto una qualche dipendenza degli organi giudiziari dal potere esecutivo”. In generale poi l’art. 8, quarto comma, stabilisce per i magistrati del Tribunale che



sempre rendere conto del loro operato al romano pontefice, il quale li nomina ma non può - *rectius* non dovrebbe - interferire arbitrariamente nelle loro attività²⁴⁹. E ciò a presidio di un assetto peculiare ove la magistratura non costituisce un ordine a sé stante cui si è aggregati tramite concorso pubblico - come accade in Italia (art. 106, primo comma, della Costituzione) -, e dunque rispetto al quale il monarca si deve scrupolosamente guardare dall'ingerirsi a costo, altrimenti, di sacrificare i principi del giusto processo: provvedendo casomai in via disciplinare²⁵⁰ per la punizione di illeciti, abusi o condotte comunque ostative del regolare funzionamento della 'macchina' giudiziaria²⁵¹. Altre due

"L'esercizio delle funzioni giudiziarie è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Santa Sede e del Governatorato", il cui personale potrebbe essere giudicato proprio dagli organi di giustizia vaticani.

²⁴⁹ L'art. 5 della Legge n. CCCLI stabilisce che tutti i magistrati, ordinari e applicati, prima di assumere le loro funzioni debbano prestare giuramento dinanzi al presidente della Corte di Cassazione secondo la formula: "*Giuro di essere fedele e obbediente al Sommo Pontefice, di adempiere con fedeltà e diligenza i doveri della mia carica e di conservare il segreto d'ufficio*". Ci sembra inconferente l'argomentazione secondo la quale tale formula comprometterebbe la posizione di indipendenza del giudice, perché non tiene conto della specificità della Città del Vaticano: non si comprende, del resto, a chi il magistrato dovrebbe rivolgere il giuramento se non a colui che è al vertice di uno Stato che per sua natura è strumentale rispetto alla missione spirituale della Santa Sede; e comunque, il giuramento è prestato non tanto alla persona fisica del romano pontefice quanto piuttosto all'ufficio di cui assume la titolarità, vincolato alle limitazioni ancorate anzitutto al diritto divino ma anche a prescrizioni di diritto positivo come quella, stabilita nella nuova Legge sull'ordinamento giudiziario vaticano, che assoggetta i giudici solamente alla legge (art. 2, primo comma).

²⁵⁰ Vi era in passato chi ascriveva il potere disciplinare proprio alla dipendenza gerarchica dei giudici al papa: cfr. **G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., pp. 27-28.

²⁵¹ Il pontefice potrebbe fare riferimento al diritto canonico quale prima fonte normativa dell'ordinamento vaticano. Segnatamente il can. 1457 § 1 del Codice di Diritto Canonico prevede che l'autorità competente possa punire con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio, il giudice che essendo sicuramente ed evidentemente competente, si rifiuta di giudicare o per converso che, non sorretto da alcuna disposizione del diritto, si dichiara competente e perciò giudica e definisce la causa o viola la legge del segreto o, ancora, per dolo o negligenza grave procura altro danno ai contendenti. La normativa codiciale è stata sviluppata dall'Istruzione *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005 del **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI** da osservarsi nei tribunali interdiocesani e diocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio (in *Communicationes*, XXXVII [2005], p. 11 ss.). L'art. 75 § 1 di questa Istruzione stabilisce che i giudici siano puniti a norma di legge laddove commettano un illecito contro l'incarico loro affidato, richiamando il can. 1457 nonché, in merito al Libro VI sulle sanzioni penali nella Chiesa di recente riformato nel 2021, i cann. 1386 (ora can. 1377: delitti di subornazione - attiva e passiva - e di corruzione), 1389 (ora can. 1378: delitto di abuso di potestà o d'ufficio) e 1391 (che punisce chi redige un documento ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta o si serve di un documento falso o alterato; chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato; e chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico). Il secondo paragrafo dell'art. 75 dell'Istruzione stabilisce che dove la retta amministrazione della giustizia sia impedita da negligenza, imperizia o abusi si deve porre rimedio con mezzi idonei, non esclusa se del caso la rimozione dall'ufficio, che si differenzia dalla privazione in quanto atto di natura non penale bensì amministrativa; infine, si conferma quanto previsto nel can. 128, cioè che chiunque abbia



garanzie per i giudici si concretano nella *stabilitas* dell'incarico loro affidato - in particolare per i magistrati ordinari del Tribunale di prima istanza, che cessano dall'ufficio quando le loro dimissioni, presentate al compimento del settantacinquesimo anno di età, sono state accettate (e, invero, anche notificate) dal papa (art. 10, primo comma)²⁵² -, così da rifuggire la precarietà insita nelle designazioni temporanee e pure rinnovabili²⁵³; e nell'impossibilità di svolgerlo in regime di tempo pieno. Eventualità, questa, invero in precedenza contemplata²⁵⁴ ma in seguito espunta²⁵⁵ dalla Legge n. CCCLI, forse perché il legislatore vaticano ha tenuto conto dei dubbi sollevati da esperta dottrina che, sebbene consapevole dell'aumento della mole di lavoro del Tribunale (e di alcune sollecitazioni europee), non aveva però esitato a sottolineare come "in un ambiente ristretto e molto gerarchizzato" come quello dello Stato vaticano "un magistrato totalmente dipendente per la sua vita e la sua carriera potrebbe essere meno libero nel giudicare"²⁵⁶: auspicando piuttosto la nomina alla carica di giudice a tempo parziale di persone che, svolgendo la propria attività professionale al di fuori del piccolo Stato del papa, già versassero in una condizione di indipendenza lavorativa ed economica tale da non compromettere in partenza la propria *libertas iudicandi*, altrimenti vulnerabile a motivo di uno *status* di subalternità fattuale alle autorità vaticane²⁵⁷.

illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa arrecato un danno a un altro, è tenuto all'obbligo di ripararlo (§ 3).

²⁵² Va tuttavia sottolineato che il presidente e i giudici della Corte d'Appello vaticana sono nominati dal papa per un quinquennio (art. 14, primo comma), mentre la Corte di Cassazione vaticana si compone di quattro cardinali nominati sempre dal pontefice per un quinquennio (art. 19, primo comma, così come riformato dal *Motu Proprio* del 12 aprile 2023).

²⁵³ "È facilmente comprensibile come la previsione di una nomina *ad tempus*, a maggior ragione se rinnovabile, avrebbe potuto incrinare l'indipendenza del giudice nei confronti della superiore autorità, per esempio, a ragione dell'aspettativa di una riconferma": **G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., p. 29. Sulla condizione dei giudici vaticani si veda anche **G. BONI**, *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., pp. 119-121.

²⁵⁴ L'art. 6, secondo comma, promulgato nel 2020 prevedeva che "Almeno uno dei magistrati ordinari del tribunale svolge le sue funzioni in regime di tempo pieno, senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo".

²⁵⁵ Il *Motu Proprio* del 12 aprile 2023 ha sancito che "All'art. 6, è abrogato il comma 2". Allo stesso modo è stato abrogato anche il terzo comma dell'art. 12 della Legge n. CCCLI, che prevedeva il regime di tempo pieno per almeno uno dei magistrati ordinari dell'ufficio del promotore di giustizia ("All'art. 12, è abrogato il comma 3"). Ciononostante, **G. DALLA TORRE**, *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario*, cit., p. 99, sosteneva che potesse introdursi il regime di tempo pieno per il promotore di giustizia "perché si tratta di un ufficio per natura sua, e per le configurazioni sottese ai codici penali, sostanziali e di rito, vigenti in Vaticano, strettamente connesso con il potere esecutivo e più in generale con i poteri sovrani".

²⁵⁶ **G. DALLA TORRE**, *I magistrati nel nuovo ordinamento giudiziario vaticano*, in *Diritto e religioni*, XV (2020), 1, p. 238.

²⁵⁷ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *I magistrati*, cit., pp. 238-239.



Dalla breve ricognizione del *corpus* normativo vigente, dunque, si può ricavare come il Vaticano, quale Stato di diritto, si regga sopra un equilibrio oltremodo delicato, per il quale l'effettivo grado di libertà della magistratura dipende in ultima istanza dall'accorta prudenza dell'azione di governo del papa, che non può in alcun modo approfittare delle sue prerogative sovrane a pena di distorcere il sistema, restringendo o addirittura vanificando il diritto al giusto processo. Eppure - anche al di là di quanto avvenuto nel processo *de quo* e di cui abbiamo ampiamente riferito in precedenza - non mancano vari e ragguardevoli elementi di criticità legati specialmente alle recenti modifiche apportate alla Legge sull'ordinamento giudiziario del 2020, i quali gettano un'ombra ingombrante tanto sugli ultimi indirizzi di 'politica' legislativa del sovrano, quanto sulla globale 'sostenibilità' del diritto processuale vaticano. Essi sembrano allontanare diametralmente lo Stato del papa dagli *standards* comunemente invalsi a livello internazionale: e, perciò, alla luce di quanto enunciato nel paragrafo precedente, potrebbero essere stigmatizzati in sede europea.

Ci riferiamo in primo luogo al promotore di giustizia, cioè all'ufficio che ai sensi dell'art. 12, primo comma, "esercita in autonomia e indipendenza le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge", rappresentando perciò la pubblica accusa nei procedimenti penali. Secondo quanto inizialmente stabilito nella Legge n. CCCLI, il promotore di giustizia del Tribunale era nominato direttamente dal papa (art. 12, quarto comma)²⁵⁸, che sceglieva anche *ad quinquennium* il promotore di giustizia della Corte d'Appello (art. 15)²⁵⁹, mentre quello della Corte di Cassazione era designato dal presidente della Corte medesima per un quinquennio (art. 20)²⁶⁰. Si ribadiva quindi l'assetto originario per il quale vi era un promotore di giustizia autonomo per ogni grado di giudizio, tant'è che il promotore della Corte d'Appello e quello della Cassazione non facevano parte dell'ufficio del promotore di giustizia istituito presso il Tribunale²⁶¹. Papa Francesco, tuttavia, con *Motu Proprio* dell'8 febbraio 2021 ha innovato quanto da lui stesso promulgato nemmeno un anno prima²⁶², ascrivendo tutti i 'pubblici

²⁵⁸ "Il promotore di giustizia e i promotori di giustizia aggiunti sono nominati ai sensi dell'articolo 8 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11" (art. 12, quarto comma).

²⁵⁹ "Nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, con rango di magistrato ordinario, da un promotore di giustizia, nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, in base alle disposizioni dell'art. 8" (art. 15).

²⁶⁰ "Nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un promotore di giustizia nominato dal presidente per un quinquennio, preferibilmente tra i referendari del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ovvero, al di fuori, previa autorizzazione della Segreteria di Stato" (art. 20).

²⁶¹ Cfr. artt. 5, 13 e 20, primo comma, della Legge 21 novembre 1987, n. CXIX, abrogata dalla Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI. Si veda al riguardo J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., p. 162.

²⁶² Cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante modifiche in materia di giustizia*, 8 febbraio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 8 febbraio 2021, p. 8 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXIII [2021], pp. 265-268: anche in questo caso una legge



ministeri vaticani' presso l'ufficio del promotore di giustizia del Tribunale: e infatti nell'art. 12, primo comma, si aggiunge un inciso per precisare che l'ufficio ora esercita le proprie funzioni "nei tre gradi di giudizio"²⁶³. Pertanto, in appello e presso la Corte di Cassazione tali funzioni spettano a "un magistrato dell'ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell'art. 13, comma 1"²⁶⁴, cioè nominato dal promotore del Tribunale al quale "compete la direzione e la gestione dell'ufficio, l'assegnazione dei procedimenti e il coordinamento dei magistrati addetti"²⁶⁵. È stato, e certo non a torto, osservato che con questo provvedimento si reca una lesione non irrisoria ai principi di imparzialità e indipendenza che pure dovrebbero connotare l'ufficio *de quo* (art. 12, primo comma): in effetti non è escluso che il promotore di giustizia impartisca direttive ai promotori di giustizia aggiunti o applicati (art. 12, commi secondo, quarto e quinto)²⁶⁶ partecipanti al giudizio di appello o addirittura a quello di Cassazione, i quali perciò potrebbero non essere liberi di esprimere il proprio punto di vista, anche discordante o frontalmente contrario rispetto alla posizione assunta in precedenza dalla parte pubblica in primo o secondo grado²⁶⁷. In altri

propriamente vaticana è stata inserita nel bollettino riportante i documenti ufficiali della Santa Sede anziché nell'apposito supplemento: siamo oramai abituati a tali incoerenze).

²⁶³ "L'ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge" (art. 12, primo comma). Come rileva **J.I. ARRIETA**, *Codice di norme vaticane*, cit., p. 274, è stato "allargato il compito dell'Ufficio del Promotore di giustizia ai tre gradi di giudizio, modificando l'impianto originario che affidava tale ruolo a magistrati non inseriti in detto Ufficio".

²⁶⁴ Gli artt. 15 e 20 della Legge n. CCCLI ora stabiliscono in modo eguale che rispettivamente "Nei giudizi di appello" e "Nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell'ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell'art. 13, comma 1".

²⁶⁵ Il n. 5 dell'art. 3 del *Motu Proprio* dell'8 febbraio 2021, in conseguenza di quanto previsto nei nn. 2-4, dispone che "Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per effetto delle disposizioni che precedono, i magistrati già nominati ai sensi dei prevalenti articoli 15 e 20 della legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, sono integrati nell'organico dell'ufficio del promotore di giustizia".

²⁶⁶ "2. L'ufficio del promotore di giustizia si compone del promotore di giustizia e di altri due magistrati ordinari, con funzioni di promotori di giustizia aggiunti [...]. /4. Il promotore di giustizia e i promotori di giustizia aggiunti sono nominati ai sensi dell'articolo 8 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. /5. A fronte di specifiche esigenze, possono essere nominati uno o più promotori di giustizia applicati, per un triennio, con modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8" (art. 12).

²⁶⁷ Sul punto rinviamo alle lucide riflessioni di **C. GENTILE**, *Le recenti modifiche in materia di giustizia e di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ai sensi del motu proprio Esigenze emerse dell'8 febbraio 2021 e Secondo la Costituzione del 30 aprile 2021*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2021), p. 678, secondo il quale "Tale decisione, che sicuramente ottimizza il lavoro dell'ufficio velocizzando le istruttorie e quindi i procedimenti, come d'altronde richiesto nei rapporti Moneyval, pone però alcuni problemi relativamente alla giustizia delle decisioni ed alla stessa indipendenza e imparzialità dei magistrati, finora salvaguardata dall'autonomia degli uffici nei vari



termini, l'impianto accusatorio rischia di essere pedissequamente omologato e appiattito alla tesi sostenuta in prima istanza dal promotore di giustizia, con evidente pregiudizio - potenziale o effettivo - degli imputati, esposti al rischio di un pervicace e pertinace *fumus persecutionis*, che trascuri e stravolga la ricerca della verità sostanziale. Un'uniformazione deviante che, tra l'altro, s'innesta nei procedimenti penali pendenti a motivo di riforme strutturali sopravvenute, integrando l'indizio che il legislatore abbia voluto entrarvi 'a gamba tesa' per condizionarne il risultato finale²⁶⁸: magari accogliendo suggerimenti interessati. Non si comprende pertanto l'affermazione di papa Francesco secondo cui la novità concernente l'ufficio del promotore di giustizia risponderebbe "alla prioritaria esigenza che nel sistema processuale vigente emerga l'uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione"²⁶⁹: tutto all'opposto, dato che il trattamento dei diritti degli imputati risultano in concreto peggiorati.

Tale constatazione ci permette di porre in risalto un ulteriore fattore, quello temporale, che nella materia processuale non può essere trascurato qualora s'intendano implementare i postulati del giusto processo all'interno di un ordinamento giudiziario: che di sicuro il legislatore può variare a seconda delle necessità, ma senza erodere e annichilire la dignità della persona umana, vulnerando inammissibilmente, nel sistema giuridico vaticano, anzitutto (ma non solo) il diritto divino. Così, in merito alle norme che fissano la competenza del giudice, queste dispiegano effetti non retroattivi in forza del principio di precostituzione, il quale, a salvaguardia di quelli di indipendenza e di imparzialità, nonché del principio di eguaglianza, esige appunto che la competenza sia prestabilita *ex ante*, vale a dire anteriormente alla verifica dei fatti da giudicare, e in via astratta, in modo tale da scongiurare che la causa sia affidata a un giudice *ad hoc*. Si tratta di vincoli cui il legislatore è tenuto ad attenersi, poiché un

gradi del giudizio. Un promotore di giustizia autonomo, infatti, operante presso la Corte d'Appello (o la Cassazione) dinanzi ad una sentenza di primo (o secondo) grado, potrebbe [...] fare valutazioni differenti rispetto a quelle svolte dal promotore presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) eventualmente rinunciando (o proponendo) all'appello, avere un atteggiamento diverso in udienza o formulare richieste differenti. Ora sarà più difficile vedere uno dei magistrati nell'unico ufficio del promotore, a cui è stato assegnato il caso dal promotore, proporre valutazioni differenti rispetto a quelle fatte in primo grado. Avere tre uffici indipendenti permetteva, quindi, un sistema di *check and balance* in una materia delicata quale quella penale. /Eliminare la pluralità dei promotori di giustizia è un evidente indebolimento non solo del sistema delle garanzie a favore dell'imputato (pur non ravvisandosi una lesione diretta del principio del giusto processo), ma anche un *vulnus* del principio, anche canonistico, che nel processo la parte pubblica deve ricercare la verità".

²⁶⁸ Al riguardo, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse introdotto una norma per stabilire equitativamente l'efficacia non retroattiva della riforma dell'ufficio del promotore di giustizia - cfr. can. 9 - cosicché esplicasse i suoi effetti solamente nei procedimenti penali sorti dopo l'entrata in vigore del *Motu Proprio* dell'8 febbraio 2021.

²⁶⁹ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 12 marzo 2022, cit., p. 12.



intervento promosso *ex post*, cioè successivo al fatto, e nelle more del giudizio, ingenererebbe “il sospetto di una volontà di incidere sull’esito del singolo processo”²⁷⁰, che, laddove fosse fondato, darebbe luogo a un esecrabile abuso di potere. Il principio *de quo*, sancito nella Carta costituzionale italiana - “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” (art. 25, primo comma)²⁷¹ -, implica la chiarezza e perciò la prevedibilità, da parte di ogni cittadino, delle regole sull’assegnazione delle cause, le quali devono ancorarsi a criteri oggettivi tali da escludere in radice una decisione arbitraria dell’autorità, come ribadito del pari costantemente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo²⁷².

Nell’ordinamento giuridico vaticano, come anticipato, si rinviene enunciato il principio di legalità in ordine alla determinazione della competenza giudiziale²⁷³, le norme relative alla quale non possono che essere generali e astratte, mentre il principio di precostituzione sembra desumersi in modo implicito dalle previsioni della Legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario del 2020 circa la composizione degli organi di giustizia e in particolare il ruolo del giudice applicato. Questi, infatti, è un magistrato che viene aggregato all’organico tanto del Tribunale - “composto dal presidente e da altri quattro magistrati ordinari” (art. 6, primo comma) - quanto della Corte d’Appello - “costituita dal presidente e da almeno tre giudici ordinari” (art. 14, primo comma) - *ad tempus*, “A fronte di specifiche esigenze” e “per un triennio” (artt. 8, terzo comma e 14, secondo comma). Ma ciò può verificarsi in conformità a una norma

²⁷⁰ Così N. PIGNATELLI, *Articolo 25*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Articoli 1-54)*, a cura di F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, il Mulino, Bologna, 2018, p. 198. Non dissimilmente si veda anche A. CAMON, *La disciplina costituzionale. I connotati del giudice*, in A. CAMON, C. CESARI, M. DANIELE, M.L. DI BITONTO, D. NEGRI, P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 113, secondo cui la “portata garantistica” del principio di precostituzione del giudice “può essere apprezzata immediatamente ove si consideri che poteri di designazione del giudice o di spostamento della regiodicanda consentirebbero di condizionarne indirettamente l’esito”.

²⁷¹ La CORTE COSTITUZIONALE italiana, nella sentenza 3 luglio 1962, n. 88, ha fornito alcune precisazioni su tale principio: “Si afferma che nell’art. 25 è sancito il principio della certezza del giudice, e ciò è sostanzialmente vero; ma di un tal principio la puntuale significazione è più efficacemente espressa nel concetto di ‘pre-costituzione del giudice’, vale a dire della previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a una regiodicanda già insorta” (n. 2 - *Considerato in diritto*).

²⁷² Cfr., ad esempio, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, *DMD GROUP, a.s. c. Slovacchia*, 5 ottobre 2010, § 66: “the paramount importance of judicial independence and legal certainty for the rule of law call for particular clarity of the rules applied in any one case and for clear safeguards to ensure objectivity and transparency, and, above all, to avoid any appearance of arbitrariness in the assignment of particular cases to judges (see in this connection *Iwańczuk v. Poland* (dec.), no. 39279/05, 17 November 2009)” (consultabile all’indirizzo *internet hudoc.echr.coe.int*).

²⁷³ Tale principio è sancito nell’art. 21, primo comma, della vigente Legge fondamentale nonché nell’art. 2, secondo comma, della Legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario vaticano.



di rango legislativo e soprattutto prima che insorgano le controversie che il giudice applicato conoscerà *durante munere*²⁷⁴, tenuto conto che il Tribunale e la Corte giudicano in collegio di tre magistrati individuati dal rispettivo presidente sulla base, tra l'altro, delle loro competenze professionali e della natura del procedimento (artt. 6, terzo comma e 14, terzo comma): è dunque rispettato il principio di precostituzione, che al contrario sarebbe stato trasgredito allorquando il giudice applicato fosse stato designato *ad causam* e la nomina fosse sopraggiunta durante il procedimento²⁷⁵. Considerazioni, queste, vevoli anche per il promotore di giustizia applicato del Tribunale (art. 12, quinto comma), in quanto l'ufficio cui è aggregato deve esercitare "in autonomia e indipendenza" le proprie funzioni (art. 12, primo comma). Pure la Cassazione può essere integrata "da due o più giudici applicati, nominati per un triennio", come prevede il primo comma dell'art. 19, nel quale però si precisa, al comma seguente, che

"qualora sia richiesto dalla complessità della controversia o ricorrano motivi di opportunità, il presidente della corte di cassazione può stabilire che il procedimento venga trattato e deciso in collegio, integrato da due giudici applicati che egli sceglie tra quelli già nominati ai sensi del comma 1"²⁷⁶.

Tale innovazione, giustificabile per l'incremento dei contenziosi e della loro complessità tecnica, suscita però perplessità circa la sua piena rispondenza al modello del giusto processo, poiché i membri del collegio giudicante della Corte di Cassazione potrebbero variare di volta in volta per scelta discrezionale imputabile al presidente della Corte stessa²⁷⁷:

²⁷⁴ Come annotava **G. DALLA TORRE**, *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario*, cit., pp. 99-100, "Le disposizioni richiamate parlano di nomina subordinata alla sussistenza di 'specifiche esigenze': è da ritenere che con questa locuzione non si intenda la nomina *ad causam*, magari giustificata per ragioni di specialità o complessità di un caso sopraggiunto e sottoposto a giudizio, perché ciò contravverrebbe al principio della precostituzione del giudice, che certamente entra a costituire un 'giusto processo'. I giudici applicati sono "peraltro - ed opportunamente - già nominati precedentemente alla loro designazione per una determinata controversia" (**ID.**, *I magistrati*, cit., p. 240).

²⁷⁵ Nella precedente normativa era prevista la figura del giudice supplente del Tribunale e della Corte d'Appello, nominato durante il procedimento "Qualora, in caso d'impedimento di uno o più giudici, non restino al tribunale giudici sufficienti per la emanazione di atti collegiali o manchino giudici a cui si possano affidare gli incarichi di cui al comma precedente", cioè di giudice istruttore, giudice dell'esecuzione penale o di giudice unico (artt. 8, terzo comma e 14, secondo comma della Legge 21 novembre 1987, n. CXIX; si veda anche l'art. 19 per la Corte di Cassazione). Tale disciplina fu in seguito modificata con la Legge 24 giugno 2008, n. LXVII, che introdusse la figura del giudice aggiunto - e anche del promotore di giustizia aggiunto - nominato per un triennio pur mantenendo la possibilità di nominare per un periodo non superiore a tre mesi un giudice supplente per ovviare ai casi di impedimento: "Nel concreto dell'esperienza, però, questa disposizione non ha trovato applicazione" (**G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., p. 30, nota 25).

²⁷⁶ I commi primo e secondo dell'art. 19 della Legge n. CCCLI sono stati modificati dall'art. 4 del *Motu Proprio* del 12 aprile 2023.

²⁷⁷ Tale criticità era stata evidenziata da **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*,



quando all'opposto il collegio predeterminato *ex ante* è solamente quello 'ordinario', cui sono ascritti cioè i quattro cardinali nominati *ad quinquennium* dal pontefice (art. 19, primo comma)²⁷⁸.

Papa Francesco, con la Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del 12 aprile 2023, ha da ultimo rafforzato il principio di precostituzione mediante la formalizzazione della figura del giudice supplente. Questi fa parte dell'organo di giustizia vaticano e viene designato dal presidente - verosimilmente tra i magistrati ordinari e quelli applicati - "Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo", in particolare "nei casi di impedimento o di cessazione delle funzioni di un magistrato". A ben vedere, anche in tali ipotesi il giudice supplente viene individuato prima che la causa abbia inizio - secondo la valutazione prudenziale del presidente, il quale ad esempio potrebbe appurare che in pendenza del processo uno dei giudici cesserà dal proprio ufficio per sopraggiunti limiti di età - e quindi può legittimamente subentrare al magistrato del collegio che risulti impedito o abbia terminato il suo incarico: così da evitare che il processo si protragga a lungo e fermo restando che il giudice supplente deve comunque partecipare ai lavori del collegio. Ciò vale per il membro supplente del Tribunale²⁷⁹, della Corte d'Appello²⁸⁰ e della Cassazione²⁸¹,

cit., p. 131, poiché "la soluzione di una composizione 'a soffietto' dell'organo giudicante, e per giunta rimessa alla discrezionalità del presidente dello stesso, può insinuare dei dubbi di legittimità in ordine al principio della precostituzione del giudice e, quindi, ad uno dei cardini del 'giusto processo'". E, infatti, l'illustre Autore proponeva in altra sede di rimediare al problema del "divario tra le pur alte competenze tecnico-giuridiche dei componenti l'organo giudicante, e la complessità, varietà e altissima tipicità delle controversie trattate" tramite la predisposizione "di servizi adeguati di assistenza tecnica ai giudici. Nel caso della Corte di Cassazione vaticana poteva probabilmente farsi lo stesso" (ID., *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario*, cit., pp. 101-102).

²⁷⁸ Sul rinnovo della composizione della Corte di Cassazione vaticana ci soffermeremo *infra*, § 2.3.2.

²⁷⁹ "Il tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali, della natura del procedimento e della data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato" (art. 6, terzo comma).

²⁸⁰ "La corte d'appello giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente della corte tenendo conto delle loro competenze professionali, della natura del procedimento e della data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato" (art. 14, terzo comma).

²⁸¹ "Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione delle funzioni di un magistrato" (art. 19, secondo comma). In questo caso il presidente dovrebbe scegliere il componente supplente tra i giudici applicati, posto che l'art. 19, primo comma, stabilisce che "La corte di cassazione giudica ordinariamente in collegio costituito dai Cardinali giudici".



mentre disposizioni analoghe sono state elaborate per la scelta del presidente aggiunto, a opera del papa, da effettuarsi “nel corso dell’anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni” per i “giudizi di prevedibile durata ultrannuale” (artt. 10, secondo comma *bis*; 17, secondo comma *bis*; 22, secondo comma *bis*²⁸²). Si tratta di misure apprezzabili, che mirano a coniugare le istanze di razionalizzazione del processo penale con i presidi procedurali di garanzia che precludono di regola qualsiasi cambiamento delle norme sulla competenza e, per quanto possibile, della composizione dei collegi giudicanti quando la causa risulta pendente. In questa prospettiva, pare che il principio di precostituzione (o di immutabilità) del giudice debba essere declinato non già in senso organico, facendo riferimento, cioè, all’organo decisionale in quanto tale, ma in senso personale, involgendo la persona fisica del giudice in modo da rinsaldare gli strumenti di protezione degli imputati e contenere la *libertas agendi* dell’autorità pubblica²⁸³. Del resto, tale declinazione si rivela più confacente al contesto della Città del Vaticano ove la popolazione di riferimento e il personale impiegato sono alquanto ridotti: e, di conseguenza, un provvedimento del sovrano che, a titolo esemplificativo, in assenza di ragioni di vera necessità trasferisca la competenza su certe cause da un tribunale a un altro, ne ridefinisca in

²⁸² La norma viene riprodotta per il presidente del Tribunale, della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione: “Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell’anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente”. Così, per esempio, papa Francesco “ha nominato, con decorrenza 1° gennaio 2024, Presidente Aggiunto del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano il Ch.mo Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice presso il medesimo Tribunale” (cfr. *L’Osservatore Romano*, 2 giugno 2023, p. 8), atteso che l’attuale presidente del Tribunale medesimo, Giuseppe Pignatone, compirà nel 2024 settantacinque anni e perciò sarà tenuto, a conclusione dell’anno giudiziario, a presentare le proprie dimissioni, come prescritto nell’art. 10, primo comma, della Legge n. CCCLI.

²⁸³ In Italia si può riscontrare come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia assunto una posizione non univoca, avallando tuttavia nella maggior parte dei casi l’accezione organica del principio di precostituzione per non mettere a repentaglio il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia. Sintetizza al riguardo A. CAMON, *La disciplina costituzionale*, cit., p. 116: “La Consulta ha ripetutamente affermato che l’art. 25 comma 1 Cost. riguarda l’ufficio, non i magistrati che vi sono preposti; in altri termini, la Carta fondamentale pretenderebbe soltanto che la legge indirizzasse il procedimento verso un certo tribunale (o Corte d’assise, o giudice di pace...), mentre sarebbero irrilevanti i meccanismi che consentono (per lo più attraverso i poteri dei dirigenti) di distribuire le cause, all’interno di quel Tribunale (o quella Corte d’assise, o quell’ufficio del giudice di pace), alle varie sezioni, ai vari collegi, ai vari giudici singoli”. L’Autore, poi, richiama i seguenti precedenti giurisprudenziali: “Corte cost., 3 dicembre 1969, n. 146; Corte cost., 2 dicembre 1970, n. 173; Corte cost., 5 dicembre 1972, n. 170; Corte cost., 18 luglio 1973, n. 143; Corte cost., 25 marzo 1975, n. 71; Corte cost., 18 maggio 1989, n. 271; Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 53; Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 52. / Aperture in direzione contraria fanno capolino sporadicamente: cfr. Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 419” (*ibidem*, nota 87).



tutto o in parte i membri ovvero disponga d'imperio la revoca dell'incarico a uno o più giudici, potrebbe essere percepito come un atto *ad personam* volto a favorire o danneggiare qualcuno, con pesanti ricadute sulla credibilità dello Stato vaticano nello scenario internazionale.

Ciò premesso, arriviamo al vero *punctum dolens*, un punto, anzi, davvero urticante che può mettere in crisi il sistema, anche dinanzi all'Europa. Alludiamo al *Motu Proprio* del 12 aprile 2023, il quale suscita un motivato allarme, contraddicendo la così congetturata architettura e derogando smaccatamente a quel principio che il legislatore vorrebbe fare assurgere a indiscusso caposaldo dei processi celebrati in Vaticano. In effetti, papa Francesco, al momento di emendare la Legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario, se per un verso indugia enfaticamente a più riprese sulla necessità che i collegi dei giudici vaticani siano predefiniti e non subiscano modificazioni nel corso del processo, per l'altro, di fatto, stravolge completamente l'assetto tradizionale della Corte di Cassazione: essa era formata dal cardinale prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale assumeva le funzioni di presidente e designava per un triennio altri due cardinali membri della stessa istituzione della Curia romana²⁸⁴. Ora il nuovo art. 19, secondo comma, risulta completamente rimaneggiato, tanto da prescrivere che

“La corte di cassazione è costituita da quattro cardinali nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice, il quale designa fra essi il presidente, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8”.

La riforma del supremo organo di giustizia dello Stato rappresenta formalmente un'esplicazione delle prerogative del sovrano regnante. Eppure tale riforma, oltre a presentare profili di irrazionalità - vuoi per il numero pari di membri che non previene situazioni di stallo nella fase decisoria dovute virtualmente alla parità dei voti espressi dai giudici; vuoi per avere estromesso dalla Corte di Cassazione i porporati di un Tribunale apostolico che potevano bene assicurare il raccordo unitario tra l'ordinamento vaticano e l'ordinamento canonico quale prima fonte normativa e primo criterio interpretativo che informa il rapporto di strumentalità tra la Città del Vaticano e la Santa Sede, come altrove abbiamo ampiamente illustrato²⁸⁵ -, si contraddistingue per

²⁸⁴ L'art. 19, primo comma, promulgato nel 2020, stabiliva infatti quanto segue: “La corte di cassazione è costituita dal Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale assume le funzioni di presidente, da altri due Cardinali membri del medesimo Supremo Tribunale, designati dal presidente per un triennio, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio, con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8”. La disposizione riprendeva in parte quanto stabilito nell'art. 18 della precedente Legge 21 novembre 1987, n. CXIX, secondo cui “La corte di cassazione è costituita dal Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, presidente, e di altri due Cardinali, membri del medesimo Supremo Tribunale, designati dal presidente all'inizio di ogni anno giudiziario”.

²⁸⁵ Si veda al riguardo **G. BONI**, *L'ordinamento canonico*, cit., pp. 155-158: “tale cerniera di giunzione, imperniata sull'investitura dei soggetti deputati comunque a



l'influsso assai rilevante che ha avuto al momento della sua entrata in vigore sui procedimenti in corso, anzitutto su quelli penali, nei quali si è assistito al cambio dei magistrati giudicanti in assenza di una ragione giustificatrice: così da violare patentemente il principio di precostituzione del giudice. Ciò emerge in modo chiaro dall'inserzione, nell'art. 19, del nuovo primo comma *bis*, nel quale ci si premura di puntualizzare - invero con una norma di natura transitoria che non aveva alcun senso immettere nella fonte normativa funzionale alla definizione permanente dell'assetto giudiziario vaticano - che la nomina dei quattro nuovi magistrati della Cassazione vaticana "determina la contestuale decadenza dei componenti designati secondo le disposizioni previgenti": con buona pace del principio di immutabilità ripetuto addirittura sei volte nella versione, aggiornata al 2023, della Legge n. CCCLI²⁸⁶. Una legge che si rivela quindi clamorosamente e manifestamente incoerente, di più sconcertante, attesi i *rumors* che inevitabilmente si sono sollevati e si solleveranno per il timore che questa decisione abbia il solo fine di colpire qualcuno e di orientare l'esito di un processo penale verso la pronuncia di condanna in via definitiva delle persone coinvolte. Tra questi, non si può non menzionare il cardinale Becciu, peraltro protagonista, suo malgrado, di un duplice provvedimento 'incrociato' che lo ha prima sottratto al giudizio esclusivo della Corte di Cassazione, a seguito dell'abolizione della riserva di cui all'art. 24 della Legge n. CCCLI (*Motu Proprio* del 30 aprile 2021)²⁸⁷, e da ultimo destinato

giudicare secondo normative statuali, mi pare ora, assai più che in passato, risaltare quale limpido specchio e incancellabile testimonianza di quel raccordo assiologicamente ermeneutico con lo *ius canonicum* di cui si è discusso, per accordare 'l'antico e il moderno' nell'ordinamento vaticano. Ciò che riporta potentemente alla *ratio* stessa dell'esistenza dello 'Stato del papa' e, consequenzialmente, delle sue strutture, innestandosi quindi nel suo *ministerium servitii*: senza tuttavia che questo cagioni un caotico accavallamento delle funzioni, anche quella stessa nomofilattica, rispettivamente, della Segnatura e della Cassazione nei due ordinamenti"; concludendo: "È la Cassazione che preserva, dirimendo le questioni di diritto, la corale eufonia interordinamentale, scovando e rettificando le possibili violazioni o erronee applicazioni di norme determinate da ignoranza o non appropriata apprensione di tutte quelle che integrano l'ordinamento vaticano, nonché, per così dire, del *sensu canonico* delle disposizioni applicate, specie quelle eteronome, mutate e trapiantate: lo *ius canonicum*, potendo esse provenire da ordinamenti diversi e quindi essere sovente eteroclitiche e, tra loro, accidentalmente discordi o conflittuali, ausilierà - quasi quale abituale *forma mentis* - nel raggiungimento della conciliazione e della certezza del diritto, per poter infine proficuamente soddisfare concrete esigenze di giustizia nell'interesse generale".

²⁸⁶ Si vedano nuovamente gli artt. 6, terzo comma; 10, secondo comma *bis*; 14, terzo comma; 17, secondo comma *bis*; 19, secondo comma; 22, secondo comma *bis*.

²⁸⁷ Si ricordi che l'art. 24 sanciva che "La corte di cassazione è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405, § 1 del *Codex Iuris Canonici*". Sulla disposizione G. DALLA TORRE, *I magistrati*, cit., p. 239, ricordava che "la riserva [...] si comprende e si giustifica in ragione di principi canonistici": richiamando il can. 1405 § 1 del *Codex Iuris Canonici* che attribuisce al papa il diritto esclusivo di giudicare, nelle cause di cui al can. 1401, i cardinali (n. 2). Ma se così era, allora per quale ragione, venuta meno la riserva, la Corte di Cassazione



eventualmente a presentare ricorso al cospetto di una Corte di Cassazione del tutto rinnovata sotto il profilo organico (*Motu Proprio* del 12 aprile 2023). Non bisogna essere complottisti o dietrologi per supporre che si sia perseguito l'obiettivo di far sì che i futuri ricorsi di legittimità fossero tolti alla cognizione del cardinale prefetto e dei cardinali membri della Segnatura Apostolica²⁸⁸, destando il sospetto che il legislatore abbia inteso indirizzarli a un collegio, come si vedrà a breve, forse meno ferrato e dunque più malleabile.

E se anche così non fosse, nonostante le apparenze, l'autorità sovrana avrebbe palesato di voler assecondare le esigenze della giustizia a costo, però, di immolare irrimediabilmente i diritti fondamentali, distogliendo l'imputato dal giudice precostituito per legge come risultante all'inizio del procedimento penale nel 2019: compromettendo quel giusto processo sul quale anche in Vaticano, sotto la vigilanza dell'Unione Europea, non si può transigere. Sono interrogativi pesanti che non si possono derubricare a illazioni temerarie, in quanto emergono prorompenti in maniera oggettiva dalla successione degli accadimenti: i quali potrebbero sembrare a prima vista casuali ma, una volta posti in relazione, alimentano un sentimento di sfiducia e diffidenza nei confronti dello Stato vaticano e del suo apparato giudiziario, il quale non dovrebbe solamente essere intrinsecamente trasparente e garantista ma pure apparire agli occhi esterni come tale. Una strada ipoteticamente percorribile per fugare ogni perplessità potrebbe essere quella per la quale il sovrano dello Stato, onde ovviare all'innegabile lesione del principio di precostituzione del giudice²⁸⁹, ripristinasse la precedente composizione della Corte di Cassazione e, dunque, disponesse l'ultrattività *de facto* delle norme sulla competenza varate nel 2020: ad esempio, mediante il ricorso ai suoi poteri previsti dalla Legge fondamentale, tra cui la possibilità "in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima [...di] deferirne l'istruttoria e la

dovrebbe ancora oggi essere formata da soli porporati, dato che i cardinali ora sono giudicati dal Tribunale di prima istanza composto da laici? Vi sono profili di contraddittorietà che non giustificano in misura appropriata la sopravvivenza di un collegio giudicante di soli cardinali.

²⁸⁸ Si noti come **C. GENTILE**, *Le recenti modifiche in materia di giustizia*, cit., p. 680, nel commentare il *Motu Proprio* del 30 aprile 2021 abbia preliminarmente chiosato: "In alcuni casi potrebbe sembrare che siano interventi *ad personam*. Se questo fenomeno è generalmente deprecabile (sia in senso favorevole, sia in senso contrario), d'altra parte è anche vero che *ex facto oritur iuris*. Essendo, infatti, impossibile prevedere tutte le azioni umane o situazioni mai verificatesi precedentemente nell'ordinamento, il diritto si evolve per regolare le situazioni nuove, emergenti volta per volta nella realtà fattuale".

²⁸⁹ E questo in assenza, nel *Motu Proprio* del 30 aprile 2021, di una disposizione transitoria che escludesse l'applicazione delle innovazioni ivi previste nei procedimenti penali pendenti al momento della sua entrata in vigore. Una norma che pertanto avrebbe, seppure in modo provvisorio, preservato la riserva cardinalizia, poiché, d'altronde, in forza di un giudizio di bilanciamento che salvaguardi il bene comune (soprattutto la credibilità *ad extra* del sistema giudiziario vaticano), avrebbe dovuto prevalere la tutela del principio di immutabilità del giudice piuttosto che il riconoscimento del diritto al secondo e terzo grado di giudizio a favore dei cardinali.



decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame”: come prevede l’art. 21, secondo comma, norma non a caso ribadita nella nuova Legge fondamentale e da cui traspira irrefragabilmente la specificità del potere supremo, sia pur sempre esercitabile *secundum iustitiam*. Laddove non ci si attivasse spontaneamente in tale senso, come probabile, tale attribuzione potrebbe essere invocata per ragioni di natura equitativa, rifuggendo logiche autocratiche: come nel caso di specie, al solo fine di proteggere ‘beni’ di rango superiore, quali l’equità del processo penale e la reputazione complessiva del sistema giudiziario d’Oltretevere²⁹⁰, palmarmente e gravemente lesi. E questo, ovviamente, sotto la guardinga supervisione, come si è riscontrato, degli organismi europei preposti a verificare che il Vaticano assolvere agli impegni solenni presi con riguardo al giusto processo: anzitutto quello che ci sia, come esige l’art. 6 Cedu, “un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

2.3.2 - Nomine pontificie e sostenibilità del sistema giudiziario: tra esigenze di giustizia e ragioni di opportunità

Il consolidamento di una situazione generale preoccupante - e, lo ribadiamo, non ignorabile al cospetto dei vincoli assunti con l’Unione Europea²⁹¹ - sembra poi comprovato dalle recenti nomine pontificie dei nuovi giudici della Corte di Cassazione vaticana, successive alla riforma adottata con *Motu Proprio* del 12 aprile 2023. Il bollettino della sala stampa della Santa Sede del 2 giugno 2023 ha infatti dato notizia che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai cardinali della Segnatura Apostolica individuati dalle norme poi abrogate sono subentrati: il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, nelle funzioni di presidente; nonché il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano, quali nuovi giudici della Suprema Corte²⁹². Non

²⁹⁰ Commentando il potere di avocazione del papa, all’epoca previsto nell’art. 16 della Legge fondamentale del 2000, N. PICARDI, *Nell’ottantesimo anniversario della giurisdizione vaticana*, in *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, I, *Teoria generale, persone e famiglia*, a cura di G. DALLA TORRE, Giuffrè, Milano, 2010, p. 177, osservava: “In questi casi - che, in linea generale, dovrebbero essere rari - o il Romano Pontefice giudica personalmente ovvero conferisce il potere di giudicare ad un organo giudiziario, che, come tale, non avrebbe giurisdizione in quella causa, ovvero ad una apposita commissione, istituendo così un giudice straordinario, con una delega che trova la sua giustificazione, dal punto di vista formale, nella *plenitudo potestatis* del Papa e, dal punto di vista sostanziale, nell’*aequitas canonica*, che, per necessità superiori, consente di derogare anche allo stesso ordine delle giurisdizioni”.

²⁹¹ Cfr. *supra*, §§ 2.1 e 2.2.

²⁹² Cfr. il bollettino del 2 giugno 2023 della sala stampa della Santa Sede, consultabile all’indirizzo internet <http://press.vatican.va> (e in *L’Osservatore Romano*, 2 giugno 2023, p. 8).



si può sottacere come queste designazioni siano *ictu oculi* inappropriate, perché scorrendo le note biografiche dei porporati si ricava come nessuno di loro abbia mai conseguito un titolo di studio in materie giuridiche²⁹³, quantomeno la licenza ovvero il dottorato in diritto canonico che, tra l'altro, la codificazione giovanneo-paolina del 1983 esige quale condizione previa per assumere, nei tribunali ecclesiastici, gli uffici di vicario giudiziale, di vicario giudiziale aggiunto (can. 1420 § 4) e di giudice (can. 1421 § 3). Eppure, anche papa Francesco ha ammaestrato, e proprio di fronte ai giudici vaticani, come sia "un compito, quello di giudicare, che richiede non solo preparazione ed equilibrio, ma anche passione per la giustizia e consapevolezza delle grandi e doverose responsabilità legate al giudizio"²⁹⁴: dando per scontato che la formazione sia un elemento imprescindibile per il retto svolgimento della funzione giudiziaria poiché ne assicura la professionalità. La scelta dei membri della Cassazione vaticana tra i cardinali della Segnatura Apostolica si giustificava per il loro essere "particolarmente esperti in materia giuridica e nell'amministrazione della giustizia"²⁹⁵; infatti l'attributo che la *Lex propria* del Supremo Tribunale domanda per i presbiteri, l'essere cioè "in iure canonico doctores atque eximia doctrina canonica praediti" (art. 1 § 2)²⁹⁶, non deve ovviamente mancare nei

²⁹³ Si rinvia alla sezione *Cenni Biografici*, regolarmente aggiornata, dei cardinali elettori, non elettori e defunti del collegio cardinalizio consultabile online all'indirizzo <https://press.vatican.va>. Segnatamente risulta quanto segue: il cardinale Kevin Joseph Farrell, "Dopo aver completato le scuole primaria e secondaria ha frequentato in Spagna l'Università pontificia di Salamanca e a Roma la Pontificia università Gregoriana e la Pontificia università San Tommaso d'Aquino, conseguendovi la licenza in filosofia e in teologia"; il cardinale Matteo Maria Zuppi, "dopo la laurea in Lettere e filosofia all'Università La Sapienza, con una tesi in Storia del cristianesimo, è entrato nel seminario della diocesi suburbicaria di Palestrina, seguendo i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia università Lateranense, dove ha conseguito il baccellierato in Teologia"; il cardinale Augusto Paolo Lojudice invece "ha frequentato i corsi di Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana dal 1983 al 1988. Ha conseguito la Licenza in Teologia con specializzazione in Teologia Fondamentale"; infine, il cardinale Mauro Gambetti, "Dopo la laurea in ingegneria meccanica presso l'Università di Bologna [... e] Dopo il Baccalaureato in Teologia presso l'Istituto Teologico di Assisi (Perugia), ha conseguito la Licenza in Antropologia Teologica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze".

²⁹⁴ FRANCESCO, *Discorso in apertura del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 15 febbraio 2020, in *L'Osservatore Romano*, 16 febbraio 2020, p. 8.

²⁹⁵ P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 4ª ed., Ecig, Genova, 2008, p. 235.

²⁹⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae "Antiqua ordinatione" quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, in *Acta Apostolicae Sedis*, C (2008), pp. 513-538. La disposizione riprodotta nel testo è stata di recente modificata al fine di adeguarla alle novità introdotte nella Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di riforma della Curia romana: cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco «Munus Tribunalis» con la quale viene modificata la Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* del 21 giugno 2008, 2 marzo 2024, in *L'Osservatore Romano*, 2 marzo 2024, p. 11. L'art. 1 § 2, dunque, ora recita: "Coetui Membrorum adscribi quoque possunt aliqui presbyteri, integrae famae, in iure canonico doctores atque eximia doctrina canonica praediti".



primi²⁹⁷: a maggior ragione sotto il regime della recente Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana che insiste sulla preparazione e sulla professionalità - commisurata alle materie da affrontare - del personale curiale²⁹⁸. Ed è palese quanto sia importante la padronanza del diritto canonico da parte di un giudice di legittimità, come la Cassazione vaticana, in un ordinamento nel quale lo *ius canonicum* è la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo: questo processo l'ha convalidato oltre ogni dubbio. Inoltre - aggiungiamo - il possesso di una matura formazione giuridica corrobora l'indipendenza del magistrato e lo difende da condizionamenti esterni²⁹⁹: del resto, solo chi ha acquisito un bagaglio di conoscenze e di esperienze giuridiche è veramente libero di giudicare, consapevole sia delle implicazioni derivanti dall'incarico istituzionale ricoperto, sia del nucleo di valori e principi di diritto insopprimibili che si pongono alla base di una decisione conforme alla giustizia sostanziale e processuale. Per converso, giudici di legittimità poco ovvero per nulla avvezzi al diritto - constatazione che già di per sé costituisce un lampante controsenso - e, ciò nonostante, onerati del delicato compito di elaborare sottili disquisizioni sugli intricati aspetti giuridici sottesi alle *quaestiones legitimitatis* loro inoltrate - atteso altresì l'intreccio tutt'altro che semplice tra diritto canonico e diritto vaticano - saranno ineluttabilmente meno liberi e, dunque, più facilmente influenzabili o almeno bisognosi del supporto tecnico, esterno, di operatori del diritto specializzati.

In aggiunta, si devono considerare gli incarichi accumulati dai quattro porporati, che fanno immediatamente profilare all'orizzonte ipotesi di incompatibilità con conseguente obbligo di astensione da parte del giudice interessato o *exceptio suspicionis* sollevata, tra gli altri, dagli imputati per una delle ragioni contemplate dal Codice di rito³⁰⁰,

²⁹⁷ Cfr. G. BONI, *L'ordinamento canonico*, cit., p. 154 ss.

²⁹⁸ Cfr. M. GANARIN, *La riforma della Curia romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXIII (2022), pp. 271-310, ove ci si sofferma su tutte le norme al riguardo.

²⁹⁹ Come annota B. ESPOSITO, *Le radici del diritto naturale*, cit., p. 249, "il diritto di difesa risulterebbe, alla prova dei fatti, vano e vacuo, se non si presupponesse l'esigenza dell'indipendenza ma allo stesso tempo della dovuta competenza e preparazione giuridica, di chi è chiamato a 'rendere giustizia' o di chi dovrebbe essere d'aiuto a questo compito".

³⁰⁰ Il Codice di Procedura Penale applicato nello Stato vaticano prevede, nell'art. 42, primo comma, che i giudici debbano astenersi quando siano a conoscenza di un motivo di ricsuzione, anche laddove non sia stato proposto; e comunque, secondo quanto dispone il secondo comma, il Tribunale o la Corte competente possono accogliere la richiesta di ricsuzione "anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricsuzione" enumerati nel successivo art. 43, nn. 1-5 (ma si vedano anche le cause elencate nel can. 1448 § 1 del *Codex Iuris Canonici*). L'istanza di ricsuzione può essere proposta dal promotore di giustizia, dall'imputato o dalla parte civile regolarmente costituita (art. 44). Si noti che sulla richiesta di astensione o di ricsuzione sia del presidente sia del giudice della Corte di Cassazione dovrebbe pronunciarsi la Corte stessa (artt. 46, primo comma e 47, primo comma), ma se, per effetto di tali istanze, non vi fosse un numero sufficiente di giudici, "il primo presidente provvede alla formazione del collegio che deve pronunciare sulla ricsuzione" (art. 47, secondo



indebolendo, anche per questo verso, la portata effettiva del principio di precostituzione del giudice. Ciò si potrebbe verificare a seguito dell'estensione della legge vaticana e della giurisdizione degli organi di giustizia dello Stato ai pubblici ufficiali della Santa Sede³⁰¹, non esclusi quelli impiegati presso le istituzioni della Curia romana o degli enti collegati o comunque afferenti alla stessa Santa Sede di cui sono componenti i cardinali giudici della Cassazione vaticana. La posizione più sensibile ci pare essere quella del cardinale Farrell, che è preposto al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, camerlengo di Santa Romana Chiesa e soprattutto presidente di un organismo economico, la Commissione di materie riservate³⁰². Non solo. I cardinali Farrell e Zuppi sono membri dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, altro organismo economico della Curia romana che si è costituito parte civile nel procedimento penale qui preso in esame, sussistendo perciò un evidente conflitto di interesse che li obbligherà a non partecipare al giudizio di ultima istanza³⁰³. Infine, *last but not least*, i

comma): anche se non può escludersi un intervento diretto del papa in circostanze simili, così come quando, una volta accolta l'istanza di astensione o ricusazione, venga meno il numero legale per la valida costituzione del collegio giudicante della Cassazione. In quest'ultimo caso, del resto, il Codice prevede una norma, invero inapplicabile, secondo cui "la corte rimette il procedimento ad altra sezione, o ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto, o ad una corte di appello limitrofa" (art. 49, secondo comma).

³⁰¹ Il n. 3 del *Motu Proprio Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013 equipara, ai fini della legge penale, ai pubblici ufficiali: "a) i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate; /b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; /c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; /d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico".

³⁰² Inoltre, il cardinale Farrell è membro di ben cinque istituzioni curiali (Dicasteri per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; per i testi legislativi, per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione del mondo; e dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica). Il cardinale Zuppi, invece, è membro di cinque istituzioni curiali (Dicasteri per il servizio dello sviluppo umano integrale; per le Chiese orientali; per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione del mondo; e dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica), mentre il cardinale Lojudice è membro del Dicastero per i vescovi. Infine, il cardinale Gambetti è vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della basilica papale di san Pietro, presidente della Fabbrica di san Pietro quale istituzione collegata alla Santa Sede e membro di due dicasteri della Curia romana (per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; per la comunicazione). I dati sono sempre tratti dalle note biografiche dei porporati consultabili *online* all'indirizzo <https://press.vatican.va>.

³⁰³ Si tenga conto che il Tribunale vaticano, nella sentenza di prima istanza del 16 dicembre 2023, ha disposto la condanna di alcuni imputati al pagamento di consistenti somme a titolo di risarcimento dei danni a favore, tra le parti civili costituitesi nel processo, dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, alla quale gli



cardinali Farrell e Gambetti risultano membri anche della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, cioè dell'organo titolare della funzione legislativa secondo l'art. 7 della nuova Legge fondamentale del 2023 e dunque abilitato alla regolamentazione pure della materia processuale attraverso leggi poi applicate dai magistrati vaticani³⁰⁴: una sovrapposizione di incarichi che conferma ancora una volta come le nomine di papa Francesco siano state sconvenienti, tanto da ingenerare, oggi come - prevedibilmente - in un futuro non troppo distante, situazioni a dir poco imbarazzanti cui si dovrà necessariamente porre rimedio in rispondenza ai principi del giusto processo.

Una plumbea coltre di sospetto pare, insomma, aleggiare sul 'microsistema' di giustizia interno alle mura leonine, a motivo di decisioni recentemente imposte dal sovrano dello Stato che, già nel breve e medio periodo, disvelano la loro intrinseca inopportunità. Come d'altronde è stato già evidenziato³⁰⁵, l'integrità di un ordinamento giudiziario postula non solo la costruzione in termini razionali delle regole che lo strutturano, bensì pure l'adozione di risoluzioni e accorgimenti che diano effettività alle regole stesse, inverando anche quella "parvenza di indipendenza" su cui insiste a più riprese la giurisprudenza della Corte di Strasburgo per identificare il prototipo di tribunale su cui i cittadini possono fare affidamento senza apprensioni di sorta³⁰⁶: non sembra che siano procedute in questa direzione le decisioni di cui si è dato conto, gettando un discredito sulla giustizia vaticana difficilmente riparabile.

Oltre all'arruolamento nella Cassazione vaticana di personalità che non possono ascrivere tra i magistrati *vere periti*, si possono

imputati medesimi, in solido tra loro, dovranno altresì pagare i compensi e gli onorari sostenuti per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. Sul punto si rinvia alla lettura del dispositivo della sentenza in oggetto.

³⁰⁴ Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2023*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, p. 1340.

³⁰⁵ Rinviamo a *supra*, § 2.3.1.

³⁰⁶ Cfr. **CANCELLERIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**, *Guida sull'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Diritto a un processo equo (profilo penale)*, tradotta dall'originale inglese a cura del ministero della giustizia italiano, datata 30 aprile 2022 e consultabile all'indirizzo internet www.echr.coe.int, nella quale si legge che "Per decidere se un tribunale possa essere considerato 'indipendente' come esige l'articolo 6 § 1, anche le apparenze possono assumere una certa importanza. Ne va della fiducia che, in una società democratica, i tribunali devono ispirare alla persona sottoposta a giudizio, a cominciare, in ambito penale, dagli imputati (*Şahiner c. Turchia*, § 44)" (§ 100), mentre "Ai fini della decisione sull'esistenza di un motivo legittimo per temere, da parte di una giurisdizione, una mancanza di indipendenza o di imparzialità, si deve tenere in considerazione il punto di vista dell'imputato, che tuttavia non ha un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste nello stabilire se i timori dell'interessato possano essere considerati oggettivamente giustificati (*Incal c. Turchia*, § 71). Non vi è alcun problema di indipendenza quando la Corte ritiene che, alla luce delle circostanze del caso di specie, un 'osservatore obiettivo' non avrebbe alcun motivo di preoccuparsi (*Clarke c. Regno Unito (dec.)*)" (§ 101). Si segnala inoltre che il medesimo testo permane intatto nella più recente versione inglese del documento, aggiornata al 31 agosto 2022 (cfr. §§ 101-102).



menzionare in questa sede due ulteriori circostanze afferenti ai giudici del Tribunale vaticano di prima istanza che destano, per lo meno, 'malessere' e che non passeranno inosservate in Europa. La prima concerne il trattamento economico riservato ai magistrati ordinari ivi impiegati, oggetto della Legge 4 dicembre 2023, n. DCXXVI promulgata dal papa³⁰⁷ per riconsiderarne l' „inquadramento complessivo” affinché sia “rispettoso della competenza e della dignità professionale” dei giudici e permetta così loro di amministrare la giustizia “in modo sereno, effettivo ed efficace”³⁰⁸. Il provvedimento inquadra il presidente, il presidente aggiunto, il promotore di giustizia e i magistrati ordinari del Tribunale e dell'ufficio del promotore di giustizia entro le categorie retributive più elevate di livello dirigenziale³⁰⁹, riconoscendo poi alcune voci aggiuntive³¹⁰ nonché il trattamento di quiescenza, cioè quello di fine servizio³¹¹ e pensionistico³¹². In questo modo, papa Francesco ha rivisto, accentuatamente *in melius*, la posizione economica dei giudici vaticani, i quali ora percepiscono una retribuzione vera e propria, come se ciascuno di loro lavorasse per il Tribunale secondo un regime, quello di tempo pieno, che tuttavia era stato introdotto nel 2020 e poi superato con il *Motu*

³⁰⁷ Si segnala tuttavia che l'art. 11 della Legge n. CCCLI dispone che “Il trattamento economico dei magistrati ordinari è stabilito dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano” (primo comma), mentre “Ai magistrati applicati è corrisposto annualmente un emolumento, da determinarsi dal presidente del tribunale, in ragione dell'attività effettivamente svolta” (secondo comma).

³⁰⁸ FRANCESCO, Legge 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano, consultabile all'indirizzo internet www.vaticanstate.va.

³⁰⁹ All'art. 1, commi primo e secondo, si stabilisce che il presidente e il presidente aggiunto del Tribunale sono inquadrati rispettivamente nelle categorie dirigenziali C1 e C2 previste dal Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012. I magistrati ordinari del Tribunale e dell'ufficio del promotore di giustizia invece sono inquadrati nella categoria dirigenziale C3 (art. 2).

³¹⁰ Segnatamente si prevede che “Il complessivo inquadramento retributivo di cui agli articoli precedenti è sempre e comunque comprensivo di tutte le seguenti componenti [...]: /a. stipendio base; /b. aggiunta speciale di indicizzazione; /c. indennità dirigenziale; /d. indennità di trasferta; /e. gettone di presenza per prestazioni nella domenica e in giorno festivo secondo il calendario vaticano” (art. 3, primo comma).

³¹¹ Secondo l'art. 6, primo comma, il trattamento di fine servizio è sempre riconosciuto ai magistrati ordinari al momento della cessazione dell'ufficio ai sensi dell'art. 10 della Legge n. CCCLI, cioè o per accettazione delle dimissioni o per dispensa dal servizio per constatata inabilità.

³¹² L'art. 7 assicura il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, il quale, “per ragioni di equità, è computato in misura pari all'80% dell'ultima retribuzione loro corrisposta, comprensiva dell'indennità fissa per responsabilità dirigenziale”. La pensione può essere liquidata solo a favore di chi, al momento della cessazione dell'ufficio, ha maturato almeno quindici anni di servizio ed è interamente reversibile (secondo comma). Se la cessazione dell'ufficio si verifica prima, la copertura ai fini della liquidazione della pensione è comunque assicurata dal Governatorato vaticano con oneri a proprio carico attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa (quarto comma).



Proprio del 12 aprile 2023 (con la modifica dell'art. 11, primo comma, e l'abrogazione del terzo comma dell'art. 12 della Legge n. CCCLI) proprio a tutela dell'indipendenza dei magistrati: che giustamente si era reputata suscettibile di essere compromessa da un rapporto di lavoro subordinato e continuativo nel tempo³¹³. Sembrava quindi che si fosse ritornati al precedente assetto secondo cui i magistrati, a motivo dell'opera prestata, percepivano un'indennità di carica³¹⁴, la quale, come opinava convintamente il professor Giuseppe Dalla Torre *piae memoriae*, era trattamento consono ed equilibrato. E invece l'art. 4 della Legge n. DCXXVI del 2023, rubricato *Regime di impiego*, dispone che "tenuto conto della peculiare natura delle attività prestate dai magistrati ordinari, non può prevedersi più alcuna distinzione tra regime di impiego a tempo pieno e a tempo parziale": con la conseguenza che i magistrati in regime di *part time* ricevono adesso una retribuzione pari a quella di un dirigente stabilmente assunto. Si tratta di una novità che potrebbe instaurare *de facto* un rapporto di subalternità *in re oeconomica* per sua natura inidoneo a preservare la posizione di un giudice che il legislatore vaticano proclama essere indipendente³¹⁵. Ma ciò che più sorprende è la tempistica nella quale la Legge n. DCXXVI del 4 dicembre 2023 ha visto la luce, essendo entrata "immediatamente in vigore all'atto della pubblicazione" (art. 9) una decina di giorni prima del verdetto emesso dal Tribunale vaticano il 16 dicembre 2023, mentre la notizia della sua promulgazione è stata resa di pubblico dominio dai *media* appena due giorni dopo, il 18 dicembre³¹⁶. La distanza ravvicinata alla chiusura della prima fase dell'evento giudiziario - curioso sincronismo che non a caso ha attirato l'interesse delle testate giornalistiche nazionali e internazionali - potrebbe infatti indurre a percepire l'intervento normativo come una

³¹³ Si rinvia a quanto rilevato *supra*, § 2.3.1, specialmente alla luce delle considerazioni critiche di Giuseppe Dalla Torre.

³¹⁴ Così era previsto nell'art. 11, primo comma, della Legge 21 novembre 1987, n. CXIX.

³¹⁵ Al riguardo si vedano le annotazioni di A. GAGLIARDUCCI, *Giustizia vaticana, quanto vengono retribuiti i giudici?*, in *ACI Stampa*, 18 dicembre 2023, consultabile online all'indirizzo www.acistampa.com, che nel commentare le novità introdotte dalla Legge 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, si domanda "Se tutti hanno un lavoro, allora a cosa serve definire uno stipendio come se invece il loro incarico sia esclusivo in Vaticano?", per poi rilevare in merito al superamento della distinzione tra regime a tempo pieno e a tempo parziale di cui all'art. 4: "In pratica, non conta che i magistrati possano avere altri impieghi. Il Vaticano considera sempre loro a tempo pieno, e quindi a loro viene sempre garantito trattamento di fine servizio e pensione". A parere di Gagliarducci, "È una legge che, di fatto, professionalizza i magistrati vaticani, ma senza alla fine legarli al loro ufficio. [...] Colpisce alla fine che, in un tempo di crisi economica, si decida di stabilire uno stipendio regolare e dirigenziale per i magistrati vaticani, non chiedendo però loro di impegnarsi a tempo pieno nel sistema giudiziario vaticano".

³¹⁶ Infatti, sempre A. GAGLIARDUCCI, *Giustizia vaticana, quanto vengono retribuiti i giudici?*, cit., dà notizia della Legge pontificia proprio il 18 dicembre, precisando che essa "è entrata immediatamente in vigore all'atto della pubblicazione, cioè il 4 dicembre, proprio alla vigilia delle ultime udienze del processo sulla gestione dei fondi vaticani".



generosa 'ricompensa' ai giudici per il lavoro compiuto³¹⁷: i quali, tra l'altro, per lo più fruiscono già di un altro stipendio (e questo dato non era anteriormente irrilevante, proprio nell'ottica di assicurarne l'indipendenza da chi li ha deputati all'incarico e potrebbe a piacimento rimuoverli, in ipotesi privandoli dell'unica fonte di sostentamento). Pare insomma innegabile come un atto grazioso di questo tipo avrebbe per lo meno potuto essere realizzato, come in altri casi pur non troppo remoti nel tempo³¹⁸, in un momento diverso: proprio per tutelare quelle 'apparenze' che in ambito giudiziario meritano di non essere trascurate e alle quali è molto sensibile, come già rammentato, la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La seconda circostanza attinente al Tribunale investe il *team* dei magistrati. Il pontefice, del resto, quando si accinge a compiere le nomine non può ignorare del tutto certi parametri di valutazione volti ad assicurare la bontà della scelta finale e in parte formalizzati nella Legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario nel punto in cui si precisa che

"I magistrati sono scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo o in quiescenza, e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano maturato comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo" (art. 8, secondo comma):

ove l'avverbio 'preferibilmente' assume un significato pregnante, rispecchiando una prassi decennale incline a prediligere giuristi appartenenti al corpo docente di una realtà, l'Accademia, "culturalmente prima ancora che giuridicamente indipendente" così da "evitare possibili contiguità con apparati dello Stato italiano o di altri Stati"³¹⁹ quanto meno

³¹⁷ Si veda, a titolo esemplificativo, **F. MANTI**, *Il Papa e i giudici promossi: stipendi e cittadinanza*, in *ilGiornale.it*, 18 dicembre 2023, consultabile all'indirizzo internet www.ilgiornale.it, ove si evidenzia come "A distanza di pochi giorni dal verdetto che ha condannato a cinque anni e sei mesi monsignor Angelo Becciu, Bergoglio ha deciso di promuovere al rango delle più alte gerarchie vaticane chi ha portato alla sbarra il monsignore e chi ne ha deciso la condanna". E si conclude: "quasi tutte le fonti contattate dal Giornale fanno spallucce sulla legge motu proprio, come fosse tutta una spiacevole coincidenza. 'Se guardiamo ai tempi biblici del Vaticano, la decisione probabilmente è stata decisa mesi prima - ammette un vaticanologo [...]'. Ma resta lo stupore per un provvedimento legato a un caso che, come scrive il Sismografo (lettissimo sito di vaticanerie che ieri ha annunciato la chiusura dopo 17 anni [cfr. <https://ilsismografo.blogspot.com>: N.d.A.]), 'denuda una modalità singolare dell'esercizio del potere da parte di Papa Francesco'".

³¹⁸ L'art. 3 del *Motu Proprio* dell'8 febbraio 2021 ha aggiunto il quinto comma nell'art. 10 della Legge n. CCCLI, secondo cui "Al momento della cessazione i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini".

³¹⁹ Così **G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., p. 24, il quale proseguiva asserendo che si sarebbe scongiurato "il pericolo, non trascurabile, di introdurre in uno degli uffici più delicati dello Stato vaticano soggetti, magari di alta competenza giuridica e professionale, che però potrebbero non garantire pienamente l'indipendenza rispetto a poteri esterni. E ciò anche al di là delle pur non inverosimili ipotesi per cui certe contiguità possano trasformarsi in veicoli di trasmissioni ad autorità estere di informazioni delicate o riservate, con compromissione di quella sovranità che ancora nelle più recenti riforme della legislazione penale si è voluta



improvvide. Un aspetto che l'autorità pontificia dovrebbe prendere in esame specialmente a causa delle caratteristiche del Vaticano quale Stato *enclave* dell'Italia³²⁰, guardandosi da posizioni che potrebbero rivelarsi pericolosamente ibride³²¹. Ma in realtà anche i criteri ispiratori del reclutamento dei giudici tra i docenti universitari - preferibilmente, poi, tra i professori ordinari, a carriera conclusa, e non, per comprensibili ragioni, tra docenti che sono ancora sottoposti a concorsi o procedure di chiamata - devono essere meditati e avveduti per fare sì che, all'interno dei collegi o degli uffici giudiziari, non sia sostanzialmente mortificato l'apporto individuale di ciascun magistrato secondo le proprie capacità, cosicché questi possa liberamente e paritariamente confrontarsi con i colleghi per contribuire fattivamente e responsabilmente alla risoluzione delle cause. Sarebbe pertanto utile, se non necessario, moltiplicare i 'serbatoi' cui attingere e quindi garantire la pluralità delle istituzioni di provenienza dei professori selezionati, perché, diversamente, si frustrerebbe quel 'dinamismo dialettico' che rappresenta un punto di forza del servizio di giustizia³²² e, al fondo, incrementa il prestigio della

tutelare con molto rigore".

³²⁰ Si noti che l'art. 6, quarto comma, della nuova Legge fondamentale conferma proprio "la condizione di enclave dello Stato" vaticano.

³²¹ Si pensi a magistrati che fanno o facevano parte di organi giudiziari italiani che possono aver intrattenuto e intrattenere rapporti di cooperazione con le autorità vaticane, ad esempio in merito al contrasto di fenomeni di criminalità finanziaria di portata transnazionale; ovvero a magistrati che esercitano la professione di avvocato nel foro romano. Va anche ricordato che pure Moneyval ha sottolineato la vulnerabilità consistente nel possibile insorgere di conflitti di interesse o incompatibilità per magistrati che esercitano attività legale in una giurisdizione straniera: cfr. **MONEYVAL**, *Fifth Round Mutual Evaluation Report (Holy See, including Vatican City State)*, 8 giugno 2021, sotto le sezioni *Key Findings – Immediate Outcome 1*, lett. e, e *Recommended Actions – Immediate Outcome 1*, lett. c, pp. 36-37, consultabile all'indirizzo web <https://rm.coe.int>.

³²² Non ci si può esimere, essendo dati pubblicamente riscontrabili, dal prendere atto di come un numero assai rilevante di magistrati del Tribunale e dell'ufficio del promotore di giustizia abbiano svolto o svolgano tutt'oggi attività di docenza presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". In considerazione dei dati riportati nell'*Annuario pontificio per l'anno 2023*, cit., p. 1348, per quanto concerne anzitutto il Tribunale vi sono tre giudici (Paolo Papanti-Pelletier, professore ordinario di diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza, ora in quiescenza; Venerando Marano, professore ordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico presso il dipartimento di giurisprudenza; Carlo Bonzano, professore ordinario di diritto processuale penale presso il dipartimento di giurisprudenza) e un giudice applicato (Francesco Saverio Marini, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso il dipartimento di giurisprudenza). Quanto all'ufficio del promotore di giustizia, mentre il promotore di giustizia ha svolto una protratta esperienza da ricercatore presso il suddetto Ateneo romano (oggi invece è professore associato di diritto processuale penale presso il dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell'Università della Calabria), vi sono due promotori di giustizia aggiunti che risultano ivi strutturati (Settimio Carmignani Caridi, ricercatore di diritto canonico e diritto ecclesiastico presso la facoltà di economia, ora in quiescenza; e Gianluca Perone, professore associato di diritto commerciale presso la facoltà di economia). Oltre alle rispettive pagine web, è possibile consultare il motore di ricerca del consorzio interuniversitario Cineca (<https://cercauniversita.cineca.it>) per ottenere notizie sulla posizione accademica dei docenti interessati. Presso la Corte d'Appello opera altresì come giudice Massimo



stessa istituzione giudiziaria: non facendola neppure lontanamente assimilare a un angusto circolo di conoscenti.

A ogni modo, il requisito soggettivo più importante che si dovrebbe rivelare decisivo per la scelta dei magistrati è la previa conoscenza dello *ius Ecclesiae*. È noto come sul punto la Legge n. CCCLI ne abbia delimitato l'incidenza, stabilendo che "In ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico" tra quelli che sono stati ascritti al Tribunale (art. 8, commi secondo e terzo), all'ufficio del promotore di giustizia (art. 12, secondo comma) e alla Corte d'Appello (art. 14, commi primo e secondo), a differenza della Cassazione per la quale nulla è prescritto al riguardo, a eccezione dei giudici applicati (art. 19, primo comma)³²³. Papa Francesco ha esplicitato la *ratio* propria della norma, che

"mira opportunamente a garantire, in seno al Collegio giudicante e all'Ufficio del promotore di giustizia, la presenza di competenze che aiutino ad assicurare la migliore conoscenza di un sistema delle fonti peculiare e complesso come quello vaticano e la possibilità di decisioni autorevoli e affidabili"³²⁴.

Tuttavia, essa potrebbe non prevenire l'eventualità che nel collegio giudicante sia assente un canonista, ancorché il presidente nella designazione dei suoi tre componenti debba tenere conto "delle loro competenze professionali e della natura del procedimento" (artt. 6, terzo comma e 14, terzo comma): una condizione, questa, che se rigorosamente osservata costringerebbe, qualora fosse in servizio un solo esperto del diritto della Chiesa presso uno degli organi di giustizia vaticani,

"a massacranti *tours de force*, potendo lui solo assicurare nel collegio che la 'sovraordinazione' normativa dell'ordinamento canonico' nonché il suo essere provetto ostetrico di ogni 'parto interpretativo' non vengano ottenebrati e traditi nel diritto applicato in tutte le cause"³²⁵.

Eppure, l'apprendimento dello *ius canonicum* non può non ritenersi essenziale, persino costitutivo del *munus iudicandi* nello Stato della Città del Vaticano perché il giudice possa accostarsi con genuina

Masella Ducci Teri, fino al 2019 avvocato generale dello Stato e due volte componente del consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2003-2005 e, successivamente per il periodo dal giugno 2007 a ottobre 2008.

³²³ Il nuovo testo dell'art. 19, primo comma, infatti, distingue i giudici cardinali "nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice" da quelli applicati "nominati per un triennio con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8", rinviando espressamente solo per questi ultimi al secondo comma dello stesso art. 8: con la conseguenza che almeno uno dei giudici applicati dovrebbe conoscere il diritto canonico ed ecclesiastico.

³²⁴ **FRANCESCO**, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 12 marzo 2022, cit., p. 12.

³²⁵ **G. BONI**, *L'ordinamento canonico'*, cit., p. 149: in tale saggio dimostriamo ampiamente come sia essenziale il vaglio attraverso il metro del diritto canonico nel momento dell'applicazione del diritto a fattispecie specifiche, attingendo a larghe mani alla giurisprudenza vaticana.



sensibilità ecclesiale al suo impianto normativo, afferrandone e facendone proprio lo 'spirito' e mai scordando la superiore obbligatorietà del diritto divino così da rifuggire "una lettura secolaristica di tutto l'ordinamento vaticano"³²⁶. Queste parole di Giuseppe Dalla Torre, scritte un anno prima della sua improvvisa dipartita, risuonano oggi come profetiche alla luce dei recentissimi fatti verificatisi in Vaticano, da cui è emersa con forza l'esigenza, già posta in risalto nel 2020 dall'illustre Autore, "che tutto il collegio, o quantomeno la maggioranza di esso, sia canonicamente attrezzato"³²⁷: e ciò all'insegna di una relazione bidirezionale tra lo *ius Ecclesiae* e le branche del sapere giuridico, in virtù della quale vicendevolmente l'uno non esclude le altre³²⁸, atto a respingere la tentazione di interpretare e applicare lo *ius vaticanum* prescindendo dal diritto della Chiesa o sulla base di un erroneo approccio al medesimo. Un paradigma metodologico valido per tutti, sia per i giudici sia per la pubblica accusa sia, anche, per i difensori, la cui iscrizione all'albo degli avvocati tenuto dal cancelliere sotto la supervisione del presidente del Tribunale vaticano dipende dalla "comprovata conoscenza del diritto canonico e del diritto vaticano" (art. 26, quarto comma, della Legge n. CCCLI³²⁹). Probabilmente la

³²⁶ G. DALLA TORRE, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., p. 26. Lo stesso Autore, riflettendo criticamente sulla "comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo" (art. 8, secondo comma) che dovrebbe caratterizzare i "giuristi di chiara fama", annotava che essa "costituisce un paradigma di riferimento di massima, posto che [...] per essere effettivamente utile, dovrebbe essere stata maturata nell'ambito dell'ordinamento vaticano, che notoriamente possiede un alto carattere di peculiarità, sicché le esperienze acquisite in altri ordinamenti statuali ma senza alcuna conoscenza del diritto vaticano potrebbero in concreto conferire ben poca utilità" (ID., *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario*, cit., pp. 98-99).

³²⁷ G. DALLA TORRE, *I magistrati*, cit., p. 237.

³²⁸ Come, d'altronde, argomentava sempre G. DALLA TORRE, *I magistrati*, cit., p. 238, "Non è che il problema di una adeguata conoscenza dei diversi ambiti dell'esperienza giuridica fosse sconosciuta nel passato, non a caso nella prassi si richiedeva nei giudici congiuntamente la laurea in giurisprudenza e il dottorato in diritto canonico. Non si vede perché ad un penalista competente in materia di reati societari o reati finanziari, che aspirasse a rivestire funzioni di magistrato vaticano, non possa chiedersi anche il possesso di un dottorato in diritto canonico. / Il problema posto dalla legge potrà essere peraltro superato se di fatto, nella nomina dei magistrati, l'autorità competente sarà accorta ad accertare, se non il possesso di un dottorato, quantomeno una adeguata conoscenza del diritto ecclesiale". A questo proposito si deve rilevare che papa Francesco, con l'art. 4 del *Motu Proprio* del 12 aprile 2023, ha abrogato il quinto comma dell'art. 8 della Legge n. CCCLI, secondo cui "La Segreteria di Stato, dopo avere svolto le necessarie verifiche sulle qualità personali e sulla competenza dei candidati, sottopone la proposta di nomina al Sommo Pontefice". Ci sembra che questa misura abbia determinato un maggiore accentramento dei poteri di nomina nelle mani del papa, benché sarebbe stato assai più opportuno avvalersi di un'istituzione ausiliaria per la migliore valutazione dei potenziali nuovi giudici vaticani.

³²⁹ L'art. 26, terzo comma, della Legge n. CCCLI stabilisce che possono essere iscritti a tale albo "gli avvocati iscritti all'albo degli avvocati dalla Rota Romana, che siano iscritti all'Ordine degli avvocati dello Stato di residenza" nonché "gli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dello Stato di residenza, previo nulla osta del Segretario di Stato". La difesa presso la Corte di Cassazione vaticana "è riservata



partecipazione nel processo penale per ora conclusosi in primo grado con la sentenza del 16 dicembre 2023 di un maggior numero di giudici e professionisti non digiuni di cognizioni canonistiche rispetto a quanto effettivamente si è riscontrato - *curriculum* e titoli alla mano - avrebbe gettato le basi per un processo più giusto: come dimostrano soprattutto il tanto perentorio quanto non persuasivo itinerario argomentativo che è stato intrapreso dal collegio del Tribunale per avvalorare la validità dei *Rescripta ex audientia Sanctissimi* nella parte motiva dell'ordinanza del 1° marzo 2022³³⁰ e le trasgressioni dello *ius divinum* nella fase istruttoria; ma anche qualche *qui pro quo* canonistico rinvenibile nella requisitoria finale del promotore di giustizia³³¹ e talune considerazioni un poco claudicanti, sempre sul piano canonistico³³², in cui si sono cimentati alcuni difensori³³³. In altri termini, una compiuta presa di coscienza del diritto

agli avvocati della Santa Sede o agli avvocati iscritti all'albo degli avvocati presso la Curia Romana" (sesto comma). Sulle necessarie competenze canonistiche degli avvocati cfr. quanto già rimarcava **G. DALLA TORRE**, *Aspetti della Giustizia Vaticana*, cit., p. 9 ss.

³³⁰ Si rinvia a quanto delucidato *supra*, § 1.2.1.

³³¹ Per la fase istruttoria, cfr. quanto già osservato *supra*, § 1.2. Si veda anche **UFFICIO DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA**, *Requisitoria del Promotore di Giustizia*, pp. 27-28, nella quale si legge, per esempio, che l'Istituto per le opere di religione "è un ente di diritto vaticano sottoposto per la sua gestione, ai principi del diritto canonico", per poi puntualizzare subito che si tratta di "istituto canonico che risponde all'unica tipologia di entità possibile secondo il Codice canonico, è dotato di personalità canonica di natura pubblica perché segue le caratteristiche del can. 116 §§ 1 e 2 del CIC e, di conseguenza, il suo patrimonio è un 'bene ecclesiastico', come statuisce il can. 1257 § 1 CIC per tutte le persone giuridiche pubbliche". E infatti, il vigente statuto dell'Istituto, approvato con chirografo pontificio del 30 gennaio 2023 - cfr. *L'Osservatore Romano*, 7 marzo 2023, pp. 6-7 -, dispone che esso "ha personalità giuridica canonica pubblica" con "sede nello Stato della Città del Vaticano" (art. 1 §§ 1 e 2), ponendosi in linea di continuità con quanto previsto nell'art. 1 §§ 1 e 2 del precedente statuto approvato con chirografo pontificio dell'8 agosto 2019 (in *Acta Apostolicae Sedis*, CXI [2019], pp. 1392-1404). Sulla configurazione giuridica e le funzioni dell'Istituto per le opere di religione rinviamo, per tutti, a **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 375-381, che nel commentare lo statuto previgente del 2019 afferma che l'Istituto medesimo "appare canonicamente come una 'fondazione canonica' (can. 115 §3 CIC), sicché, in sostanza, esso è una 'massa di beni destinati ai fini di cui nel can. 114 §2', cioè destinati 'ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale' (can. 114 §2 CIC)" (*ivi*, pp. 377-378).

³³² Per esempio, cfr. **C. INTRIERI**, *Il caso del secolo. Il cardinale Becciu è stato condannato, ma il giusto processo è un'altra cosa*, in *Linkiesta*, 19 dicembre 2023, consultabile online all'indirizzo www.linkiesta.it, ove l'avvocato difensore dell'imputato Fabrizio Tirabassi ha sviluppato alcune riflessioni sul diritto vaticano, riferendosi a "un ordinamento giuridico che ha l'aspirazione di fondere i principi delle democrazie liberali con quelli etici di uno Stato religioso racchiusi nel codice canonico", tant'è che "le fonti primarie delle leggi positive dello Stato della Città del Vaticano (Scv) [sono] proprio i postulati etici della dottrina religiosa": tuttavia, "che fede e diritto possano fondersi armoniosamente è un assunto oltremodo ardito", attesa inoltre "l'anomala concentrazione di potere che il Papa, vertice spirituale della Santa Sede e sovrano assoluto dello Stato Vaticano".

³³³ Si noti che nel processo *de quo* si è fatto amplissimo ricorso alla deroga, prevista nell'art. 26, quinto comma, della Legge n. CCCLI, che consente in casi eccezionali al presidente della Corte d'Appello vaticana di autorizzare per singole cause persone non iscritte all'albo a prestare la loro opera di avvocato o di procuratore: prescindendo evidentemente dal requisito della comprovata conoscenza del diritto canonico e del



canonico avrebbe prevenuto e impedito, come si è cercato di appurare in questo lavoro, un ingiusto processo, e proprio in forza della preminenza che tale diritto ha nell'ordinamento giuridico vaticano: è grazie a esso che in questo peculiare Stato-mezzo, posto cioè a servizio della Santa Sede cui resta avvinto funzionalmente con un vincolo genetico irresolubile, l'assetto costituzionale non può ritenersi incompatibile con i postulati del processo equo, nonostante la presenza di un sovrano che ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario e che, in linea di principio, non rende conto del proprio operato innanzi a organismi giurisdizionali muniti di poteri autoritativi, stante il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur*. Ma se il diritto canonico è risultato il grande assente, come lo abbiamo definito, in questa procedura - malgrado proprio in esso si rinvenivano quei "principi e regole di generale osservanza" reiteratamente invocati dall'accusa (che pur li ha oscurati) - e quindi non ha potuto svolgere il suo ruolo nel garantire il *due process*, a questo dovranno obbligatoriamente provvedere, come anticipato e come ancora ampiamente si deluciderà, quelle istanze esterne che vigilano anche sul Vaticano.

3 - Nell'immediato post-processo. La giustizia vaticana sotto la lente, mediata ma invasiva, della Corte europea dei diritti dell'uomo

3.1 - Il vaglio della sentenza in Italia

Come si è detto, nel corso del giudizio in oggetto, e a maggior ragione a seguito della sentenza dello scorso dicembre, una delle rassicurazioni più ricorrentemente avanzate da parte di soggetti (e organi di stampa) legati alla giustizia vaticana, o addirittura da parte degli stessi magistrati del processo, è stata quella tesa a contrastare la denuncia che il procedimento stesso si fosse allontanato dai criteri propri di un giusto processo. Il presidente del tribunale Giuseppe Pignatone, ad esempio, alla vigilia del verdetto ha tenuto a sottolineare che "Il Collegio [...] ha sempre cercato, nei limiti consentiti all'interprete dal quadro normativo vigente, di adottare interpretazioni e prassi operative che garantissero l'effettività del contraddittorio"³³⁴; mentre il promotore di giustizia Alessandro Diddi ha commentato simili addebiti definendo addirittura una "'eresia sul piano giuridico' l'accusa che 'sul piano del diritto internazionale la

diritto vaticano di cui al quarto comma, invero richiesta ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati gestito dal cancelliere del Tribunale di prima istanza. In prospettiva futura troverà probabile applicazione anche il sesto comma dell'art. 26 della Legge n. CCCLI, che consente al presidente della Corte di Cassazione vaticana di autorizzare in via permanente o di volta in volta altre persone a difendere cause dinanzi alla Corte medesima che siano diverse da quella all'uopo abilitate, vale a dire gli avvocati della Santa Sede e quelli iscritti all'albo degli avvocati presso la Curia romana.

³³⁴ La dichiarazione è citata da **S. CERNUZIO**, *Processo vaticano, Pignatone: il contraddittorio ha permesso di raggiungere la verità*, in *Vatican News*, 16 dicembre 2023, consultabile all'indirizzo [web www.vaticannews.va](http://www.vaticannews.va).



Città del Vaticano non ha recepito la Cedu' (la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) per i principi del giusto processo"³³⁵. All'indomani della sentenza, anche sulle pagine de *L'Osservatore Romano* si è inteso dare notizia dell'esito della vicenda attraverso un resoconto che già dal titolo, volutamente assertivo, recitava: *Un processo che ha garantito i diritti di tutti*³³⁶.

Quella qui richiamata in alcune delle sue manifestazioni più visibili si porge nitidamente quale *excusatio* del tutto *petita*: in quanto frutto della consapevolezza non dissimulabile che i maggiori dubbi aggrumatisi intorno al procedimento in parola fin dal principio, e dai quali sino alla conclusione esso è stato accompagnato fastidiosamente (per i suoi 'artefici') e tragicamente (per gli imputati, sue prime vittime), hanno riguardato proprio i profili della rispondenza dello stesso ai principi irrinunciabili dell'equo processo: dubbi più volte apertamente accampati tanto dalle difese, quanto, e con toni accesi, dalla stampa internazionale³³⁷. Tra le anomalie più gravi e più frequentemente evidenziate, vi sono quelle sostanziate nei quattro - oramai celebri e da noi in precedenza sviscerati - *Rescripta*, emanati a partire dal luglio 2019 ma rimasti segreti fino alla loro produzione in giudizio nel giugno 2021³³⁸, tramite cui si è dichiaratamente inteso sospendere per questa sola causa le regole comuni del processo stabilite dalla legge vaticana nel senso di ampliare i poteri d'indagine dell'accusa: conferendo al promotore di giustizia le facoltà di adottare qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare in deroga alle disposizioni vigenti, di ricorrere a strumenti d'indagine non contemplati dalla legislazione, di individuare egli stesso le modalità più adeguate all'acquisizione, all'utilizzazione e alla conservazione delle prove così raccolte, di prorogare i termini previsti per l'esercizio di tali attività a seconda delle esigenze istruttorie³³⁹. A questo 'regime d'eccezione' sorprendente ma testuale e oggettivo, le cui conseguenze, com'è ovvio, non possono che avere rappresentato parte integrante del dipanarsi della vicenda processuale, sono venuti poi a sommarsi gli interrogativi circa le ulteriori incongruenze che in più occasioni sono state lamentate dalle difese: quale il fatto che a queste ultime, anche e soprattutto in conseguenza degli interventi appena richiamati, non è stato consentito di avere accesso alla documentazione completa acquisita durante la fase

³³⁵ L'affermazione è riportata da **S. CERNUZIO**, *Processo vaticano, lettera di Parolin: perseguire e punire tutti i reati*, in *Vatican News*, 11 dicembre 2023, consultabile all'indirizzo web www.vaticannews.va.

³³⁶ **A. TORNIELLI**, *Un processo che ha garantito i diritti di tutti*, cit., p. 10.

³³⁷ A solo titolo d'esempio si rinvia, *ex multis*, a **A. GAGLIARDUCCI**, *Il processo Becciu in Vaticano: tre chiavi di lettura*, in *Omnes*, 13 maggio 2022, all'indirizzo <https://omnesmag.com>; **N. WINFIELD**, *The pope's absolute power, and the problems it can cause, are on display in 2 Vatican trials*, in *The Associated Press*, 19 ottobre 2023, all'indirizzo <https://apnews.com>; **J.L. ALLEN JR.**, *Vatican trial, now ending, a remembrance of things we thought were past*, in *Crux*, 6 dicembre 2023, all'indirizzo <https://cruxnow.com>.

³³⁸ Cfr. **L. PANELLA**, *Al processo Becciu, la difesa di Enrico Crasso*, cit.

³³⁹ Cfr. **G.M.**, *Processo fondi Segreteria di Stato: istituito il regime speciale*, cit.



istruttoria, accertamente selezionata dal promotore di giustizia in prospettiva accusatoria³⁴⁰.

Se nei tentativi di rassicurazione di cui abbiamo appena richiamato qualche esempio particolarmente vistoso si riflette perciò in modo manifesto il dibattito acceso intorno a questi gangli, è tuttavia altrettanto evidente come un' "assoluzione" autoreferenziale e un poco spavalda dell'operato del Tribunale non possa essere sufficiente a ritenere chiusa la questione. E ciò, si badi bene, non solo ai fini di una speculazione dottrinale circa lo stato di salute della giustizia vaticana o di una ricostruzione cronachistica il più possibile esatta di quanto avvenuto nel corso di questa tormentata controversia: ma segnatamente in vista dei passaggi successivi a cui la decisione in oggetto andrà incontro, in caso di conferma nei gradi successivi, dal punto di vista prettamente giudiziario. E su questo intendiamo soffermarci, per preconizzare ai magistrati vaticani il 'calvario' che fatalmente attenderà i loro pronunciamenti se, dalla sentenza della Corte d'Appello e della Cassazione vaticana, cui principalmente ci rivolgiamo, non verrà tempestivamente corretta la rotta.

La presunta compatibilità con i canoni del giusto processo proclamata con piglio energico dai magistrati vaticani, infatti, dovrà per forza di cose passare per un vaglio esterno: verosimilmente a più livelli e senz'altro assai più minuzioso rispetto a quanto visioni parziali e, per questo, edulcorate, possano pronosticare *in bonam partem*. E il primo filtro attraverso cui la pronuncia che sorvolasse - di più: disattendesse e profanasse - il diritto di difesa, si troverebbe costretta a passare sarebbe innanzitutto e necessariamente quello opposto dall'ordinamento italiano. Il riferimento principale, com'è noto, è in questo caso da individuare nel primo paragrafo dell'art. 23 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, secondo cui "Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale"³⁴¹: il che significa, in un'ipotesi come quella di specie, "che il procedimento s'attiverà per via diplomatica, seguendo poi le procedure indicate dalla normativa italiana relativa (legge 31 maggio 1995 n. 218, in materia civile; art. 12 c.p. e artt. 730-741 c.p.p. italiani, in materia penale)"³⁴².

Già in questa prima fase, come può facilmente intuirsi, l'accoglimento della sentenza vaticana da parte dell'ordinamento

³⁴⁰ Nel suo resoconto della ottantaquattresima udienza del processo, anche **S. CERNUZIO**, *Processo vaticano, lettera di Parolin*, cit., dà conto del fatto che "Nella sua replica Diddi ha poi toccato il tema dei *rescripta* del papa sopraggiunti nel corso delle indagini e che ne avrebbero modificato le modalità; un punto criticato da tutti i legali delle difese perché, tra le altre cose, avrebbero permesso al promotore di selezionare a suo piacimento gli atti da consegnare alle difese". Sul punto insistono altresì - ovviamente in ottica critica nei confronti dell'operato dell'accusa - i membri del collegio difensivo **L. PANELLA**, *Al processo Becciu, la difesa di Enrico Crasso*, cit., e **C. INTRIERI**, *Il caso del secolo*, cit.

³⁴¹ Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, cit., p. 220.

³⁴² **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 67.



italiano non si sostanzierebbe in una mera - e scontata negli esiti - formalità: è quanto trasmette la *ratio* stessa di un simile istituto, non a caso compendiata nel postulato secondo cui “l’insieme delle condizioni sottese al riconoscimento è (o dovrebbe sempre essere) che quella sentenza sia il frutto di un accertamento giudiziale adeguatamente garantito”³⁴³. Occorre avere bene a mente che, per la pronuncia di nostro interesse, la verifica finalizzata a saggiare una tale qualità si prospetta per più ragioni come un passaggio obbligato: non tanto per quanto riguarda l’esecuzione della pena detentiva, alla quale lo Stato della Città del Vaticano potrebbe astrattamente provvedere anche in maniera autonoma³⁴⁴ (sebbene appaia evidente come la traduzione dell’intento in attuazione concreta si rivelerebbe alquanto complicata, fosse anche soltanto per le dimensioni del tutto inedite di un simile scenario³⁴⁵): quanto piuttosto perché la sentenza stessa, per l’ampiezza dei suoi contenuti e per il numero dei suoi ‘protagonisti’, sotto questo punto di vista sembra destinata a esporsi a conseguenze di portata espansiva, tali da prescindere anche dai proponimenti vaticani.

Il versante su cui tale caratteristica si manifesta in modo più palpabile è innanzitutto quello del riconoscimento della sentenza per gli effetti civili. Va ricordato, infatti, che all’istituto disegnato dalle disposizioni appena citate del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale italiani è affidata non la funzione di recepire *tout court* la sentenza penale straniera: bensì quella di riconnettere a essa gli specifici effetti indicati all’art. 12 del Codice Penale, trovino essi cittadinanza nella sfera penale o in quella civile. Guardando appunto a quest’ultimo ambito, che comprende sia il caso in cui l’attenzione sia concentrata sull’esecuzione delle disposizioni civili della sentenza penale sia quello in cui la pronuncia medesima possa invece rivelarsi utile ai fini di un autonomo giudizio civile in Italia, in esso appare agevole riconoscere uno spettro d’azione quanto mai ampio, tanto dal punto di vista soggettivo quanto

³⁴³ G. DALIA, *Riconoscimento, valore ed esecuzione delle sentenze penali straniere*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 19.

³⁴⁴ Sulle novità peraltro intervenute recentemente in materia di esecuzione delle pene detentive cfr. L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Nuova edizione riveduta e ampliata, Editrice Morcelliana, Brescia, 2022, p. 289 ss.

³⁴⁵ S. CARMIGNANI CARIDI, promotore di giustizia aggiunto, ha dichiarato in un’intervista dello scorso anno, con esplicito riferimento al caso in questione, che ‘se la pena non verrà sospesa, i condannati la sconteranno in Vaticano, in carcere o agli arresti domiciliari’ (“If the sentences are not suspended, the convicts will serve their sentences within the Vatican, either in prison or under house arrest”). Tuttavia, a conferma delle difficoltà pratiche che verrebbero incontrate nel dare attuazione a tale intento, può essere richiamato il fatto che egli stesso ammette che ‘i casi di detenuti nello Stato della Città del Vaticano sono estremamente rari. Non ce n’è quasi mai stato più di uno alla volta da quando lo Stato è stato fondato nel 1929’ (“cases of convicts being incarcerated in the Vatican City State are extremely rare. There has hardly ever been more than one at a time since the state was founded in 1929”). L’intervista in parola, pubblicata online il 12 maggio 2023 con il titolo *Can you go to prison in the Vatican?*, è consultabile all’indirizzo internet <https://aleteia.org>.



da quello oggettivo. Ciò emerge in maniera evidente già in relazione al primo profilo, giacché ai fini in parola gli artt. 732 e 741 del Codice di Procedura Penale attribuiscono un'autonoma facoltà di proporre l'istanza di riconoscimento (senza che vi sia neppure bisogno, per espressa previsione dell'art. 12, secondo comma, del Codice Penale, dell'iniziativa altrimenti richiesta da parte del ministro della giustizia per le sentenze provenienti da Stati con i quali l'Italia non ha concluso alcun trattato di estradizione) direttamente in capo a chiunque ne abbia interesse, anche "Indipendentemente dal fatto che il privato sia intervenuto o meno nel processo straniero"³⁴⁶. La stessa genericità del requisito dell'"interesse", che identifica i soggetti legittimati a promuovere l'azione di riconoscimento, è inoltre attestazione del fatto che il novero di questi ultimi sia per propria natura aperto: trovandosi nella condizione descritta non soltanto l'imputato proscioltto, il responsabile civile, il danneggiato o la persona offesa dal reato, ma più generalmente anche "chi possa avere un interesse diverso dal risarcimento del danno o dalla restituzione, quando nel giudizio extrapenale si controverta intorno a diritti o interessi legittimi per i quali il giudicato straniero assuma rilevanza"³⁴⁷. Se già simili definizioni lasciano intravedere l'estensione delle prospettive che su queste basi possono dischiudersi, un'apertura ancora maggiore si rivela nel momento in cui si tenga conto che, sul piano oggettivo, quando le disposizioni citate si rivolgono agli 'effetti civili', esse intendono riferirsi a tutti gli effetti non penali, e "non quindi soltanto [a] quelli direttamente ricollegabili al diritto privato"³⁴⁸. Non solo: poiché - com'è stato sottolineato in dottrina nel commentare la possibilità che il riconoscimento sia chiesto anche per "l'utilizzo probatorio nel procedimento civile della sentenza irrevocabile di condanna emessa all'estero" - si deve altresì rammentare che

"la Corte [di Cassazione] ha precisato che esula dal giudizio di riconoscimento la verifica della concreta efficacia della sentenza nel giudizio civile, occorrendo un mero vaglio di 'idoneità' del titolo straniero ad essere utilizzato a fini civili nel nostro ordinamento, non essendo neppure richiesta l'esistenza di un procedimento in corso"³⁴⁹.

³⁴⁶ F. PORCU, *Sub art. 732*, in G. ILLUMINATI, L. GIULIANI, *Commentario breve al Codice di procedura penale*, 3^a ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 3545.

³⁴⁷ D. VIGONI, *Riconoscimento della sentenza straniera ed esecuzione all'estero della sentenza italiana*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 38, che prosegue con la seguente esemplificazione: "È il caso, ad esempio, di una questione che riguardi rapporti di parentela, matrimonio, filiazione o adozione (la separazione fra coniugi), oppure che si profili in materia di successione (l'indegnità a succedere) o di diritti reali (la proprietà di una cosa)".

³⁴⁸ M.R. MARCHETTI, *Valore ed effetti della sentenza penale straniera*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. XV, Utet, Torino, 1999, p. 180.

³⁴⁹ C. CANDIOTTO, *Sub art. 12*, in G. FORTI, S. SEMINARA, *Commentario breve al Codice penale. Complemento giurisprudenziale*, 22^a ed., coordinamento di E. PALERMO FABRIS, Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 144.



Si capisce quindi come le potenziali ramificazioni in grado di germinare da simili presupposti siano tali da sfuggire a qualsiasi previsione.

Vale la pena di notare, peraltro, come alcuni degli elementi appena segnalati ricorrano anche in relazione al riconoscimento per gli effetti penali. Pure in questo caso, malgrado la diversità delle procedure, è necessario tenere a mente come il riconoscimento non miri a porre sullo stesso piano l'atto giudiziale straniero e quello italiano, avendo piuttosto per scopo quello di permettere che "le disposizioni adottate nei confronti dell'imputato nella decisione straniera costitui[scano] la premessa storica per statuire giudizialmente determinate situazioni giuridiche nel nostro ordinamento"³⁵⁰. Ciò si rivela particolarmente significativo per quel che riguarda le determinazioni di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 12 del Codice Penale, il quale prevede che alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto possa essere dato riconoscimento "per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere". Difatti, a differenza dei casi previsti dai successivi nn. 2 e 3 (relativi all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza personali), quelli appena menzionati vengono tradizionalmente e pacificamente classificati da dottrina e giurisprudenza come 'effetti potenziali': definizione impiegata al preciso scopo di

"rimarcarne il carattere di effetto svincolato da un interesse concreto ed attuale, ammettendo la possibilità di un riconoscimento soltanto finalizzato a preconstituire un titolo che consenta in futuro la contestazione della recidiva per l'eventuale aumento della pena"³⁵¹.

Trova in questo modo riscontro, in termini concreti, la *ratio* propria del riconoscimento delle sentenze penali straniere, congegnato appositamente per

"rispondere a esigenze di tutela della collettività e tes[o] a evitare che il condannato all'estero, una volta che si trovi in Italia o che debba essere perseguito per altri fatti, possa beneficiare di un trattamento simile a quello dell'incensurato"³⁵².

³⁵⁰ F. PORCU, *Sub art. 730*, in G. ILLUMINATI, L. GIULIANI, *Commentario breve al Codice di procedura penale*, cit., p. 3541.

³⁵¹ D. VIGONI, *Riconoscimento della sentenza straniera*, cit., p. 13, che poi argomenta: "Anche recentemente, si è sottolineato che attraverso il riconoscimento la sentenza di condanna pronunciata all'estero costituisce 'fatto storico suscettibile di divenire giuridicamente rilevante, quale precedente penale valutabile ai fini di un'eventuale ricaduta nel reato' [Cass., sez. VI, 14 giugno 2011]. Analoghe considerazioni valgono anche per il riconoscimento correlato alle qualifiche soggettive menzionate sempre nel n. 1, ossia per la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, nonché per 'un altro effetto penale della condanna', con ciò intendendosi ogni conseguenza pregiudizievole che incida sul piano penale". Si veda altresì F. PORCU, *Sub art. 730*, cit., p. 3541.

³⁵² D. VIGONI, *Riconoscimento della sentenza straniera*, cit., p. 11.



conseguenza di tale principio è perciò quella, intrinseca all'istituto stesso, secondo cui

“L’interesse al riconoscimento di una sentenza penale straniera sorge per il solo fatto della condanna pronunciata all’estero, indipendentemente dall’esistenza di un procedimento penale in corso, giacché per l’ammissibilità del riconoscimento non occorre l’attualità degli effetti, ma soltanto la possibilità di essi (sez. II 84/3715 in tema di recidiva), tendendosi soltanto a costituire un precedente valutabile al momento opportuno (sez. IV 78/594)”³⁵³.

Ora è chiaro che, se persino in assenza di procedimenti pendenti nel nostro Paese sussiste un interesse al riconoscimento per i fini in parola, lo stesso non possa che valere a maggior ragione laddove invece lo sguardo della giustizia italiana effettivamente insista sui medesimi soggetti: come accade nel nostro caso, secondo quanto diffusamente riportato pure da organi di stampa³⁵⁴.

Infine, in aggiunta rispetto a quanto fin qui detto, non può certo dimenticarsi come saranno verosimilmente le stesse autorità vaticane a non potersi sottrarre all’interlocuzione con quelle di altri Paesi, tra i quali inevitabilmente l’Italia, se si intenderà dare esecuzione alle confische disposte dalla sentenza: i cui importi, così come le dinamiche transnazionali già emerse nel corso della vicenda, lasciano facilmente immaginare l’estensione di tale coinvolgimento. Esigenze analoghe si erano d’altronde già manifestate anche in relazione al nostro Paese, con esiti tutt’altro che lineari, con riferimento ai provvedimenti di perquisizione e di sequestro disposti durante lo svolgimento del procedimento. Si pensi, a questo proposito, alle dinamiche poi sfociate nella sentenza n. 1396 del 2021 della Cassazione Penale, su cui torneremo a breve, nella quale peraltro si legge - con un riferimento esplicito alla vicenda specifica, ma che con tutta evidenza assume un valore più generale e assai indicativo rispetto a quanto andiamo dicendo - che:

“Nel caso di specie, la lettera con la richiesta di assistenza del 10 giugno 2020, trasmessa in data 11 giugno 2020 per il tramite del Ministero di Giustizia al Promotore di giustizia vaticano, fondata sui rapporti di cortesia internazionale e di reciprocità tra gli Stati, aveva ad oggetto la richiesta di trasmissione, ed autorizzazione alla utilizzazione nel procedimento italiano, degli atti assunti da quella autorità giudiziaria estera (documenti, anche bancari, copie forensi di supporti informatici o documenti digitalizzati contenuti su *server on line*, verbali di sommarie informazioni o di interrogatori), al fine

³⁵³ C. CANDIOTTO, *Sub art. 12, cit.*, p. 143.

³⁵⁴ Si vedano, a solo titolo di esempio, gli articoli di cronaca di M. D’ALESSANDRO, *Arrestato a Dubai il broker Gianluigi Torzi. Sotto inchiesta a Milano per agiotaggio. Il tribunale del Vaticano lo aveva condannato recentemente a sei anni per truffa*, 11 gennaio 2024, in *Agenzia Giornalistica Italiana*, all’indirizzo www.agi.it; e di A. BONANATA, *Processo Becciu, un’indagine parallela in Sardegna accusa il cardinale di associazione a delinquere. Documenti raccolti dalla Finanza di Oristano e trasmessi in Vaticano dal Tribunale di Sassari imputano al porporato e alla sua famiglia la gestione proprietaria della diocesi di Ozieri*, 24 novembre 2022, in *RaiNews*, all’indirizzo www.rainews.it.



di accertare i connessi reati di riciclaggio/autoriciclaggio, commessi in Italia; ciò dimostra con chiarezza l'intento perseguito dall'autorità italiana di valutare in maniera del tutto autonoma la gravità indiziaria relativa ai delitti in contestazione, in conformità alle norme permeanti l'ordinamento giuridico sostanziale e processuale italiano³⁵⁵.

Tornando alla questione delle confische, in ogni caso, pure in questo frangente è indispensabile tenere presente - come rimarcato in dottrina - che "ai fini dell'esecuzione di una confisca sarà necessario previamente verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento espresse in via generale dall'art. 733 c.p.p."³⁵⁶: requisiti con i quali non sarà perciò possibile evitare il confronto.

Tra questi, ai fini di nostro interesse, assume un rilievo specifico quanto disposto all'art. 733, primo comma, del Codice di Procedura Penale, nell'elencare le condizioni in mancanza delle quali la Corte d'Appello³⁵⁷ non può riconoscere il provvedimento straniero: il quale, alla lett. c, richiama espressamente come criteri quello dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice che l'ha emesso e quello dell'effettivo godimento del diritto di difesa dell'imputato, in maniera compatibile con quanto previsto dal nostro sistema giuridico³⁵⁸. Al contempo, non sfugge però come in questa disposizione vengano citate espressamente solo

³⁵⁵ Il testo della sentenza citata - **CASSAZIONE PENALE**, sez. III, 12 ottobre 2021 (ud. 12 ottobre 2021, dep. 14 gennaio 2022), n. 1396: il brano qui riportato, in particolare, è tratto dal n. 1.5 del *Considerato in diritto* - è consultabile nella banca dati legale di Giuffrè Francis Lefebvre *DeJure*.

³⁵⁶ **D. VIGONI**, *Riconoscimento della sentenza straniera*, cit., p. 55.

³⁵⁷ Quanto al successivo ricorso per Cassazione, contemplato all'art. 734, terzo comma, del Codice di Procedura Penale italiano ("Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso"), si consideri quanto precisato da **D. VIGONI**, *Riconoscimento della sentenza straniera*, cit., pp. 43-44: "L'ambito, e i limiti, del sindacato di cassazione vanno considerati in rapporto alle peculiarità della disciplina e alle pluralità degli effetti riconducibili alla procedura di riconoscimento, che può essere finalizzata anche a consentire l'esecuzione della pena prevista dalla sentenza straniera. Peraltro, il ricorso in cassazione costituisce unico ed esclusivo strumento di controllo previsto dalla disciplina interna. Perciò, il vizio *in iudicando* - rappresentato dall'errore di calcolo nel computo della pena inflitta all'estero che sia rifluito poi nella sentenza di riconoscimento - può essere fatto valere sia di fronte all'autorità giudiziaria straniera, sia mediante impugnazione della sentenza di riconoscimento, mentre è da escludersi la possibilità di proporre incidente di esecuzione volto alla modifica della pena da scontare. Inoltre, a differenza di quanto previsto in tema di estradizione (art. 706 c.p.p.), non essendo attribuiti alla Cassazione poteri di accertamento di merito, quando, in sede di ricorso, occorra provvedere in questa direzione - si faccia il caso in cui si lamenti la violazione di legge, per l'assenza del presupposto dell'irrevocabilità della sentenza (art. 733, comma 1, lett. a, c.p.p.), e la Corte suprema ritenga carente l'accertamento di tale presupposto - s'impone l'annullamento con rinvio: di nuovo provvederà alla relativa verifica la corte d'appello".

³⁵⁸ Cfr. **G. DALIA**, *L'esecuzione delle sentenze penali straniere*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, VI, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di L. KALB, Utet, Torino, 2009, p. 755 ss.



talune manifestazioni dei diritti dell'imputato (riguardanti la citazione a comparire in giudizio, l'autodifesa, il fatto di essere interrogati in una lingua comprensibile, l'assistenza tecnica...), che indubbiamente recano uno spettro di azione circoscritto, per quanto criticato in letteratura. Ma, come la dottrina si è altresì preoccupata di evidenziare, una simile lacuna risulta soltanto apparente, in quanto la limitatezza della formula di cui alla lett. c trova un'agevole compensazione per tutte le

“altre componenti essenziali del giusto processo ed espressione del diritto di difesa: quelle in particolare, che riguardano la parità delle armi e la garanzia del contraddittorio, nonché, più in generale, ogni altro *standard* minimo emergente nello stesso dettato dell'art. 111 Cost.”:

e ciò in quanto

“Questi, e altri, requisiti diversi da quelli menzionati nell'art. 733, lett. c, possono assumere rilievo nel differente ambito considerato dalla lett. b, e cioè nei limiti in cui costituiscano presidio a tutela, o diretta espressione, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano”,

con la conseguenza che “le menzionate garanzie a tutela dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, devono concorrere, integrando condizioni tutte ugualmente da rispettare”³⁵⁹.

Al riguardo, oltretutto, va rimarcato come tra gli intenti della riforma del citato art. 111 Cost. vi fosse quello di segnare un netto cambio di passo rispetto alla ‘cultura inquisitoria’ che il nostro Paese aveva ereditato circa la generale concezione del processo penale: un cambio di passo che, ponendo l'accento sulla parità delle parti, sottolinea ad esempio come il diritto di difesa non possa limitarsi a prendere corpo nella partecipazione dell'imputato al contraddittorio davanti al giudice, senza che questi abbia avuto la possibilità di partecipare all'attività procedimentale poi tradottasi nella formulazione dell'imputazione, bensì ponga “la necessità di concepire, accanto al diritto di difesa inteso come diritto al contraddittorio, anche un diritto di difesa in funzione del contraddittorio, che presuppone, però, una informazione tempestiva”³⁶⁰. Conformemente a tale criterio cardine, si è puntualizzato, anche “la giurisprudenza afferma l'imprescindibilità di una verifica di conformità della motivazione rispetto ai canoni del ‘giusto processo’, con particolare attenzione alla fisiologia del procedimento probatorio”³⁶¹. Il vaglio richiesto in merito alla non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, peraltro, rischierebbe di non fermarsi neppure qui: poiché, come si è chiosato, “L'attività di controllo [...] non può che muovere dal dispositivo, per poi condurre a esaminare

³⁵⁹ D. VIGONI, *Riconoscimento della sentenza straniera*, cit., pp. 28-29.

³⁶⁰ G. DALIA, *Riconoscimento, valore ed esecuzione*, cit., p. 25.

³⁶¹ C. FIORIO, *L'esecuzione in Italia delle sentenze penali straniere e di quelle italiane all'estero*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. SPANGHER, A. MARANDOLA, G. GARUTI, L. KALB, IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. KALB, Utet, Torino, 2015, p. 1199.



la motivazione della sentenza, e considerare quindi le norme penali e processuali alla base della statuizione del giudice straniero³⁶².

Simili riflessioni, con cui la letteratura consolidata commenta alcuni dei tratti salienti del procedimento in materia di riconoscimento di sentenze penali straniere, non possono che richiamare alla mente, provocando un insopprimibile stridore, quanto diffusamente da noi descritto sopra circa il caso in oggetto³⁶³, e quanto dagli avvocati difensori lamentato circa le patenti abnormità cui si è assistito in questo processo, calpestando i diritti degli imputati; ma anche circa certi connotati della giustizia vaticana non proprio in linea con i principi di precostituzione, inamovibilità, autonomia e indipendenza dei giudici enunciati nella stessa Costituzione italiana. Tale stridore che già *prima facie* si staglia in maniera incontestabile, se non fornisce certezze circa gli esiti di un percorso che si presenta travagliato, veicola comunque con chiarezza la cifra di un controllo il cui andamento si prospetta tutt'altro che imprevedibile: così come del tutto pronosticabile è la censura finale che ne discenderà su quanto prodottosi nel processo appena giunto a sentenza nello Stato d'Oltretevere. Tra l'altro, quanto al riconoscimento in Italia di sentenze straniere, tra cui quelle vaticane, va pure e da ultimo rammentato come, nel nostro Paese, il rispetto dei principi consacrati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenti un vincolo solennemente previsto a livello costituzionale dall'art. 117, primo comma, per lo stesso legislatore statale o regionale: valendo quindi a maggior ragione per i giudici interni, i quali dal medesimo non potranno astenersi e nemmeno allentarne in alcun modo le maglie, neppure al cospetto e per reverenza al Vaticano.

3.2 - Il vaglio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Del resto, anche laddove il giudice italiano optasse per l'adozione di un approccio indulgente o accomodante rispetto alla pronuncia vaticana, ciò non segnerebbe la conclusione dei *tests* a cui essa verrebbe sottoposta. La successiva fase di controllo a prospettarsi sarebbe in effetti quella portata avanti - e verosimilmente con assai meno riguardi ed esitazioni, attesa la già frequentemente testata "misura del livello di intrusione"³⁶⁴ - da parte della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo già di rimbalzo più volte evocata.

Certo, è un dato di fatto inconfutabile che lo Stato della Città del Vaticano non rientri tra i Paesi aderenti alla corrispondente Convenzione, nonostante abbiamo dimostrato come più di una fondata

³⁶² G. DALIA, *Riconoscimento, valore ed esecuzione*, cit., p. 155.

³⁶³ Si rinvia a *supra*, §§ 1.2.1, 2.3.1 e 2.3.2.

³⁶⁴ F. LATTANZI, *Diritti di difesa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 38.



ragione possa condurre a ritenere che esso si sia comunque impegnato al rispetto di quanto sancito dalla medesima in materia di giusto processo: ad esempio, in forza della stipulazione della Convenzione monetaria con l'Unione Europea. Ma, se anche la pronuncia in questione non è da considerarsi passibile di controllo diretto da parte dei giudici di Strasburgo, ciò non significa che essa potrà evitare di essere investita in via indiretta dal vaglio che, giocoforza, riguarderebbe il riconoscimento della stessa da parte italiana. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza della Corte ha affermato seccamente che sussiste "un vero e proprio obbligo per lo Stato richiesto di esaminare la conformità con i principi dell'equo processo di ogni decisione resa in uno Stato terzo della quale sia domandato il riconoscimento o l'esecuzione"³⁶⁵.

È questo, d'altronde, un principio che dovrebbe essere ben conosciuto Oltretevere, così come lo è non solo da parte degli internazionalisti ma anche di canonisti ed ecclesiasticisti, avendo trovato la propria attestazione più limpida nella celeberrima sentenza *Pellegrini c. Italia* con la quale, nel luglio 2001³⁶⁶, il giudice di Strasburgo condannò l'Italia per aver deliberato una doppia pronuncia (invero canonica e dunque non vaticana, nonostante qualche *qui pro quo* della Corte europea) conforme *pro nullitate matrimonii* di provenienza ecclesiastica, ritenendola emessa in violazione dei canoni dell'equo processo³⁶⁷: proprio sulla scorta della premessa secondo cui

³⁶⁵ E. GIORGI, *Il principio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione Europea*, Firenze University Press, Firenze, 2020, p. 123. Si veda anche C. GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights. Commentary*, C.H. Beck, München, 2014, p. 140: "In extending the Convention's personal scope of application, certain provisions are interpreted as prohibiting the Member States from contributing to possible violations of fundamental rights by third states. Article 6 is among the provisions having such an 'indirect effect'. [...] In certain cases, it might even be necessary that Member States examine whether third state courts complied with all requirements under Article 6".

³⁶⁶ Ricorda M. LUGATO, *Brevi osservazioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 20 luglio 2001 (Pellegrini c. Italia)*, in *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. GHERRO, Cedam, Padova, 2003, p. 204, proprio con riferimento a tale sentenza, come la Corte europea "ritenga lo Stato contraente vincolato dalla Convenzione anche quando è chiamato a procedere alla deliberazione di una sentenza proveniente da uno Stato terzo rispetto alla Convenzione stessa".

³⁶⁷ Molti sono i commenti alla sentenza da parte della dottrina ecclesiasticistica. Per un inquadramento più generale cfr. O. LOPES PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale*, XCIV (2011), specialmente p. 38 ss. In proposito rilevava G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione*, cit., p. 1295, "che non essendo la Santa Sede parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, soggetto passivo di sanzione da parte della Corte europea è stata l'Italia, per il fatto di aver deliberato la sentenza di nullità matrimoniale a norma del Concordato (art. 8, n. 2). Ma è evidente che la decisione europea ha - o quantomeno può avere - una incidenza riflessa sul sistema di accordi fra Chiesa e Stato in Italia e quindi sulla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. /Se si accertasse, in via ipotetica, che gli elementi integranti il 'giusto processo' non sono ricorrenti nell'ordinamento canonico, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di far conseguire effetti civili alle sentenze canoniche di nullità del matrimonio"; per poi



‘non avendo il Vaticano ratificato la Convenzione, ed essendo il ricorso diretto contro l’Italia, alla Corte compete non di esaminare se la procedura ecclesiastica era conforme all’articolo 6 della Convenzione, ma se le giurisdizioni italiane, prima di concedere la delibazione alla predetta dichiarazione di nullità, abbiano debitamente verificato che la relativa procedura assolvesse alle garanzie dell’articolo 6; un simile controllo s’impone infatti quando la decisione di cui si chiese la delibazione promani dalle giurisdizioni di un Paese a cui non si applichi la Convenzione. Tale controllo è tanto più necessario quando la funzione della delibazione sia di interesse capitale per le parti’³⁶⁸.

Se risulta quindi come un fatto del tutto consolidato quello per cui il riconoscimento di una sentenza straniera, anche se proveniente da uno Stato non aderente alla Convenzione, non sfugge al controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo, è d’altro canto pure vero che meno univoci si sono per lungo tempo rivelati i criteri sulla base dei quali un simile vaglio è stato condotto. Le decisioni succedutesi nel corso degli anni hanno infatti dato conto di approcci eterogenei, restituendo una giurisprudenza oscillante tra parametri diversi nel giudicare entro quale grado di analiticità il dovere del Paese contraente di accertare la conformità ai criteri del giusto processo fosse da ritenersi soddisfatto. Aderendo talvolta a uno *standard* ottimale, come quello seguito appunto nella decisione *Pellegrini c. Italia*, coincidente con una verifica che attesti la totale aderenza della pronuncia in questione con i diritti garantiti dalla Convenzione, con l’imposizione cioè di una valutazione - come segnalato in dottrina - non dissimile a quella che sarebbe stata condotta se essa fosse in vigore nel Paese di origine e se il giudice del riconoscimento fosse responsabile del controllo di conformità in quello stesso Stato³⁶⁹; talaltra

concludere: “Dunque riflettere sul principio del ‘giusto processo’, con riferimento al processo canonico, non è operazione inutile”.

³⁶⁸ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, *Pellegrini c. Italia*, 20 luglio 2001, § 40: “Or le Vatican n’a pas ratifié la Convention et, du reste, la requête est dirigée contre l’Italie: la tâche de la Cour consiste donc non pas à examiner si l’instance devant les juridictions ecclésiastiques était conforme à l’article 6 de la Convention, mais si les juridictions italiennes, avant de donner l’exequatur à ladite déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y relative remplissait les garanties de l’article 6; un tel contrôle s’impose, en effet, lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention. Pareil contrôle est d’autant plus nécessaire lorsque l’enjeu de l’exequatur est capital pour les parties”. Il testo della sentenza, e in particolare del passo citato, è riportato anche in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), p. 867.

³⁶⁹ Cfr., per tutti, C. FOCARELLI, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXXXIV (2001), pp. 955-977. Si veda altresì P. KINSCH, *Droits de l’homme, droits fondamentaux et droit international privé*, Leiden-Boston, Nijhoff, 2007, pp. 291-292: “Le principe même de la confrontation de la procédure suivie à l’étranger aux garanties du procès équitable telles qu’elles existent dans l’État de la reconnaissance étant admis, il convient encore de choisir entre deux options fondamentales. La première consisterait à confronter la procédure étrangère à toutes les garanties qui s’appliquent aux procédures administrées directement dans l’État de la reconnaissance lui-même; du point de vue de cet État, ce standard est le



limitandosi ad appurare il rispetto di uno *standard* minimo, corrispondente al riscontro degli *essentialia* dell'equo processo, compendiato nella formula - pur ritenuta vaga e passibile di interpretazioni eterogenee - del 'flagrante diniego di giustizia'. È stato, questo, un percorso che si è sviluppato attraverso una molteplicità di pronunce, rese tanto in materia civile quanto in materia penale, che la letteratura specializzata ha pacificamente convogliato in un unico solco³⁷⁰: del quale la sentenza *Pellegrini c. Italia* ha rappresentato uno snodo fondamentale, ma in un andamento segnato da movimenti contrastanti.

A chiarire definitivamente la direzione sulla quale la Corte appare instradata a proseguire è tuttavia intervenuta una recentissima sentenza, salutata dalla dottrina come l'ultima tappa del tragitto citato: nonché, a oggi, quella che di esso si prospetta come maggiormente rivelatrice. Le nebbie in cui si sarebbe trovato a muoversi chi avesse inteso profetizzare i successivi movimenti del giudice strasburghese su questo terreno si devono stimare del tutto diradate dalla decisione resa nell'ottobre 2022 nel caso *Dolenc c. Slovenia*³⁷¹, nella quale è stato ribadito un approccio pienamente conforme a quello inaugurato con la sentenza *Pellegrini c. Italia*. Come non si è mancato di sottolineare in dottrina, difatti, la nuova pronuncia

“si inserisce nel percorso giurisprudenziale appena tracciato e [...] si contraddistingue per lo *standard* di controllo particolarmente elevato adottato dalla Corte, che sembra confermare l'affermazione del principio del 'pieno controllo' da parte dei giudici dello Stato richiesto circa il rispetto dei principi dell'equo processo nel procedimento da cui scaturisce la decisione proveniente da uno Stato terzo”³⁷²:

standard optimal qui tient au parfait respect des normes qui y sont en vigueur, un peu comme si elles étaient également en vigueur dans l'État d'origine du jugement et comme si le juge de la reconnaissance était chargé d'en contrôler l'observation dans l'État d'origine. C'est là, semble-t-il, la solution adoptée par un arrêt, l'arrêt *Pellegrini* de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une deuxième possibilité. Celle-ci consiste à s'abstenir de vérifier le parfait respect, à l'étranger, des garanties qui sont en vigueur dans l'État du for, et de se concentrer sur le respect des garanties essentielles du procès équitable. C'est là le *standard minimal* qui peut lui aussi être adopté. Il se retrouve, lui aussi, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous la forme de la recherche de l'absence de 'déni de justice flagrant' devant le tribunal étranger”.

³⁷⁰ Si rinvia alla rassegna, ripercorsa nel capitolo dedicato a “The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: The Invocation of the ECHR Against Recognition and Enforcement”, di L.R. KUESTRA, *The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law*, Asser Press, The Hague, 2014, pp. 247-287.

³⁷¹ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Eskinazi e Chelouche c. Turchia*, 6 dicembre 2025, all'indirizzo internet <https://hudoc.echr.coe.int>.

³⁷² M. GRASSI, *La portata dell'obbligo di verifica del rispetto del diritto all'equo processo ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere: considerazioni a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Dolenc c. Slovenia*, in *Rivista di diritto internazionale*, CVI (2023), p. 467.



un criterio altresì indicato come “molto pervasivo”, sostanziatosi nel fatto che la Corte

“ha operato una piena revisione del procedimento di riconoscimento sloveno e, seppur indirettamente, si è spinta sino a sindacare le singole valutazioni svolte dal giudice israeliano [dal quale proveniva la sentenza di cui si chiedeva il riconoscimento] in merito alle modalità specifiche di assunzione dei mezzi di prova”³⁷³.

Oltre a dare un deciso indizio sull’orientamento maturato dalla Corte in tema di riconoscimento di sentenze di Stati non aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la decisione ripercorre anche quell’itinerario giurisprudenziale cui abbiamo fatto cenno, prendendo le mosse dal caso *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna* (relativo all’esecuzione di una pena detentiva pronunciata nel Principato di Andorra, al tempo non ancora aderente alla Cedu), passando ovviamente per *Pellegrini c. Italia*, e proseguendo poi con le sentenze *Saccoccia c. Austria* (sull’esecuzione di un ordine di confisca proveniente da un tribunale statunitense) e *Avotiņš c. Lettonia* (sull’esecuzione di un giudizio cipriota reso in contumacia del debitore): una rassegna che ha permesso altresì di esplicitare alcuni dei motivi che avevano guidato gli esiti divergenti raggiunti in simili circostanze. Quanto all’ultimo riferimento citato, ad esempio, la Corte stessa ha ricordato come la minore intensità del controllo applicato in quell’occasione fosse da ricondurre al fatto che l’oggetto dello scrutinio consistesse nell’esecuzione di una decisione adottata in uno Stato membro dell’Unione Europea, alla quale si era proceduto in accordo con il diritto della stessa in materia di riconoscimento delle decisioni e in assenza di margini di discrezionalità in capo al giudice del Paese richiesto: e che, di conseguenza, fosse in tal caso applicabile il principio della presunzione di protezione equivalente, fondato sul presupposto secondo cui

“poiché l’UE offre una protezione dei diritti umani ‘equivalente’ a quella prevista dalla CEDU, opera per lo Stato la cui condotta costituisce adempimento di un obbligo derivante dalla propria appartenenza all’organizzazione, la presunzione che tale condotta sia conforme alla CEDU (c.d. presunzione *Bosphorus*). Tale accertamento si basa sull’esistenza, nell’ambito della UE, non solo di garanzie sostanziali ma anche di meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella della CEDU”³⁷⁴.

³⁷³ M. GRASSI, *La portata dell’obbligo di verifica del rispetto del diritto all’equo processo*, cit., p. 469. Come riferisce tale Autore, “Ad avviso della Corte [...] l’esclusione delle dichiarazioni testimoniali e delle perizie di parte ha avuto un effetto dirompente nel giudizio, in quanto ha portato il giudice israeliano a fondare la propria decisione sui soli elementi fattuali allegati dall’attore [...]. Secondo la Corte [...] il giudice israeliano avrebbe dovuto insistere per l’assunzione (indiretta) delle prove e, cioè, per l’esame incrociato dei testimoni secondo la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1970”. Violazioni del diritto di difesa, da parte del giudice israeliano, palesemente assai meno gravi di quelle consumatesi nel corso del processo vaticano.

³⁷⁴ A. CIAMPI, M. STELLA, *Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU e*



In tale quadro, è chiaro che ben difficilmente lo Stato della Città del Vaticano potrebbe sperare di beneficiare di un trattamento analogo: il quale, comunque, non andrebbe esente dalla possibilità di prova contraria, qui oltremodo agevole.

Un altro motivo che, alla luce della medesima giurisprudenza, potrebbe comprensibilmente indurre la Corte a favorire uno *standard* attenuato di controllo è inoltre quello determinato dal fatto che la controversia portata all'attenzione del giudice di Strasburgo si riferisca a un procedimento in un Paese terzo che debba ancora avere luogo, "with no proceedings concerning the applicants' interests having yet been disposed of by a judicial decision"³⁷⁵: come può accadere in casi di estradizione o di rientro di minori.

È questo un principio esposto, ad esempio, nella decisione *Eskinazi e Chelouche c. Turchia* del 2005, letta dalla dottrina in antitesi sia con la sentenza *Pellegrini c. Italia*³⁷⁶ sia con quella *Dolenc c. Slovenia*³⁷⁷ a giustificare la propensione per un vaglio più stringente laddove si tratti invece di riconoscimento di sentenze straniere. Anche in quest'ottica, quindi, per il caso di nostro interesse evidentemente alla Corte non si prospetterebbero ragioni per preferire un criterio di valutazione più leggero.

Ancora, con riferimento alla pronuncia dell'ottobre 2022:

"Ad avviso della Corte EDU, prima di riconoscere una sentenza straniera, i giudici degli Stati membri sono tenuti a rivederne il

mutuo riconoscimento delle decisioni tra Stati membri: la sentenza della Corte EDU nel caso Avotīņš c. Lettonia, in *Osservatorio sulle fonti*, X (2017), 2, p. 2.

³⁷⁵ **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**, *Dolenc c. Slovenia*, 20 ottobre 2022, all'indirizzo internet <https://hudoc.echr.coe.int>.

³⁷⁶ **L.R. KIESTRA**, *The Impact*, cit., pp. 253-254: "It is interesting that in this case the Court appears to distinguish between the test with respect to the recognition and enforcement of judgments originating from third countries and the test with regard to proceedings in a third country that have yet to take place. In *Pellegrini* the Court was concerned with a judgment (allegedly) violating Article 6 (1) ECHR that had already been rendered in a third country and, consequently, only had to be enforced in one of the Contracting Parties. In *Eskinazi and Chelouche*, however, the Court was occupied with a complaint about proceedings that had yet to take place. With regard to such proceedings the Court thus opts for its 'flagrant denial of justice' standard. This scenario is markedly different from that in *Pellegrini*".

³⁷⁷ **D. WIEDEMANN**, *The standard of human rights review for recognition and enforcement of foreign judgments: 'due satisfaction' or 'flagrant denial of justice'? Note on Dolenc v. Slovenia (ECtHR no. 20256/20, 20 October 2022)*, in *ConflictOfLaws.net*, 2 febbraio 2023, all'indirizzo web <https://conflictoflaws.net>: "The approach taken in *Pellegrini* and *Dolenc* is convincing with regard to Art. 1 ECHR, which obliges the Contracting States to fully secure all individuals' rights and freedoms. A deviation from the requirement set out in Art. 1 ECHR is not justified by the fact that recognition or enforcement of a decision issued in violation of Art. 6(1) ECHR would only be of an indirect nature; rather, such a recognition or enforcement would exacerbate the violation and would, therefore, be in direct breach of the Convention. The ECtHR explained the restricted level of review in extradition and child return cases with the fact that, unlike in a recognition or enforcement situation, 'no proceedings concerning the applicants' interests [had] yet been disposed of' (see *Eskinazi and Chelouche v. Turkey*)".



contenuto in modo da accertare il rispetto delle garanzie previste dall'art. 6 CEDU, specialmente ove trattasi di decisione emessa al di fuori dell'Unione europea, per la quale non si può applicare il principio di 'protezione equivalente', e soprattutto qualora il riconoscimento abbia conseguenze di notevole importanza (v. già Corte EDU, 20 luglio 2001, ricorso n. 30882/96, *Pellegrini c. Italia* [...]), il che si era verificato nel caso di specie in termini finanziari e reputazionali³⁷⁸.

Accanto al primo profilo richiamato, a cui ci siamo rivolti poco sopra, viene così ad affiancarsi un argomento ulteriore: se applichiamo lo stesso *iter* argomentativo impiegato dalla Corte al processo vaticano in esame, infatti, non può sfuggire come la questione della 'notevole importanza' per il ricorrente si riproponga qui a maggior ragione, giacché - per limitarsi anche solo al profilo 'reputazionale' - è fuori di dubbio come l'esito di quello che è ormai conosciuto dalla stampa internazionale come 'il processo del secolo', in cui per la prima volta nella storia un cardinale è stato processato e condannato da un tribunale dello Stato della Città del Vaticano, eserciti un impatto imparagonabile rispetto a qualsiasi altro caso posto all'attenzione della Corte di Strasburgo in materie simili.

Quest'ultimo aspetto suggerisce peraltro una puntualizzazione ulteriore. Lo straordinario frastuono mediatico che la vicenda ha suscitato in tutto il mondo (e il valore quasi 'catartico' che certe ermeneutiche le hanno attribuito) non può apparire privo di importanza anche agli occhi della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo quello che i suoi precedenti lasciano intravedere. Come evidenziato in dottrina,

"Per quanto l'esistenza di un'attenzione o pressione mediatica non privi l'imputato delle normali garanzie procedurali che assistono il giudizio penale, è possibile che le valutazioni espresse da stampa e televisione [...] mettano a repentaglio due dei diritti che l'art. 6 della Convenzione riconosce alle persone accusate: quello all'esame della causa da parte di un tribunale imparziale (C.edu (dec.), *Garaudy c. Francia*, 24.6.2003; (dec.), *Papon c. Francia*, 15.11.2001; (dec.), *Pullicino c. Malta*, 15.6.2000) e quello alla presunzione di innocenza"³⁷⁹.

Beninteso, con ciò ovviamente non intendiamo dire che l'insistente e ossessivo *stress* esercitato dalla stampa abbia avuto l'effetto di condizionare il giudizio in parola: ci limitiamo bensì a rilevare come la pressione massmediale che ha circondato i fatti e i protagonisti del processo, di portata oggettivamente imponente, andrà inevitabilmente a

³⁷⁸ G. SERRANÒ, *Notiziario dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Sentenza della Corte EDU nel caso Dolenc c. Slovenia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, LIX (2023), pp. 514-515.

³⁷⁹ R. CHENAL, A. TAMIETTI, *Art. 6. Diritto a un equo processo - XIII. Gli aspetti specifici del processo equo*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*, cit., p. 212, il quale prosegue osservando inoltre che "anche personaggi eminenti hanno diritto di beneficiare di un processo equo di fronte ad un tribunale imparziale e i giornalisti devono evitare di usare che espressioni che, intenzionalmente o meno, siano suscettibili di mettere a repentaglio tale diritto".



sommarsi ai fattori suscettibili di essere letti dalla Corte come un invito a procedere a una disamina ancora più analitica, a un vaglio oltremodo intransigente.

I profili su cui andrebbe a ricadere tale analisi, informata a un criterio di 'pieno controllo' e in cui tutto concorre ad allertare un livello di attenzione assai elevato da parte della Corte, sarebbero dunque molteplici, come anticipato. Al riguardo, pure alcuni rilievi mossi a sostegno della conformità dell'operato della giustizia vaticana ai principi dell'equo processo paiono destinati a cadere di fronte alla giurisprudenza di Strasburgo. In merito ai citati interventi derogatori si è ad esempio tentato di sottolineare come i *Rescripta* non siano stati emanati nel corso del processo, ma quando ancora erano in corso le investigazioni sugli imputati³⁸⁰: ma va da sé che le tutele di cui all'art. 6 della Convenzione possono venire in rilievo anche precedentemente all'incriminazione formale del soggetto sospettato del reato³⁸¹. Quanto poi ai contenuti di tali interventi, è da rilevare come su questo versante possano sorgere interrogativi ulteriori, ad esempio in materia di intercettazioni. Si ricordi, al proposito, come il *Rescriptum* del 5 luglio 2019 disponga

“che tra i poteri di cui all'art. 2387 [il riferimento è in realtà all'art. 238: N.d.A.], ultimo comma, c.p.p. siano compresi l'adozione di strumenti tecnologici idonei ad intercettare utenze fisse, mobili, nonché ogni altra comunicazione anche di tipo elettronico”:

poteri che - prosegue il testo mantenuto a lungo segreto - avrebbero potuto essere esercitati nei confronti di tutti coloro le cui attività di comunicazione fossero ritenute utili per lo svolgimento delle indagini, con facoltà di proroga “a seconda delle esigenze istruttorie” e tramite l'affidamento al promotore di giustizia delle modalità da lui ritenute “più adeguate per l'acquisizione, utilizzazione e conservazione delle prove raccolte”.

Ora, se confrontiamo tali disposizioni, sia nelle modalità con cui sono state assunte sia nei loro effetti, con quanto disposto dalla

³⁸⁰ Così E. CONDON, *Has Pope Francis denied Cardinal Becciu due process?*, in *The Pillar*, 17 gennaio 2023, all'indirizzo www.pillarcatholic.com.

³⁸¹ W.A. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 280: “One consequence of a broad and purposive approach to the notion of ‘charged’ is that article 6 is applicable to the preliminary investigation stage of criminal prosecution. Although the primary objective of the provision is ensuring that the trial proceedings are fair, it ‘may be relevant before a case is sent for trial if and so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by an initial failure to comply with its provisions’ [*Şaman v. Turkey*, no. 35292/05, § 30, 5 April 2011]. Difficulties may arise during the period prior to the issuance of formal charges when in practice the individual is already suspected of the crime”. Cfr. anche P. LEANZA, *Article 6 ECHR*, in P. LEANZA, O. PRIDAL, *The Right to a Fair Trial. Article 6 of the European Convention on Human Rights*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014, pp. 28-30; B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, *Jacobs, White, and Ovey. The European Convention on Human Rights*, 8^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 280.



Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare

(art. 8, secondo paragrafo: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto *a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge* e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”³⁸²)

e nella sua traduzione concreta nella giurisprudenza, così come compendiata dalla cancelleria della Corte nella *Guida* all’articolo corrispondente, non si possono non notare delle discrasie macroscopiche. Già la sintesi offerta da quest’ultimo documento, rivolgendosi alla “Sorveglianza delle telecomunicazioni in un contesto penale”, presenta nei seguenti termini i principi che reggono la materia:

“Poiché rappresenta una grave ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza, essa deve essere basata su una ‘legge’ particolarmente precisa (*Huwig c. Francia*, § 32) e deve fare parte di un quadro legislativo che garantisca sufficiente certezza giuridica (*ibid.*). Le norme devono essere chiare e particolareggiate (la tecnologia utilizzabile diventa sempre più sofisticata), nonché accessibili e prevedibili, in modo che chiunque sia in grado di prevedere le conseguenze dei suoi atti (*Valenzuela Contreras c. Spagna*, §§ 59 e 61). Il requisito della sufficiente chiarezza delle norme concerne sia le circostanze che le condizioni nelle quali è autorizzata e svolta la sorveglianza. Poiché l’attuazione delle misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni non è soggetta al controllo delle persone interessate o del pubblico in generale, la ‘legge’ violerebbe lo Stato di diritto se non prevedesse limiti alla discrezionalità giuridica concessa all’esecutivo o al magistrato (*Karabeyoğlu c. Turchia*, §§ 67-69 e §§ 86-88, con ulteriori rinvii). Conseguentemente, per fornire alla persona una protezione adeguata dalle ingerenze arbitrarie, la legge deve indicare in modo sufficientemente chiaro la portata di tale discrezionalità e le modalità del suo esercizio (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 229-230). Qualora sussista un rischio di arbitrarietà nell’applicazione della legge, essa non è compatibile con il requisito di legalità (*Bykov c. Russia* [GC], §§ 78-79)”³⁸³.

Nel caso l’interferenza in questione si riveli in contrasto con tali criteri, ciò risulta sufficiente perché la Corte concluda che la Convenzione sia stata violata, senza bisogno di procedere alla verifica dell’osservanza

³⁸² Il corsivo è aggiunto.

³⁸³ Si cita qui il § 608 della *Guida all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, elaborata dalla **CANCELLERIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO** e tradotta dall’originale inglese a cura del ministero della giustizia italiano, datata 31 agosto 2021 (all’indirizzo <https://ks.echr.coe.int>). Si segnala inoltre che il testo è corrispondente a quello del parallelo § 603 della più recente versione inglese dello stesso documento, aggiornata al 31 agosto 2022, che non presenta modifiche al riguardo.



degli altri requisiti di cui all'art. 8, secondo paragrafo³⁸⁴. Risulta inoltre lapalissiano che in un simile ambito l'esigenza della 'prevedibilità' non possa riferirsi al fatto che un individuo debba essere messo nelle condizioni di conoscere quando le autorità potrebbero effettivamente intercettare le sue comunicazioni, giacché ciò vanificherebbe il significato stesso dell'intercettazione: ma giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'evidenziare come proprio la segretezza di simili attività imponga a maggior ragione come requisito irrinunciabile quello di disporre norme chiare e dettagliate, che forniscano ai soggetti un'indicazione adeguata circa le circostanze e le condizioni in cui le autorità competenti hanno il potere di ricorrere a simili misure, precisando con sufficiente chiarezza la portata della discrezionalità loro conferita e le modalità del suo esercizio³⁸⁵. Pertanto lo iato con quanto compiuto dal promotore di giustizia, con l'avallo del sovrano del Vaticano, pare oltremodo profondo e plateale. Poste anche solo a confronto con questi assunti fondamentali della garanzia stabilita dall'art. 8, secondo paragrafo Cedu, appare evidente come difficilmente la Corte potrebbe evitare di rilevare palesi problematicità nelle dinamiche del processo di nostro interesse: nel corso del quale facoltà non contemplate affatto dalla normativa vaticana (e rimaste tali fino a tempi recentissimi, essendo state introdotte per la prima volta solo con la legge n. DXXXI del 6 settembre 2022³⁸⁶, come abbiamo già rammentato³⁸⁷ e come ha avuto occasione di ricordare lo stesso presidente del Tribunale vaticano³⁸⁸) sono state conferite *ad causam* al promotore di giustizia, con margini di manovra talmente ampi da sfiorare l'indeterminatezza, per il tramite di atti mantenuti riservati fino alla loro produzione in giudizio quasi due anni più tardi.

Circa le ulteriori doglianze sollevate dalle difese - anche su questi profili - in relazione all'accesso al materiale probatorio, non pare poi superfluo ricordare come la Corte europea dei diritti dell'uomo - è già affiorato - abbia sempre interpretato estensivamente il principio della parità delle armi: dal quale discende, in ambito penale, non solo il diritto di ciascuna delle parti di conoscere le prove addotte dall'altra, ma anche l'esistenza di un vero e proprio obbligo, in capo alle autorità giudiziarie e investigative, di divulgare ogni prova in loro possesso a carico o a discarico dell'imputato³⁸⁹. Eventuali eccezioni a questo principio, seppur

³⁸⁴ W.A. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, cit., p. 403: "Often the Court will conclude that the interference is not made 'in accordance with law' or 'provided by law', and find that the Convention has been violated, without considering whether the measure complies with the other two facets of its analysis under paragraph 2".

³⁸⁵ Cfr. P. HIRVELÄ, S. HEIKKILÄ, *Right to Respect for Private and Family Life, Home and Correspondence. A Practical Guide to the Article 8 Case-Law of the European Court of Human Rights*, Intersentia, Cambridge, 2022, p. 346 ss.

³⁸⁶ Alle "Intercettazioni telefoniche e telematiche" sono dedicate in particolare le innovazioni introdotte nel Codice di Procedura Penale per mezzo dell'art. 18 della Legge, con ben altra precisione rispetto a quanto previsto dai *Rescripta*.

³⁸⁷ Cfr. *supra*, § 1.2.1.

³⁸⁸ Cfr. G. PIGNATONE, *Il diritto penale vaticano*, cit., p. 240.

³⁸⁹ P. LEANZA, *Particular Aspects of the Right to a Fair Trial*, in P. LEANZA, O.



possibili, sono ritenute ammissibili solo nella misura in cui esse si dimostrino strettamente necessarie e vengano adottate allo scopo di tutelare interessi di pari grado, quali possono essere quelli legati a esigenze di protezione della sicurezza nazionale o dei testimoni coinvolti³⁹⁰: un'ipotesi che neppure con capriole acrobatiche sembra riferibile al caso di specie. Non va dimenticato, infine, che la pluralità stessa dei richiamati profili potenzialmente problematici è un dato che gioca a sua volta a sfavore del procedimento in oggetto: giacché il giudice di Strasburgo potrebbe anche giungere a

“ritenere violato l'art. 6 CEDU in conseguenza dell'effetto cumulativo di vari difetti procedurali, ciascuno dei quali non sufficiente, se considerato isolatamente, a rendere iniqua la procedura nazionale (C.edu, *Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, 6.12.1988, §89). La Corte può dunque essere chiamata ad esaminare ogni singolo aspetto delle doglianze del ricorrente, prima di procedere a un apprezzamento globale delle conseguenze negative da lui sofferte (C.edu, *Mirilashvili c. Russia*, 11.12.2008, §§165-166)”³⁹¹.

3.3 - Dal vaglio del processo *de quo* a quello generale della giustizia vaticana

Assodato pertanto che la Corte europea dei diritti dell'uomo potrebbe senz'altro pronunciarsi sul riconoscimento della sentenza da parte dell'Italia, laddove confermata nei successivi gradi di giudizio, tutti gli elementi a disposizione concorrono coerentemente a formare la rocciosa conclusione che, in armonia e aderenza alla sua giurisprudenza passata e recente, essa sottoporrebbe il caso a un vaglio in massima misura pervasivo, spingendosi a esigere il pieno rispetto dei criteri sanciti dalla Convenzione da parte della sentenza pur proveniente dai tribunali dello Stato della Città del Vaticano. Aprendo così la strada a un controllo capace di diramarsi nelle direzioni più disparate, tenuto conto dei

PRIDAL, *The Right to a Fair Trial*, cit., p. 124: “The notion of ‘equality of arms’ has been extensively interpreted by the ECtHR with reference to both civil and criminal proceedings. [...] The principle of equality of arms is, therefore, strongly connected with the right to adversarial proceedings, according to which each party must be granted the possibility to have knowledge and comment on the evidence adduced and on the observation filed by the other party. While the above-mentioned principles apply to both civil and criminal proceedings, with regard to criminal proceedings they partially interfere with the guarantee under Article 6(3) (b). As consequence, the principle of equality of arms between the prosecution and the defence not only implies that each party has the right to have knowledge of the evidence adduced by the other party, but also entails an obligation on the prosecuting and investigating authorities to disclose any evidence in its possession which may play in favour of the defendant”.

³⁹⁰ Cfr. C. GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights. Commentary*, cit., pp. 137-138.

³⁹¹ R. CHENAL, A. TAMIETTI, *Art. 6. Diritto a un equo processo - XII. La nozione di «equità» e il metodo di valutazione globale*, cit., p. 189.



numerosi profili che in un simile scenario non potranno fare a meno di attirare lo sguardo analitico della Corte, come si è vastamente lumeggiato in questa esposizione. Una Corte poi che, è stato appuntato in altra sede con riferimento al citato caso *Pellegrini c. Italia*, si è già dimostrata “per nulla disponibile ad ‘amichevoli’ accomodamenti”³⁹²: a maggior ragione qui, involvendosi la sfera penale, con pregiudizio di quel bene sommo della libertà della persona che non può non essere stimato di pregio sicuramente superiore rispetto all’importanza capitale’ (*sic* nel pronunciamento) di un accertamento giudiziario della nullità di un matrimonio.

Vi è infine un’ulteriore incognita cui occorre prestare attenzione nell’ipotizzare le reazioni dei giudici di Strasburgo, anche al di là del giudicare viziato in modo irrimediabile il ‘prodotto finale’ del processo *de quo* per violazione della Cedu. Come si è ammonito, sulla base di vasti riscontri fattuali e dottrinali,

“Per Stati diversi dalle Alte Parti contraenti, la Corte è chiamata a svolgere un attento *esame dei sistemi di giustizia penale interni*, alla luce sia delle disposizioni legali applicabili, sia delle informazioni eventualmente ottenute da fonti (anche internazionali e non governative) ritenute affidabili”³⁹³.

Ora, stante questo avvertimento, non è da escludere che il giudizio reso dalla Corte, alimentato dalle numerose anomalie presentate dalla vicenda particolare, possa finire per apparire, di fatto, come una valutazione sull’edificio complessivo della giustizia vaticana e sulla sua salute e salubrità: con il rischio, non meramente virtuale, di una prognosi infausta e di una riprovazione *tranchant* che - va da sé - avrebbe effetti deflagranti.

Effetti che, lo annotiamo da ultimo, finirebbero per proiettarsi immancabilmente sull’Italia: pensiamo infatti alle molte autorità del nostro Paese che (a volte, invero, anche in maniera un poco irrituale) hanno cooperato con le indagini di polizia giudiziaria condotte dalle autorità vaticane, apportando una fattiva collaborazione; un sussidio prestato in virtù di quella, sinora inossidabile, “reciproca fiducia, che permea i rapporti di cooperazione giudiziaria con lo Stato vaticano” - echeggiamo la già citata sentenza n. 1396 del 2021 della Cassazione Penale (n. 1.4 del *Considerato in diritto*), la quale non accenna in alcun modo ai *Rescripta* papali e dunque ne ignora le colossali criticità quanto all’ordine pubblico processuale - nel contrasto del riciclaggio e dei reati in materia finanziaria. È lampante che laddove affiorasse e venisse ‘ufficialmente’ accertata l’inaccettabilità complessiva delle procedure

³⁹² G. BONI, *L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2017, p. 27.

³⁹³ R. CHENAL, A. TAMIETTI, *Art. 6. Diritto a un equo processo - X. Il campo di applicazione (aspetto penale - l’esistenza di una procedura volta a determinare la «fondatezza» di un’accusa)*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo*, cit., p. 184.



seguite dalle autorità vaticane nel perseguire tali obiettivi repressivi perché insanabilmente illegittime sulla scorta dei principi della Cedu, tale illegittimità non solo si ripercuoterebbe sugli interventi già effettuati da parte delle autorità italiane: ma comporterebbe la loro immediata interruzione e la loro tassativa preclusione per il futuro, con l'inesorabile atrofizzazione dell'ordinamento vaticano come sopra si è commentato usando le parole dello stesso promotore di giustizia³⁹⁴. Anche chiamando in causa quel Comitato misto che, come si è in precedenza delucidato, dovrebbe vigilare sull'osservanza degli impegni assunti dallo Stato della Città del Vaticano in base alla Convenzione monetaria³⁹⁵.

Insomma, se la Corte d'Appello - o, in ultima istanza, la Corte di Cassazione - non rimedierà restaurando il prestigio infranto della giustizia vaticana, un circolo, in questo caso virtuoso, di sindacati e verifiche si abatteranno sullo Stato nato per garantire l'indipendenza della Santa Sede, senza possibilità di sottrarvisi e con un verdetto che pare già scritto: malgrado le - categoriche ma del tutto apodittiche perché dogmatiche e indimostrate - professioni di 'autodiscolpa' dei suoi magistrati con cui abbiamo esordito nell'*incipit* di questa sezione.

4 - In un futuro molto prossimo. Le ripercussioni sul piano della credibilità internazionale della Santa Sede: la fine dell'affidabilità del foro vaticano in relazione ai contratti; i controlli in materia economico-finanziaria

4.1 - Il giudizio di affidabilità del foro vaticano e la sua possibile compromissione

Resta un ultimo aspetto da esaminare. Lo svolgimento del processo in questione, con i penetranti e anomali interventi da parte del detentore del supremo potere durante l'*iter* di cui si è dato ampiamente conto in precedenza, non solo ha leso in maniera pesante il principio del giusto processo, intaccando inaccettabilmente il diritto di difesa dell'imputato, ma le ripetute violazioni delle predette garanzie che informano attualmente ogni giurisdizione statale davvero credibile potrebbero infine avere, nel prossimo futuro, effetti dirimpenti sulla reputazione internazionale dello Stato della Città del Vaticano e, quindi, della Santa Sede: e questo non soltanto agli occhi della comunità sovranazionale, ma altresì degli operatori economici. Una preoccupazione che non dovrebbe lasciare indifferenti gli organi giurisdizionali che operano all'interno dello Stato vaticano, la cui attività, volta al perseguimento della giustizia, deve essere responsabilmente protesa, *in primis*, a sussidiare la sovranità della Santa Sede a beneficio della sua missione nel mondo: a costo, in caso invece le procurasse nocimento, di smarrire ogni ragione di sussistenza.

³⁹⁴ Cfr. *supra*, § 1.1.

³⁹⁵ Cfr. *supra*, § 2.2.



D'altro canto, che non si tratti di apprensione ingiustificata è dimostrato dal dato che in letteratura, e non da oggi, si riscontrano e viepiù si moltiplicano le voci critiche che mettono in discussione la rilevanza internazionale della Santa Sede e, correlativamente, dello Stato della Città del Vaticano³⁹⁶: adducendo obiezioni circa le manifeste peculiarità tanto della prima quanto del secondo. Proprio argomentando su dette caratteristiche del tutto singolari sia della Sede Apostolica sia della *Civitas* vaticana, sulla base di queste aggressive posizioni esse non potrebbero rientrare a pieno titolo e dunque partecipare paritariamente alla vita della comunità internazionale: nella configurazione che quest'ultima ha assunto e con i connotati che dovrebbero contrassegnarla. Tra l'altro sovente, per combattere questa battaglia contro la Chiesa cattolica, si fa leva sulla confusione tra le due entità, purtroppo recentemente aggravata da una serie di provvedimenti normativi, canonici e vaticani, che le hanno imprudentemente e avventatamente sovrapposte e intrecciate: accentuando il rischio di pregiudicare, ancora una volta, la mera strumentalità del Vaticano all'indipendenza della Santa Sede e quindi mettendo a repentaglio proprio quest'ultima, come abbiamo largamente spiegato, attraverso l'indicazione di prove concrete di tale pericoloso atteggiamento (ad esempio, a livello di Comitati ONU, ma anche di Parlamento europeo), in nostri scritti³⁹⁷. Tuttavia, la dottrina maggioritaria, almeno fino a ora, ha fermamente respinto la tesi che vorrebbe estromettere Santa Sede e Vaticano dalla scena internazionale, sulla base di molteplici constatazioni che scaturiscono tuttavia essenzialmente da un duplice ordine di motivazioni. Da un lato si richiama a ragione la presenza istituzionale storicamente antichissima della Santa Sede anche con un proprio territorio - consolidatosi anteriormente a tutti gli attuali Stati moderni -, dall'altro si rileva, in relazione precipua allo Stato della Città del Vaticano, originatosi con la stipula del Trattato lateranense, come questo si sia strutturato - benché con finalità differenti rispetto agli altri ordinamenti - seguendo un archetipo di stampo prettamente statualistico³⁹⁸.

³⁹⁶ Sul punto si vedano le posizioni di **C. ROUSSEAU**, *Droit international public. Tome II. Les sujets de droit*, Sirey, Paris, 1974, p. 376, il quale muove dall'affermazione che il Vaticano "C'est tout au plus un État urbain, un quartier de ville élevé à la dignité d'État". Addirittura, alcuni autorevoli studiosi arrivano a sostenere che "la Cité du Vatican n'a pas vraiment les caractéristiques d'un État": così **P. DAILLIER**, **M. FORTEAU**, **A. PELLET**, *Droit international public*, L.G.D.J., Paris, 2009, p. 506.

³⁹⁷ Cfr. **G. BONI**, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLO, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 223-253; **EAD.**, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, cit., pp. 31-82; **EAD.**, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, LXVI (2019), 2, pp. 45-89.

³⁹⁸ Cfr., per tutti, **E. GREPPI**, *Qualche riflessione sulla soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*,



A riprova di quanto appena ricordato e per quel che in questa sede eminentemente interessa, la tradizionale tripartizione dei poteri statuali di montesquieuiana memoria, formalmente assente, invero finisce per trasparire materialmente nell'ordinamento proprio dello Stato d'Oltretevere: ancor più nello specifico, in effetti, l'esercizio della giurisdizione, strutturata sul duplice grado di giudizio e un vaglio di legittimità finale appare chiaramente plasmata sull'esperienza fornita dai modelli di *civil law*³⁹⁹. In particolare, la giurisdizione vaticana è stata considerata sino a oggi, e non a torto, come un modello funzionale di amministrazione della giustizia: e ciò in virtù anche dell'indiscusso prestigio dei membri dei collegi giudicanti che si sono avvicendati nel corso del tempo e del loro impeccabile operato. Non a caso per un lasso temporale considerevole i giudici delle magistrature vaticane, come già in precedenza abbiamo rilevato⁴⁰⁰, venivano per prassi nominati tra i professori universitari italiani dei quali, proprio in virtù del magistero esercitato e per la formale indipendenza che connota sia l'attività scientifica sia il loro ruolo, era universalmente riconosciuta l'autorevolezza e l'equidistanza, e non solo nella comunità accademica di riferimento ma in linea generale⁴⁰¹. Non sono mancati, anche da parte di chi quegli incarichi ha brillantemente ricoperto, alcuni rilievi e riserve specie sulla *ratio* ispiratrice e sulla portata di alcune recenti riforme⁴⁰² che pure noi in precedenza abbiamo censurato⁴⁰³: ma sulla strutturazione complessiva della magistratura vaticana e sulla correttezza e ineccepibilità della sua azione si conveniva coralmemente. Tanto da potersi affermare in maniera recisa che il funzionamento dell'ordinamento giudiziario vaticano fosse del tutto adeguato ed equiparabile, segnatamente quanto al sistema di garanzie a tutela delle parti in causa, a quello di un qualunque ordinamento secolare in cui vige lo Stato di diritto.

Tale giudizio decisamente positivo circa l'assetto della magistratura vaticana non è stato solo propugnato da canonisti curiali (cui potrebbero addossarsi intenti di adulazione o piaggeria), ma ha trovato condivisione pure da parte dell'autorità giudiziaria secolare, e di un ordinamento da sempre assai poco incline ad accondiscendenze nei

XXXIV (2017), 2, p. 325, il quale, riferendosi allo Stato della Città del Vaticano, conclude: "Oggi si può convenire sul fatto innegabile che la comunità internazionale presenta un soggetto che diversi autori hanno qualificato come *sui generis*, nel senso che è il prodotto di una storia plurisecolare che, agli albori, trova radicamento e spiegazione nella storia millenaria della Chiesa. In altri termini, la qualificazione come *sui generis* non giustifica valutazioni che mirano a sottovalutare la rilevanza di questo *genus*".

³⁹⁹ Per tutti, si rimanda a G. DALLA TORRE, *I magistrati*, cit., pp. 229-240.

⁴⁰⁰ Cfr. *supra*, § 2.3.2.

⁴⁰¹ Cfr. N. PICARDI, *Lo Stato vaticano e la sua giustizia*, cit., *passim*; G. DALLA TORRE, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., pp. 21-33; ID., *I magistrati*, cit., p. 234.

⁴⁰² Ancora una volta, è d'obbligo il rinvio a G. DALLA TORRE, *I magistrati*, cit., p. 237-240.

⁴⁰³ In particolare si veda *supra*, § 2.3.1.



confronti della Santa Sede⁴⁰⁴. Si tratta della Corte distrettuale dello Stato di New York che, con la celebre sentenza *Magi XXI, Inc. c. Stato della Città del Vaticano a/k/a the Holy See, Gerald P. Colapinto, and Second Renaissance, LLC.*⁴⁰⁵, emessa in data 24 giugno 2011, ha comprovato *apertis verbis* e con nettezza l'affidabilità degli organi giudiziari vaticani: tale decisione assume una rilevanza pregnante e costituisce un precedente ancor più degno di attenzione perché adottata in un sistema, come quello statunitense, di *common law*.

Non si può qui ripercorrere minutamente l'origine della controversia: ciò che invece risulta di nodale importanza è il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione in questione. La Corte distrettuale, accogliendo le argomentazioni difensive della parte convenuta (lo Stato della Città del Vaticano), ha rigettato, considerandola non convincente, la posizione contraria, la quale invece sosteneva l'assenza di una reale indipendenza della giustizia vaticana, non in grado dunque di emettere un giudizio imparziale. Va segnalato che i giudici statunitensi respingevano altresì la ventilata esistenza di un eccessivo controllo del papa sul sistema giudiziario vaticano poiché - registravano con compiacimento - la facoltà teorica del romano pontefice di poter intervenire in qualsiasi processo, potere come noto previsto dall'allora vigente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (e confermato in quella successiva⁴⁰⁶), non era stata in nessun caso esercitata dinnanzi all'autorità giudiziaria vaticana. Del resto il pontefice all'epoca regnante, Benedetto XVI, edotto di questi trascorsi, aveva anche dichiarato, in riferimento al famoso processo del 'maggiordomo' trafugatore di documenti (così detto processo 'Vatileaks 1'), a scanso di equivoci e a suggello di una prassi di *self-restraint* che non si intendeva in alcun modo trasgredire:

“Per me era importante che proprio in Vaticano fosse garantita l'indipendenza della giustizia, che il monarca non dicesse: adesso me ne occupo io. In uno Stato di diritto la giustizia deve fare il suo corso. Il monarca, poi, può concedere la grazia. Ma questa è un'altra storia”⁴⁰⁷;

e, in effetti, tale papa non si è mai, neppure incidentalmente, intromesso.

Nella sentenza americana in esame si sottolineava altresì come la *ratio* della previsione legislativa denunciata fosse finalizzata non già a

⁴⁰⁴ Certe rigidità emergono anche dai rapporti diplomatici, non sempre facili: cfr., per tutti, J. NICHOLSON, *USA e Santa Sede. La lunga strada*, Introduzione di G. ANDREOTTI, I libri di 30 Giorni, Roma, 2002; M. SABA, *Santa Sede e Stati Uniti (1797-1942)*, prefazione di G. DALLA TORRE, Studium, Roma, 2019.

⁴⁰⁵ Cfr. UNITED STATES DISTRICT COURT - EASTERN DISTRICT OF NEW YORK - 24 agosto 2011 - *District Judge Rosylinn R. Mauskopf - Magi XXI, Inc. c. Stato della Città del Vaticano a/k/a the Holy See, Gerald P. Colapinto, and Second Renaissance, LLC.*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXVIII (2011), 3, pp. 921-931.

⁴⁰⁶ Cfr. art. 16 della citata Legge fondamentale del 26 novembre 2000 e art. 21, secondo comma, della vigente e del pari già citata Legge fondamentale del 13 maggio 2023.

⁴⁰⁷ BENEDETTO XVI, *Ultime conversazioni*, a cura di P. SEEWALD, traduzione italiana di C. GALLI, Garzanti, Milano, 2016, p. 213.



una nociva intromettenza, ma fosse per converso funzionale alla predisposizione di una ‘valvola di sfogo’ in grado di attenuare equitativamente le rigidità che impastano i sistemi di *civil law*, adattandolo poi ai peculiari tratti dell’ordinamento vaticano. Riprendendo le eloquenti parole della stessa Corte,

“the Vatican State should not be denied its right to enforce the forum selection clauses merely because the others have reconsidered their position on arbitrating in the Vatican and now wish to litigate in a United States court. [...] Refusing to enforce a forum selection clause on this basis would undermine whatever measure of certainty such clauses bring to the international shipping transactions in which they are commonly employed”;

concludendo che

“All parties in this case agreed to litigate in the Vatican, and it is clear that plaintiff must have expected it would be forced to litigate any claims against the defendants abroad. It would be both inequitable and incorrect as a matter of law to permit plaintiff to use the unlikely event that SRLLC and Colapinto would waive their right to litigate abroad as grounds for depriving the Vatican State of its right to enforce the forum selection clauses”⁴⁰⁸.

Tale passaggio è cruciale soprattutto sotto due profili argomentativi che s’incardinano sulla vertenza che aveva dato impulso al pronunciamento giurisdizionale, sgorgante dal rigetto nella lite del foro vaticano, reputato inadeguato. Anzitutto i giudici, ammettendo la deroga alla giurisdizione statunitense, con chiarezza e fermezza esplicitavano l’evidente legittimità, sul piano del diritto, delle clausole contrattuali che, nel caso specifico, avevano previsto *ab origine* come foro competente a conoscere eventuali controversie scaturenti dal contratto quello dello Stato della Città del Vaticano. L’organo giudicante dello Stato di New York, sulla base di una meticolosa ricognizione relativa all’architettura e ai lineamenti dell’ordinamento giudiziario vaticano, concludeva nettamente per l’affidabilità e l’imparzialità dello stesso. In altre parole, la pronuncia sanciva la validità della riserva di giurisdizione statutale contemplata dal regolamento contrattuale, operando *ex ante* una valutazione nel merito sul sistema giudiziario e sull’attività della magistratura vaticana con riguardo eminentemente al rispetto del principio dell’equo e giusto processo e di tutti i suoi satelliti: considerandoli come elementi solidamente acquisiti nell’ordinamento giuridico della *Civitas* vaticana, in alcun modo ‘deteriorati’ da invasioni dell’autorità suprema, che, pur contemplate, mai si erano verificate.

La conclusione dei giudici statunitensi appena ricordata era ed è stata del tutto incontrovertibile almeno fino alla pubblicazione della sentenza del Tribunale vaticano del 16 dicembre 2023. In effetti, come si ricordava, le ripetute violazioni dei principi fondanti dello Stato di diritto

⁴⁰⁸ UNITED STATES DISTRICT COURT - EASTERN DISTRICT OF NEW YORK - 24 agosto 2011 - *District Judge Rosylinn R. Mauskopf - Magi XXI, Inc. c. Stato della Città del Vaticano a/k/a the Holy See, Gerald P. Colapinto, and Second Renaissance, LLC.*, cit., p. 931.



avvenute ad esempio attraverso la modifica, a processo già avviato, da parte del romano pontefice di un plesso di norme processual-penalistiche di incisiva rilevanza⁴⁰⁹, non solo vanno (ovviamente) a diretto detrimento delle parti in causa ma, se viste da una visuale prospettica più dilatata, attentano seriamente alla credibilità della giustizia vaticana - e, a ruota, della Santa Sede -, offuscando l'incedere in futuro degli organismi giudiziari di tale Stato. È palese infatti che se il caso *de quo* giungesse all'attenzione della giurisdizione statunitense, essa non potrebbe in nessuna maniera 'blindare' il foro vaticano, che ha mortificato proprio quei principi che nel 2011 si era reputato rispettasse del tutto soddisfacentemente: accondiscenderebbe pertanto senza remore alle contestazioni di cittadini o imprese che rifiutassero la giurisdizione vaticana quale *forum non conveniens*, accampando le sue oramai acclamate carenze, tra l'altro maldestramente giustificate dai magistrati vaticani, per ottenere tutela presso la propria giurisdizione nazionale o quella di un altro Stato.

La deroga alle comuni regole del processo fissate per legge assegnando all'organo dell'accusa, su petizione di quest'ultimo, facoltà e poteri straordinari a danno anche della libertà degli imputati in rescritti del detentore del potere supremo non pubblicati secondo le procedure consuete e rimasti riservati fino alla loro divulgazione fa tremare le vene e i polsi a qualsiasi giurista di *common law* e di *civil law*. Tanto più che questi poteri d'indagine e coercitivi, altamente invasivi nonché prorogabili *ad nutum* "a seconda delle esigenze istruttorie" (*Rescriptum* del 5 luglio 2019) ovvero di non meglio precisate "motivate ragioni" (*Rescriptum* del 13 febbraio 2020) identificate discrezionalmente dal promotore di giustizia, sono stati esercitati, influenzando assai sensibilmente sul procedimento con ricadute sul piano istruttorio ponderose, senza preavviso e senza neppure la parvenza di un contraddittorio o di un vaglio giurisdizionale: come abbiamo già ampiamente esposto⁴¹⁰, invocare l'egemonia e l'assolutezza dell'ufficio capitale del successore di Pietro per legittimare siffatto abuso normativo e processuale non è solo un oltraggio al diritto canonico e alla sua veneranda e gloriosa tradizione di giustizia, ma è una perversa aberrazione. D'altronde, addurre l'irriducibile specificità dell'ordinamento vaticano in relazione con la sovranità su di esso esplicita dalla Santa Sede, come spesso avviene per giustificare alcune atipicità di quest'*unicum* statuale - per echeggiare Francesco Ruffini⁴¹¹ -, cadrebbe sicuramente nel vuoto. E non solo al cospetto della comunità internazionale per la lesione del diritto di difesa, della precostituzione e indipendenza del giudice e dell'eguaglianza tra le parti, ovvero in forza del quarto comma dell'art. 21 della vigente Legge fondamentale del Vaticano: ma, aggiungiamo noi contro le inammissibili repliche del Tribunale vaticano, non sarebbe *secundum iustitiam* per il

⁴⁰⁹ Rinviamo ancora una volta a *supra*, § 1.2.1.

⁴¹⁰ In particolare si veda *supra*, §§ 1.1 e 1.3.

⁴¹¹ Cfr. F. RUFFINI, *Lo Stato della Città del Vaticano*, in *Scritti giuridici minori*, I, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1936, p. 326.



diritto canonico, quindi in insanabile contrasto con quella che è la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, qui, tra l'altro, vulnerato nel suo nucleo intangibile di *ius divinum*.

4.2 - Contrattazione pubblica nello Stato del papa e clausola del foro vaticano: una crisi annunciata

Tale allarme rimarrebbe un rovello di pura dogmatica riservato alle speculazioni scientifiche, ovvero di esclusivo interesse della difesa degli imputati in questo processo se non fosse che, per le peculiarità proprie dello Stato della Città del Vaticano, esso non può non rispecchiarsi e interferire con materie *prima facie* apparentemente non comunicanti tra loro: e invece intimamente correlate, oltre che di impatto strategico. Ci si riferisce segnatamente alle norme che regolano i contratti pubblici sottoscritti dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano, i quali mirano a prevedere la clausola della riserva di giurisdizione vaticana da considerarsi vincolante e non derogabile dalle parti.

Preliminarmente va ricordato come le più frequenti controversie originate da accordi di natura negoziale tra soggetti di diritto pubblico e privati usualmente insorgano tra lo Stato ospite e l'investitore o operatore commerciale straniero. La possibilità di sottoporle a un'imparziale procedura di soluzione di natura internazionale, sottraendola quindi alla giurisdizione dello Stato ospite, dipende dall'esistenza di clausole inserite nella disciplina concordata, le quali concedono la facoltà alle parti private di far valere i propri diritti nei confronti di uno Stato straniero compromettendo la vertenza direttamente in un arbitrato. Come noto, tramite l'accesso concordato a questo modello di giustizia privata molto più agile e celere vengono meno le problematiche che potrebbero attanagliare l'esercizio della giurisdizione statale e, inoltre, si impedisce il ricorso alla protezione diplomatica da parte dello Stato ospite⁴¹². In effetti, il desiderio dei soggetti privati è quello di ottenere un neutrale e imparziale meccanismo di soluzione delle controversie che possono sgorgare dall'applicazione o interpretazione degli accordi dagli stessi sottoscritti. Va da sé che tale modalità di decisione delle dispute è generalmente stimata un elemento indispensabile per l'avvio e lo sviluppo di rapporti commerciali, in quanto il soggetto privato straniero, almeno in linea di massima, non

⁴¹² Il tema è ampiamente trattato: cfr., per tutti, P. NYGH, *Autonomy in International Contracts*, Clarendon Press, Oxford, 1999, p. 72 ss.; *Pervasive Problems in International Arbitration*, a cura di L.A. MISTELIS, J.D.M. LEW, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2006; *The Future of Investment Arbitration*, a cura di C.A. ROGERS, R.P. ALFORD, Oxford University Press, Oxford, 2009. Di recente, si veda C. TIZI, *Clausola compromissoria per arbitrato estero: regolamento preventivo di giurisdizione e forma dell'accordo arbitrale*, in *Giurisprudenza italiana*, CLXXIV (2022), cc. 2654-2660; K.P. BERGER, *Clausole arbitrali contrattuali e pretese extracontrattuali*, in *Rivista dell'arbitrato*, XXXIII (2023), pp. 3-25; E. MARINUCCI, *Arbitrato da convenzione contrattuale e decisione su materia non contrattuale*, *ivi*, pp. 27-41.



nutre soverchia fiducia nell'imparzialità degli organismi giudiziari dello Stato ospite in cui, appunto, si vedrebbe quest'ultimo, al medesimo tempo, nelle vesti del litigante e del decisore.

Invero, la *Civitas* vaticana e la Santa Sede che a essa sovrintende hanno sempre cercato di sottrarsi accuratamente a meccanismi di risoluzione privata delle controversie, e precipuamente non tanto per tutelare interessi economici, quanto allo scopo di salvaguardare, in ultima analisi, l'eteroclitico ruolo e l'alta missione che il vertice della Chiesa cattolica intende dispiegare nei consessi internazionali e nei rapporti con gli altri Stati: queste sono infatti le prioritarie considerazioni di opportunità alla base dell'opzione. Per tali motivazioni si è costantemente scelto di evitare tendenzialmente la via delle clausole compromissorie⁴¹³ nella contrattazione pubblica vaticana: ovviamente nodale in uno Stato ove non esiste un mercato finanziario aperto, investitori o esercizi commerciali privati, in un'economia completamente pubblica e monopolistica⁴¹⁴. Se ne ha riscontro in un recente provvedimento normativo di conferma dell'inclusione della clausola del foro vaticano: con l'introduzione del cosiddetto 'codice degli appalti'⁴¹⁵ per mezzo della *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" La diligenza del buon padre di famiglia sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 1° giugno 2020 e dei due relativi annessi allegati⁴¹⁶, giunge a compimento un itinerario durato più di dieci anni di

⁴¹³ Relativamente all'ordinamento italiano, la clausola compromissoria è disciplinata all'art. 808 del Codice di Procedura Civile che recita: "Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807. /La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria". Emerge, dunque, come la clausola compromissoria risulti essere a tutti gli effetti un atto contrattuale con il quale le parti si vincolano preventivamente alla devoluzione di controversie che tra le stesse potranno insorgere, relative al contratto cui la clausola si riferisce, al giudizio di arbitri; ben diverso il caso dell'eventuale arbitrato contemplato dalla normativa vaticana di cui riferiremo a breve.

⁴¹⁴ Va ricordato infatti, benché noto, che, come segnala la "Legge n. V del 1929, non è consentita nello Stato alcuna attività aziendale o economica privata, né l'esercizio privato di attività professionali (art. 7). Vige, poi, un regime di monopolio per la vendita in Vaticano di qualunque genere di merci o derrate (art. 4)" (J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., p. 331).

⁴¹⁵ Come sottolinea A. ELA OYANA, *Il sistema di governance e compliance negli appalti pubblici della Santa Sede*, in *Corporate Governance*, I (2020), p. 252, "il termine appalti è, nel linguaggio internazionale, più vicino alla definizione inglese *procurement*, piuttosto che all'accezione, più ristretta, utilizzata dal codice civile all'art. 1655 c.c. ed intercetta, in sintesi, i contratti passivi del settore pubblico".

⁴¹⁶ Ricostruiamo il meccanismo normativo attivato (diverso da quello abituale) di collegamento tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano in G. BONI, *L'ordinamento canonico*, cit., p. 127 ss. Cfr. anche P. GALLO, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia romana*, cit., p. 78 ss., anche in nota, su questa "legge 'pontificia'



confronto e discussione circa la razionalizzazione della normativa relativa ai contratti pubblici sulla quale si sono catalizzati gli ultimi due pontificati⁴¹⁷. Segnatamente, con il primo allegato, ovvero le *Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*⁴¹⁸, si è proceduto alla fissazione di una specifica disciplina sostanziale relativa ai contratti pubblici sottoscritti dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano informandola ai più elevati *standards* internazionalmente invalsi nella *governance*, accogliendo principi di trasparenza, oggettività e imparzialità nelle gare d'appalto⁴¹⁹. Peraltro, tale novazione si colloca a valle di una più vasta

dotata di una doppia natura giuridica, canonica e vaticana al tempo stesso”.

⁴¹⁷ Cfr. **M. BEVILACQUA**, *I principi di buon andamento ed economicità nell'attività di controllo sulla gestione del patrimonio ecclesiastico*, in *Diritto e religioni*, XV (2020), 2, pp. 27-54; **R. TREZZA**, *Conflitti di interessi e corruzione: annotazioni sparse sul nuovo assetto normativo previsto dal Motu proprio su “trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2020, pp. 94-108; **F.S. MARINI**, *La nuova disciplina vaticana sugli appalti e sul processo amministrativo: prime considerazioni sistematiche*, in *Diritto e religioni*, XVI (2021), 1, pp. 264-283; **D. MAMBERTI**, *Conflitti di attribuzioni e competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella normativa vaticana sui contratti pubblici*, in *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, a cura di V. BUONOMO, M. D'ARIENZO, O. ÉCHAPPÉ, II, Pellegrini, Cosenza, 2022, pp. 992-1008; **G. PIGNATONE**, *Le linee di tendenza della recente legislazione vaticana e l'emanazione del codice degli appalti*, in *Rivista trimestrale degli appalti*, XXXVIII (2023), 1, pp. 383-395.

⁴¹⁸ Alla normativa promulgata nel 2020 è stata data attuazione con appositi provvedimenti adottati nell'ambito proprio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Per quanto concerne la Santa Sede, cfr. *Decreto del Delegato Pontificio. Disposizioni provvisorie e urgenti per l'applicazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano»*, 14 luglio 2020, in *Communicationes*, LII (2020), pp. 567-574; *Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2021. Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano»*, 22 giugno 2021, *ivi*, LIII (2021), pp. 145-187. Quanto allo Stato della Città del Vaticano, cfr. *Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Disposizioni urgenti e provvisorie in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano*, 15 luglio 2020, *ivi*, LII (2020), pp. 575-580; *Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”*, 1° dicembre 2020, consultabile all'indirizzo internet www.vaticanstate.va; *Decreto n. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVI*, 11 luglio 2023, in *Communicationes*, LV (2023), pp. 332-342.

⁴¹⁹ Sul punto si è sostenuto: “Complessivamente il sistema di gestione dei contratti pubblici della Santa Sede disegna un modello di *governance* della finzione in linea con le migliori prassi indicate a livello internazionale combinando in maniera funzionale tecniche di gestione del sistema e presidi anticorruzione creando un ambiente di controllo adeguato e forse con pochi precedenti nel panorama delle pubbliche amministrazioni. Lo consente di certo la dimensione ristretta dell'apparato di supporto



dinamica di progressivo incremento dell'interdipendenza tra la Chiesa e gli ordinamenti secolari che ha inaugurato, specie nell'ultimo ventennio, relazioni sempre più solide e feconde tra gli Stati, la comunità europea e internazionale e tutti i suoi attori con la Santa Sede e lo stesso Vaticano. Non a caso l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, come recita il più volte ricordato quarto comma dell'art. 1 della Legge sulle fonti del diritto, che le include fra quelle 'principali'⁴²⁰: e sono note le plurime conseguenze che tale indirizzo legislativo ha provocato, tanto che si è significativamente parlato di una vera e propria "vaticanizzazione" del diritto internazionale⁴²¹.

Per quanto qui ora preme, giova rimarcare che in ordine alla legge applicabile, in specie relativamente alla giurisdizione sui contratti pubblici⁴²², l'art. 81 delle *Norme* prevede che

"Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto canonico. Il riferimento alla legge civile di cui al canone 1290 CIC si intende fatto alle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Per le tipologie contrattuali non disciplinate dalla legge vaticana si applicano le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico e nel rispetto della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008";

lo stesso articolo prosegue poi, al secondo paragrafo, enunciando che

"Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, una volta stipulato, è competente in via esclusiva il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, previo esperimento del tentativo di conciliazione della controversia di cui all'art. 74. Nei contratti devono essere inserite clausole volte ad assicurare l'esclusività della giurisdizione"⁴²³.

alla missione pastorale e all'azione di governo del Papa. Non di meno la possibilità di realizzare modelli di *governance* non lontani da quello del settore privato a sostegno dell'azione pubblica sembra concreta e funzionale. La nuova normativa è solo al suo esordio e dovrà essere messa alla prova dei fatti e probabilmente andrà supportata da una serie di altre regole che meglio delineino le regole del procedimento amministrativo e la gestione finanziaria" (A. ELA OYANA, *Il sistema di governance e compliance*, cit., p. 274).

⁴²⁰ Si veda P.R. GALLAGHER, *I rapporti internazionali e l'attività convenzionale della Santa Sede*, in *Annali di diritto vaticano* 2018, cit., p. 5 ss.

⁴²¹ In questi termini si esprime G.P. MILANO, *Relazione del promotore di giustizia per l'apertura dell'anno giudiziario 2019*, in *Annali di diritto vaticano* 2020, a cura di G. DALLA TORRE, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 125.

⁴²² Cfr. P. SOLÁ-GRANELL, *Contratación pública en el derecho canónico. Algunas consideraciones acerca del «Motu Proprio» de 19 de mayo de 2020, sobre transparencia, control y competencia en la adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede del Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), pp. 417-430.

⁴²³ I paragrafi primo e secondo dell'art. 81 sono stati integrati dall'art. 86 della citata *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio con la quale vengono modificati e integrati il Motu Proprio "sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano", del 19 maggio 2020, e le relative "Norme" e "Tutela giurisdizionale"*, 27 novembre 2023, che ha stabilito: "1. Nel testo dell'art. 81, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti



La postilla finale non raffigura un volatile e irrisorio vezzo, ma manifesta nitidamente e traduce imperativamente la tenace volontà di rivendicare gelosamente la natura statutale del Vaticano, seppure *sui generis*, imponendo al contempo, con un dettato normativo che non tollera eccezioni, uno specifico obbligo relativo alla riserva assoluta di giurisdizione: sbarrando così la strada ad altri intenti della controparte (segnatamente, chiunque offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi) di accludere ai contratti pubblici sottoscritti quella clausola compromissoria che si è constatata abituale⁴²⁴.

Il secondo allegato, si potrebbe dire, chiude il cerchio. Esso tratta specificatamente della *Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* e, in maniera secca all'art. 1 § 1, stabilisce che

“Appartengono alla giurisdizione degli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano tutte le controversie aventi a oggetto gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla normativa sui contratti pubblici, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all'iscrizione all'Albo o all'esclusione dallo stesso; nonché i provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni; nonché tutti i provvedimenti degli

parole 'e nel rispetto della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008'. /2. Nel testo dell'art. 81, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le seguenti parole ', previo esperimento del tentativo di conciliazione della controversia di cui all'art. 74'''.

⁴²⁴ Invero l'art. 64, rubricato *Arbitrato*, del citato *Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano"*, 1° dicembre 2020, prevede che “§ 1. Qualora sorga una qualsiasi controversia inerente ai casi di cui all'articolo 60, l'operatore economico ed i soggetti di cui all'art. 1, § 2 del presente Regolamento possono ricorrere al procedimento speciale dell'arbitrato. /§ 2. La Camera arbitrale è composta da tre membri, di cui uno nominato dall'operatore economico, uno nominato dal Governatorato ed il terzo nominato dal Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. /§ 4 [in realtà si tratta del § 3: N.d.A.]. La sede dell'arbitrato è stabilita presso lo Stato della Città del Vaticano”. L'arbitrato è facoltativo e comunque involge le sole controversie *ex art. 60* del Regolamento stesso aventi per oggetto il certificato di regolare esecuzione (questa norma così recita: “§ 1. Per i lavori di importo sino ad € 500.000,00 il certificato di collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e con fermato dal responsabile del procedimento. Per importi di lavori compresi tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 è facoltà dell'organismo operativo sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. /§ 2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità (nei quali le componenti architettonica e/ o strutturale e/o impiantistica non siano usuali e di particolare importanza) o di grande rilevanza economica (quelli di importo superiore a 25 milioni di euro) dell'opera da collaudare; negli ultimi due casi il termine per l'esecuzione del collaudo finale può essere elevato sino ad un anno. /§ 3. Il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o delle componenti impiegate che hanno un'incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento”).



Organismi di vigilanza e controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nelle procedure⁴²⁵;

tra l'altro, a sostegno di tale centralizzazione della competenza giurisdizionale, il *Motu Proprio* la estende anche a enti canonici - secondo una linea di tendenza diffusamente seguita negli ultimi quindici anni, non senza controindicazioni⁴²⁶ -, sancendo che

“La specificità della materia e il tecnicismo della normativa sostanziale giustificano l'estensione della giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, ai quali è attribuita la competenza a conoscere le eventuali controversie anche qualora esse riguardino Enti della Curia Romana”.

Tali citazioni sono necessarie in quanto strettamente preordinate alla dimostrazione della ferrea volontà del legislatore ecclesiale e vaticano di affidare la risoluzione dei conflitti relativi all'applicazione delle norme in questione (e dei regolamenti contrattuali potenzialmente scaturenti) esclusivamente agli organi giudicanti dello Stato della Città del Vaticano, precludendo ai terzi alternative⁴²⁷: una posizione che si è sinora potuta conservare e promuovere senza soverchi problemi proprio per gli attestati di stima ricevuti dalla giurisdizione vaticana, ottenuti anche da parte di istituzioni giudiziarie civili non certo tacciabili di prossimità con l'autorità ecclesiastica⁴²⁸.

Alla luce di quanto succintamente illustrato in queste pagine, emerge dunque in maniera inconfutabile un aspetto che merita di essere focalizzato idoneamente dacché costituisce un'appendice certo separata ma inscindibilmente, diremmo fatalmente e funestamente coordinata all'andamento processuale della causa di cui stiamo discorrendo. Perché - ne devono essere appieno consapevoli anche i giudici che esercitano nel minuscolo Stato-mezzo - l'aspirazione, anzi la recisa volontà della Santa Sede, per di più legislativamente consacrata, di respingere e ripudiare ogni tipologia di clausola compromissoria che devolva il principale

⁴²⁵ Anche questa disposizione è stata marginalmente modificata dal *Motu Proprio* del 27 novembre 2023 - segnatamente dall'art. 1 della sezione *Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano* -: “1. Nel testo dell'art. 1, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola ‘di’”. Cfr. **D. MAMBERTI**, *Conflitti di attribuzioni*, cit., p. 998: “I ricorsi contro atti e provvedimenti dell'amministrazione sono proposti al Tribunale dello Stato [...]. Giova ricordare come nello Stato della Città del Vaticano non vi sia un sistema di giustizia amministrativa, sicché delle controversie con la pubblica amministrazione giudica il giudice civile”. Sulle criticità di questo sistema e sulle non poche questioni lasciate aperte dalle norme sulla giurisdizione varate si vedano le considerazioni di **F.S. MARINI**, *La nuova disciplina vaticana sugli appalti*, cit., p. 275 ss.

⁴²⁶ Sulle molteplici problematiche nascenti in generale da questa espansione della giurisdizione vaticana su soggetti e enti canonici ci siamo soffermati nei nostri lavori in precedenza citati, cui rinviamo.

⁴²⁷ Cfr. peraltro quanto osserva **F.S. MARINI**, *La nuova disciplina vaticana sugli appalti*, cit., p. 277 ss.

⁴²⁸ Cfr. *supra*, § 4.1.



contenzioso proveniente dall'applicazione della normativa contrattualistica stipulata dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano a un organismo arbitrale, riposa e può essere preservata e difesa unicamente in forza del riconoscimento *ab extrinseco* dell'imparzialità e dell'efficienza degli organismi giudiziari vaticani: i quali, d'altro canto, hanno fornito in passato limpida testimonianza di poter godere di tale fiducia⁴²⁹. E invece, proprio questo delicatissimo profilo e, più globalmente, la credibilità della Santa Sede e del Vaticano potrebbero essere intensamente incrinati se non irreversibilmente macchiati a seguito del processo in commento.

Come si è avuto modo di illustrare⁴³⁰, le problematiche in punto di diritto del procedimento e della decisione che ne è stato l'epilogo finiscono inevitabilmente per investire, in ultima istanza, quell'affidabilità del supremo vertice della Chiesa cattolica e dello Stato vaticano su cui esplica pieni poteri che è stata lentamente conquistata ed è sino a oggi pacificamente riconosciuta dalla generalità degli Stati e degli operatori privati. La giurisdizione vaticana, da sempre apprezzata come valida, celere ed equilibrata e, in aggiunta, scevra di ingerenze e intromissioni del sovrano tali da circoscrivere e comprimere la sfera delle garanzie processuali degli imputati, con questa sentenza può incamminarsi verso un tramonto dai colori foschi. La stessa comunità sovranazionale, d'altronde, nell'autolegittimarsi fonda la sua stessa esistenza sul mutuo riconoscimento di interlocutori, almeno sul piano formale, posti sul medesimo livello; esattamente il riconoscersi *inter pares*, per inveterata prassi, presuppone il legittimo affidamento reciproco: è proprio su questo prioritario e sostanziale postulato che si radica e si presidia la reputazione sul piano internazionalistico di ogni organismo che voglia accreditarsi e agire presso qualsiasi consesso transfrontaliero.

Sono peraltro largamente note, e anche la recente cronaca ne offre riscontro, le reazioni - più o meno intense a seconda delle violazioni - che gli Stati occidentali adottano nei confronti di ordinamenti che non rispettano i postulati dello Stato di diritto: specie proprio quanto all'ambito oltremodo sensibile del processo. Scriveva poco tempo fa il promotore di giustizia Alessandro Diddi con riferimento all'ordinamento vaticano:

“credo che il vero problema con il quale un interprete debba oggi fare i conti è quello della legittimazione di un sistema processuale che rischia di essere autoreferenziale, cioè di un sistema che è chiuso in sé stesso e che non vede che fuori dal suo recinto ci sono dei principi che richiedono invece di essere applicati. Il problema non è meramente teorico, perché [...] oggi questo piccolo Stato di mezzo chilometro quadrato non potrebbe sopravvivere se non avesse la possibilità di interagire con i sistemi che sono fuori dai suoi confini. [...] Credo che oggi lo Stato della Città del Vaticano con i suoi

⁴²⁹ Cfr. G. DALLA TORRE, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit.

⁴³⁰ Cfr. *supra*, §§ 1.2.1, 2.2 e 3.



strumenti processuali, parlo soprattutto del processo penale, debba fare i conti con questa realtà. Fuori dai confini vaticani gli Stati fondano le loro relazioni sulla condivisione di determinati principi che sono garanzie che servono per dare legittimazione alle proprie decisioni, mentre lo Stato della Città del Vaticano per questa sua chiusura rischia di essere sacrificato⁴³¹.

Pare dunque davvero incomprensibile l'amnesia di tali capisaldi ineludibili che in questo processo si è consumata in maniera eclatante. E nonostante si avessero ben presenti, e anzi si fossero addirittura paventati con toni risoluti gli effetti deleteri che il *deficit* di legittimazione nella dialettica internazionale avrebbe potuto determinare: ad esempio, con riguardo agli strumenti di cooperazione giudiziaria, senza i quali l'ordinamento vaticano sarebbe totalmente impotente e paralizzato, "posto che difficilmente i suoi organi potrebbero reprimere molti reati che si consumano all'interno del suo territorio senza poter contare sulla collaborazione internazionale"⁴³² (come hanno del resto avvalorato i non pochi e pregnanti supporti prestati dalle autorità italiane in questo processo, come già si è appuntato). Annotando poi sempre Diddi, che, al di là di norme che suggellino la legalità del processo, "la vera domanda che esige una risposta è se e in che termini quei principi [fondamentali e sui quali si costruisce il giusto processo⁴³³] trovino concreta attuazione nelle singole procedure giudiziarie"⁴³⁴, soprattutto quelle penali: con asseverazione che oggi, dopo la lettura degli atti di questa causa, risulta francamente stupefacente, se non inquietante. Sono infatti proprio questi atti a cagionare, e irreparabilmente, quella "perdita di autorevolezza" che, invece, si vorrebbe arginare con ulteriori - e temibili dinanzi alle ultime epifanie normative vaticane cui si è fatto cenno⁴³⁵ - riforme legislative⁴³⁶.

Sono dunque plurali e multiformi gli urti di rimando della vicenda processuale in analisi. La perdita di credibilità si trasferisce ineluttabilmente dal piano istituzionale delle soggettività che animano il teatro del diritto internazionale a quello, distinto ma non per questo secondario, commerciale-finanziario, popolato dagli imprenditori e dalle operazioni economiche, sui quali non può non riverberarsi tale frattura. Nessun soggetto privato contratterebbe con un'entità statale che, da una parte, non accetta *ex lege* l'apposizione di clausole compromissorie, coartando al proprio foro in caso di controversie, e, dall'altra, è attestato non tuteli il principio del giusto ed equo processo, o comunque desti la

⁴³¹ A. DIDDI, *I novant'anni del codice di procedura penale dello Stato della Città del Vaticano, in 1929-2019. Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive*, Quaderno Monografico 1, Supplemento alla rivista *Diritto e religioni*, Anno XV, n. 1-2020, a cura di M. D'ARIENZO, Pellegrini, Cosenza, 2020, pp. 101-102.

⁴³² A. DIDDI, *I novant'anni*, cit., p. 173.

⁴³³ Cfr. A. DIDDI, *I novant'anni*, cit., p. 174.

⁴³⁴ A. DIDDI, *I novant'anni*, cit., p. 173.

⁴³⁵ Cfr. *supra*, § 2.3.1.

⁴³⁶ Come sostiene proprio A. DIDDI, *I novant'anni*, cit., pp. 194-195.



sensazione, psicologicamente schiacciante⁴³⁷, che i suoi giudici non meritino fiducia. È chiaro che la materia del contendere e, quindi, la disciplina applicabile sia differente rispetto alla decisione qui disputata: ma chi, d'ora innanzi potrà assicurare un potenziale *trader* che il biasimevole precedente già determinatosi non possa riaccadere? Siamo dinanzi a pronostici per nulla azzardati o inverosimili, che la magistratura vaticana, cosciente del proprio *munus* non può ignorare o celare in un'ovatta anestetizzata: ma di cui deve farsi carico, essendo, quelle sin qui disegnate, prospettive future eppure quanto mai vicine e incombenti. Occorre allora muoversi con cautela e ponderazione cercando di arginare - per quanto possibile - il rischio di mettere a repentaglio la positiva qualificazione e il consenso internazionale di cui fino a ora la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano hanno goduto. Detto altrimenti, si sta viaggiando a grande velocità su un percorso sdruciolevole e con un battistrada consunto: l'alea di incorrere in un rovinoso incidente è altamente probabile. Per questo - e il pensiero va nell'immediato alla Corte d'Appello vaticana - sarebbe forse più saggio fermarsi e fare un *check-up* completo per rimettersi oculatamente in carreggiata.

4.3 - Le potenziali implicazioni sulla vigilanza in materia economico-finanziaria: tra la supervisione di Moneyval e le norme europee antiriciclaggio

Non si può d'altronde immaginare che il decorso del processo, sotto lo *screening* dei *mass media* di tutto il pianeta e non solo, possa passare inosservato, specialmente nelle sedi deputate proprio alla vigilanza in materia economico-finanziaria. Così, è noto come lo Stato della Città del Vaticano sia sottoposto all'ispezione e sorveglianza, che definire serrate ovvero occhiate non è certo esagerato, del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo (Moneyval)⁴³⁸: il quale peraltro ha 'premiato' di recente con un giudizio incoraggiante quanto nel lillipuziano Stato si è realizzato segnatamente nell'ultimo decennio.

Questo riconoscimento è stato accordato apprezzando specialmente il dilatato plesso di riforme che hanno riguardato il campo finanziario e investito segnatamente la regolamentazione delle disposizioni antiriciclaggio, la quale è stata al centro di continui

⁴³⁷ Si vedano le considerazioni che svolgeva F. LATTANZI, *Diritti di difesa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 43

⁴³⁸ Come d'altronde noto, Moneyval ha il compito di valutare, anche mediante visite e ispezioni, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo adottate dagli Stati che utilizzano l'euro; attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca, monitoraggio regolare, revisione *inter pares*, Moneyval mira a ottimizzare le capacità delle autorità nazionali in questo contrasto. Per informazioni cfr. il sito istituzionale del Consiglio d'Europa all'indirizzo internet www.coe.int.



aggiustamenti normativi al fine di rendere sempre più performanti le misure preventive e repressive in tale ambito⁴³⁹. Infatti, anche a seguito dell'assai poco lusinghiero *Mutual Evaluation Report* di Moneyval del 4 luglio 2012⁴⁴⁰ e del primo *Progress Report* del 9 dicembre 2013⁴⁴¹ in cui si intimava alla Santa Sede e, di riflesso, allo Stato della Città del Vaticano di rafforzare l'indipendenza degli organismi di controllo finanziario e di provvedere all'implementazione della legislazione antiriciclaggio, si è assistito a un poderoso sforzo di *compliance* della disciplina *de qua* al fine di adeguarla agli elevati *standards* internazionali necessari per entrare nel novero della *white list* degli Stati considerati affidabili dal Consiglio d'Europa.

E tale impegno è stato valutato positivamente nei successivi secondo e terzo *Progress Report*, rispettivamente dell'8 dicembre 2015⁴⁴² e del 6 dicembre 2017⁴⁴³ e, ancor di più, nell'ultimo *Report* dell'8 giugno 2021⁴⁴⁴ nel quale espressamente l'organismo internazionale ha, ad esempio, sottolineato

“that the sole authorised institution [ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria: N.d.A.] has a sound understanding of its money laundering and financing of terrorism risks. In general, customer due diligence (CDD) and record-keeping obligations have been applied diligently and there is a rigorous risk-based transaction monitoring program that requires the collection of information and documentation as necessary throughout the course of a business relationship”.

Dopo i rimproveri e le ammonizioni degli anni trascorsi, il rapporto del 2021 ha attestato il raggiungimento per la stessa giurisdizione vaticana di ottimi risultati; su undici criteri complessivi, la valutazione si compone di un giudizio di 'efficacia sostanziale' per cinque di essi e di 'efficacia moderata' per gli altri sei; in nessun ambito si è avuta una valutazione di 'efficacia bassa'. Insomma, un risultato

⁴³⁹ Cfr. C.-M. FABRIS, *La riforma vaticana*, cit., pp. 385-401; G. RIVETTI, *Stato Città del Vaticano normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2014; ID., *La nuova normativa vaticana sull'antiriciclaggio*, in *Ephemerides iuris canonici*, LV (2015), pp. 357-384.

⁴⁴⁰ Consultabile all'indirizzo internet <https://rm.coe.int>.

⁴⁴¹ Consultabile all'indirizzo internet <https://rm.coe.int>.

⁴⁴² Consultabile all'indirizzo internet <https://rm.coe.int>.

⁴⁴³ Consultabile all'indirizzo internet <https://rm.coe.int>. Si vedano le considerazioni di A. SARAIS, *Le riforme economico-finanziarie della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, alla luce del Terzo Progress report di valutazione Moneyval del 6 dicembre 2017*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVIII (2018), pp. 51-82. Da una prospettiva più ampia, in relazione all'affidabilità internazionale della Santa Sede sul piano economico-finanziario, si vedano anche B. RUSSO, *Il sistema bancario vaticano nel quadro delle disposizioni antiriciclaggio*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, XI (2019), 3, pp. 297-355; D. DURISOTTO, *I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2017, pp. 1-31; F. VECCHI, *Sperimentazioni in materia di compliance finanziaria e voluntary disclosure nella convenzione fiscale italo-vaticana del 1° aprile 2015*, in *Anuario de derecho canónico*, VI (2017), pp. 49-87.

⁴⁴⁴ Consultabile online all'indirizzo <https://rm.coe.int>.



appagante. E, in effetti, sulla base di questo approdo, è stata assunta, da tale organismo di controllo internazionale, la decisione di sottoporre a *follow-up* ordinario la giurisdizione vaticana, al pari di pochi altri Paesi. Si legge nell'ultimo rapporto disponibile: "The Holy See (including the Vatican City State) has a domestic mechanism in place that allows to give effect to United Nations' sanctions without undue delay".

Ulteriormente, peraltro, sempre in questo rapporto, Moneyval osserva:

"Sanctions in respect of natural persons for ML [Money Laundering] offences, as established by the relevant provisions of the CC [Criminal Code], are proportionate and dissuasive. However, actual sanctions imposed in ML [Money Laundering] cases where there have been convictions are all below the statutory thresholds and appear rather minimal".

Se è innegabile che le condanne per reati finanziari nello Stato della Città del Vaticano siano state rare e dunque si comprende come l'organismo di valutazione non possa non evidenziare questo dato, per altro verso occorre prendere atto delle oggettive peculiarità della *Civitas* vaticana in relazione sia al suo limitatissimo territorio sia all'esiguo numero dei suoi cittadini.

Ma, fatta la tara a queste peculiarità e tornando alla vicenda giudiziale ora in esame, una sonora condanna potrebbe arrivare a seguito dell'accertamento, come si è detto, di ripetute e gravi violazioni del principio del giusto processo e, in definitiva, dello Stato di diritto. Presumibilmente, infatti, Moneyval non saluterà favorevolmente tale 'avventatezza processuale', accontentandosi che siano state comunque comminate delle condanne senza verificare attraverso quale itinerario: anche perché l'organismo presso il quale è incardinato, ovvero il Consiglio d'Europa, riconosce esplicitamente "il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona [...] deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"⁴⁴⁵. Lo spettro di un *downgrading*, dunque, sembra prospettarsi all'orizzonte, mettendo a repentaglio tutto lo sforzo di armonizzazione normativa che la Santa Sede e il Vaticano hanno laboriosamente affrontato in questi anni. Nulla va dato per scontato: soprattutto se si è al corrente della prevenzione e delle perplessità da sempre serpeggianti in alcuni ambienti europei, che certo troveranno nella conduzione del processo di cui ci stiamo occupando - ma questa volta a buon diritto - difetti e carenze non lievi: sicuramente suscettibili di valutazioni assai meno positive di quelle che sono state faticosamente guadagnate in passato.

Seppure sotto altro profilo, non sfuggirà come valutazioni analoghe si prestino al rischio di attirare altresì l'attenzione della Commissione europea, nella sua funzione di identificare

⁴⁴⁵ Art. 3 dello statuto del Consiglio d'Europa, consultabile all'indirizzo *web* <https://rm.coe.int>.



“le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT [*Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism*] che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione (‘paesi terzi ad alto rischio’)”,

come recita l’art. 9 della già citata Direttiva (UE) 2015/849. Se infatti la finalità delle misure adottate è dichiaratamente quella di garantire la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, occorre rammentare come la cattiva gestione degli strumenti predisposti a questo scopo non risulti certo irrilevante, non potendosi ignorare che, tra i criteri delineati per procedere all’identificazione dei Paesi in questione dal secondo paragrafo dello stesso articolo (così come modificato dalla Direttiva [UE] 2018/843), alla lett. b vengono menzionati anche

“i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del Paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del Paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri”.

Ambedue questi aspetti, a ben guardare, interessano da vicino il caso di nostro interesse: è la stessa Commissione europea a confermarcelo, nel documento stilato nella sua ultima versione nel maggio 2020 appunto allo scopo di illustrare la metodologia seguita per ravvisare i Paesi terzi ad alto rischio: che sul punto ritorna, da un lato, sulle esigenze di cooperazione con gli Stati membri affinché questi possano a loro volta opporre una reazione rapida ed efficace ai reati riconducibili all’ambito in parola (indicazione che non possiamo non leggere in relazione a quanto illustrato sopra circa il riconoscimento della sentenza vaticana in Italia o in altri Paesi membri), e dall’altro sulla ‘proporzionalità’ delle sanzioni previste, nel quadro della più generale ‘adeguatezza’ dei poteri e delle procedure attribuiti alle autorità competenti (aspetto che ci riporta immediatamente alle criticità del caso in esame⁴⁴⁶). Laddove questi ultimi riferimenti apparissero vaghi, d’altronde, la disamina già effettuata ci ha fornito gli strumenti per darne un’interpretazione più pertinente: come ribadito una volta di più dalla stessa Direttiva (UE) 2015/849 (e in modo del tutto conforme dalla successiva Direttiva [UE] 2018/843⁴⁴⁷), quando al considerando n. 65 - lo abbiamo segnalato sopra - pone come criterio orientativo il principio secondo cui

“La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati

⁴⁴⁶ Cfr. **EUROPEAN COMMISSION**, *Methodology for identifying high-risk third countries under Directive (EU) 2015/849*, Brussels, 7 maggio 2020, p. 30, consultabile all’indirizzo internet <https://finance.ec.europa.eu>.

⁴⁴⁷ Per quest’ultima, cfr. il considerando n. 51.



personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti di difesa”.

Nel medesimo senso si muove oltretutto un ulteriore riferimento reperibile nel già menzionato allegato della Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano, cioè quello rinvenibile nella Direttiva (UE) 2018/1673, appositamente dedicata alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale a sua volta si apre con una puntualizzazione programmatica e onnicomprensiva che non lascia spazio ad ambiguità:

“La presente direttiva rispetta i principi sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), i diritti e le libertà fondamentali e i principi riconosciuti, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inclusi quelli di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione d'innocenza, così come i diritti degli indagati e degli imputati ad avere accesso a un difensore, il diritto di non autoincriminarsi e il diritto a un processo equo. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a tali diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani”.

Insomma, abbiamo stigmatizzato in queste pagine come una cortina fumogena di disagio e turbamento si sia addensata attorno al processo contro il cardinale Becciu, la quale rischia di inquinare irreversibilmente l'operato futuro della giustizia vaticana. La speranza è che nei gradi successivi essa venga dissipata e il giusto processo sia restaurato, per gli imputati e davanti al mondo. Ma ciò esige che i magistrati valorizzino una virtù, quella del coraggio, su cui si è accoratamente soffermato papa Francesco nel recentissimo discorso del 2 marzo 2024 pronunciato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale vaticano - al quale il romano pontefice regnante non manca mai, contrariamente alla prassi osservata dai suoi predecessori -, per fare in modo che sia garantito “il giusto svolgimento dei processi” anche quando si è “sottoposti a critiche”, le quali non dovrebbero condizionare indebitamente l'esito del giudizio. Secondo il pontefice, la “migliore risposta” alle critiche stesse

“sono il silenzio operoso e la serietà dell'impegno nel lavoro, che consentono ai nostri Tribunali di amministrare la giustizia con



autorevolezza e imparzialità, garantendo il giusto processo, nel rispetto delle peculiarità dell'ordinamento vaticano"⁴⁴⁸.

Eppure talvolta, come abbiamo tentato di dimostrare, i rilievi non infondati che sono stati mossi alla gestione complessiva del procedimento penale per ora conclusosi in primo grado meritano di essere attentamente, appunto con coraggio, presi in considerazione, specie quando provengano dalla disinteressata riflessione dottrinale. Così da rifuggire, per un verso, chiusure autoreferenziali che si oppongono all'evangelica *correctio fraterna* e rinsaldare, per l'altro, quel nesso fecondo tra la scienza giuridica - anzitutto canonistica - e la giurisprudenza, un tempo fiorente: e sempre volto, nella minuscola realtà della *Civitas* vaticana, proprio a salvaguardare le specificità del suo diritto che custodiscono istanze di giustizia irrinunciabili ma sempre suscettibili di essere abbuiate, se non addirittura soffocate.

Certo, in chiusura del nostro periplo, brucia sulle labbra la domanda se non sia giunto il momento propizio di rispolverare e riesumare, per l'accertamento di reati che si prospetterà nei prossimi anni - una mole di lavoro ingente e complesso, anche e proprio per le riforme che hanno investito irruentemente il piccolo Stato, in alcun modo comparabile a quello, esiguo seppur significativo⁴⁴⁹, affrontato dal Tribunale durante la presidenza del professor Giuseppe Dalla Torre -, l'oltremodo savia, e oggi davvero provvidenziale, disposizione del Trattato lateranense che demanda alla giustizia italiana la repressione di

⁴⁴⁸ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'apertura del 95° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 2 marzo 2024, in *L'Osservatore Romano*, 2 marzo 2024, p. 11. Riportiamo il passaggio più saliente del discorso, in parte richiamato nel testo: "[...] insieme alle virtù della prudenza e della giustizia, che devono essere informate dalla carità, e insieme alla necessaria temperanza, il compito di giudicare richiede le virtù della fermezza e del coraggio, senza le quali la sapienza rischia di rimanere sterile. / Occorre coraggio per andare fino in fondo nell'accertamento rigoroso della verità, ricordando che fare giustizia è sempre un atto di carità, un'occasione di correzione fraterna che intende aiutare l'altro a riconoscere il suo errore. Ciò vale pure quando emergono e devono essere sanzionati comportamenti che sono particolarmente gravi e scandalosi, tanto più quando avvengono nell'ambito della comunità cristiana. / Bisogna avere coraggio mentre si è impegnati per assicurare il giusto svolgimento dei processi e si è sottoposti a critiche. La robustezza delle istituzioni e la fermezza nell'amministrazione della giustizia sono dimostrate dalla serenità di giudizio, dall'indipendenza e dall'imparzialità di quanti sono chiamati, nelle varie tappe del processo, a giudicare. La miglior risposta sono il silenzio operoso e la serietà dell'impegno nel lavoro, che consentono ai nostri Tribunali di amministrare la giustizia con autorevolezza e imparzialità, garantendo il giusto processo, nel rispetto delle peculiarità dell'ordinamento vaticano".

⁴⁴⁹ Nota condivisibilmente L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, cit., p. 285, come si sia "transitati da un'immagine del diritto penale vaticano come realtà esistente quasi per mero ossequio alla natura statuale dell'ente di cui è espressione, assumendo un ruolo del tutto secondario (così che alle poche applicazioni di un certo rilievo s'è posto per lo più rimedio, nel passato, con provvedimenti di clemenza), a una normazione penale severa e per certi aspetti frenetica, con cui lo Stato vaticano sembra ricercare, secondo un utilizzo assai discutibile di tale mezzo, una sorta di nuova legittimazione nell'ambito internazionale e di nuova credibilità delle sue istituzioni giuridiche".



delitti. Un Trattato vecchio di un secolo, ma che non ha perso smalto con gli anni, dimostrandosi spesso lungimirante. Ci riferiamo in particolare all'art. 22, primo comma, il quale bene traduceva quell'assennata preoccupazione di evitare gli eccessi di statualizzazione forse di recente incautamente dimenticata. Secondo il suo tenore,

“A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane”.

Un delega la cui opportunità - sia pure tra pro e contro⁴⁵⁰, ovviamente - parrebbe oggi evidente, e che potrebbe essere permanente, almeno *pro tempore*, nella trepida attesa di una stagione più felice per la giustizia vaticana: che tutti auspichiamo.

⁴⁵⁰ Cfr. C. CARDIA, *La nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), p. 345, e P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, cit., p. 489 ss., che esprimevano perplessità sulla delega, alla luce peraltro degli eventi cui abbiamo assistito del tutto superabili.